



15613/15



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Alfredo Maria LOMBARDI	- Presidente-	Sent. n. sez. 3410
Dott. Piero SAVANI	- Consigliere Relatore -	UP - 5/12/2014
Dott. Maria VESSICHELLI	- Consigliere -	R.G.N. 13889/2014
Dott. Rosa PEZZULLO	- Consigliere -	
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti dai difensore di:

Geronzi Cesare, nato a Marino, il 15/2/1935;
Monza Roberto, nato a Gemona del Friuli, il 16/3/1947;
Muto Antonio, nato a Cava dè Tirreni, il 16/9/1957;
Favale Eugenio, nato a Roma, il 19/8/1960;
Giove Luigi, nato a Roma, il 29/4/1949;
Giordano Alberto, nato a Viterbo, il 29/10/1941;
Arpe Matteo, nato a Milano, il 3/11/1964;
Tristano Riccardo, nato a Palermo, il 14/10/1944;

avverso la sentenza del 7/6/2013 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Piero Gaeta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

uditi per le parti civili gli avv.ti Cagossi, Altana, Isoldi, Ghirardi e Leopizzi, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi;

udita per i responsabili civili l'avv. Iannuzzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;

uditi per gli imputati gli avv.ti Amodio, Coppi, Apa, De Fazio, Diddi, Olivo, Stile, Spagnolo, Bana, Severino e Giovannini, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna alle pene reputate di giustizia e al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili di Geronzi Cesare, Monza Roberto, Muto Antonio, Favale Eugenio, Giove Luigi, Giordano Alberto, Arpe Matteo e Tristano Riccardo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta impropria da reato societario, bancarotta impropria da operazioni dolose ed usura pluriaggravati, così come rispettivamente contestati e successivamente ritenuti nella pronuncia di primo grado.

1.1 I fatti per cui è processo si inseriscono nella più ampia vicenda relativa al tracollo del gruppo Parmalat e delle società ad esso correlate o comunque riconducibili direttamente o indirettamente al controllo della famiglia Tanzi, complessivamente costituenti una articolata costellazione societaria il cui *default* culminò tra la fine del 2003 e il 2004 nella dichiarazione dell'insolvenza o del fallimento di molte di esse e, soprattutto, per quanto di interesse, di Parmalat s.p.a., Parmalat Finanziaria s.p.a., Parmatour s.p.a., Hit International s.p.a., Nuova Holding s.p.a. e Cosal s.r.l.

1.2 In estrema sintesi, oggetto di contestazione è la concessione di un prestito ponte di 50 milioni di euro da parte di Banca di Roma a Parmalat s.p.a. e da quest'ultima veicolato, in parte, al sottogruppo turismo - esterno al perimetro di consolidamento del gruppo Parmalat e che versava in uno stato di virtuale *default* - allo scopo di garantirne la sopravvivenza nelle more della conclusione di un accordo finalizzato alla ristrutturazione della sua esposizione debitoria con il ceto bancario e, in parte, utilizzato per il pagamento di una rata del prezzo dell'azienda Ciappazzi, il cui acquisto per il tramite di Cosal s.r.l. sarebbe stato effettuato dal Tanzi per corrispondere alle pressioni esercitate in tal senso dal gruppo Capitalia - verso il quale il gruppo Parmalat, come anche quello del turismo e il Tanzi personalmente erano fortemente indebitati - interessato a realizzare anche in tal modo un'operazione di ristrutturazione del debito del

gruppo Ciarrapico - che versava in condizioni critiche e che era a sua volta "grande" debitore dell'istituto di credito - attraverso la liquidazione *in bonis* del sottogruppo Sorgenti, cui originariamente Ciappazzi apparteneva.

1.3 Risulta dalla sentenza impugnata che inizialmente venne esplorata dall'istituto di credito la possibilità di concedere, su richiesta del Tanzi e dei suoi collaboratori, il prestito direttamente alle società del comparto turismo ovvero ad Horus s.r.l., capofila del sottogruppo e controllante di Hit International, a sua volta controllante di Hit s.p.a., destinataria finale della provvista in ragione della sua urgente necessità di mezzi finanziari a causa di prossime scadenze che se non onorate ne avrebbero irrimediabilmente compromesso l'operatività. Tale possibilità, a seguito della valutazione negativa sulla capacità di Hit di restituire nel breve il prestito e sull'affidabilità dei bilanci di Horus, fu accantonata, mentre a distanza di un paio di giorni venne deliberata - peraltro con modalità ritenute anomale dai giudici di merito - la concessione di un finanziamento ponte a Parmalat s.p.a., formalmente al fine di soddisfare invero inesistenti esigenze stagionali della sua tesoreria, ma in realtà e per l'appunto destinato ad essere utilizzato da quest'ultima per gli scopi descritti. Finanziamento effettivamente erogato nella sua integralità tra l'ottobre e il novembre del 2002, non prima, peraltro, di aver ottenuto, secondo i giudici del merito, che il Tanzi desistesse dalle iniziative nel frattempo intraprese per liberarsi dagli obblighi derivanti dal contratto ad oggetto Ciappazzi, rivelatasi sostanzialmente non in grado di operare nell'immediato. Infatti, l'acquirente aveva fatto ricorso all'arbitrato previsto dal contratto, sospendendo il pagamento delle rate del prezzo, al quale, nelle more dell'erogazione del prestito, rinunciò a seguito di una transazione che prevedeva un marginale sconto sul prezzo medesimo. La restituzione del prestito venne poi differita, su richiesta del Tanzi, nell'aprile del 2003 a seguito di una sorta di rinegoziazione che formalmente aveva portato alla scomposizione dell'originario rapporto in quattro autonome linee di debito, a scadenze progressive e tassi d'interesse differenziati e crescenti, delle quali Parmalat ne rimborsò una nell'ottobre dello stesso anno per l'ammontare di 12,5 milioni di euro. Nel frattempo era stato altresì avviato il progetto di ristrutturazione del debito del sottogruppo turismo, seguito come banca "agente" dal Medio Credito Centrale (facente parte del gruppo Capitalia-Banca di Roma e del quale Parmalat aveva acquistato in precedenza un pacchetto azionario) e culminato, sempre nell'aprile del 2003, nella stipulazione di una convenzione interbancaria che coinvolgeva gli istituti creditori del comparto fondata su un piano industriale di rilancio dello stesso e sulla valutata solidità patrimoniale della neo costituita Parmatour s.p.a., nella quale erano state trasferite le attività operative provenienti dalle due Hit.

1.4 In riferimento ai fatti contestati nei termini descritti sono stati ritenuti dai giudici del merito configurabili i reati menzionati in precedenza. In particolare la utilizzazione da parte di Parmalat della provvista fornita da Banca di Roma per scopi giudicati estranei agli scopi sociali (e cioè e per l'appunto per finanziare Hit e dotare Cosal delle risorse necessarie al pagamento della seconda rata del prezzo di Ciappazzi) è stata considerata integrare il reato di bancarotta patrimoniale, essendo stati altresì reputati *ab origine* comunque inesigibili i crediti insorti nei confronti delle menzionate Hit e Cosal, stante il loro stato di decozione. Analogamente la stessa fattispecie è stata ritenuta integrata per la strumentalizzazione di Cosal, costretta ad indebitarsi nei confronti di Parmalat e della società venditrice (che successivamente cedeva in parte il proprio credito a Banca di Roma) per acquistare Ciappazzi, azienda il cui valore è stato considerato pressoché nullo e comunque enormemente inferiore a quello pattuito e in parte pagato. La vicenda relativa a tale acquisto ed alle successive condizioni imposte al Tanzi in un accordo transattivo, comunque confermativo del negozio, è stata invece ritenuta integrare il reato di usura aggravata ai sensi dell'art. 644 comma 5 n. 1) c.p.

1.5 Il procurato indebitamento di Parmalat nei confronti di Banca di Roma, la proroga del finanziamento erogato alla medesima a condizioni peraltro ancora più onerose, la promozione della convenzione interbancaria sulla base di presupposti considerati fittizi (e cioè l'affidabilità del piano industriale proposto e l'effettività della capitalizzazione di Parmatour) e la sua successiva stipulazione, sono state ritenute, ai sensi ed agli effetti dell'art. 223 comma 2 n. 2 legge fall., operazioni dolose che avrebbero causato l'insolvenza del gruppo Parmalat ed aggravato il dissesto del sottogruppo turismo e di Parfin (controllante di Parmalat). Infine la menzionata operazione di capitalizzazione di Parmatour è stata considerata integrare il reato di bancarotta impropria da reato societario in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2632 c.c., rilevandosi in proposito come tale operazione sarebbe avvenuta attraverso il conferimento di rami d'azienda provenienti da Hit e Hit International artatamente sopravvalutati, nonché mediante la conversione dei crediti fittiziamente costituiti - e dunque inesistenti - in capo a Webholdings (che li aveva poi ceduti a New Holding) per il trasferimento ad Hit del prestito ponte erogato a Parmalat al fine di dissimularne l'effettiva provenienza, secondo uno schema già utilizzato nel corso dei mesi precedenti dal Tanzi per non far figurare che quest'ultima stesse finanziando in maniera significativa il comparto del turismo.

1.6 Gli odierni imputati, tutti intranei a Capitalia s.p.a. o a sue controllate, sono stati condannati per i reati descritti o solo per alcuni di essi (come meglio precisato nel dispositivo della sentenza di primo grado confermato dalla Corte territoriale), avendo ritenuto i giudici del merito che i comportamenti loro rispettivamente contestati nei capi d'imputazione abbiano a diverso titolo contribuito alla ideazione o all'esecuzione dei fatti

illeciti configurati, nella consapevolezza, per quanto di rilevanza, degli scopi occulti delle singole operazioni poste in essere dal gruppo bancario.

2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

3. I ricorsi proposti - con atti autonomi ma identici nel contenuto - dai difensori di Giove Luigi deducono con unico motivo vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Dopo aver ricordato che il coinvolgimento del Giove nella ristrutturazione del debito Hit mediante la concessione del finanziamento "bridge" a Parmalat si era risolto nella sottoscrizione della relativa convenzione interbancaria per conto di M.C.C. in un momento in cui l'insolvenza del gruppo Parmalat non si era ancora palesata e i suoi titoli godevano di un *rating* di eccellenza, i ricorsi evidenziano l'illogicità del discorso giustificativo adottato dalla Corte territoriale per sostenere la sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta impropria contestatogli. In proposito viene osservato come - in adesione a recente orientamento di questa Corte - il fallimento costituisca l'evento della bancarotta, con la conseguenza che l'insolvenza dell'impresa rientrerebbe necessariamente nell'oggetto del dolo richiesto per la sussistenza del reato e dovrebbe risultare avvinta da un nesso eziologico con la condotta dell'agente. Principi la cui applicazione richiederebbe ancor maggiore attenzione nel caso del concorso dell'*extraneus* - quale sarebbe il Giove - attesa la peculiarità della sua posizione rispetto all'impresa. L'imputato - condannato per i soli fatti attinenti alla formazione fittizia del capitale Parmatour - avrebbe dunque potuto essere ritenuto responsabile solo a fronte della rigorosa prova della sua consapevolezza del dissesto del gruppo Tanzi e dell'incidenza causale della sua condotta sull'aggravamento di tale situazione, mentre la Corte territoriale si sarebbe limitata a supportare la propria decisione facendo riferimento alla partecipazione del Giove alla costruzione dell'accordo di ristrutturazione del debito del sottogruppo turismo, circostanza di per sé inidonea a fornire la prova menzionata. Ed in tal senso i giudici bolognesi, pur avendo affermato che la vicenda di Parmatour doveva essere valutata in quella complessiva del gruppo Parmalat, avrebbero poi pretermesso tale valutazione, contraddicendo la propria premessa metodologica ed omettendo di considerare come il dissesto di Parmalat fosse stato occultato dal Tanzi e dal Tonna ricorrendo ad una serie di espedienti fraudolenti e come dunque il Giove non potesse esserne consapevole, tanto più che egli non era inserito ai vertici degli istituti di credito che intrattenevano rapporti con il suddetto gruppo. In realtà il piano di ristrutturazione del debito del sottogruppo turismo trovava agli occhi dell'imputato la sua ragionevole giustificazione proprio

nell'apparente solidità finanziaria della capogruppo alla quale l'erogazione finanziaria era destinata in prima battuta. Conclusione la cui logicità troverebbe conferma nel fatto che l'imputato è stato assolto dagli addebiti relativi alla stessa Parmalat e nemmeno è stato interessato per la vicenda relativa alla cessione della Ciappazzi. Né, si legge ancora nei ricorsi, il reato potrebbe essere attribuito al Giove a titolo di dolo eventuale, atteso che tale figura non presuppone la mera accettazione del rischio, bensì dell'evento quale probabile o possibile risultato della propria condotta e certamente il fallimento della società non era evento nemmeno rappresentabile dall'imputato.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di Arpe Matteo articola quattordici motivi.

4.1 Premesso in via generale che non sussisterebbe alcuna prova della consapevolezza da parte dell'imputato della reale destinazione finale del prestito "bridge" erogato a Parmalat, con il primo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in merito alla affermata responsabilità dell'Arpe, evidenziando come la Corte territoriale, pur riconoscendo l'assenza di qualsiasi prova diretta del fatto che lo stesso avesse ricevuto il messaggio di posta elettronica del Perco il 10 ottobre 2002 (con il quale era stata comunicata la decisione di procedere al finanziamento), ha ritenuto che egli comunque ne fosse a conoscenza, ricavando tale conclusione in via logica dalla presunta convergenza di alcune risultanze probatorie invero travisate nel loro significato. Così sarebbe innanzi tutto per le dichiarazioni del teste Peluso, il quale avrebbe invece negato di aver mai comunicato all'Arpe il contenuto del messaggio ovvero di aver parlato con lui del finanziamento ponte nell'ottobre del 2002 e dalla cui deposizione la sentenza avrebbe estrapolato solo alcuni brani (peraltro stravolgendone il significato), senza tener conto delle ripetute affermazioni svolte dal medesimo teste nel senso sopra indicato, nonostante le stesse fossero state specificamente evidenziate nei motivi d'appello.

4.2 Con il secondo motivo di ricorso vengono denunciati analoghi vizi della motivazione conseguenti alla sostanzialmente omessa valutazione della deposizione del coimputato Muto, dalle cui dichiarazioni emergeva come l'Arpe avesse appreso della effettiva destinazione finale del finanziamento concesso a Parmalat solo molto tempo dopo la sua erogazione. In particolare il ricorrente osserva come la Corte territoriale avrebbe apoditticamente ed illogicamente liquidato come inattendibili tali dichiarazioni in quanto meramente strumentali alla difesa del suo autore senza valutarne correttamente l'effettiva attendibilità ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p. alla luce dei plurimi riscontri idonei a confermarle, primi fra tutti l'assenza di qualsiasi prova diretta della conoscenza pregressa da parte dell'Arpe di tale destinazione e le dichiarazioni del già menzionato teste Peluso.

4.3 Ulteriori illogicità della motivazione e travisamento di prove il ricorrente lamenta con il terzo motivo in merito all'affermata conoscenza da parte dell'Arpe della effettiva dinamica del finanziamento fondata sulla base del fatto che egli avesse ricevuto nel settembre del 2002 una comunicazione dal Perco che lo ragguagliava sul progetto di ristrutturazione del debito di Hit. In proposito si osserva come i giudici bolognesi avrebbero ingiustificatamente inferito da tale circostanza che l'imputato fosse tenuto costantemente aggiornato sulla vicenda e che dunque fosse stato comunque reso edotto anche del contenuto della e-mail inviata dallo stesso Perco nel successivo ottobre, nella quale espressamente veniva identificata Parmalat come formale beneficiaria dell'erogazione. Ed infatti il ragionamento adottato dalla Corte territoriale non terrebbe conto né della circostanza che l'Arpe non era tra i destinatari della seconda comunicazione, né dell'effettivo contenuto della prima (invero riportata in maniera incompleta dalla sentenza) e di quanto accertato nel corso del processo (e contraddittoriamente riconosciuto dagli stessi giudici d'appello) in merito al fatto che nel settembre del 2002 si discuteva della sola concessione di un "bridge" a Hit e non a Parmalat, né tantomeno era stata ancora ventilata la possibilità che tale finanziamento venisse veicolato al sottogruppo turismo per il tramite della stessa Parmalat.

4.4 Nuovamente, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l'illogicità del ragionamento attraverso cui la sentenza avrebbe ancorato la presunzione di conoscenza dell'Arpe delle effettive modalità del prestito ponte anche alla ritenuta notorietà nell'ambiente bancario della nota Giove-Pitini del 31 ottobre 2002 (nella quale esplicitamente si menziona Parmalat come destinataria del "bridge"). In tal senso si osserva non solo come l'Arpe non risultasse per l'ennesima volta tra i destinatari della suddetta nota, ma altresì che la stessa sarebbe stata spedita a soli sette indirizzi, talché risulterebbe del tutto infondata l'affermazione della sua presunta diffusività sulla quale la Corte territoriale, in maniera del tutto apodittica, avrebbe poi costruito la massima d'esperienza utilizzata per fondare la prova della sua conoscenza da parte dell'imputato in forza della qualifica apicale rivestita in seno a M.C.C., circostanza quest'ultima tutt'altro che significativa, atteso che dagli atti processuali emergerebbe come numerosi altri soggetti che ricoprivano posizioni equipollenti nello stesso istituto o in Capitalia nulla sapevano della reale destinazione del "bridge".

4.5 Con il quinto motivo viene dedotta l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento psicologico del reato. In proposito il ricorrente osserva come sia stata la stessa Corte territoriale ad affermare l'esistenza di una sorta di vincolo sinallagmatico tra il conferimento del finanziamento "bridge" e la definizione dell'operazione Ciappazzi. Sarebbe dunque illogico ritenere - come hanno fatto i giudici d'appello - che l'Arpe abbia agito con il dolo

necessario, posto che egli è stato assolto per i fatti inerenti a tale operazione e nessun elemento indica che egli fosse a conoscenza del collegamento tra quest'ultima e la concessione del prestito. Dall'ignoranza del collegamento tra l'operazione Ciappazzi e il finanziamento sarebbe stato invece più coerente dedurre, secondo il ricorrente, che l'imputato nemmeno sapesse dell'effettiva destinazione del "bridge". Per converso la sentenza sul punto avrebbe colmato l'evidenziato vuoto probatorio attribuendo in maniera del tutto illogica all'Arpe la consapevolezza del menzionato collegamento in forza della sua partecipazione ad una riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi ben un anno prima della decisione del prestito e nel corso della quale era stato stabilito di concedere 35 miliardi di lire a Parmalat per acquistare la Ciappazzi, decisione che però ancora non anticipava l'evoluzione del progetto complessivo della cui realizzazione l'imputato sarebbe dunque stato ingiustificatamente ritenuto responsabile. Ma secondo il ricorrente il richiamo alle decisioni assunte nella menzionata riunione evidenzerebbe altresì la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la quale, nel trattare le posizioni di altri imputati, avrebbe affermato come la finalità dichiarata a verbale per concedere il prestito sarebbe stata quella di agevolare il programma di espansione del gruppo e che il reale obiettivo del finanziamento (consentire l'operazione Ciappazzi) sarebbe rimasto invece celato. Se dunque la reale destinazione del prestito era rimasta occulta e l'Arpe, appena giunto in M.C.C., aveva partecipato alla menzionata riunione in veste di mero "uditore" senza diritto di voto, non si comprenderebbe in che modo egli avrebbe conosciuto l'effettivo scopo dell'erogazione deliberata nel corso della medesima.

4.6 Con il sesto motivo il ricorso contesta la tenuta logica dell'ulteriore argomentazione attraverso cui la Corte territoriale ha giustificato la presunzione di conoscenza da parte dell'imputato dell'effettiva funzione del prestito concesso a Parmalat. In tal senso il ricorrente osserva come la sentenza abbia sostanzialmente ritenuto che l'Arpe non potesse non essersi reso conto che la repentina scomparsa dall'agenda della banca del prestito richiesto da Hit e la contestuale approvazione in seguito ad una istruttoria sommaria ed assai rapida di quello concesso a Parmalat non fosse altro che un espediente per far giungere comunque al sottogruppo turismo la finanza a quest'ultimo necessaria. Tale ragionamento sarebbe però viziato in radice dall'omessa considerazione da parte dei giudici d'appello – che sarebbero dunque incorsi anche nel vizio di difetto di motivazione – delle circostanze evidenziate con il gravame di merito e nella discussione in appello al fine di dimostrare come alcun allarme poteva destare nell'imputato la presentazione di un secondo piano di ristrutturazione presentato da Hit dopo il rigetto della richiesta di finanziamento (peraltro deciso proprio dall'Arpe), atteso che lo stesso contemplava, contrariamente a quanto assunto in sentenza, la mera postergazione dei

crediti delle banche e non l'erogazione di nuova finanza da parte delle medesime, con la conseguenza che lo stesso imputato non necessariamente avrebbe dovuto collegare il prestito poi concesso a Parmalat alla realizzazione del nuovo piano industriale di Hit, ben potendo ritenere che il primo non fosse lo strumento per soddisfare l'originaria richiesta di quest'ultima. Ed in proposito la motivazione della sentenza, a sostegno della tesi propugnata dai giudici d'appello, riporterebbe fuori contesto un brano dell'esame dell'Arpe, che in realtà si riferirebbe alle ragioni per cui questi aveva opposto un diniego alla richiesta di finanziamento originariamente proposta da Hit e che nulla avrebbe a che vedere, dunque, con l'assenso prestato dallo stesso alla successiva concessione del finanziamento a Parmalat. L'assunto della Corte per cui i due progetti di ristrutturazione sarebbero stati identici – e dunque l'Arpe non poteva non essersi reso conto della reale destinazione del prestito concesso a Parmalat – sarebbe a questo punto inconferente ai fini della dimostrazione della tesi accusatoria. Non di meno tale assunto si fonderebbe su un'errata interpretazione dei due documenti, atteso che il primo piano presupponeva l'erogazione di finanza nuova (mentre come accennato il secondo la mera postergazione dei crediti esistenti) e comunque una ricapitalizzazione di Hit per valori di gran lunga superiori a quelli ipotizzati nel piano successivo.

4.7 Anche con il settimo motivo viene dedotta l'illogicità della motivazione della sentenza, questa volta nella parte specificamente dedicata alla confutazione di una delle argomentazioni svolte con il gravame di merito. Nell'appello dell'Arpe era stato infatti sottolineato come gli ispettori della Banca d'Italia che avevano svolto tra il 2002 e il 2003 un'ispezione in Capitalia avessero monitorato in tutte le sue fasi il piano di ristrutturazione del debito di Hit ed al contempo giudicato regolare l'approvazione del "bridge" in favore di Parmalat. In tal senso la difesa aveva allora prospettato come non apparisse illogico ritenere che l'imputato, non avendo partecipato alla deliberazione del prestito, non avesse compreso trattarsi dello stesso finanziamento in precedenza negato a Hit esattamente come non l'avevano compreso gli ispettori dell'istituto di vigilanza. Lamenta in proposito il ricorrente come la sentenza sul punto si sia limitata per un verso ad escludere che la non irragionevolezza del piano di Hit rilevata dagli ispettori potesse giovare alle tesi difensive e per l'altro come questi ultimi non fossero a conoscenza della destinazione del "bridge" alla conversione in capitale sociale di Hit. In tal modo la Corte avrebbe sostanzialmente eluso il motivo di gravame, per di più dando per scontato ciò che invece avrebbe dovuto dimostrare e cioè che l'Arpe fosse a conoscenza dei "retroscena" del prestito concesso a Parmalat.

4.8 Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce ulteriori vizi motivazionali della sentenza in ordine all'obiezione svolta con il gravame di merito circa il difetto di anomalie rilevabili dall'Arpe nella concessione del prestito a Parmalat. In proposito la difesa aveva evocato a

sostegno della propria tesi le dichiarazioni dei testi Lamanda e Gallia, che i giudici d'appello avrebbero ingiustificatamente ritenuto inattendibili. Quanto al primo, infatti, tale inattendibilità sarebbe stata illogicamente dedotta dal fatto che egli avesse partecipato nel 2001 alle trattative per l'acquisto della Ciappazzi, operazione che la stessa Corte avrebbe sempre ritenuto inscindibile dalla vicenda del "bridge" e alla quale l'imputato era rimasto invece estraneo. Con riguardo invece al secondo teste (la cui deposizione sarebbe decisiva circa l'asserita diversità dei due piani di ristrutturazione di Hit) la sentenza, incorrendo nel vizio di omessa motivazione, non avrebbe in alcun modo giustificato la valutazione sulla sua inaffidabilità.

4.9 Ulteriori vizi di motivazione vengono denunciati con il nono motivo in ordine al significato del "memorandum Lucciola", dal quale in realtà si ricaverebbe esclusivamente che l'Arpe avrebbe costituito l'unico ostacolo al finanziamento di Hit, mentre del tutto illogico sarebbe il ragionamento della Corte per cui, non evidenziandosi nel documento l'opposizione dell'imputato alla concessione di un "bridge" indiretto attraverso l'azionista di riferimento, allora dovrebbe dedursi l'approvazione da parte del medesimo dell'operazione. Né tale illogicità verrebbe meno, secondo il ricorrente, per il fatto che l'Arpe ha poi sottoscritto l'atto di assenso ex art. 136 TUB al prestito in favore di Parmalat (peraltro nella sua qualità di direttore generale di Capitalia), giacché da siffatta circostanza non deriva necessariamente la consapevolezza che l'operazione celasse in realtà la destinazione della nuova finanza ad Hit. Non di meno, a dimostrazione che l'idea di finanziare in maniera indiretta quest'ultima non fosse maturata in M.C.C., soccorrerebbe la comunicazione inviata dal De Angelis il 3 ottobre 2002, nella quale ancora si evidenzia la contrarietà della banca a concedere qualsiasi finanziamento (diretto o indiretto) al sottogruppo del turismo per l'elevato rischio che Hit lo utilizzasse per sanare la propria posizione debitoria con altri istituti di credito. Documento questo che la Corte avrebbe esaminato trattando della posizione del coimputato Giove, ma avrebbe omesso di valutare in relazione a quella dell'Arpe. Per converso i documenti citati, unitamente al fatto che l'Arpe era stato l'unico ad opporsi al finanziamento di Hit e non aveva preso parte alla decisione assunta il 1° ottobre 2002 di erogare il prestito a Parmalat con l'occulta intesa che questo venisse "girato" proprio ad Hit, dimostrerebbero inequivocabilmente come l'imputato invero fosse all'oscuro di tale disegno, anche al momento in cui sottoscrisse l'assenso per procedere all'erogazione del summenzionato prestito.

4.10 Il decimo motivo di ricorso denuncia il difetto di motivazione da parte della Corte distrettuale sulle obiezioni svolte con il gravame di merito in ordine alla natura della lettera di assenso ex art. 136 TUB sottoscritta dall'imputato e sull'idoneità della stessa ad integrare un effettivo contributo alla consumazione del reato. In tal senso i giudici

d'appello, limitandosi ad aderire alla motivazione resa sul punto da quelli di prime cure, avrebbero sostanzialmente ignorato le censure avanzate in sede di appello a tale motivazione circa l'individuazione nel direttore generale del titolare dell'effettivo potere di prestare l'assenso previsto dalla norma citata, potere che in realtà, secondo le regole di *governance* di Capitalia varate il 13 giugno 2002, spettava esclusivamente al Comitato Crediti, tenuto ad esercitarlo nelle forme del parere favorevole preventivo. Ed in particolare la sentenza impugnata avrebbe ommesso di affrontare il tema del lamentato travisamento delle deposizioni dei testi Villa e Maestrini, nonché del consulente del pubblico ministero Ferrari, i quali, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, avrebbero escluso che la comunicazione del direttore generale sull'assenso prestato ad una delle operazioni contemplate dall'art. 136 TUB aggiungesse alcunché alla delibera assunta preventivamente in proposito dal Comitato Crediti (che peraltro in Capitalia era presieduto proprio dal direttore generale, il quale vantava altresì potere di veto sulle sue decisioni, apparendo dunque illogico che successivamente lo stesso fosse tenuto ad esprimere un autonomo assenso ai fini dell'applicazione della norma menzionata). In definitiva con i motivi d'appello sarebbe stato invano evidenziato come l'atto del direttore generale andasse correttamente interpretato come la mera trasmissione dell'assenso del Comitato Crediti, non potendosi dal suo compimento dedurre le conseguenze assunte invece dalla sentenza di primo grado, anche tenuto conto del fatto che l'Arpe non partecipò al Comitato Crediti del 10 ottobre 2002 nel corso del quale venne dato il parere favorevole al "bridge" in favore di Parmalat.

4.11 Anche con l'undicesimo motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza, questa volta in relazione all'affermata responsabilità dell'Arpe per la bancarotta impropria da operazioni dolose in relazione all'adesione di M.C.C. alla Convenzione interbancaria per la ristrutturazione del debito di Hit e alla proroga del prestito "bridge", evidenziando in proposito come la Corte territoriale si sia sostanzialmente limitata a recepire l'impostazione del Tribunale per cui la prova della colpevolezza dell'imputato discenderebbe dalla sua originaria consapevolezza - invece contestata - della destinazione del suddetto "bridge". Non di meno dalla stessa ricostruzione degli eventi che portarono alla stipula della Convenzione accolta dalla sentenza emergerebbe come l'Arpe sia rimasto estraneo a tutte le comunicazioni succedutesi tra l'ottobre e il dicembre del 2002 attraverso cui vennero progressivamente definiti i termini della stessa e la cui conoscenza per l'ennesima volta i giudici d'appello gli avrebbero attribuito sulla base di una mera petizione di principio (e cioè che attesa la posizione apicale dell'imputato egli comunque "non poteva non sapere"). Né il fatto che l'Arpe avesse partecipato al consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2002 in cui venne deliberata l'adesione di M.C.C. alla Convenzione (ed anzi che fosse stato egli stesso a presentare al consiglio la relativa

proposta) sarebbe altrimenti significativo, come invece preteso dalla Corte, atteso che in quella sede non venne rappresentata l'esistenza del "bridge" di 46 milioni di euro che Hit avrebbe dovuto rimborsare, circostanza originariamente prospettata nella nota Giove-Pitini (mai comunicata all'imputato, come già evidenziato nel quarto motivo) e successivamente taciuta nella proposta di delibera trasmessa dall'organo tecnico a firma del Giove, per come sarebbe stato riconosciuto dalla stessa sentenza. Illogico, infine, sarebbe anche il riferimento operato da quest'ultima alla comunicazione inviata all'imputato dal direttore generale di M.C.C., atteso che con la stessa il Dennert lo informava della sua intenzione di respingere le richieste dell'amministratore di Parmatour di ammorbidire le clausole della Convenzione.

4.12 Doglianze analoghe vengono svolte con il dodicesimo motivo in relazione al presunto coinvolgimento dell'Arpe nella proroga del finanziamento "bridge", con il quale si lamenta ancora una volta come la responsabilità dell'imputato sia stata affermata dalla Corte distrettuale esclusivamente sulla base di una petizione di principio.

4.13 Con il tredicesimo motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi motivazionali in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, affermata dai giudici d'appello senza tener conto dei requisiti necessari per l'integrazione del dolo del concorrente *extraneus* in merito allo stato d'insolvenza della fallita e, soprattutto, sulla base della presunta – ma non dimostrata – conoscenza dei fatti che all'imputato sarebbe derivata dalle posizioni apicali ricoperte in M.C.C. e in Capitalia. Non di meno la Corte territoriale, nel tentativo di corroborare tale impostazione, avrebbe illogicamente inferito la ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato dello stato di decozione del gruppo Parmalat da fatti tutt'altro che significativi in tal senso, come la sua partecipazione al consiglio d'amministrazione di Banca di Roma - peraltro in veste di mero "uditore" – in cui venne deliberata l'ennesima proroga di un prestito concesso ai coniugi Tanzi, il memorandum di Del Moretto – la cui conoscenza da parte dell'Arpe ancora una volta sarebbe stata meramente presunta e che in ogni caso, per come interpretato dal suo autore nel dibattimento di primo grado non avrebbe evidenziato una particolare criticità della situazione di Parmalat – o il memorandum Mancini.

4.14 Le censure svolte con il quattordicesimo ed ultimo motivo attingono l'asserita contraddittorietà della sentenza in punto di quantificazione della pena. In tal senso il ricorrente osserva come la Corte territoriale abbia comunque ridimensionato il profilo delle responsabilità dell'imputato, escludendo che egli sia stato tra i promotori e gli ideatori dei reati ascrittigli. Riconoscimento al quale peraltro non sarebbe seguito, come invece logico aspettarsi data la premessa, un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio riservato all'Arpe dal Tribunale.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di Tristano Riccardo articola sette motivi.

5.1 Dopo un'ampia premessa sui contenuti della sentenza n. 47502 del 2012 di questa Sezione e sugli orientamenti giurisprudenziali in merito al dolo dell'*extraneus* concorrente nei reati di bancarotta, con il primo motivo viene lamentata l'errata applicazione della legge penale in ragione del difetto di un nesso eziologico tra la condotta distrattiva asseritamente consumata ai danni di Cosal (e cioè la cessione a quest'ultima per un prezzo ritenuto non congruo di Ciappazzi) e la diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori della fallita. Osserva in proposito il ricorrente come la sentenza impugnata abbia ommesso qualsiasi indagine sulle reali cause del dissesto di Cosal, ma soprattutto abbia illogicamente attribuito natura distrattiva all'operazione pur avendo riconosciuto che la società pagò solo una parte del prezzo pattuito per l'acquisto di Ciappazzi e per di più mediante provvista all'uopo fornita da Parmalat. Pertanto la mera stipulazione di un prezzo d'acquisto asseritamente sproporzionato, ma mai saldato, non avrebbe in alcun modo influito sulla causazione o sull'aggravamento del dissesto della fallita, con la conseguente in configurabilità del reato ritenuto in sentenza.

5.2 Con il secondo motivo viene nuovamente dedotta l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, in merito questa volta alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e in particolare della consapevolezza dell'imputato di attentare all'integrità patrimoniale di Parmalat. Secondo il ricorrente, infatti, una volta stabilito che il prezzo di Ciappazzi venne pagato con provvista proveniente da Parmalat, risulterebbe evidente che l'eventuale distrazione sarebbe stata consumata ai danni del patrimonio di quest'ultima e, pertanto, presupposto della responsabilità del Tristano sarebbe la sua personale consapevolezza dello stato d'insolvenza della stessa o quantomeno del pregiudizio arrecato al suo ceto creditorio. Sul punto la sentenza impugnata risulterebbe per un verso contraddittoria – ammettendo che il prestito bridge era stato concesso a Parmalat per la ritenuta insolvenza del sottogruppo turismo infatti i giudici dell'appello implicitamente avrebbero ammesso che gli attori della vicenda valutassero invece affidabile la situazione finanziaria della prima – e per l'altro, con specifico riguardo alla posizione dell'imputato, nell'impossibilità di ascrivergli una specifica conoscenza dello stato d'insolvenza della stessa Parmalat (e ciò in quanto il Tristano mai aveva svolto funzioni nell'area crediti del gruppo Capitalia-Banca di Roma), ha ritenuto comunque integrato l'elemento soggettivo del reato contravvenendo ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia del dolo dell'*extraneus* nella bancarotta, negando sostanzialmente che la effettiva conoscenza del dissesto del fallito rientri nell'oggetto del medesimo e surrogandola con la generica consapevolezza dell'entità dell'operazione oggettivamente distrattiva rappresentata dal

pagamento di un prezzo sproporzionato per l'acquisizione di Ciappazzi. Ed in tal senso il ragionamento probatorio dei giudici del merito si sostanzierebbe in una doppia presunzione invero manifestamente illogica e peraltro priva di qualsiasi base fattuale. Infatti, la conoscenza da parte dell'imputato del prezzo concordato per Ciappazzi non comporterebbe la consapevolezza della sua sproporzione e comunque tale ultima consapevolezza non determinerebbe quella del dissesto di Parmalat. Non di meno la prima presunzione poggierebbe su dati probatori inconcludenti, atteso che la comunicazione dell'avv. Pazzi in cui si riferisce che l'avv. Oliva era a conoscenza del valore inferiore di Ciappazzi non vede l'imputato tra i destinatari, mentre quella di Ciarrapico relativa all'introduzione del valore dell'avviamento non poteva di per sé ingenerare nel Tristano la convinzione che il valore della menzionata società era stato artatamente gonfiato.

5.3 Con il terzo motivo ancora si lamenta l'errata applicazione della legge penale e in particolare dell'art. 110 c.p., rilevandosi come non sarebbe stato in alcun modo individuato il necessario contributo causale dell'imputato alla consumazione dei delitti in contestazione. Per stessa ammissione della Corte territoriale, infatti, il Tristano non sarebbe stato in alcun modo coinvolto nella decisione relativa all'acquisizione di Ciappazzi al prezzo concordato da altri, ma avrebbe fornito esclusivamente il suo supporto tecnico alla definizione del relativo contratto e in una fase successiva a quella della determinazione del suddetto prezzo, peraltro ritenuto dalle parti contenuto immodificabile del negozio. Non di meno l'attività di consulenza dell'imputato si sarebbe esaurita nel fornire un parere negativo su alcune clausole richieste dal Tanzi (prestazione di una garanzia da parte di Banca di Roma sul rischio di fallimento di Ciappazzi e realizzazione della cessione attraverso un doppio passaggio di proprietà) e, dunque, semmai la sua condotta, lungi dall'aver agevolato la conclusione dell'accordo, avrebbe frapposto un ostacolo alla stipulazione del contratto. Infine il ricorrente rileva come la funzione del Tristano debba considerarsi assimilabile a quella del professionista che presta assistenza legale all'imprenditore, la cui responsabilità concorsuale nel reato di bancarotta sarebbe configurabile per la giurisprudenza di legittimità soltanto quando questi non si limiti a rendere il proprio parere tecnico-giuridico, ma assuma il ruolo di istigatore indicando all'autore materiale il mezzo illecito funzionale al perseguimento dei suoi fini. In tal senso dovrebbe allora ammettersi come l'imputato non solo non abbia suggerito la strategia distrattiva oggetto di contestazione, ma nemmeno individuato gli strumenti giuridici per realizzarla, essendo stato interpellato su questioni meramente accessorie ed avendo fornito un parere nemmeno seguito dalle parti. Né dal Tristano era invero esigibile un comportamento diverso da quello effettivamente tenuto nella vicenda, tanto più che gli



stessi giudici d'appello hanno escluso che egli avesse l'obbligo di impedire la consumazione del reato.

5.4 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e correlati vizi della motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie del Favale sulle quali si fonda l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di usura. In particolare la Corte territoriale – tra l'altro contravvenendo alla sequenza del protocollo di valutazione delle chiamate in correità individuata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità – avrebbe ommesso di svolgere una doverosa verifica dell'attendibilità intrinseca del racconto del dichiarante alla luce delle pur riscontrate ripetute imprecisioni in merito alla ricostruzione della cronologia dei fatti narrati, la quale invece rivestirebbe un ruolo determinante nell'accertamento della contestata strategia dilatoria adottata nell'erogazione del prestito bridge in attesa dell'accettazione da parte del Tanzi delle condizioni dell'acquisto di Ciappazzi.

5.4.1 In proposito il ricorrente osserva come il Favale abbia in particolare dichiarato di aver ricevuto la telefonata con cui il Tristano gli avrebbe intimato il blocco della comunicazione a Parmalat dell'approvazione del finanziamento nella serata del 10 ottobre 2002 o la mattina successiva (e dunque dopo la sua deliberazione avvenuta nel pomeriggio del 10) e di aver successivamente comunicato l'istruzione al Savelloni (il funzionario cui spettava il compito di informare materialmente Parmalat dell'avvenuta concessione del prestito). Peraltro nella *e-mail* inviata da quest'ultimo al Del Moretto nella tarda mattinata dello stesso 10 ottobre (e dunque ben prima della deliberazione del finanziamento e della eventuale ricezione della menzionata telefonata) questi già riferiva al suo interlocutore di aver ricevuto ordine dal Favale di attendere sue istruzioni prima di comunicare la notizia. Sarebbe allora evidente che il Favale avrebbe mentito nell'indicare il Tristano come colui che gli avrebbe ordinato di sospendere l'erogazione del finanziamento e la Corte territoriale, invece di registrare questa evidente contraddizione tra il narrato e l'evidenza documentale acquisita, avrebbe cercato in maniera ingiustificata e meramente congetturale di aggirarla, sostenendo che in realtà il Favale avrebbe preallertato il Savelloni perché informato dall'imputato della possibile disposizione del blocco del prestito già il 9 ottobre, nel corso di una telefonata di cui invero non vi sarebbe prova alcuna e che in ogni caso non potrebbe avere avuto il contenuto indicato, giacché lo stesso Favale avrebbe affermato di essere stato informato per la prima volta della disposizione del blocco solo con la telefonata intervenuta nella serata del 10 ottobre o nella mattinata del giorno successivo e non in precedenti occasioni.

5.4.2 Non di meno la Corte distrettuale avrebbe ommesso di rilevare ulteriori discrasie nella deposizione del Favale, idonee a comprometterne l'intrinseca attendibilità. Innanzi



tutto questi ha affermato che nella telefonata intercorsa con il Tristano il 9 ottobre (e che l'imputato nega essere mai avvenuta) quest'ultimo gli avrebbe detto di contattare il Tonna per sollecitarlo ad adempiere al contratto di acquisto di Ciappazzi, mentre dalle successive contestazioni della difesa sarebbe emerso come nel corso delle indagini preliminari il dichiarante avesse riferito che l'imputato gli aveva più genericamente intimato di chiamare "qualcuno" in Parmalat. In secondo luogo lo stesso Favale avrebbe sostenuto di aver sentito il Tonna prima della delibera del finanziamento, mentre il Muto – pacificamente presente alla telefonata – avrebbe invece affermato che il contatto avvenne dopo che il prestito era stato deliberato, circostanziando con molta precisione ed argomenti logici il suo ricordo. Infine l'intero racconto del Favale sarebbe viziato sul piano logico dalla circostanza che il Tristano non era un suo superiore gerarchico, né si occupava dell'erogazione del credito, non comprendendosi a che titolo egli avrebbe potuto impartire al dichiarante degli ordini sul trattenimento del prestito destinato ad un gruppo industriale di rilievo internazionale e, soprattutto, perché questi – alto dirigente dell'area crediti – avrebbe dovuto eseguirli. Rilievo quest'ultimo che i giudici d'appello avrebbero peraltro omesso di confutare.

5.4.3 Ribadito che la rilevata inattendibilità intrinseca del racconto del Favale ne inibirebbe comunque qualsiasi vocazione probatoria, anche a prescindere dall'eventuale acquisizione di eventuali riscontri estrinseci, il ricorrente denuncia la mancata acquisizione di questi ultimi, condizione invece necessaria per l'utilizzazione delle dichiarazioni del coimputato ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p. In tal senso si osserva come invero la Corte territoriale abbia fondato l'affermazione di responsabilità del Tristano su tali dichiarazioni esclusivamente in ragione della loro ritenuta attendibilità intrinseca, non potendo costituire elemento di riscontro individualizzante quelle del Muto, invero divergenti nella descrizione del fatto storico cui si riferiscono (il contatto con il Tonna) e del tutto eccentriche rispetto alla conferma delle ripetute comunicazioni asseritamente intervenute tra il Favale e l'imputato.

5.5 Ulteriori violazioni della legge processuale e vizi della motivazione vengono dedotti con il quinto ed il sesto motivo, con specifico riferimento alla vicenda delle comunicazioni telefoniche che sarebbero intervenute tra il Favale e l'imputato nei giorni della delibera del finanziamento e della dilazione della sua erogazione.

5.5.1 Il ricorrente ricorda come il primo abbia narrato di quattro telefonate, delle quali il Tristano avrebbe confermato solo la quarta, intervenuta il 15 ottobre 2002, sebbene indicando un diverso oggetto della conversazione rispetto a quello riferito dal suo interlocutore. L'inesistenza delle prime tre telefonate (e per contro l'effettività della quarta) sarebbe peraltro dimostrata dai tabulati telefonici delle utenze del Tristano, acquisiti oltre il termine di legge nel corso delle indagini preliminari, ma dichiarati

inutilizzabili dal G.u.p. su istanza della difesa per la violazione dell'art. 132 comma 1 d.lgs. n. 196/2003. Rileva ancora il ricorso come la difesa del Tristano avesse però chiesto la riviviscenza dei tabulati relativi alle utenze del proprio assistito all'esito dell'esame del Favale, al fine di dimostrare la falsità delle sue dichiarazioni. Istanza questa rigettata dal Tribunale con argomentazioni riproposte dalla Corte territoriale a confutazione dello specifico motivo d'appello formulato sul punto e vertenti sulla considerazione per cui l'inutilizzabilità sarebbe vizio insanabile e non disponibile dalle parti, anche perché nel caso di specie le norme violate sarebbero poste a tutela non solo della *privacy* del titolare dell'utenza, ma anche di quella dei suoi interlocutori.

5.5.2 In proposito viene allora eccepita con il quinto motivo innanzi tutto l'erroneità della originaria scelta del G.u.p. di dichiarare inutilizzabili i tabulati, anziché la nullità della prova (*rectius*: del provvedimento acquisitivo), atteso che la loro acquisizione non sarebbe avvenuta ai sensi dell'art. 191 c.p.p. in violazione di un divieto di legge, bensì semplicemente in maniera irrituale. Conseguentemente ex art. 185 c.p.p. in dibattimento, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, avrebbe potuto essere disposta la rinnovazione della prova richiesta, procedendo ad una nuova acquisizione degli stessi.

5.5.3 In secondo luogo, sempre con il quinto motivo, il ricorrente sottolinea come in ogni caso il vizio rilevato potrebbe al più essere ricondotto alla categoria dell'inutilizzabilità fisiologica e non di quella patologica e dunque lo stesso non sarebbe stato ostativo all'acquisizione di una prova in favore della difesa e ciò in quanto l'istituto, nella particolare coniugazione prospettata, sarebbe funzionale alla tutela delle garanzie dell'imputato, esigenza che verrebbe meno qualora lo stesso debba accedere alla prova altrimenti inutilizzabile al fine di esercitare il diritto di difesa, preminente rispetto a quello di riservatezza alla cui garanzia si ispira il citato art. 132 del codice della *privacy* e la cui necessità di tutela verrebbe meno una volta che il suo titolare vi abbia rinunciato. Ed in tal senso si lamenta altresì che la Corte territoriale non abbia disposto d'ufficio ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p. la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di procedere all'acquisizione dei tabulati.

5.5.4 Ancora con il quinto motivo e sotto altro profilo il ricorrente censura poi la mancata ammissione, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., della copia dei tabulati prodotti in subordine dalla difesa, rilevando come, a tutto concedere, la sanzione di inutilizzabilità riguardasse esclusivamente quelli acquisiti irritualmente dal pubblico ministero, ma non certo quelli legittimamente conseguiti dall'imputato a seguito dell'accesso agli atti, ancorché al momento della loro produzione egli non sarebbe stato più in grado di richiederli all'operatore telefonico, dovendosi in tal senso distinguere concettualmente i limiti temporali di conservazione cui quest'ultimo è sottoposto dal diritto dell'imputato e titolare



dell'utenza di produrre a sua difesa la documentazione relativa al traffico telefonico che egli abbia eventualmente autonomamente conservato.

5.5.5 Con il sesto motivo invece il ricorrente lamenta l'errata interpretazione dell'art. 132 d. lgs. n. 196/2003, nella misura in cui la Corte territoriale, come accennato, ha ritenuto che lo stesso tuteli la riservatezza non solo del titolare dell'utenza cui si riferiscono i tabulati oggetto di acquisizione, ma altresì dei terzi interlocutori nelle comunicazioni in essi elencate. Affermazione in realtà in contrasto con quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lett. f) dello stesso decreto legislativo, il quale individua il titolare del diritto alla riservatezza esclusivamente in colui a cui competono le decisioni sul trattamento dei dati personali oggetto di tutela, che nel caso di specie altri non potrebbe che essere se non l'intestatario dell'utenza telefonica. Ma anche a prescindere da tale aspetto, il diritto alla riservatezza non potrebbe essere opposto - né dall'imputato titolare dell'utenza, né tantomeno dai terzi coinvolti nelle comunicazioni - quando i dati personali debbano essere trattati per esigenze di giustizia, come si evincerebbe dal combinato disposto degli artt. 8, 24 e 46 sempre del citato decreto.

5.6 Con il settimo ed ultimo motivo vengono dedotti l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle pur concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. In proposito il ricorrente osserva come la Corte territoriale abbia sostanzialmente omesso di rispondere ai plurimi rilievi svolti con il gravame di merito sull'uniforme valutazione delle diverse posizioni degli imputati svolta in prime cure ai fini del giudizio di bilanciamento.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di Favale Eugenio articola dodici motivi.

6.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge eccependo il difetto di correlazione tra il fatto ritenuto in sentenza e quello contestato. In particolare il ricorrente lamenta di essere stato condannato anche per la vicenda relativa alla rinegoziazione della c.d. convenzione interbancaria, qualificata sotto il duplice profilo della bancarotta impropria da reato societario e di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, reati invero non contestati al Favale nell'atto imputativo. In tal senso si osserva come non sia stato ritenuto in sentenza un fatto diverso da quello originariamente contestato, ma sia intervenuta condanna per un fatto nuovo, mai contestato all'imputato e rispetto al quale egli non ha avuto modo di difendersi, atteso che nel capo C) che lo riguarda in relazione alla sua persona non sono descritte le condotte contenute invece nel capo A) concernenti l'operazione menzionata e che sempre nello stesso capo C) vengono invece contestate ad altri coimputati.

6.2 Con il secondo motivo viene riproposta l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 223 comma 2 n. 2) legge fall. per violazione dell'art. 25 cost. già respinta dalla

Corte territoriale. In proposito il ricorrente censura l'indeterminatezza della condotta di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, tipizzata dalla norma incriminatrice in maniera eccessivamente generica ed idonea a consentire la comprensione del comportamento effettivamente vietato, tanto che la giurisprudenza di legittimità sarebbe giunta ad ammettere che la suddetta condotta possa sostanziarsi perfino in comportamenti leciti.

6.3 Ulteriore eccezione di legittimità costituzionale viene sollevata con il terzo motivo, con il quale si lamenta altresì come la Corte territoriale, dinanzi alla quale pure sarebbe stata proposta, l'abbia ignorata. In tal senso viene prospettata la violazione dell'art. 27 comma 3 Cost. da parte del combinato disposto degli artt. 216 quarto comma e 223 terzo comma legge fall., nella parte in cui determinano in dieci anni la durata della sanzione accessoria speciale prevista per i reati di bancarotta impropria.

6.4 Con il quarto e quinto motivo il ricorrente deduce l'errata interpretazione della legge penale e correlati vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati all'imputato, sotto il duplice profilo della individuazione dell'oggetto della componente rappresentativa del dolo e dell'accertamento dell'effettiva consapevolezza da parte del Favale delle circostanze a tal fine rilevanti.

6.4.1 In proposito viene eccepito, con riguardo alla contestazione di bancarotta patrimoniale, come la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che per integrare il dolo del concorrente *extraneus* sia necessario che questi abbia consapevolezza del dissesto dell'impresa o quantomeno si rappresenti il pericolo di tale dissesto quale conseguenza della condotta collettiva a cui partecipa. Tesi che i giudici d'appello avrebbero invece solo apparentemente accolto nell'affrontare la contestazione di bancarotta da operazione dolosa, dove peraltro il fallimento - e non il mero aggravamento del dissesto - costituirebbe l'evento del reato e dunque la rappresentazione del dissesto quale conseguenza della propria condotta dovrebbe inevitabilmente sussistere in capo all'agente.

6.4.2 Non di meno sul versante della motivazione i giudici d'appello avrebbero illogicamente tratto la prova del dolo dell'imputato da una serie di indici rivelatori, a tutto concedere, del grave stato di dissesto di Hit (destinataria finale del prestito *bridge*), ma non certo di Parmalat, in favore della quale era stato invece erogato formalmente il finanziamento alla cui deliberazione il Favale è accusato di aver contribuito e che apparentemente incideva sulla situazione debitoria della capogruppo per una percentuale inferiore al 2%. Ma ancora più critica sarebbe la tenuta del discorso giustificativo svolto in sentenza, laddove l'obiezione difensiva per cui il Favale non avrebbe potuto essere a conoscenza del quadro complessivo dei rapporti tra Parmalat e la banca avendo assunto ruoli gestionali in quest'ultima soltanto da poche settimane, sarebbe stata liquidata dalla

Corte territoriale sulla base della ritenuta irragionevolezza dell'ipotesi che potesse esservi stata una mancata condivisione delle informazioni rilevanti sul punto nell'ambito dell'istituto di credito. In tal senso la Corte territoriale, invece di fornire la prova di ciò che effettivamente l'imputato sapeva, attraverso un paralogismo privo di base fattuale ed ispirato al paradigma del "non poteva non sapere", si sarebbe infatti limitata a presumere ciò che egli invece avrebbe dovuto sapere, fondando su tale presunzione la sola apparente dimostrazione della sussistenza del dolo dei reati contestati. Non solo, il ragionamento probatorio seguito dai giudici del merito non avrebbe tenuto conto di un ineludibile dato prospettato con il gravame di merito (e non specificamente confutato nella motivazione della sentenza) e cioè che il Favale non aveva in alcun modo partecipato all'istruzione della pratica relativa al finanziamento di Parmalat, di cui aveva preso contezza solo una volta che questa era approdata al Comitato dei Crediti del 10 ottobre 2002, tanto che lo stesso pubblico ministero, nella richiesta cautelare presentata nei confronti del Geronzi, aveva precisato come Parmalat fosse fino a quel momento un cliente "ignoto" all'imputato. Ancora il giudice d'appello avrebbe travisato la funzione ricoperta in seno alla banca dal Favale, che non era quella attribuitagli di analizzare il merito creditizio, bensì quella di raccogliere clientela sul mercato.

6.4.3 La sentenza avrebbe poi sostanzialmente travisato il significato probatorio del "memo" con cui Del Moretto aveva disvelato l'effettiva situazione di Parmalat e che il Favale inviò nel dicembre del 2002 a Giordano. Ed infatti tale documento, redatto solo sette settimane dopo la data in cui sarebbe stata dispiegata la condotta illecita contestata all'imputato, dimostrerebbe come quest'ultimo ed il suo collaboratore solo in epoca successiva ai fatti presero contezza delle reali condizioni in cui versava la società finanziata, dovendosi pertanto escludere che tale conoscenza avessero avuto in precedenza e che dunque il Favale fosse consapevole del fatto che, concorrendo ad approvare un finanziamento più che normale per un ente di quelle dimensioni, stesse in realtà realizzando un'operazione finalizzata a cagionare il fallimento dell'ente medesimo. Per converso la Corte territoriale avrebbe ritenuto, ancora una volta ricorrendo a presunzioni prive di base fattuale, che il menzionato "memo" fosse stato commissionato dall'imputato al Del Moretto proprio in ragione della sua effettiva consapevolezza dello stato di decozione di Parmalat, senza peraltro giustificare in alcun modo tale affermazione.

6.4.4 Inconsistenti o frutto di grossolani errori di interpretazione degli indicatori economici sarebbero poi gli ulteriori due argomenti portati dalla Corte territoriale a sostegno delle proprie conclusioni sulla consapevolezza da parte dell'imputato della effettiva situazione di Parmalat e cioè quelli fondati sulle informazioni importate in Banca di Roma dal Felisari sulle condizioni di Hit e sull'equivalenza tra il valore del

finanziamento e quello espresso dall'indice EBITDA della società finanziata. Il primo, peraltro ancora una volta ispirato alla logica del "non poteva non sapere" e della presunta circolarità delle informazioni all'interno della banca, in realtà non terrebbe conto del fatto che i documenti attraverso cui sono state veicolate le menzionate informazioni vennero acquisiti diversi mesi prima dell'arrivo di Favale, nonché del difetto di prova che questi li abbia mai visti. Non di meno osserva il ricorrente come tali informazioni riguardavano la situazione del sottogruppo turismo e che dunque dalle stesse nulla avrebbe potuto dedursi circa quella di Parmalat. Quanto invece alle considerazioni tratte dal valore dell'indicatore di redditività della gestione caratteristica (*Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*), i giudici d'appello avrebbero erroneamente valutato esclusivamente quello della capogruppo, di per sé non significativo trattandosi di società che fungeva da tesoreria per le controllate, invece di quello consolidato di gruppo, il quale era in grado di proiettare un'immagine di stabilità finanziaria, anche tenuto conto delle ingenti riserve di liquidità di cui Parmalat asseriva di disporre, come peraltro sostenuto anche dal consulente del pubblico ministero.

6.5 Con il sesto motivo il ricorrente deduce vizi della motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza da parte del Favale della destinazione finale del prestito *bridge* erogato a Parmalat.

6.5.1 In tal senso si osserva come alle obiezioni difensive svolte sul punto con il gravame di merito e nelle successive memorie (e cioè che l'imputato si era occupato esclusivamente del progetto, poi abortito, di finanziare Hit attraverso il suo socio di riferimento Horus, nulla sapendo della decisione presa da altri di utilizzare invece Parmalat come soggetto interposto per veicolare alla prima società nuova finanza) la Corte territoriale avrebbe replicato in maniera illogica e solo apparente, ritenendo provata la consapevolezza del Favale dello scopo del prestito concesso a Parmalat proprio perché era stato lui ad escludere in precedenza la possibilità di utilizzare Horus come filtro per il finanziamento di Hit, ponendo in essere la "premessa tecnica" per la rielaborazione del progetto originario. Circostanza che invece non sarebbe di per sé idonea a dimostrare il *thema probandum*, giacché la stessa dimostrerebbe soltanto che l'imputato era a conoscenza dell'originario progetto elaborato all'interno della banca, ma non ancora che era stato messo a parte della decisione di sostituire Horus con Parmalat. Né avrebbe senso ritenere che la bocciatura del piano Horus il 4 ottobre 2002 fosse funzionale all'elezione di Parmalat come veicolo del finanziamento, giacché tale ultima decisione – per come ricordato dalla stessa sentenza a p. 524 – venne assunta a margine del consiglio d'amministrazione del precedente 1° ottobre direttamente da Tanzi, Geronzi e Brambilla.

6.5.2 Ancor più illogico sarebbe l'ulteriore argomento speso dalla Corte territoriale per confutare le obiezioni difensive e cioè quello tratto dall'invio al Favale dei documenti da cui si evincerebbe che parte del finanziamento concesso a Parmalat dovesse servire al saldo del prezzo fissato per l'acquisto di Ciappazzi. A parte che dalle contestazioni relative alla vicenda che ha riguardato tale acquisto l'imputato è stato assolto, il ricorrente osserva come la conoscenza di tale circostanza in alcun modo sia in grado di dimostrare la consapevolezza della destinazione residua del finanziamento ad Hit, posto che alcuna interconnessione evidente sussisteva tra le due operazioni.

6.5.3 Non meno illogico sarebbe, poi, dedurre, come avrebbe fatto la sentenza impugnata, la conoscenza del Favale della finalità del prestito *bridge* dalla sua carica di responsabile *Large Corporate*, atteso che la stessa non implicava necessariamente la condivisione delle informazioni che concernevano tale operazione, tanto più alla luce della sua genesi e del suo sviluppo alle quali le risultanze processuali dimostrano l'imputato sia rimasto estraneo (peraltro secondo dinamiche del tutto fisiologiche rispetto alle regole di *governance* del gruppo Capitalia) fino alla seduta del Comitato Crediti del 10 ottobre 2002 nel corso della quale venne definitivamente deliberata. Né infine rileverebbe l'ultimo argomento evocato dalla Corte territoriale e cioè l'episodio relativo alla mancata compensazione con il saldo a credito dei conti di Hit segnalato al Favale il 18 ottobre 2002 dal Savelloni, atteso che, per un verso, la circostanza al più dimostrerebbe ancora una volta che dopo la deliberazione del finanziamento l'imputato sia stato reso edotto sulla sua destinazione finale e per l'altro l'imputato avrebbe fornito una spiegazione coerente della scelta di non autorizzare la compensazione, di cui la sentenza non avrebbe in alcun modo tenuto conto.

6.6 Con il settimo motivo il ricorrente lamenta ulteriori vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo della bancarotta impropria da operazioni dolose.

6.6.1 In proposito la sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente omesso di motivare sui rilievi svolti con il gravame di merito circa l'impossibilità che il Favale, in ragione del suo recente ingresso in Capitalia e della peculiarità delle sue funzioni, si fosse reso conto che le operazioni approvate anche con il suo voto in Comitato Crediti avrebbero rappresentato un antecedente causale del fallimento di Parmalat. Ed in tal senso la Corte territoriale, travisando il significato delle obiezioni difensive sul punto, si sarebbe limitata ad affermare che proprio il ruolo di responsabile commerciale *Large Corporate* ricoperto dall'imputato gli avrebbe permesso di comprendere come la coordinazione tra le diverse operazioni fosse funzionale a ritardare il *default* del gruppo Parmalat, consentendo allo stesso di rastrellare nelle more nuove risorse sul mercato obbligazionario. Addebito quest'ultimo invero inedito, mai avanzato nemmeno dal pubblico ministero e tantomeno dalla pronuncia di primo grado, che peraltro i giudici d'appello avrebbero mosso in

maniera apodittica, senza evidenziare qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la consapevole partecipazione del Favale ad una tale strategia.

6.6.2 In realtà la sentenza avrebbe effettivamente motivato sulla consapevolezza dell'imputato solo con riguardo alla convenzione interbancaria, peraltro facendo riferimento alla sua conoscenza del contenuto di alcuni documenti – tra i numerosi il cui scambio aveva caratterizzato la complessa operazione – di per sé idonei a fondare le conclusioni assunte sul punto. In particolare la ricezione dell'invito di Tedesco (inviato anche a Muto per quanto riguarda Capitalia) a partecipare all'incontro per la presentazione del piano di ristrutturazione del sottogruppo turismo non sarebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, sintomatico del coinvolgimento del Favale nell'elaborazione di tale piano, tanto più considerato che a tale incontro egli non prese parte. Quanto invece alla nota Giove-Pitini, in cui veniva illustrato il piano suddetto e specificato che il prestito *bridge* distratto da Parmalat doveva essere convertito in capitale della costituenda Parmatour, il ricorrente osserva come dal suo contenuto l'imputato non avrebbe potuto comprendere ciò che gli è stato effettivamente contestato e cioè non che Parmalat, dopo aver finanziato Parmatour, avesse utilizzato il relativo credito per sottoscrivere l'aumento di capitale di quest'ultima, bensì che il credito, prima di ricomparire nel capitale della nuova società, avesse subito una serie di passaggi di mano per mezzo di diverse "entità giuridiche sparse per il mondo".

6.7 Con l'ottavo motivo viene dedotta violazione di legge e correlati vizi della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta da reato societario contestato in concorso all'imputato. Ribadite le doglianze svolte con il primo motivo in relazione al difetto di contestazione dei fatti oggetto del menzionato reato, il ricorrente osserva come non vi sarebbe in atti alcuna evidenza del coinvolgimento del Favale nell'operazione di ricapitalizzazione di Parmatour o di un flusso in suo favore di informazioni relativo alla medesima e come in ogni caso la sentenza impugnata abbia omesso – pur a fronte di specifici rilievi svolti sul punto nell'atto d'appello - qualsiasi motivazione in ordine alla possibilità di addebitargli il fatto sulla base della sua adesione alla convenzione interbancaria e alla circostanza che la stessa sarebbe stata prestata nella consapevolezza delle modalità fraudolente attraverso cui sarebbe stato effettuato l'aumento di capitale di cui si tratta.

6.8 Analoghe doglianze vengono dedotte con il nono motivo, ancora in riferimento all'elemento soggettivo della bancarotta da reato societario e a quello materiale della bancarotta da operazioni dolose. In particolare i giudici d'appello avrebbero ancora una volta omesso di motivare in merito alle obiezioni difensive sull'impossibilità che il Favale esprimesse pareri e voti diversi in seno agli organi collegiali di cui faceva parte alla luce dei pareri forniti dalle strutture tecniche che avevano istruito le pratiche relative alla

convenzione interbancaria e alla rinegoziazione del prestito e che non evidenziavano riserve o criticità tali da giustificare un comportamento alternativo a quello effettivamente tenuto; a quelle relative all'effettiva possibilità che l'imputato fosse consapevole dei percorsi seguiti per costituire la provvista utilizzata per la ricapitalizzazione di Parmatour; a quelle, infine, concernenti la configurabilità di un rapporto eziologico tra le delibere di approvazione del *bridge*, della sua rinnovazione e della convenzione interbancaria e il fallimento di Parmalat.

6.9 Con il decimo motivo si lamenta l'apoditticità della motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto le censure mosse con l'atto d'appello in punto di dosimetria della pena e della modulazione in termini di mera equivalenza del giudizio di bilanciamento tra le contestate aggravanti e le concesse attenuanti generiche, nonché il difetto di qualsiasi risposta alla richiesta di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 c.p.p. avanzata nel corso del giudizio di secondo grado con apposita memoria, sostanzialmente ignorata dai giudici d'appello.

6.10 Con l'undicesimo motivo viene dedotta l'errata applicazione del combinato disposto degli artt. 216 ultimo comma legge fall. e 37 c.p., rilevandosi come, procedendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma speciale, l'entità della sanzione accessoria applicata all'imputato doveva essere contenuta nella misura di quella principale, mentre con il dodicesimo ed ultimo motivo viene denunciata violazione di legge e correlati vizi della motivazione in ordine alla quantificazione dell'entità delle spese e della provvisoria liquidate in favore delle parti civili in relazione ad una ingiustificata determinazione del danno subito dalle stesse nella misura del 4% delle azioni o delle obbligazioni possedute dalle medesime.

7. Il ricorso presentato dai difensori dell'imputato Geronzi si articola su diciotto motivi.

7.1 Con il primo motivo deduce nullità delle deposizioni testimoniali assunte in violazione dei limiti temporali stabiliti per le domande del Presidente del Collegio in relazione all'art. 506 c.p.p.

7.1.1 Del tutto inconferente sarebbe stata la risposta della Corte di merito alle doglianze dell'atto di appello in cui era stato rilevato come i continui interventi "fuori tempo" del Presidente avessero finito per interferire indebitamente nella ricostruzione dei fatti condizionando le risposte dei testimoni, essendosi di conseguenza denunciata la nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. delle prove formate con una effettiva limitazione del diritto di difesa.

7.1.2 Il ricorso propone stralci degli interventi del Presidente del Collegio già sottoposti al giudice d'appello ed in particolare:

1) *Indebita interruzione e sovrapposizione all'esame svolto dalla parte nell'esame della teste Cervellera, responsabile comunicazione finanziaria Parmalat, ud. 17.2.2011,*

2) *Illegittima sovrapposizione rielaborativa del Presidente con riguardo alla risposta del teste nel corso dell'esame del teste Villa, funzionario di Banca di Roma, ud.13.5.2011,*

3) *Riformulazione delle domande da parte del Presidente con inevitabile ricaduta sui risultato probatorio nel corso di controesame PM del teste Cervellera, ud. 17.2.2011*

7.1.3 Secondo il ricorrente questa Suprema Corte avrebbe osservato più volte che la violazione dell'art. 506 comma 2 c.p.p. produce effetti in ordine al "modo di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio, il quale avrebbe condizionato le deposizioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto delle regole del contraddittorio...in quanto si accerti che essa abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione" (Sez. VI, 27.1.2000 n. 909, rv 216626; Sez. I, 13.9.2002 n. 30802, rv 222177).

7.1.4 Nel caso di specie questo pregiudizio sarebbe reso evidente dalla indebita intromissione del Presidente che si è sostituito alle parti nella conduzione dell'esame, così influenzando in modo determinante sulle stesse. La violazione dell'art. 506 c.p.p. renderebbe, quindi, nulle ex art. 178 lett. c) c.p.p. le prove che risultano formate con una effettiva limitazione del diritto del difensore a contribuire alla elaborazione delle deposizioni testimoniali.

7.2 Con il secondo motivo deduce inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali assunte in violazione del divieto di domande suggestive (art. 606 ca. 1 lett. c) in relazione all 'art. 499 co. 3 c.p.p.).

7.2.1 Lamenta che la Corte di merito, sull'appello che aveva rilevato come l'indebita intrusione del Presidente nel corso degli esami dibattimentali avesse spesso assunto il tratto delle domande suggestive, aveva interpretato il precedente di questa Corte n. 7373 del 2012 nel senso che il medesimo farebbe in realtà "esclusivo riferimento al divieto di domande "nocive" di cui al comma 2° dell'art. 499 e non al successivo comma 3° che riguarda le domande suggestive e che peraltro il divieto di domande suggestive del giudice sarebbe giustificato nella sentenza *de qua* dalla "particolarità del caso, in cui si doveva valutare la genuinità del percorso che aveva portata la vittima alla rivelazione dei fatti di abuso.

7.2.2 Ribadisce il ricorso che proprio sulla base di quel precedente, al contrario, il divieto sarebbe da ritenersi rivolto anche al Giudice in quanto parte che non conduce un proprio controesame, e deduce l'inutilizzabilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 499 comma 3 e 191 c.p.p., delle deposizioni dei testi Del Moretto (Direttore *Large Corporate* Banca di Roma), Oliva (Direttore area legale Banca di Roma), Grillo (Direttore amministrativo di Latte Sole - Gruppo Parmalat), di cui riporta stralci.

7.3 Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza impugnata derivante dall'abbandono dell'accusa da parte del P.M (art. 606 ca.1 lett. c) in relazione agli artt. 498, comma 2, 178 lett. b) e 180 c.p.p.

7.3.1 Il Pubblico Ministero per un certo numero di udienze tra febbraio e marzo 2011 si era astenuto dal procedere al controesame dei testi della difesa, in segno di protesta per le

intromissioni del Presidente del Collegio nell'istruttoria dibattimentale. Deduce il ricorrente che ciò comporterebbe nullità della sentenza per violazione delle norme relative all'iniziativa del PM nell'esercizio dell'azione con riguardo all'attività di formazione della prova. Lamenta poi che la Corte di merito avrebbe erroneamente respinto l'eccezione in pratica senza motivazione.

7.3.2 L'obbligo di esercizio dell'azione penale investirebbe l'intera area procedimentale, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, con particolare riguardo proprio alla fase di formazione della prova nel contraddittorio delle parti, contrastando l'atteggiamento di abbandono dell'accusa da parte del Pubblico Ministero con le ripetute affermazioni da parte della Corte costituzionale e di questa Corte in merito all'assenza di un principio dispositivo nel processo penale sul piano probatorio. Le parti sarebbero tenute a partecipare alla formazione della prova, secondo quanto previsto dall'art. 111 comma 4 Cost. che, come è noto, prevede che la prova si formi nel contraddittorio delle parti, con limitate eccezioni che non sono in alcun modo riconducibili a scelte della Pubblica accusa che si rifiuti di svolgere il suo ruolo istituzionale durante l'assunzione della prova orale, in segno di protesta.

7.4 Con il quarto motivo deduce inutilizzabilità dei prospetti acquisiti nel corso della testimonianza del teste Sgarangella (art. 606 co. 1 lett. e) in relazione all'art. 514 c.p.p.

7.4.1 Rileva il ricorrente che il teste di polizia giudiziaria Lgt. Sgarangella aveva riferito praticamente su quasi tutti i temi di prova del processo, utilizzando numerosissimi documenti sintetizzati in *slides* che sono state proiettate e commentate dallo stesso teste durante la deposizione. Le *slides* sono state acquisite al procedimento come documenti utilizzati in aiuto alla memoria mentre la difesa aveva eccepito la violazione dell'art. 514 c.p.p. per l'introduzione nel processo di veri e propri nuovi atti di indagine, tali dovendosi considerare i prospetti *de quibus*, frutto di autonoma elaborazione da parte dell'operante compiuta al di fuori del dibattimento.

7.4.2 Sull'appello al proposito la Corte di merito, come già il Tribunale, aveva osservato trattarsi di documenti in aiuto alla memoria acquisibili purché il teste abbia partecipato alle operazioni, agli scambi e ai rapporti cui gli stessi si riferiscono. Quel soggetto non sarebbe stato chiamato a riferire quanto accaduto nel corso della formazione di un atto da lui compiuto (ispezione, perquisizione, sequestro), ma si sarebbe spinto a riferire il contenuto di documenti formati fuori dal processo e contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, peraltro non frutto diretto e immediato delle attività di indagine svolte, ma invece prodotto della rielaborazione in chiave critica e valutativa delle stesse svolta in epoca successiva dal funzionario di polizia giudiziaria.

7.4.3 La proiezione in aula delle *slides* del Lgt. Sgarangella, in quanto costituenti rielaborazione di documenti e di risultanze investigative compiuta fuori dal dibattimento, avrebbe violato il divieto di acquisire atti investigativi previsto dall'art. 514 c.p.p., con conseguente inutilizzabilità degli stessi.

7.5 Con il quinto motivo deduce mancanza della motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza del teste Sgarangella (art. 606 co. 1 lett. c) in relazione agli artt. 195, co. 5°, e 194, co. 3°, c.p.p.

7.5.1 La Corte di appello non avrebbe risposto in alcun modo alle doglianze, di cui aveva preso atto, relative alla deposizione dell'operante, circa la violazione dell'art. 195, comma 5 c.p.p., per avere riferito sul contenuto dei prospetti formati al di fuori del dibattimento e situati nel fascicolo del PM, nonché dell'art. 194 comma 3 c.p.p., perché nel corso del suo esame l'operante avrebbe svolto considerazioni e rilievi sulle circostanze desumibili dal raffronto tra i prospetti e le risultanze investigative desumibili da altri atti di indagine. La sentenza impugnata si sarebbe, limitata ad esaminare quella relativa alla inutilizzabilità dei prospetti di Sgarangella, senza invece affrontare neppure *per relationem* le altre questioni proposte, mentre la testimonianza di Sgarangella avrebbe avuto peso determinante nell'accertamento dei fatti.

In sostanza, si sarebbe violata la norma sul divieto di testimonianza indiretta "anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale», nel caso, per aver il teste avuto conoscenza dei fatti da documento scritto.


7.5.2 La violazione dell'art. 194 comma 3 c.p.p., emergerebbe invece dalla circostanza che il teste avrebbe assemblato in un unico prospetto diversi documenti per farne apprezzare il rilievo differente sul piano della valutazione della prova, con conseguente espressione di un proprio riesame critico. Situazioni di cui il ricorrente riporta più esempi considerati significativi.

7.5.3 La violazione del divieto di valutazioni personali di cui all'art. 194 c. 3 c.p.p. sarebbe dipesa quindi dall'essersi comportato il teste come una sorta di consulente tecnico.

7.6 Con il sesto motivo deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Tanzi e Tonna assunte al di fuori di ogni pericolo di dispersione della prova e senza il previo deposito del fascicolo del P.M. e, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle norme applicate nell'incidente probatorio in oggetto (art. 606 co. 1 lett. c) in relazione: all 'art. 392 lett. c) e d) c.p.p., e 3, 14 e 111 Cost.).

7.6.1 Le norme di cui all'art. 392 lettere c) e d) c.p.p., secondo cui l'ammissibilità dell'incidente probatorio per assumere le testimonianze di soggetti quali il Tanzi ed il Tonna senza alcuna valutazione in relazione alle esigenze di non rinviabilità della prova di cui alle lettera a) e b) dell'art. 392 c.p.p., che il ricorrente ritiene presupposto necessario per procedere ad incidente probatorio anche nell'ipotesi di esame delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. (art. 392 lett. d) c.p.p.), contrasterebbe con l'attuale sistema probatorio delineato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 63 del 2001, sui giusto processo. Così che ritenere svincolate dal *periculum in mora* le ipotesi previste nelle lettere c) e d) dell'art. 392 c.p.p. determinerebbe lesione del diritto di uguaglianza tra le parti del processo.

7.6.2 Osserva che il fatto che la legge 63 del 2001, pur introducendo nel codice la figura del teste assistito, non abbia apportato modifiche alle norme di cui all'art. 392 lett. c) e d) c.p.p.



non significa che la relativa disciplina, modificata dalla legge 267 del 1997, debba ritenersi conforme al dettato costituzionale del giusto processo. Verificandosi ulteriore violazione del diritto di difesa qualora il dichiarante escusso in sede di incidente probatorio durante le indagini preliminari decida di non rendere l'esame in dibattimento, come nel caso, poiché le dichiarazioni raccolte in sede incidentale possono essere comunque lette.

7.6.3 Con un'interpretazione della norma adeguatrice al dettato costituzionale si dovrebbe dichiarare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Tanzi e Tonna in quanto assunte in violazione delle norme di cui all'art 392 lett c) e d) interpretate in senso conforme agli artt. 3, 24 e 111 Cost. In difetto, chiede che venga dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 392 comma 1 lett. c) e d) c.p.p., per contrasto con gli artt. 24 comma 2, 3, 111 Cost., nella parte in cui non prevede che anche nei suddetti casi l'incidente probatorio sia subordinato alla sussistenza di una causa di non rinviabilità della prova., inconferente essendo al proposito l'intervenuta pronuncia di infondatezza di analoga questione pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza 428 del 1999 (citata dalla sentenza del giudice d'appello) trattandosi di precedente risalente a ben due anni prima della introduzione nell'ordinamento della Legge sui giusto processo.

7.6.4 Analogamente, viene dedotta violazione di diritto di difesa per l'applicazione dell'art 398 comma 3 c.p.p. secondo cui i difensori possono "prendere cognizione ed estrarre copia (soltanto) delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare " che non metterebbe la difesa in condizione di svolgere un informato controesame, né avrebbe rilevanza il fatto che il P.M. avesse messo a disposizione delle parti una selezione degli atti da lui ritenuti rilevanti. La norma in esame si renderebbe incompatibile con i principi a fondamento del giusto processo per i quali ad assumere valenza probatoria sono i soli elementi di conoscenza assunti nel contraddittorio delle parti. E si porrebbe pure in contrasto con i principi formulati dall'art. 6 paragrafo 1 CEDU; la Corte CEDU si è espressa più volte in tema affermando che non si può avere un effettivo contraddittorio se le parti non si trovano in posizione di uguaglianza, anche e soprattutto nella pari cognizione delle carte processuali.

7.6.5 Peraltro l'incostituzionalità dell'art. 398 comma 3 c.p.p. deriverebbe inoltre dalla irragionevole disparità di trattamento di cui alla stessa norma rispetto alla corrispondente disposizione (art. 393 comma 2 bis c.p.p.) posta a disciplina della *discovery* nell'incidente probatorio che si svolge nei procedimenti per reati di abuso sessuale ai fini della assunzione di dichiarazioni di minorenni o anche maggiorenni, testimoni ma solitamente vittime dei reati da accertare. La particolare situazione di quei procedimenti si riproporrebbe nell'esame dibattimentale dei dichiaranti ex art. 210 c.p.p., in dipendenza dall'esercizio del diritto al silenzio (esercitato da Tanzi e Tonna in sede dibattimentale), che preclude alla difesa, anche il limitato contraddittorio differito sulla fonte di prova, non essendo tra l'altro più prevista la

contestazione in caso di silenzio del dichiarante prevista dall'abrogato art. 500 comma 2 bis c.p.p.


7.6.6 Infine rileva il ricorrente che la mancata escussione nel giudizio di merito di Tanzi e Tonna si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza CEDU sulla necessità da parte del giudice di udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità non possibile mediante lettura delle dichiarazioni verbalizzate.

7.7 Con il settimo motivo deduce mancanza di motivazione conseguente all'omesso esame delle prove addotte dalla difesa in relazione alla ricostruzione dell'acquisto della azienda Ciappazzi come frutto di una libera scelta imprenditoriale di Tanzi (art. 546 c. 1 lett. e) e 606 c. 1 lett. e) c.p.p.).

7.7.1 Denuncia il ricorrente la tecnica motivazionale della Corte di merito che con il riportare le argomentazioni dell'appello nella sola parte narrativa del procedimento aveva impoverito il tessuto motivazionale nella parte in cui si era poi limitata a confutare le argomentazioni dell'impugnazione con meri riferimenti a quanto già indicato in altre parti del testo, senza che si potesse comprendere appieno il valore delle argomentazioni difensive e delle ragioni per le quali non sarebbero state accolte. In definitiva, la sentenza esprimerebbe adesione alla pronuncia di primo grado, e, dichiarati persuasivi gli argomenti e le prove a carico, rinvierebbe alla narrativa l'indicazione del materiale probatorio di segno contrario.

7.7.2 Evidenzia che in relazione alla acquisizione della azienda Ciappazzi l'appello aveva sottolineato il contrasto di fondo tra due incompatibili ricostruzioni del fatto accolte nella sentenza di primo grado, laddove si era sostenuto che quell'azienda del Gruppo Ciarrapico sarebbe stata comprata in seguito alle pressioni esercitate da Banca di Roma su Tanzi, non essendo quello realmente interessato a Ciappazzi, mentre successivamente il Tribunale aveva riconosciuto che Tanzi non era stato vittima di una costrizione assoluta, avendo il rapporto fra quello e la Banca assunto aspetti di una partita giocata in posizione di parità, venendo anche evidenziata la corsa del gruppo Parmalat ad una incessante e forsennata corsa alle acquisizioni di aziende per offrire al mercato l'apparenza di un soggetto economico in continua espansione.

7.7.3 In relazione a tale contrasto, di grande rilevanza perché se l'acquisto della Ciappazzi e il correlativo finanziamento di 50 milioni di Euro da parte di Banca di Roma/Capitalia fosse stato riconducibile ad una logica industriale e finanziaria dipendente da una scelta imprenditoriale consapevole del rischio nell'acquisire l'azienda, ma anche del vantaggio conseguente al finanziamento, con esclusione della materialità della distrazione, la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento solo ad un acquisto al di fuori di un interesse di Parmalat per il mercato delle acque minerali, pagando un prezzo eccessivo e per favorire la liquidazione *in bonis* del Gruppo Sorgenti di Ciarrapico prevista dal c.d. Piano Gallo, senza che vi fosse cenno alcuno alla "forsennata acquisizione di aziende", o a quello della partita a scacchi su cui era incentrato l'appello dell'imputato, che aveva evidenziato una contraddizione della motivazione



del primo giudice, non certo proponibile né proposta nel dibattimento, come invece affermato dalla Corte di Appello.

7.7.4 Quanto alla motivazione sulla posizione del Geronzi, la Corte avrebbe accennato genericamente alla deduzione difensiva, che aveva fatto leva sul contrasto tra pressione della Banca e posizione paritaria tipica della "partita a scacchi"; poi, si era affermato che in altra parte della sentenza la Corte aveva già verificato, alla luce anche delle censure mosse con i motivi, che la Ciappazzi era stata acquisita a prezzo eccessivo e senza interesse industriale, ma per essere funzionale al Piano Gallo, ed ancora si era accolta la tesi delle pressioni, precisandosi che all'acquisizione si approdava per motivi diversi da quelli evidenziati nel gravame. Anche nel caso evitando di esaminare i rilievi difensivi su punti che sarebbero stati già accertati dal Tribunale, quanto alla vocazione di Tanzi a molteplici e forsennate acquisizioni di aziende per esibire una espansione del suo Gruppo; all'artificiosa contestazione del contratto Ciappazzi da parte di Parmalat come mossa di astuzia non derivante dalla circostanza che Tanzi avesse scoperto soltanto in quel momento che l'azienda appena comprata non valeva 35 miliardi di Lire; alla capacità di Tanzi di resistere alle sollecitazioni della Banca con il risultato di ottenere ingenti vantaggi sul piano dei finanziamenti, tutti elementi chiaramente valorizzati dal Tribunale e svalutati dalla Corte di merito che avrebbe ommesso di esaminare le prove su cui il Giudice di primo grado avrebbe costruito la sua tesi opposta a quella della pressione da parte della Banca.

7.8 Con l'ottavo motivo deduce travisamento della prova e ommesso esame di circostanze decisive con riguardo alla motivazione sull'acquisto della azienda Ciappazzi (art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.)

7.8.1 La Corte di merito avrebbe travisato le prove acquisite nel dibattimento di primo grado, omettendo poi di enunciare le ragioni che avevano indotto a non valutare le prove contrarie, decisive rispetto all'assunto accusatorio. Sostenendo che il Gruppo Parmalat non avrebbe avuto interesse ad entrare nel mercato delle acque minerali perché si era inserita in questo settore con un prodotto, l'AquaParmalat, consistente nel trattamento di normale acqua di acquedotto e non di captazione di acque di fonte minerale, considerando surrettiziamente i due come settori diversi, la Corte di merito avrebbe distorto il significato di una pluralità di prove. L'entrata in quel mercato ben prima dell'epoca dell'acquisizione di Ciappazzi, attestata da plurimi elementi documentali elencati dal ricorrente con riferimento al marchio AquaParmalat, ritenuto strategico in quanto settore con il più alto tasso di crescita mondiale prevedibile nei successivi dieci anni, distorcendosi da parte della Corte il significato di tali elementi di prova in una propensione a rimanere rinchiuso nel solo settore di trasformazione di acque della rete idrica pubblica, questo, secondo il ricorrente, per coprire l'assurdità della negativa nella quale si era trincerato il Tanzi quando avrebbe dichiarato falsamente al G.I.P. di non esser stato


entusiasta dell'offerta di acquisto delle acque del gruppo Sorgenti, non trattandosi del loro settore.

7.8.2 Sarebbe pure stata travisata la testimonianza Pozzi che aveva espresso le sue riserve sull'acquisto della Ciappazzi, ma poi avrebbe espresso, in via subordinata, una preferenza per la Ciappazzi, con indicazione dei vantaggi sul piano industriale e commerciale che sarebbero potuti derivare dalla acquisizione dello stabilimento in questione, indicati in un documento non considerato dalla Corte, che avrebbe anche ignorato la circostanza, correlata al giudizio tecnico del Pozzi, che due anni prima, quando era stato sottoscritto un preliminare di vendita di tutte le fonti del Gruppo Sorgenti alla Coloniale di Tanzi, era stata prevista una clausola che per la sola Ciappazzi, garantiva al promittente compratore non solo il diritto di recesso, ma anche l'alternativa di affittare l'azienda a condizioni di suo gradimento con una opzione di acquisto della durata di 3 anni. Travisamento duplice delle prove quale operazione motivazionale della Corte di merito per sostenere il proprio argomentare. Tutto acuito dall'omissione della valutazione di elementi di prova contrari, anche con riguardo al prezzo pagato per l'acquisto, peraltro in assenza di una valutazione di natura tecnica per stabilire il valore dell'azienda nell'anno del suo acquisto da parte del Gruppo di Collecchio, essendovi agli atti solo una consulenza tecnica difensiva.

7.8.3 La Corte di merito poi non avrebbe attribuito il giusto peso a dati oggettivi, di segno opposto alle dichiarazioni di Tanzi e Tonna, che avrebbero dimostrato che l'acquisto di Ciappazzi era visto come un affare in Parmalat soprattutto dopo che era stato individuato un limitato prezzo residuo da pagare.

7.9 Con il nono motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso materiale tra i fatti relativi all'indebitamento di Parmalat e la distrazione del prestito a favore di HIT (art. 606 co. I lett. b) in relazione agli artt.216 e 223 legge fall.).

7.9.1 Censura la decisione della Corte territoriale che aveva configurato, sulla base della ritenuta autonomia fra i due reati, il concorso materiale del reato di operazione dolosa causativa di un aggravamento del dissesto (art. 223 c. 2, n. 2 L.f.) con quello di bancarotta per distrazione (art. 216 l.f.), nel caso del finanziamento bridge di 50 milioni di Euro a Parmalat con contestuale travaso della somma a HIT. Secondo il ricorrente sarebbe stato invece da privilegiare quell'orientamento giurisprudenziale che accoglie la tesi dell'assorbimento nel rapporto tra bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria, avendo la Corte territoriale trascurato di prender atto della sostanziale unità delle condotte di indebitamento e di travaso della liquidità acquisita ed omesso di tener conto del recente indirizzo giurisprudenziale che richiede il nesso di causalità con il dissesto anche per la condotta di distrazione (v. Cfr. Cass. V, 24.9.2012, n.47502, Corvetta) così da rendere ancor più sovrapponibili le due figure di reato.



7.9.2 Fin nel tenore letterale dell'accusa il prestito erogato dalla Banca sarebbe stato concepito come un'unica operazione dolosa ex art. 223 c. 2, n. 2 l.f., che aveva dato luogo all'indebitamento di Parmalat. Ed altrettanto unica sarebbe stata l'operazione materiale laddove tutto si era svolto in un contesto unitario, apparendo un vero artificio la separazione del finanziamento a Parmalat, definito operazione dolosa, dal versamento alla società del turismo considerato come atto distrattivo.

7.10 Con il decimo motivo si deduce violazione di legge per difetto di correlazione tra accusa e sentenza in ordine all'addebito di proroga del termine di rimborso del finanziamento bridge con condanna per il fatto diverso consistente nel rinnovo del prestito (art. 606 lett. c) in relazione all'art. 517 c.p.p.).

7.10.1 La sentenza impugnata ha confermato la condanna per l'operazione dolosa contestata al capo A(3) nel quale si addebita la proroga del termine per il rimborso del finanziamento ponte, considerata atto ingiustificato per le presunte condizioni precarie del debitore Parmalat, ignorando uno dei motivi di appello dove si censurava la decisione del Tribunale di pronunciare condanna per il rinnovo del prestito mediante abusivo rifinanziamento, mentre l'imputazione contestata aveva ad oggetto il fatto diverso consistente nella pura e semplice dilazione del termine stabilito nella data del 22 aprile 2003.

7.10.2 La Corte di merito si era pronunciata solo sulla questione dell'erronea qualificazione del fatto, non potendo la sola proroga del termine causare un aggravamento della posizione debitoria di Parmalat, peraltro facendosi leva sulla struttura diversa dell'operazione intervenuta alla scadenza del debito originario, che avrebbe generato, proprio in forza della novazione del rapporto obbligatorio, un nuovo ed ulteriore onere di interessi per Parmalat.

7.10.3 La pura e semplice dilazione del rimborso, come contestata, non potrebbe comportare una lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale, non essendo certo causa di aggravamento della posizione del debitore il prolungamento del tempo per estinguere la sua obbligazione. Mentre i giudici del merito, pur riferendosi alla proroga, avevano finito per ammettere che il finanziamento *bridge* era stato sostituito da quattro nuovi prestiti concessi sempre da Banca di Roma e dell'ammontare di 12,5 milioni di euro ciascuno; un nuovo rapporto, di un rifinanziamento, con interessi calcolati in modo diverso rispetto al debito originario, condotta più grave e differente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, rispetto a quella descritta come operazione dolosa nell'imputazione consistita «nel prorogare, a marzo 2003, il suddetto finanziamento ponte, in relazione alla quale non vi sarebbe stata alcuna attività difensiva.

7.11 Con l'undicesimo motivo deduce erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di usura (orr. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art. 644 c.p.)

La Corte di appello di Bologna avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il reato di usura individuandone il corrispettivo nel pagamento da parte di Parmalat di interessi ordinari per il

finanziamento di € 46.640.000; nel pagamento da parte di Parmalat di interessi relativi alla somma di € 3.360.000 trattenuta come seconda rata del prezzo per l'acquisto Ciappazzi; nei vantaggi conseguiti da SAM, dal Gruppo Ciarrapico e indirettamente dalla stessa Banca di Roma/Capitalia per conclusione della vertenza Ciappazzi con l'atto transattivo, al quale sarebbe stata subordinata la materiale erogazione della provvista, con conseguente rinuncia di Coloniale ad ogni altra contestazione sul contratto Ciappazzi; nel vantaggio conseguito da SAM a seguito del pagamento della seconda rata del prezzo di acquisto dell'azienda Ciappazzi effettuato da Coloniale.


7.11.1 Si tratterebbe di elementi costituenti il corrispettivo del finanziamento *bridge* e nel loro complesso realizzerebbero interessi e vantaggi usurari, con l'esclusione del pagamento degli interessi ordinari (mentre la Corte di merito non avrebbe escluso, erroneamente, gli interessi pagati sulla somma poi utilizzata per il pagamento della Ciappazzi). Conclusioni che il ricorrente censura, essendosi qualificato come corrispettivo del *bridge*, anche il vantaggio conseguito da SAM ed altri grazie alla transazione Ciappazzi, collegandosi così due prestazioni che sebbene fossero avvenute nella stessa occasione, non sarebbero state fra loro direttamente connesse, laddove il preteso soggetto passivo avrebbe concluso il contratto in vista del soddisfacimento di un interesse proprio, quello dell'acquisizione della Ciappazzi, in quanto TANZI avrebbe conseguito un proprio interesse per il significativo sconto sul prezzo di acquisto dell'azienda di acque minerali, e compiuto un'operazione vantaggiosa sul piano industriale e conveniente sotto il profilo finanziario avendo conseguito un finanziamento di 35 milioni per l'acquisto della Ciappazzi prima del *bridge*.

7.11.2 La Corte di appello avrebbe erroneamente esteso il concetto di "corrispettivo" sino a ricompredervi la conclusione della vertenza Ciappazzi, operazione che non avrebbe potuto trovare causa e relazione diretta nella prestazione del soggetto attivo costituita dall'erogazione del finanziamento ponte. Né il vantaggio conseguito da SAM sarebbe rilevante venendo il concetto di corrispettivo dilatato in modo abnorme.

7.12 Con il dodicesimo motivo deduce illogicità manifesta della motivazione in ordine al concorso di Cesare Geronzi nelle vicende relative alla acquisizione Ciappazzi (art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.) quale regista ultimo della vicenda come considerato dai giudici del merito senza concreti elementi di prova ma basandosi su una pretesa prova logica che tale non sarebbe.

7.12.1 Censura il percorso motivazionale che partiva dalle considerazioni che Geronzi era legato da pregressi rapporti personali e d'affari con Tanzi per ritenere plausibile che il primo avesse trattato l'affare Ciappazzi con il secondo, essendo ragionevole ritenere che fossero intervenuti colloqui personali tra i due rappresentanti apicali di Banca di Roma e di Parmalat.

7.12.2 Non sarebbe dimostrata l'attendibilità intrinseca delle chiamate in correità di Tanzi e Tonna ed i riscontri, non venendo affrontate le questioni relative al contrasto tra le diverse versioni dei chiamanti. Né si potrebbero individuare elementi tali da fornire un valido supporto



alle chiamate di correo nella nota di De Mariassevich, nell'annotazione apposta ad una lettera dell'avv. Zini, ad un appunto anonimo su contatti intervenuti nel novembre 2000 e una e-mail dell'ottobre 2001 da Paola Visconti al rag. Tonna. Sulle chiamate in correità rileva il ricorso la divergenza fra le dichiarazioni rese al Giudice per le indagini preliminari dal Tanzi e dal Tonna dove, secondo il primo, a chiedergli di acquistare le acque minerali di Ciarrapico era stato il dott. De Nicolais, amministratore delegato di Banca di Roma, convocandolo a Roma per un colloquio a due nel quale questi aveva anche precisato che anche il Presidente gli avrebbe detto qualcosa. Il presidente avrebbe chiarito a Tanzi che si trattava di un'operazione da farsi perché l'interesse della Banca era molto importante. Secondo Fausto Tonna la richiesta sarebbe stata fatta in un incontro a cui aveva partecipato assieme a Tanzi ed i vertici della Banca, Geronzi, De Nicolais, Nottola e forse Brambilla. Lamenta il ricorrente che la denunciata discrepanza sia stata qualificata come discrepanza su una circostanza di contorno dalla Corte di merito che non aveva affrontato la questione posta dalla difesa sul ruolo effettivamente svolto dal Geronzi nel corso dell'incontro.

7.12.3 I giudici del merito avrebbero basato le loro decisioni conformi su di un fatto, l'incontro di Tanzi con Geronzi, invece escluso dalle risultanze processuali. I due chiamanti sarebbero poi smentiti quanto all'asserita mancanza di un interesse per il settore delle acque minerali; alla prospettazione da parte della banca del rischio di revoca dei fidi; al presunto rilievo decisivo dell'ipotizzata originaria insussistenza della autorizzazione a captare le acque; sull'affermazione da parte di Tonna che gli stabilimenti di Ciappazzi non erano utilizzabili, circostanze tutte su cui risulterebbe che i due chiamanti avrebbero detto il falso. Neppure più significativi sarebbero i riscontri esterni che avrebbero dovuto dimostrare che il Geronzi seguiva la vicenda con una posizione defilata di superiore controllo. Sia l'appunto De Mariassevich sulla necessità che venissero presi contatti a livello elevato fra banca ed azienda, che i restanti elementi documentali, fra cui un appunto anonimo, che dovrebbero qualificare il livello di coinvolgimento del Geronzi indicato dai proponenti ed ai quali il ricorrente fa diffuso riferimento, non sarebbero tali da potersi considerare validi riscontri alle chiamate dei due. Si imporrebbe quindi l'annullamento della sentenza per la pluralità dei vizi che ne inficiano la motivazione in tema di responsabilità del Geronzi per il concorso nella presunta condotta inducibile volta alla acquisizione della azienda Ciappazzi.


7.13 Con il tredicesimo motivo si deduce illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso nella concessione del finanziamento bridge a Parmalat (art. 606 co. 1 lett e) c.p.p.).

7.13.1 La Corte di merito avrebbe confermato la dichiarazione di responsabilità del Geronzi con una valutazione della prova indiziaria manifestamente illogica e fondata su base meramente congetturale, in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati.

7.13.2 Il giudice d'appello non avrebbe adeguatamente risposto alle doglianze relative alla pretesa contraddittorietà delle affermazioni delle chiamate in correità di Tanzi e Tonna, la cui inconciliabilità viene esclusa dalla Corte sulla base della considerazione che il racconto di Tonna sull'incontro dell'11 luglio 2002 non sarebbe smentito da Tanzi e da Arpe. Secondo Tonna, infatti, la disponibilità a concedere il *bridge* risalirebbe all'11 luglio 2002 quando quello si sarebbe recato con Tanzi a Roma per discutere con Arpe, Geronzi, e altro funzionario, di un investimento del Gruppo Tanzi nel Medio Credito Centrale, istituto del gruppo Capitalia. Nell'occasione si sarebbe parlato anche del turismo e i due avrebbero chiesto il finanziamento di 50 milioni di Euro per il Hit, mentre, secondo Tanzi, solo il 1° ottobre 2002, a margine di un CdA di Capitalia, egli avrebbe avuto un colloquio con Brambilla, che gli avrebbe assicurato il finanziamento per il turismo con erogazione a Parmalat, a condizione di provvedere al saldo della seconda rata del prezzo per l'acquisto della Ciappazzi. Colloquio al quale Geronzi avrebbe partecipato senza dire nulla, nemmeno sulle modalità di finanziamento, limitandosi a commentare che cosa importante era che Tanzi sistemasse il problema Ciappazzi. La sentenza impugnata riterrebbe credibili entrambe le versioni e la difesa critica la manifesta illogicità di tale motivazione dove Geronzi appare in ruolo attivo, propulsore dell'iniziativa l'11 luglio (Tonna), e contemporaneamente, il 1° ottobre, con partecipazione passiva al colloquio tra Brambilla e Tanzi.

7.13.3 Viziate anche le modalità con cui la Corte di merito avrebbe cercato i riscontri alle dichiarazioni del Tonna, ma senza trovare elementi legittimamente valutabili, se non in modo evanescente e talvolta del tutto *contra legem*, perché l'attendibilità del Tonna deriverebbe dal fatto che Arpe e Tanzi non avrebbero escluso che l'11 luglio 2002 si fosse parlato anche di finanziamento al turismo. In definitiva, il ricorrente censura la motivazione delle sentenza laddove, senza riferimenti concreti, viene ritenuto che a Geronzi facessero comunque capo tutti i rapporti che intercorrevano con il gruppo Parmalat, al di là del concreto interessamento dell'uno e dell'altro dei funzionari addetti, secondo l'organizzazione della banca.

7.13.4 Critica ulteriormente il riferimento al documento De Mariassevich ed alla sua interpretazione come chiaro riferimento al Geronzi quale "alto livello" della banca, senza che tale riferimento fosse univoco, come anche chiarito in udienza proprio dal redattore di quell'appunto. Né potrebbe valere come riscontro alle dichiarazioni del Tanzi sull'incontro del 1° ottobre con Brambilla, alla presenza di Geronzi, il fatto che Isidoro Lucciola, consulente Hit, avesse inviato al solo Brambilla una lettera il giorno successivo, con allegati documenti, quale seguito all'incontro del giorno precedente con il cav. Tanzi. Sarebbe assurdo pensare, per il ricorrente, che un colloquio di quel livello con il Presidente della Banca nel quale si sarebbe sancito l'accordo per l'erogazione del *bridge* fosse stato richiamato senza fare alcun riferimento al Presidente che lo avrebbe suggellato con la sua presenza. La mancata menzione del Geronzi

The image shows two handwritten signatures or initials in black ink. One is a stylized, cursive signature, and the other is a more abstract, scribbled mark. They are located in the bottom right corner of the page, overlapping the text area.

significherebbe, per il ricorrente, dimostrazione dell'assenza del medesimo all'incontro e l'inutilità di quella nota come riscontro al narrato del Tanzi.

7.13.5 Il ricorso poi critica il riferimento della Corte territoriale ad un *memorandum* successivo del Lucciola in cui si faceva riferimento alla volontà politica di Capitalia/M.C.C. come riferita al Geronzi, senza considerare che amministratore delegato di M.C.C. era Arpe, che nel luglio 2002 v'era stato un colloquio sul *bridge* solo tra Tanzi e Brambilla, che la presenza di Geronzi all'incontro del 1° ottobre, anche nel racconto dello stesso Tanzi, non aveva dato luogo ad alcuna interferenza sui finanziamenti e sulle sue modalità.

7.14 Con il quattordicesimo, articolato, motivo si lamenta la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del concorso nella acquisizione della Ciappazzi e nella erogazione del *bridge* (art. 606 co. 1 lett b) c.p.p. in relazione all'art. 223 legge fall.).


7.14.1 La sentenza avrebbe svuotato l'elemento soggettivo dei reati dei suoi contenuti più significativi, riducendolo a mera coscienza e volontà della condotta, attribuendo al Geronzi una conoscenza e un governo della situazione nella quale erano maturate la vendita della Ciappazzi e il finanziamento *bridge*, in realtà inesistenti. Perplesso sarebbe la Corte di merito nell'individuazione del criterio di attribuzione dell'elemento soggettivo del concorso dell'*extraneus* nel delitto di bancarotta fraudolenta, se quindi, la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa "assurga ad elemento costitutivo dell'elemento soggettivo".

7.14.2 Chiara la tesi difensiva, secondo la quale l'elemento psicologico dei reati di bancarotta, specialmente con riferimento alla posizione dell'*extraneus*, richiederebbe nell'agente la consapevolezza dello stato di dissesto dell'impresa e dell'idoneità della propria condotta a contribuire alla dissoluzione delle garanzie dei creditori ed al fallimento dell'impresa stessa, laddove Geronzi non avrebbe potuto avere cognizione dello stato di dissesto dell'intero gruppo, anche perché per anni il duo Tanzi-Tonna avrebbe fatto ricorso a molti espedienti per nascondere il vero stato delle cose, espedienti di cui sarebbe rimasto vittima tutto il mondo creditizio, gli analisti finanziari, il mercato e gli esperti.

7.14.3 La difesa aveva sostenuto che non si comprendeva la ragione per la quale Capitalia - Banca di Roma avrebbe dovuto compiere l'operazione Ciappazzi se fosse stata al corrente dello stato di decozione del gruppo Parmalat. La sentenza impugnata replica che Capitalia-Banca di Roma avrebbe scelto di "spostare" il rischio di insolvenza da un debitore ormai decotto ad altro. Ma, si osserva, la stessa sentenza impugnata aveva aggiunto subito dopo che lo spostamento trovava anche giustificazione nel fatto che il gruppo Parmalat "poteva dare sia pur remote speranze di restituzione" e, comunque, l'Istituto "spostava in avanti" il problema. Osserva al proposito il ricorrente che se Capitalia- Banca di Roma sperava che il gruppo Parmalat presentasse qualche possibilità di restituzione e che comunque il problema veniva spostato in avanti, ciò significava mancanza di consapevolezza della reale situazione di decozione del gruppo Parmalat e del fatto che esso, se possibile, si trovava in situazione

identica o peggiore a quella in cui versava il gruppo Ciarrapico. E, sul piano dell'elemento soggettivo, tutto ciò significava che Geronzi non aveva alcuna intenzione di distrarre beni dalle garanzie spettanti ai creditori.

7.14.4 Il ricorrente effettua ampia ricognizione dello stato della dottrina e della giurisprudenza in tema di sentenza di fallimento, dissesto e relativa posizione oggettiva e soggettiva del soggetto agente, con adesione alle tesi sostenute dalla sentenza 24 settembre 2012, Corvetta, di questa sezione, e rileva che per affermare la sussistenza del dolo di Geronzi sarebbe stato necessario dimostrare che egli aveva agito con la consapevolezza dello stato di dissesto del gruppo Tanzi e della gravità ed irrecuperabilità della situazione e della impossibilità del Tanzi di soddisfare le ragioni dei suoi creditori; sarebbe stato altresì necessario dimostrare che le operazioni addebitate al Geronzi non avrebbero fatto altro che aggravare la situazione e contribuire ad un fallimento assolutamente inevitabile. In realtà il Geronzi non avrebbe avuto consapevolezza della reale situazione di Parmalat e del gruppo Tanzi e non si sarebbe potuto rappresentare, né poteva volere il dissesto dell'impresa, non poteva rappresentarsi e volere la distrazione di beni alle garanzie per i creditori. La sentenza impugnata, sarebbe censurabile non avendo tenuto conto dei principi elaborati dalla citata giurisprudenza, non avendo ritenuta necessaria la consapevolezza nel soggetto agente, anche se *extraneus*, dello stato di insolvenza dell'impresa, né la consapevolezza di sottrarre un bene alle garanzie dei creditori, né l'esistenza di un rapporto di causalità tra la condotta del soggetto ed il fallimento. Avendo la Corte di merito in ogni caso sostenuto che Geronzi fosse a conoscenza della reale situazione del gruppo Parmalat e che avesse agito con la consapevolezza del valore decettivo delle operazioni realizzate da Capitalia-Banca di Roma, il ricorso, ribadita l'impossibilità per l'imputato di rappresentarsi il fallimento come evento inevitabile, censura la sentenza in quanto basata su motivazione illogica e contraddittoria non avendo affrontato questioni determinanti per la corretta valutazione della sua posizione. La sentenza non avrebbe spiegato poi, se non in modo contraddittorio, il motivo per cui l'Istituto avrebbe finanziato ampiamente con elargizione di miliardi di lire e di milioni di euro quel gruppo se avesse avuto sospetto che versava nelle condizioni in cui in realtà si trovava, con grave danno e senza neppure poter trasferire il credito da un debitore insolvente ad uno in condizioni meno pericolose per gli interessi della Banca. Si tratterebbe di situazione e di comportamento della Banca indicativo della mancata consapevolezza della situazione di dissesto, inidoneo come tale a fondare ipotesi di responsabilità per concorso in bancarotta. Del tutto insufficienti sarebbero le risposte della Corte territoriale laddove questa ha individuato nella circostanza che l'impegno della Banca nei confronti di Ciarrapico fosse sotto osservazione da parte della Banca d'Italia la ragione dello spostamento del rischio da uno all'altro dei debitori a rischio di decozione, in ciò contraddicendosi perché con ciò avrebbe considerato che nell'Istituto non si immaginava che il secondo versasse in situazione analoga o peggiore di quella in cui si trovava il gruppo



Ciarrapico, o quanto meno si trovasse in situazione, che potesse dare sia pur remote speranze di restituzione. La sentenza stessa darebbe atto di un atteggiamento di Capitalia non compatibile con la consapevolezza di una situazione ormai irreversibile, di un fallimento assolutamente inevitabile e che l'operazione potesse costituire distrazione fraudolenta in pregiudizio dei creditori. Il tutto in una situazione in cui i vertici di Parmalat facevan di tutto per nascondere le condizioni di crisi del gruppo, dove le operazioni realizzate, come ad esempio la emissione di obbligazioni, la richiesta di finanziamenti, l'acquisto frequente di aziende di ogni tipo, sarebbero fino all'ultimo apparse come sintomi di vitalità e intraprendenza imprenditoriale.

7.14.5 Uguali considerazioni rispetto a quelle svolte per la vicenda Ciappazzi, vengono svolte per il finanziamento "bridge". Irrilevante per la Banca che il finanziamento erogato a Parmalat fosse impiegato per Parmatour, atteso che Parmalat era considerata solvente e vi era un piano di salvataggio per la seconda società, idoneo, se valutato *ex ante*. Né potrebbe esser sostenuto che il prevenuto, consapevole dello stato di Parmalat, avesse voluto dare un contributo al verificarsi di un fallimento inevitabile, o comunque ipotizzabile come probabile o almeno possibile, operazione inconcepibile per un banchiere accorto. Rilevando che il soggetto agente verserebbe in dolo solo se si rendesse conto delle conseguenze della propria condotta rispetto alla conservazione delle garanzie dei creditori e che tutto ciò varrebbe, a maggior ragione, per l'*extraneus*, al quale non potrebbe essere addebitata a titolo di dolo una condotta della cui incidenza sulle garanzie per i creditori dell'impresa egli non abbia alcuna consapevolezza, il ricorso censura la sentenza impugnata che ridurrebbe il dolo del delitto alla mera coscienza e volontà della condotta, privandolo della necessaria consapevolezza della sua offensività.

7.14.6 Tutto questo anche per quel che concerne i reati contestati nel capo A) dell'imputazione, in particolare alla violazione dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., nei quali ben maggiore rilievo acquista la conoscenza della precarietà della situazione dell'impresa, e ciò a maggior ragione per il concorrente *extraneus*, che dovrebbe rendersi conto di inserirsi con la propria condotta in una operazione dolosa. Le operazioni dolose contestate, il finanziamento a Parmalat per 50 milioni, la proroga del finanziamento e la stipula della convenzione interbancaria, potrebbero essere inquadrabili nella fattispecie prevista dall' art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. solo a carico di chi si rendesse conto della possibilità del dissesto e del rapporto di causalità corrente tra la propria condotta ed un prevedibile ed evitabile stato di dissesto. E per quanto riguarda il soggetto estraneo, il dolo postulerebbe la consapevolezza di inserirsi in tali operazioni dolose con rappresentazione della possibilità del dissesto e del contributo che viene a portare con la propria condotta alla realizzazione di un prevedibile ed evitabile stato di dissesto. Di conseguenza non sarebbe sufficiente ad integrare il reato, specialmente sotto il profilo soggettivo, l'irregolarità di una operazione o il fatto che

essa presenti anomalie. Il finanziamento fatto a Parmalat, anche se destinato a Parmatour, sarebbe da considerare, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, come erogato a Parmalat proprio perché la società dava garanzie e perché il piano di risanamento di Parmatour appariva credibile e perché non era prevedibile il futuro dissesto, anche perché è stata accertata la sistematica falsificazione di contabilità e bilanci, per nascondere il dissesto.

La sentenza che aveva rilevato le perplessità del mondo finanziario sulla politica di Parmalat di ricorrere all'indebitamento pur avendo enormi disponibilità liquide, non avrebbe considerato che, pur discutendosi di un tale modo di operare, nessuno aveva mai dubitato dell'esistenza delle enormi risorse liquide denunciate nei bilanci, di consistenza tale da consentire alla società di far fronte ad ogni evenienza. Condizione non estranea a Geronzi ed ai vertici di Capitalia, che non avrebbero potuto avere consapevolezza di una situazione diversa da quella che appariva. Considerazioni tutte valide anche per quel che concerne il dolo nel reato previsto dall'art. 223, comma 2, n. 1 legge fall., dovendo, secondo il ricorrente, l'elemento soggettivo comprendere tanto la rappresentazione del reato societario presupposto e la volontà della sua realizzazione, quanto la rappresentazione del dissesto quale evento del reato.

7.15 Con il quindicesimo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del contributo causale di Cesare Geronzi nella c.d strategia dilatoria (art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 110 c.p.; 216 e 223 Legge fallimentare) che sarebbe consistito nell'atteggiamento della Banca di sospensione delle decisioni sulla concessione del prestito *bridge* fino a che Tanzi non avesse apposto la sua firma di assenso alla transazione fra Cosal e S.A.M. sul contenzioso relativo alla vendita Ciappazzi.

7.15.1 Il ricorrente censura l'argomentazione della Corte di merito secondo cui *"ipotizzare che potesse essere portato a compimento un disegno del genere in danno di un consigliere di amministrazione della stessa banca senza il complice e determinante assenso del vertice della holding bancaria e suo abituale frequentatore, cozza contro ogni logica"*. Non vi sarebbero risultanze processuali capaci di attestare un contributo causale di Geronzi nella presunta intesa illecita e nella sua esecuzione, e la responsabilità sarebbe stata ritenuta sulla base del solo trovarsi costui in posizione apicale nell'organizzazione dell'Istituto.

7.15.2 Questo senza considerare che il Geronzi non avrebbe partecipato ad alcuna delle delibere assunte dal Comitato crediti di Banco di Roma e di Capitalia nonché del CdA di Banca di Roma con le quali era stato approvato il finanziamento ponte di 50 milioni di Euro, né maggior rilievo potrebbe legittimamente avere quello che sarebbe stato definito il determinante silenzio di Geronzi in un incontro del 1° ottobre narrato da Tanzi.

7.15.3 Lamenta infine vizio motivazionale sui rilievi dell'appello relativi all'appunto redatto dall'amministratore di Hit, Roberto Tedesco, nel quale si faceva riferimento a tutti i protagonisti dell'operazione relativa al finanziamento *bridge* senza nominare il Presidente Geronzi, indicazione considerata come derivante dalla posizione del Tedesco tale da non consentire

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page. There are two distinct signatures: one is a smaller, more compact signature, and the other is a larger, more elaborate signature with long, sweeping lines. There are also some smaller scribbles and marks near the top of this section.

contatti con il massimo vertice di Capitalia, argomento che sarebbe smentito dall'aver Tedesco citato l'a.d. Brambilla, così significando di non aver avuto notizia del coinvolgimento di Geronzi, coinvolgimento che non potrebbe essere desunto neppure dalle dichiarazioni di Favale dal quale si sarebbe appreso che aveva compito di trovare una soluzione per evitare l'intervento proprio dei superiori Brambilla e Geronzi.

7.16 Con il sedicesimo motivo deduce omesso esame di prove decisive con riguardo alla motivazione sul concorso nella c.d proroga del finanziamento *bridge* (art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 110 c.p. e 216-223 legge fall.). La Corte di merito si sarebbe basata sull'esistenza di un accordo di vertice fra Tanzi- Brambilla-Geronzi tale da procrastinare al 2004 il termine di rimborso del prestito di 50 milioni di Euro, originariamente fissato il 22.4.2003, indicazione proveniente dal Tanzi, ma non riscontrata, neppure dalla partecipazione del Geronzi ad alcuna delle deliberazioni adottate dalla banca al proposito. Si tratterebbe di una tesi smentita da emergenze processuali che i giudici del merito avrebbero pretermesso, ed in particolare dalle dichiarazioni del Gorreri in incidente probatorio sul contenuto di un incontro del marzo 2003 a Collecchio con tre rappresentanti della Banca (Savelloni, Favale e Muto) che non avrebbe confermato che questi già fossero al corrente di un accordo intervenuto fra Tanzi e il Geronzi per la proroga alla scadenza, mentre l'atteggiamento dei tre era del tutto opposto, così che, secondo quel che ha dichiarato Tanzi, questi avrebbe telefonato a Geronzi sentendosi dire in modo del tutto evasivo che *"avrebbe visto e disposto per fare qualcosa"*.

7.17 Con il diciassettesimo motivo deduce illogicità manifesta della motivazione concernente la ritenuta partecipazione di Cesare Geronzi alla organizzazione e stipula della convenzione interbancaria e alla asserita formazione fittizia del capitale di Parmatour (art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.).

7.17.1 In mancanza di dichiarazioni attributive di una responsabilità all'imputato per aver preso decisioni sulla convenzione interbancaria e aver condiviso la formazione ritenuta fittizia del capitale di Parmatour, la Corte, non potendo far riferimento ad elementi concreti, aveva ritenuto la responsabilità provata secondo parametri di prova logica; deduce il ricorrente l'infondatezza del riferimento all'esistenza di dati di fatto a cui sarebbe ancorata tali prova logica. Gli elementi evidenziati dalla Corte sarebbero poi congetture che riportavano alla posizione del ricorrente all'interno dell'Istituto ed alla ritenuta impossibilità che questi non si fosse interessato della convenzione interbancaria e della ricapitalizzazione di Parmatour. Non avrebbe in tal senso rilievo l'indicazione di Arpe, a.d. di MCC., sull'invito del Geronzi a procedere nella ristrutturazione del debito Hit e a tenerlo informato, laddove il giudice d'appello avrebbe ingiustificatamente trasformato un invito in una pretesa e poi avrebbe affermato, contro le emergenze processuali, che in concreto il presidente sarebbe stato costantemente informato. Sarebbe travisato anche l'oggetto perché Arpe si sarebbe riferito alla possibilità di erogare nuova finanza, a condizione che vi fossero i presupposti per una

ristrutturazione del debito di Hit, mentre la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che Geronzi fosse stato effettivamente messo al corrente di tutto l'andamento delle trattative relative alla ristrutturazione del debito di Hit. Né più concreti sarebbero riferimenti a deposizioni testimoniali sulle informazioni indirizzate ai dirigenti di Capitalia, senza precisa specificazione che riportasse un'indicazione concernente il Geronzi. Né più preciso sarebbe il richiamo all'importanza strategica del salvataggio del turismo che, per le sue implicazioni sull'intero gruppo, non sarebbe potuta sfuggire alla sorveglianza ed alla direzione del Geronzi.

7.17.2 Neppure l'indicazione di un contatto fra Tanzi e Geronzi per quel che concerne Hit, riportata in una *e-mail* fra i dirigenti di vertice di MCC., avrebbe maggior spessore non potendo trovare supporto neppure nell'agenda di Tanzi che il Tribunale avrebbe considerato non attendibile.

7.18 Con il diciottesimo motivo viene infine richiesta la sospensione dell'esecuzione della provvisoria ex art. 612 c.p.p.

8. Il ricorso proposto per Giordano Alberto si affida a dieci articolati motivi.

8.1 Con il primo motivo deduce nullità dell'impugnata sentenza ex artt.179, 429, co. 1, lett.f) c.p.p. per omessa notifica dell'avviso che il dibattimento si sarebbe tenuto in luogo diverso da quello indicato nel decreto dispositivo del giudizio notificato all'imputato.

8.1.1 La notificazione del provvedimento in questione era avvenuta a mezzo fax all'avv. Olivo, difensore e domiciliatario del Giordano. Rileva il ricorrente che la notificazione dell'avviso aveva riguardato il solo legale, non essendo stato specificato il nominativo del Giordano come destinatario, seppure presso il difensore domiciliatario, e deduce nullità, per omessa citazione dell'imputato, del dibattimento che si era tenuto in nuova sede, peraltro non appartenente ad un ufficio giudiziario.

8.1.2 La Corte di Appello aveva rigettato l'eccezione, riferendosi alla giurisprudenza secondo la quale, per il rapporto fiduciario che lega l'imputato al difensore e per i connessi doveri del professionista, la consegna di unica copia al difensore domiciliatario può far ritenere esaurita correttamente la notificazione laddove sia certo o si possa desumere che l'atto era indirizzato anche all'interessato.

8.1.3 Deduce il ricorrente che l'atto trasmesso per fax era diretto al solo difensore, mentre il provvedimento del Presidente del Tribunale aveva delegato la polizia giudiziaria per la notificazione al Giordano, con la conseguenza che non sarebbe conferente la giurisprudenza citata dalla Corte di merito. Né il rapporto fiduciario e di domiciliazione comporterebbe l'onere per il difensore di sanare le irregolarità delle notifiche.

8.2 Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione in relazione alla denunciata violazione degli artt. 430 e 191 c.p.p. circa l'illegittimo svolgimento di attività integrativa d'indagine del Pubblico Ministero e l'utilizzo dei

relativi atti, nonché violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., e art. 6 comma c) e d) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per l'intempestivo deposito degli atti integrativi d'indagine.

8.2.1 Tale viene definita la ripetuta produzione da parte del Pubblico Ministero nel corso del giudizio di primo grado di documenti tratti da altri fascicoli processuali esistenti presso la procura e riguardanti la complessiva vicenda Parmalat. Già la difesa aveva impugnato tutte le ordinanze istruttorie del Tribunale che avevano ammesso le produzioni. La motivazione della Corte di merito sarebbe contraddittoria perché, dopo aver rilevato che non si sarebbe trattato di attività integrativa di indagine, aveva finito per sostenere che il momento rilevante ai fini del rispetto del termine di cui all'art.430, comma 2, era quello dell'acquisizione del documento e non quello della sua formazione. E che in ogni caso la violazione del predetto termine era priva di sanzione processuale.

8.2.2 Ad avviso del ricorrente sarebbe attività integrativa di indagine ex art. 430 c.p.p. l'acquisizione di materiale istruttorio messo a disposizione del PM da altra autorità, cioè l'estrapolazione di documenti già presenti in altro fascicolo processuale. Nel caso, atto d'indagine integrativa sarebbe l'acquisizione nel fascicolo del PM del processo c.d. ricevente, degli atti e dei verbali che si sono formati *aliunde* (cioè in altri e diversi procedimenti che costituiscono fonte "esogena" di materiale rilevante sui piano probatorio del processo ricevente). Il Pubblico Ministero in tal modo avrebbe ripetutamente fatto ricorso alla cd. prova a sorpresa con evidente violazione del fondamentale principio dell' *egalités des armes*, fissato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; per di più il Pubblico Ministero aveva dato un incarico al proprio CT di effettuare valutazioni determinanti su alcuni punti.

8.2.3 Deduce in definitiva il ricorrente che la Corte di Appello, assumendo in primo luogo la non applicabilità dell'art.430 c.p.p. e, comunque, che l'eventuale violazione fosse priva di sanzione processuale, avrebbe omesso qualunque valutazione in ordine al fatto che, a seguito dello svolgimento dell'attività integrativa d'indagine ed all'intempestivo deposito degli atti da parte del PM, era stato violato il diritto ad un regolare e paritario contraddittorio, in relazione al tempo concesso ai difensori per predisporre le difese a fronte del continuo ricorso allo svolgimento di tali attività integrativa di indagine.

8.3 Con il terzo motivo deduce nullità dell'impugnata sentenza ex art.187 e 429, lett. c) c.p.p.. L'imputato Giordano è stato, tra l'altro, ritenuto responsabile del delitto di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione consumato in danno della società Cosal, contestatogli ai capi A) e C) dell'imputazione e, segnatamente, per aver concorso all'indebitamento di tale ente nei confronti di Parmalat per complessivi € 8.423.604,00 autolesionisticamente impiegati nell'investimento Ciappazzi, rimanendo altresì debitrice per la residua parte del prezzo - senza più alcuno strumento di tutela giuridica nei confronti di SAM s.r.l.. Lamenta che la Corte di Appello non avrebbe dato risposta alle eccezioni, proposte in entrambi i gradi di merito, di

nullità del decreto dispositivo del giudizio, per genericità, incompletezza e lacunosità della descrizione della condotta di concorso nella bancarotta fraudolenta Cosal a lui addebitata, atteso che dal tenore della rubrica non sarebbe stato possibile sapere con quale soggetto, *intra*neus a Cosal, il ricorrente avesse *ab extrinseco* concorso, non potendo neppure soccorrere, quanto al capo C), una lettura complessiva del capo medesimo, dal momento che il capo D) configurava Giordano come usuraio e Tanzi come persona offesa dell'usura, situazione incompatibile con quella secondo la quale gli stessi soggetti sarebbero stati concorrenti nel reato di bancarotta, in occasione della medesima operazione finanziaria, laddove il finanziamento fatto a Parmalat affinché pagasse la seconda rata del prezzo di acquisto della Ciappazzi, avrebbe integrato, secondo l'accusa, contemporaneamente sia il delitto di concorso in bancarotta per distrazione in danno di Parmalat, nel quale Tanzi è correo, che quello di usura, nel quale costui sarebbe persona offesa dal reato.

8.4 Con il quarto articolato motivo il ricorrente deduce innanzitutto nullità della sentenza per violazione di legge ed omessa ed illogica motivazione in relazione agli artt. 110 c.p., 216, 217 e 223 legge fall., laddove gli era stato contestato quale responsabile delle politiche del credito di Capitalia e di vice-presidente del Consiglio di amministrazione della Banca di Roma, il concorso:

- nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in occasione del finanziamento a Parmalat e da questa successivamente girato in parte in favore di Cosal per il pagamento della seconda rata del prezzo di acquisto della Ciappazzi;

in occasione del successivo versamento della seconda rata del prezzo del rovinoso acquisto della Ciappazzi nel novembre 2002;

in occasione del riversamento in data 16.10.2002 da parte di Parmalat ad Hit della somma di Euro 46.640.964, finanziata alla prima da Banca di Roma attraverso il cd. Finanziamento *bridge*;

- nel delitto di bancarotta impropria ex art. 223 L.F.:

in occasione dell' indebitamento di Parmalat per Euro 50 milioni, avvenuto in data 16.10.2002, per scopi estranei al suo oggetto sociale ed ai suoi interessi patrimoniali, in realtà rappresentati dalla successiva distrazione della somma parte ad Hit e parte a Cosal;

in occasione della proroga del finanziamento cd. *bridge* dell'aprile 2003), col perpetuarsi della dannosità di un'operazione, contraria agli interessi di Parmalat e pregiudizievole degli interessi dei creditori di questa;

in danno di Parmatour in occasione della stipula della convenzione interbancaria (datata 29 aprile 2003) formalmente funzionale alla ristrutturazione del debito del sottogruppo del turismo, ma, in realtà, destinata ad aggravare il dissesto di una società già irrimediabilmente decotta, prolungandone artificialmente la vita;

- nel delitto previsto e punito dall' art.223, co.2, n. 1 legge fall. in danno di Parmatour consumatosi in occasione della fittizia formazione del capitale sociale prima della stipula della convenzione interbancaria.

8.4.1 Secondo il ricorrente la vicenda sarebbe unica, anche sotto il profilo soggettivo, perché ritenuto responsabile delle varie ipotesi di bancarotta articolate nell'imputazione *ipotizzandosi consapevolezza dello stato di dissesto e della natura dannosa per la società dell'operazione* (con riflesso sulla garanzia per i creditori) mentre, al contrario, non avrebbe impoverito la società dichiarata insolvente alla quale l'ente di cui era vicepresidente aveva erogato nuova finanza, seppure in assenza di specifiche garanzie; questo, non essendo egli coinvolto nella gestione dell'impresa fallita, né essendo stato consulente della medesima, né avendo agito per vantaggio proprio o dell'ente, essendosi in sostanza l'ente limitato a concedere un prestito poi non restituito, con danno rilevante per lo stesso. Deduce quindi manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione del "movente" dell'azione che sarebbe consistito nell'asserita indispensabilità per Banca di Roma di dare attuazione al "piano Gallo". Evidenzia in tal senso che la Corte di merito, non avrebbe considerato le prospettazioni dell'appello secondo cui la avviata realizzazione del piano Gallo, non avrebbe reso indispensabile per la attuazione del piano la vendita della Ciappazzi al Tanzi al prezzo di 35 miliardi, mentre la Corte aveva insistito sull'indispensabilità di quella vendita per la sua buona riuscita, pena il fallimento di tutte le società del Gruppo Sorgenti ed una ripercussione devastante sulla situazione economico patrimoniale della banca, trascurando le emergenze processuali e soprattutto contributi tecnici non superficiali, che il giudice d'appello non avrebbe valutato correttamente, mentre invece la condizione dell'istituto bancario, per la già avvenuta svalutazione dei crediti e la parziale realizzazione del piano, non era a rischio, come sostenuto, qualora non si fosse concretizzata la cessione della Ciappazzi.

8.4.2 Nell'articolazione delle doglianze in tema di bancarotta per distrazione il ricorrente censura la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna che, come il Tribunale di Parma si sarebbe arrestata alla sostenibilità probatoria della tesi della conoscenza in capo all' *extraneus* dello stato di dissesto del soggetto sovvenuto, avendo trascurato l'elemento volitivo. Peraltro sarebbe risultato chiaro che con riguardo alle società in questione gli esponenti della Banca di Roma/Capitalia non potessero ragionevolmente nutrire intenti dannosi delle ragioni dei creditori di tali enti, dal momento che l'intero complesso delle condotte addebitate agli imputati nei capi d'imputazione consentirebbe di ritenere che nessuna di esse sia mai stata "vissuta" dal lato del mutuante come un atto depauperativo del patrimonio dei mutuatari, bensì come un mezzo per continuare ed alimentare l'attività di impresa di ciascuno di essi. Esamina in tal senso gli specifici interventi della banca, rilevando che la concessione di un mutuo a Parmalat con direzione Hit non si potrebbe considerare come concepita dagli esponenti della banca originaria mutuante come una "brutale distrazione" atteso fra l'altro che


la maggior parte della provvista riveniente dal prestito non era stata distratta dai gerenti di Hit, bensì destinata all'adempimento di obbligazioni pregresse (la biglietteria aerea) con lo scopo evidente a tutti di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa e, così, di garantire il rimborso del prestito nell'ottica della complessiva ristrutturazione del comparto turistico.

8.4.3 Peraltro gli imputati mai avrebbero potuto considerare fraudolentemente distrattiva l'operazione concernente la destinazione del prestito al comparto turistico non essendo la somma in questione tale da diminuire in modo consistente il patrimonio sociale, laddove la concreta offensività dello "storno" sarebbe stata da valutare nel raffronto fra l'atto di disposizione e la situazione patrimoniale dell'impresa sulla quale quello sarebbe andato ad impattare, non potendosi considerare offensiva dell'interesse dei creditori qualsiasi condotta che abbia come effetto l'impovertimento dell'asse patrimoniale, ma solo l'offesa che abbia determinato una diminuzione della consistenza patrimoniale a sua volta idonea a danneggiare le aspettative dei creditori. Nel caso, la Corte di merito avrebbe dovuto raffrontare l'importo dello storno da Parmalat ad Hit con la complessiva situazione debitoria della società. La conseguenza sarebbe che dall'angolo visuale dei dirigenti della Banca di Roma, sarebbe stato impossibile rappresentarsi che i 50 milioni di euro concessi a Parmalat, e poi girati parte a Hit e parte a Cosal, potessero porre in concreto pericolo il colosso di Collecchio.

8.4.4 In ordine all'elemento soggettivo delle fattispecie di bancarotta impropria, il ricorrente, premesso che la configurabilità del dolo in capo all'*extraneus* nel delitto di bancarotta impropria presupporrebbe la conoscenza dello stato di dissesto dell'ente sul quale si ripercuotono le condotte poste in essere *ab extrinseco*, rileva carenze motivazionali nella sentenza impugnata in relazione a quegli elementi che erano stati individuati come sintomi indicatori della preconnoscenza dello stato di prossimità al dissesto del gruppo Tanzi e cioè: 1) le informazioni dell'Avv. Vesperini; 2) la segnalazione della centrale rischi di Banca d'Italia; 3) il c.d. memo Del Moretto. Contesta *in primis* la logicità dell'affermazione del giudice d'appello secondo cui i responsabili della banca avrebbero avuto la possibilità di esaminare la situazione della Parmalat con una visione d'insieme che avrebbe reso evidente l'ineluttabile procedere del gruppo verso il dissesto. Sostiene che solo le complesse indagini avrebbero consentito di ricondurre ad un quadro unitario le varie situazioni che sarebbero sfuggite non solo ai responsabili della Banca di Roma, ma anche alla Consob alle società di revisione, a quelle di *rating*. Quanto agli elementi rilevati dalla Corte di merito, osserva che fra le informazioni fornite "alla Banca di Roma" dal Vesperini, sindaco della Parmatour, le evidenze avrebbero riguardato esclusivamente la situazione del comparto turistico, non anche quella di Parmalat; che da tali informative risultava la difficoltà finanziaria del comparto turistico, ma contemporaneamente anche la disponibilità finanziaria del Tanzi, azionista di riferimento, emergente dall'immissione di mezzi liquidi freschi per circa 140 milioni di euro, ancorché appostati a bilancio come crediti soci/versamenti in conto futuro aumento di capitale. Peraltro,

dalle acquisizioni istruttorie sarebbe risultato che Vesperini non aveva in alcun modo ipotizzato che le perdite maturate dal gruppo del turismo ammontassero alla cifra di 140 mln di euro, mentre appariva convinto che il debito effettivamente dichiarato in bilancio fosse superiore a quello reale. Quanto all'utilizzo delle informazioni rinvenibili nella centrale rischi lamenta il ricorrente che la Corte di merito non abbia considerato tutte le argomentazioni dell'appello sull'impossibilità di avere da quella fonte indicazioni sulle possibili falsificazioni dei bilanci delle società, e men che meno di un gruppo di ragguardevoli proporzioni, attesa la diversa funzione di quel servizio. Peraltro la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare quanto affermato in proposito dal responsabile dell'ispezione della Banca di Italia secondo cui all'esito della verifica era risultata corretta sia la valutazione come *normale* della posizione Parmalat, sia la valutazione come "*in ristrutturazione*" della posizione Hit, con ciò condividendo, la Banca d'Italia da una prospettiva certamente più informata e di sistema, la classificazione data dalla Banca di Roma al credito Parmalat nell'arco di tempo giugno 2002/giugno 2003, così come quella della relazione con Hit a fronte del piano di ristrutturazione del debito in atto, non apparso manifestamente irragionevole o implausibile. Né più significativo sarebbe stato il contenuto del c.d. "memo" Del Moretto, in relazione al quale il ricorrente lamenta vero e proprio travisamento della prova.

8.4.5 La Corte territoriale, nonostante l'appello avesse evidenziato l'arbitraria interpretazione dei dati di quell'appunto operata dal Tribunale, laddove ne aveva tratto la convinzione che fosse stato segnalato lo stato di grave difficoltà di Parmalat, ad onta dei bilanci, e la possibilità di peggioramento anche della situazione Hit, non si era confrontata con tali doglianze ed aveva semplicemente confermato la posizione del primo giudice, omettendo di considerare quanto emerso dalla deposizione dell'estensore del *memorandum* in cui venivano precisati i significati di quell'appunto, non certo nel senso che se ne dovesse trarre la sicura conoscenza dello stato di dissesto di Parmalat al momento della verifica della prima delle operazioni contestate agli imputati e rappresentata dal cd. finanziamento *bridge*. Peraltro, il documento sarebbe giunto a conoscenza del Giordano solo il 18 dicembre 2002, data successiva sia alla deliberazione del *bridge*, che al pagamento della seconda rata della Ciappazzi. Lamenta infine il ricorrente la non plausibilità dell'ipotizzare la conoscenza dello stato di dissesto di un'azienda a cui l'*extraneus* banchiere conceda ulteriore credito senza garanzie patrimoniali eccedenti il valore del prestito, laddove il concorso nella bancarotta non consista altro che in tale attività, non depauperativa del patrimonio, e senza ottenere altri vantaggi in termini di preferenza del credito. I giudici del merito, messi di fronte a tale questione, non l'avrebbero affrontata nei corretti termini di valutazione della coerenza e dolosità del comportamento dell'*extraneus* nella deliberazione del finanziamento *bridge*, limitandosi a valutare la prova della rappresentazione del pericolo per le garanzie dei creditori della condotta concorsuale dell'*extraneus* medesimo. In conclusione, lamenta che nel caso di specie, le cui particolari caratteristiche sarebbero




evidenti, i giudici del merito avrebbero trascurato l'indagine sulla componente volitiva nell'ambito del dolo di bancarotta per distrazione, fermandosi a considerare solo la prevedibilità del pericolo per le esigenze di garanzia dei creditori, mentre, anche in relazione ad un reato di pericolo come il presente, si sarebbe dovuta considerare la particolare situazione in cui all'*extraneus* viene contestato di aver solo sovvenzionato l'impresa fallita, senza conseguire alcun utile, nemmeno di carattere preferenziale. I giudici del merito avrebbero trascurato di valutare la concessione ed il rinnovo del prestito *bridge* secondo quanto voluto dai responsabili dell'istituto, non certo come la partecipazione ad un'attività di spoliazione, ma, al contrario, quale supporto finanziario ad un'azienda della quale non erano note le difficoltà, alla quale ben poteva affidarsi anche la gestione attraverso Cosal dell'acquisto della Ciappazzi, non spiegabile apparendo al ricorrente la decisione della banca di affidarsi per la riuscita di un piano dell'importanza del Piano Gallo (considerato anche dai giudici del merito come fondamentale per le sorti stesse dell'istituto) a soggetti economici conosciuti come naviganti in cattive acque.

8.4.6 Sempre frutto di lettura parziale sarebbe la valutazione come pericoloso per i creditori Parmalat del *bridge* (per 46,5 mln di euro) concesso per sovvenzionare Hit, che visto dall'angolo visuale della banca altro non sarebbe stato che un supporto per risollevare le sorti di un gruppo non certo per creare danni ai creditori del medesimo, e men che meno a quelli dell'azienda alimentare, a dimostrazione che la Banca non conosceva affatto la reale situazione finanziaria Parmalat. E comunque non rientrerebbe nello schema della bancarotta fraudolenta contestata l'ipotesi di un'erronea valutazione degli indizi circa la situazione economica Parmalat, al più rilevante sotto il profilo della configurabilità di una bancarotta semplice.

8.5 Con il quinto motivo deduce erronea applicazione della Legge penale, sostenendo che non potrebbe legittimamente esser configurato il concorso fra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria in danno di Parmalat con riferimento al prestito *bridge* in favore di Hit, colonna portante della vicenda, le ipotesi di bancarotta distrattiva dovendosi ritenere assorbite all'interno delle più ampie contestazioni di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose.

8.5.1 L'operazione dolosa sarebbe consistita nel passaggio della somma di 46,5 ml di euro dalla Banca di Roma a Parmalat e successivamente da quest'ultima al Gruppo Viaggi (o HIT), al fine di garantire la sopravvivenza di quest'ultimo nelle more del raggiungimento di un accordo con gli altri istituti creditori, e la distrazione dovrebbe individuarsi nel passaggio del danaro - solo formalmente ricevuto - da Parmalat in favore del Gruppo Viaggi, al fine di scongiurare l'immediato fallimento di quest'ultimo, il cui effetto domino avrebbe travolto anche la stessa Parmalat.

8.5.2 La condotta contestata sarebbe in realtà unica, essendo descritti i comportamenti costitutivi della bancarotta impropria mediante il rinvio ai capi d'imputazione concernenti la



bancarotta fraudolenta. Ulteriormente rilevato che il fatto sotto il profilo oggettivo sarebbe stato unico, ci si duole del mancato assorbimento della bancarotta patrimoniale in danno di Parmalat in quella impropria per effetto di operazioni dolose in relazione alla vicenda Hit. Il fatto per cui si procede avrebbe connotazioni differenti rispetto a tanti altri in cui il soggetto che poneva in essere l'operazione dolosa realizzava un'azione diretta a causare il fallimento, quanto meno con accettazione del rischio di realizzarlo; atteggiamento identico al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale nel quale deve ritenersi assorbita anche la condotta di operazione dolosa. Nel caso di specie, invece, il passaggio di denaro da Parmalat ad Hit avrebbe costituito una delle fasi della complessa operazione, rappresentando lo strumento per la sua realizzazione. La Banca di Roma attraverso il finanziamento bridge realizzava una operazione volta al salvataggio di Hit, operazione che vedeva il passaggio del danaro da Parmalat a Hit quale mera modalità per raggiungere l'obiettivo prefissato.

8.5.3 Non solo, non si potrebbe parlare di identità di dolo, tale da assimilare l'operazione di finanziamento a quella del passaggio di danaro da Parmalat a Hit, ma, a ben vedere, sarebbe proprio quest'ultima a perdere la propria autonoma valenza, dal momento che aveva, in verità, costituito un mero strumento per la realizzazione dell'intera operazione. Il delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose si sarebbe perfezionato, in ottica accusatoria, nel momento in cui veniva approvato e poi erogato il finanziamento a Parmalat, nell'ambito di una più complessa strategia volta a salvare il Gruppo Viaggi, mentre il successivo passaggio della stessa somma da Parmalat ad Hit avrebbe trovato la sua causa esclusivamente nella condotta originaria del finanziamento ponte, e non potrebbe configurarsi diversamente da una modalità di attuazione dell'operazione complessiva, onde non potrebbe *ex sé* integrare una autonoma ipotesi di distrazione.

8.5.4 Deduce poi la non configurabilità del concorso di reati tra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria in danno Parmalat in relazione alla tranche del finanziamento ponte girata da Parmalat a Cosal nell'ambito della più ampia operazione volta all'acquisto della Ciappazzi. In tutti i casi, la contestazione ai dirigenti della Banca di Roma sia della bancarotta distrattiva in danno di Parmalat sia dell'operazione dolosa in relazione al passaggio del danaro da quest'ultima alla Cosal, rappresenterebbe null'altro che la contestazione della stessa condotta, in palese violazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale.

8.5.5 Sostiene poi, in ulteriore articolazione del motivo, la non configurabilità dell'elemento oggettivo della bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose sia in relazione alla proroga del finanziamento *bridge* del 10 aprile 2003, sia in ordine alla convenzione interbancaria del 24 aprile 2003. Proprio nell'ambito di una complessiva visione d'insieme, la proroga del *bridge* dell'aprile 2003 non avrebbe costituito un'autonoma fattispecie delittuosa, ma un fatto strettamente connesso all'originario ponte dell'ottobre 2002, tanto da costituire

un' estensione di quest'ultimo e che trovava il suo punto finale nella convenzione interbancaria volta a sanare le sorti della Parmatour e dunque del sottosettore Turismo riconducibile a Parmalat, tutte e tre le vicende essendo da leggere nell'ambito di un *unicum*, sia modale che di intenti, che le avrebbe condotte e sorrette, mentre i giudici del merito avrebbero errato nel considerare i tre momenti quali integrativi di tre diverse ipotesi di bancarotta, seppure avvinte dal vincolo della continuazione, senza considerare che, rappresentando il delitto di bancarotta per effetto di operazioni dolose una disposizione dalla natura complessa, nel medesimo ben si sarebbero potute condensare più condotte e circostanze. Il *bridge* di ottobre sarebbe dovuto servire per risolvere le situazioni di Cosal e Hit, e proprio per questo motivo sarebbe stato affidato ad un soggetto solido come Parmalat, che in esecuzione di quella ampia operazione avrebbe dovuto ripartire i fondi tra le due società; nessuna diversa funzione avrebbe potuto avere quindi la sua proroga, proroga peraltro del tutto coerente, con le finalità, mentre incoerente sarebbe stato il rifiuto della stessa da parte dell'istituto. Lamenta di conseguenza il ricorrente che i giudici del merito non abbiano neppure preso in considerazione un tale aspetto della situazione.

8.5.6 Si contesta peraltro la configurabilità dei delitti di bancarotta impropria in danno di Parmalat per effetto di operazioni dolose in relazione alle vicende Hit e Cosal, per mancanza dell'elemento psicologico del dolo. Posto che la rilevanza penale delle operazioni in questione dipenderebbe dalla capacità concreta di determinare il dissesto, l'evento del reato, che quindi dovrebbe essere oggetto di dolo, dolo generico in qualsiasi forma, anche quella del dolo eventuale, osserva il ricorrente che la peculiarità del caso in esame starebbe nel fatto che la Banca di Roma non era stata destinataria di alcuna somma da parte di Parmalat, bensì aveva fornito a questa ingenti prestiti. Difficilmente quindi potrebbe affermarsi che gli esponenti della banca avessero agito con il dolo della bancarotta per effetto di operazioni dolose, assurdo essendo che una banca possa erogare un prestito accettando il rischio che il destinatario fallisca e senza cautela alcuna. Si censurano quindi le decisioni dei giudici del merito che non avrebbero approfonditamente valutato l'aspetto soggettivo dei fatti in questione prima di giungere alla conclusione per cui le condotte poste in essere dai vertici della Banca di Roma fossero connotate da dolo, e non da atteggiamento meramente colposo, insufficienti essendo le affermazioni degli stessi giudici che i dirigenti della Banca si fossero rappresentati come probabile o possibile che Parmalat fallisse, essendo la previsione un (eventuale) elemento anche della colpa. I giudici avrebbero dovuto superare l'aspetto conoscitivo (circa le difficoltà su cui versavano Parmalat, Hit e Cosal), apparendo indispensabile nel caso la valutazione della componente volitiva dell'elemento psicologico, potendosi rinvenire su quel piano la distinzione tra il delitto di bancarotta per effetto di operazioni dolose e quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 n. 4 legge fall.

8.5.7 Esaminata la questione della differenza fra dolo eventuale e colpa cosciente, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non si sarebbe sforzata di verificare se effettivamente gli esponenti della Banca di Roma avessero agito anche accettando il rischio di causare il dissesto Parmalat, ovvero avessero agito con la volontà di evitarlo, laddove dal giudizio sarebbe risultato che la Banca di Roma aveva scelto di finanziare Parmalat e non Hit, perché il Gruppo Alimentare aveva una solidità economica tale da onorare debiti ben più onerosi rispetto alla somma di 45,6 mln di euro, mentre con riferimento a Cosal, l'individuazione di Tanzi quale possibile acquirente della Ciappazzi era determinata proprio dall'essere egli ritenuto soggetto solvente, in grado di portare a compimento la parte residua del cd. Piano Gallo; che non vi sarebbero stati motivi per sospettare lo stato di insolvenza di Parmalat; che dal punto di vista della banca il prestito ponte veniva fatto nella prospettiva di un più ampio e generale recupero di tutti i crediti vantati verso la Hit, attraverso la realizzazione della convenzione interbancaria; operazione che all'epoca dei fatti veniva ritenuta come una opzione del tutto valida e credibile. Attraverso il *bridge* quindi i dirigenti confidavano di scongiurare il rischio default per Hit e dunque eventuali effetti negativi su Parmalat che al momento nessuno pensava potesse fallire, mentre le risorse che sarebbero presto arrivate nelle casse di Hit, avrebbero potuto rendere marginale il rischio che anche quest'ultima potesse fallire, eventualità che si intendeva scongiurare. L'atteggiamento dei dirigenti della Banca di Roma nei confronti dell'evento sarebbe quindi difficilmente conciliabile con una comprovata accettazione del rischio concreto di causazione del dissesto.

8.5.8 Sostiene inoltre il ricorrente la non configurabilità del delitto di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose in relazione alle contestazioni inerenti la proroga del *bridge* e l'adesione alla convenzione interbancaria. La proroga del *bridge* e l'adesione alla convenzione interbancaria, rappresenterebbero una ipotesi tipica di *post factum* non punibile, rientrando nella più ampia operazione *bridge* dell'ottobre 2002 volta a sovvenire il comparto turistico di Parmalat e dunque a sollevarne le sorti economiche, laddove, come per l'originaria operazione *bridge*, i dirigenti della Banca agivano con la precipua intenzione di sovvenire la società, atteggiamento psicologico che mal si concilierebbe col dolo eventuale, laddove il dissesto di bancarotta deve essere non solo rappresentato ma anche voluto, seppure sotto forma dell'accettazione del rischio. Proprio le scelte della Banca, di prorogare il *bridge* e pochissimi giorni dopo di accedere alla convenzione interbancaria, evidenzerebbero l'atteggiamento psicologico, di segno opposto, del soggetto, cioè, che agisce escludendo in radice l'accettazione del rischio dell'evento decozione, rimasto circoscritto nell'ambito dell'astratta possibilità, posto che proprio con quelle due operazioni la Banca riteneva ragionevolmente di poter evitare la radicalizzazione della crisi di Hit, e rappresenterebbero la migliore testimonianza che l'evento dissesto, richiesto espressamente dalla norma incriminatrice, seppure nell'area della rappresentazione, non sarebbe stato accettato sotto il profilo della componente volitiva.

8.6 Con il sesto motivo deduce nullità della sentenza per l'omessa motivazione in relazione all'elemento oggettivo della bancarotta impropria, contestata sotto forma di partecipazione alla delibera di proroga del *bridge*.

8.6.1 La Corte di Appello non avrebbe dato risposta alcuna, se non il rilievo che la responsabilità del Giordano derivava dall'aver partecipato ai consessi che ebbero a deliberare il rinnovo del *bridge*, alle plurime deduzioni dell'appello che:

- a fronte dell'accertamento che la proroga del *bridge* era stata il frutto di vari incontri fra soggetti del tutto diversi, aveva posto la questione che sarebbe emerso che l'imputato Giordano era rimasto estraneo all'intera fase delle trattative e degli accordi che poi si erano tradotti nella delibera del CdA di Banca di Roma, cui invece aveva partecipato nella veste di vice-presidente, unitamente ad altri undici consiglieri (compreso il coimputato Arpe), mai neppure indagati per concorso in bancarotta impropria in conseguenza della detta partecipazione;

- che aveva evidenziato il contrasto fra l'aver il Tribunale considerato la vicenda nel novero delle operazioni dolose avendo "i vertici di Capitalia/Banca di Roma" concorso nell'operazione posta in essere dal Tanzi, funzionale alla "novazione di un debito che nuoceva grandemente agli interessi della Parmalat e dei suoi creditori" essendo il debito originario nato "a vantaggio esclusivo" della Hit, mentre aveva affermato, in altra parte, che i vertici di Capitalia Banca di Roma avevano accettato di rinnovare il prestito *bridge* non già perché ve ne fossero i presupposti richiesti dalle regole della corretta gestione del credito, ma semplicemente perché sapevano che, agendo in modo diverso, potevano innescare una reazione a catena dagli esiti potenzialmente disastrosi, tra i quali vi era anche la possibilità del default dell'intera galassia societaria di Calisto Tanzi, configurando così contestazione alternativa pure contenuta nel capo c) dell'imputazione di cui all' artt.224, 217 co.1, n.3) e 4);


- che aveva, a fronte di tale situazione, sostenuto che, se era pacificamente consentito sussumere il medesimo fatto entro più di una *rubrica legis* nell'ambito di una contestazione provvisoria, come in sede di rinvio a giudizio, ciò non sarebbe stato consentito all'esito del dibattimento ed in una sentenza di condanna per bancarotta impropria.

8.6.2 Nessuna risposta avrebbero avuto poi le doglianze secondo le quali sarebbe mancato il reato nella sua obiettività, essendo il debito nato con il *bridge* nell'ottobre del 2002 a carico di Parmalat e non in capo ad Hit; alla naturale scadenza il debito sarebbe stato da rimborsare o "rinnovare" a prescindere dall'uso che Parmalat avesse fatto della provvista che le era pervenuta. Solo qualora Parmalat avesse optato per il rimborso, o se Banca di Roma non avesse acconsentito alla novazione dell'obbligazione, si sarebbe effettivamente provocato un *vulnus* ai creditori di Parmalat, che si sarebbero visti sottrarre la liquidità destinata a ripagare un debito contratto in favore di Hit. La deliberazione del rinnovo del prestito a condizioni più onerose rispetto a quelle alle quali era stato originariamente concesso non avrebbe potuto

concretizzare sul piano oggettivo un'ulteriore ipotesi di operazione dolosa. Rilievi tutti a cui la Corte di merito non avrebbe dato alcun specifico riscontro.

8.7 Con il settimo motivo deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione in merito alla ricostruzione della propria posizione con riguardo alla cd. distrazione Cosal, relativa al pagamento della seconda rata del prezzo di acquisto della Ciappazzi (novembre 2002), la cui natura distrattiva sarebbe stata tratta dalle caratteristiche rovinose dell' acquisto, laddove, peraltro, il primo giudice l'aveva mandato assolto dall' imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione consumata in occasione del pagamento della prima rata del prezzo di acquisto dell' azienda Ciappazzi, per la mancanza di elementi di prova che dimostrassero che il Giordano si fosse ingerito in qualche modo nelle trattative che avevano preceduto la stipula del contratto di cessione della Ciappazzi o che avesse contribuito all' assunzione di atti o decisioni funzionali alla firma di quel contratto" mentre la sua condanna per il pagamento della seconda rata sarebbe stata ancorata all' avere questi indotto il Tanzi all'apposizione- il 16.10.2002 - della sua sigla in calce all' atto transattivo Cosal/Sam, che la Banca di Roma aveva posto quale condizione per l' erogazione del prestito bridge. L'imputato avrebbe posto in essere una condotta distrattiva in danno di Cosal concorrendo nella condotta del Tanzi che ad essa Cosal era formalmente estraneo. La sentenza della Corte di Appello non avrebbe motivato in relazione ad un'impugnazione che rilevava come quella condotta del Tanzi non avrebbe avuto alcuna effettiva valenza impegnativa nei confronti della Cosal, laddove la transazione era stata poi firmata da Paolo Compiani, legale rappresentante della Cosal, oltre un mese dopo la sigla apposta dal Tanzi; che evidenziava come la condotta ascritta all' imputato avrebbe riguardato un contratto già perfetto in ogni sua parte, andando ad incidere la transazione unicamente sul prezzo di vendita della Ciappazzi; che la condotta in concreto da lui serbata non avrebbe avuto alcuna connotazione illecita, essendosi trattato del richiamo al Tanzi al rispetto di un impegno già assunto da Cosal; che, non essendosi occupato delle trattative intercorse tra Banca di Roma, Sam e Cosal precedenti all'acquisto della Ciappazzi, nulla egli avrebbe potuto sapere delle asserite condizioni disastrose della Ciappazzi, dell'insufficienza dei mezzi patrimoniali e finanziari della Cosal per far fronte al pagamento della seconda rata del prezzo di acquisto e per sopportare gli oneri connessi all'avvio della produzione industriale; che quindi potesse rappresentarsi come rovinosa per la Cosal l'adesione alla transazione prospettata al Tanzi. La Corte di Appello si sarebbe limitata esclusivamente a criticare la presunta suggestività dell' asserto per il quale la sigla del Tanzi in calce all'accordo Cosal non avrebbe avuto alcun valore giuridico.

8.8 Con l'ottavo motivo deduce nullità della sentenza per violazione ed errata interpretazione degli artt. 216, 223, comma 2, nr. 1 in relazione all'art. 2632 c.c., sulla formazione fittizia del capitale sociale di Parmatour, ritenuto dai giudici del merito in relazione alle condotte di cui al punto 2) del capo A).

The image shows several handwritten signatures and marks in the bottom right corner of the page. There are three distinct signatures: one at the top right, one in the middle, and one at the bottom right. The signatures are written in black ink and appear to be initials or full names, though they are not clearly legible.

8.8.1 In ipotesi d'accusa, Calisto Tanzi ed i suoi collaboratori avrebbero formato fittiziamente il capitale sociale di Parmatour, sia mediante conferimento dei complessi aziendali di Hit s.p.a. e di Hit International s.p.a. a valori sicuramente gonfiati, sia mediante la conversione in capitale di crediti soggettivamente inesistenti, nel senso che i veri titolari degli stessi sarebbero stati soggetti diversi da quelli dichiarati. La fittizia formazione del capitale sociale di Parmatour, in quanto elemento fondante della convenzione interbancaria, avrebbe contribuito a tenere in vita artificialmente il gruppo turistico, già da molto tempo decotto, divenendo quindi concausa dell'aggravamento del suo dissesto. I vertici di Capitalia - Banca di Roma avrebbero concorso nella consumazione del reato, in considerazione del fatto che, già nella fase delle trattative concernenti il contenuto della convenzione interbancaria, sapevano che Calisto Tanzi ed i suoi sodali si accingevano a realizzare in modo fittizio la ricapitalizzazione della nuova Parmatour, quanto meno per l'importo corrispondente, sino all'ultimo centesimo, all'ammontare del finanziamento *bridge*, dedotto l'importo della seconda rata della Ciappazzi, sapendo di poter contare sulla complicità e sul tacito assenso dei vertici di Capitalia - Banca di Roma, i quali erano perfettamente al corrente del fatto che il finanziamento *bridge* non era stato erogato al gruppo turistico da uno dei soci, bensì da Parmalat S.p.a. Inoltre, dopo la stipula della convenzione interbancaria, i responsabili di Medio Credito Centrale, seppur consapevoli che la formazione del capitale sociale di Parmatour era stata per la quasi totalità fittizia, avrebbero inviato una mendace comunicazione alle altre banche firmatarie dell'accordo, attestando falsamente che tutte le previsioni contenute nello stesso si erano realizzate. Ulteriore condotta ascritta a titolo di concorso nel reato in quanto i responsabili del gruppo Capitalia e della controllata MCC avrebbero consentito in sostanza a Calisto Tanzi di conseguire lo scopo al quale era preordinata la fittizia formazione del capitale sociale di Parmatour, con riferimento ai quasi 47 milioni di Euro, cui pare limitato l'addebito di concorso da parte loro, essendo in ogni caso priva di motivazione ogni ulteriore ipotesi di concorso.

8.8.2 Per il ricorrente, la questione principale è se possa considerarsi fittizia la, peraltro indiscussa, conversione di crediti in capitale sociale qualora detti crediti siano riferibili a soggetti diversi da quelli che appaiono esserne i titolari, nel caso di specie essendo, secondo i giudici del merito, l'effettivo titolare del credito Parmalat s.p.a., e non la Nuova Holding s.p.a., altra società riferibile a Tanzi. La fattispecie concreta ipotizzata nel procedimento non sarebbe ricompresa nella previsione della norma del novellato art. 2632 c.c., che punisce condotte che offendono l'integrità del capitale sociale, laddove la formazione o l'aumento fittizi (anche parziali) di una società di capitali costituiscono il risultato di una delle condotte specifiche previste dalla fattispecie. Non potendosi configurare, nel caso, né attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore al valore del capitale sociale, né sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sarebbe rilevante la sola ipotesi di sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di

trasformazione, così che occorrerebbe verificare se l'operazione di conversione dei crediti in capitale, in ragione del fatto che il titolare effettivo del credito era soggetto diverso rispetto a quello apparente, possa integrare la condotta criminosa. Se è rilevante, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, il dato economico in termini quantitativi e l'impatto negativo che la sopravvalutazione dei beni e dei crediti potrebbe avere per l'effettiva copertura del capitale sociale, allora la condotta esaminata dal giudice, che considera sussistente il reato in quanto reputa il credito conferito "soggettivamente inesistente" perché il creditore reale sarebbe soggetto diverso rispetto al creditore apparente, non potrebbe essere ricondotta alla fattispecie astratta prevista dal legislatore in quanto il capitale sociale sarebbe stato, infatti, realmente formato. Contesta poi il ricorrente che l'aggravamento del dissesto, quale conseguenza del reato societario, possa concorrere ad integrare il delitto ascritto, posto che il dissesto del gruppo del Turismo di Tanzi sarebbe stato ricondotto almeno all'anno 2001, e quindi si sarebbe già prodotto nel momento in cui si sarebbe addivenuti alla formazione fittizia del capitale sociale di Parmatour, attraverso la conversione di crediti in capitale. Contesta in definitiva che possa ritenersi configurato il reato in caso di aggravamento del dissesto già verificatosi, se, quindi ulteriori accadimenti rispetto alla causazione del dissesto siano irrilevanti o se, invece, anche il solo aggravamento di esso possa concorrere al verificarsi di questa fattispecie. In materia si dovrebbero tener distinti i concetti di fallimento e di dissesto, atteso che per la bancarotta fraudolenta societaria il legislatore avrebbe fatto una precisa scelta di politica legislativa quando ha indicato il dissesto e non anche il fallimento, quale evento del reato, che deve essere solo cagionato, e non anche aggravato; il legislatore, che ha ben chiari i concetti di dissesto e di fallimento (tanto che con quest'ultimo termine si descrive l'evento di bancarotta impropria da operazioni dolose) se avesse voluto consentire la punibilità, a titolo di bancarotta da reato societario, anche per effetto dell'aggravamento del dissesto, avrebbe fatto riferimento al fallimento e non al dissesto quale evento del reato. L'evento penalmente rilevante ai fini della bancarotta societaria non potrebbe essere quindi il dissesto in relazione al quale è stato dichiarato il fallimento, ma solo il dissesto che era già in atto al momento della realizzazione dell'illecito societario. Quindi il possibile aggravamento del dissesto del gruppo turistico già concretizzatosi nel 2001 non potrebbe essere configurato come violazione dell'art. 2632 c.c. e posto a carico di soggetti intervenuti in epoca successiva alla sua manifestazione, dovendosi risolvere la questione se sia rilevante solo il reato societario che ha cagionato il dissesto, che altrimenti non si sarebbe verificato, oppure anche il reato societario che, commesso successivamente al dissesto, ne muta le "caratteristiche dimensionali". L'aggravamento del dissesto sarebbe al di fuori dall'orbita della bancarotta societaria e anche se fosse dipeso dalla commissione di uno dei reati societari richiamati dall'art. 223, l'unico fatto penalmente rilevante sarebbe il solo reato societario, anche se poi sia intervenuto il fallimento.


8.8.3 Evidenzia poi il contrasto fra le posizioni della dottrina che assume l'irrilevanza dell'aggravamento del dissesto ai fini della configurabilità del reato, e quella della giurisprudenza della Corte attestata su una diversa posizione, citando i diversi arresti al proposito. Nel caso di specie nella sentenza impugnata mancherebbe quell'analisi sulla riconducibilità dell'aggravamento del dissesto all'azione o all'omissione considerate che la cassazione nelle più recenti sentenze avrebbe ritenuto necessaria, mentre il giudice d'appello avrebbe rinviato alla tabella 56 e alla pagina 262 dell'elaborato del Prof. Ferrari del 19 luglio 2006, che non avrebbero individuato tra le ragioni che avrebbero determinato l'aggravamento del dissesto di Parmatour la "formazione fittizia del capitale sociale di Parmatour".

8.9 Con il nono motivo deduce nullità della sentenza per omessa motivazione nonché erronea applicazione della Legge penale con riferimento all'art. 644 c.p. in ordine alla conferma della condanna del ricorrente per il delitto di usura.

8.9.1 Inadeguata sarebbe la risposta della Corte di Appello al motivo di impugnazione relativo al ricorrere del delitto rubricato sub D): La Corte di merito non avrebbe dato risposta al rilievo dell'appello dove si evidenziava che mutuare, senza garanzia, 50 milioni di euro ad un soggetto che si sa non sarà in grado di restituirli sarebbe un costo spropositato e certamente non giustificato dall'interesse alla transazione Ciappazzi, essendo stato individuato come fondamentale il sinallagma tra l'erogazione del *bridge* e la conclusione della vertenza Ciappazzi, laddove si assume la pregressa conoscenza da parte della banca dello stato di collasso finanziario non solo di Hit ma anche di Parmalat.

8.9.2 Quanto agli interessi percepiti dalla Banca riguardo alla seconda rata di € 3.359.060 del pagamento dell'acquisto Ciappazzi si rileva che non sarebbe mai stato contestato come usurario il pagamento degli interessi sulla rata di € 3.359.000 ma degli interessi sull'importo di € 18.075.000 di cui all'originario contratto del gennaio 2002, che peraltro non era stato ritenuto usurario dal Tribunale. Se, invero, viene considerata usuraria la transazione comportante incameramento di due rate del prezzo di vendita, non vede il ricorrente che senso abbia il riferimento al pagamento degli interessi relativi ad una rata che non si sarebbe dovuta pagare. La Corte di Bologna ha ritenuto che il reato addebitato "non rientra nel paradigma del comma 3 dell'art. 644 che richiede la conoscenza della difficoltà economica della parte lesa". Al contrario dovrebbe esser tenuta presente l'originaria contestazione e il permanere del riferimento dell'usura al comma 3 dell'art. 644 c.p. La norma si rapporta alle concrete modalità del fatto per valutare come usurari interessi o vantaggi comunque sproporzionati, per cui, di fronte alla richiesta di tale valutazione complessiva, deve essere registrata la assoluta omissione della motivazione con conseguente violazione della regola interpretativa dell'art. 644,3 c. c.p.

8.9.3 In merito al dolo la sentenza impugnata trascurerebbe un'adeguata valutazione dell'atteggiamento individuale da rapportare all'elemento soggettivo tipico del delitto di usura,

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

avendolo rapportato alla generica conoscenza da parte del Giordano delle difficoltà in cui si dibatteva il gruppo Parmalat, avendo anche svalutato alcuni elementi che avrebbero permesso di escludere il dolo, e cioè l'attribuzione al Giordano della responsabilità delle "politiche del credito" appena nel luglio 2002; la sua riconosciuta estraneità al contratto SAM - Cosal di acquisto della Ciappazzi; la mancanza di prova della conoscenza del ritenuto accordo dell'ottobre 2002 tra Brambilla e Tanzi in presenza del Geronzi. Peraltro un'unica vicenda, immutata rimanendo la condotta ascritta al prevenuto, quella di avere erogato un prestito, verrebbe indebitamente riguardata da più angoli, secondo le diverse imputazioni, di concorso in bancarotta fraudolenta, di bancarotta impropria, di usura, con approccio contraddittorio soprattutto in tema di elemento oggettivo, ove si consideri che il prestito, da un lato è considerato come concorso con il Tanzi nella bancarotta, mentre dall'altro si qualifica in termini di usura, la cui persona offesa sarebbe anche concorrente nel delitto di bancarotta.

8.10 Con il decimo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa motivazione in relazione alla mancata valutazione dei motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato e violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze. Lamenta che il giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata sia stato effettuato genericamente per tutti gli imputati, senza esposizione delle specifiche ragioni riferibili a ciascuno, in relazione al ruolo rivestito nei fatti ed alla sua personalità. Ugualmente, deduce violazione di legge sull'individuazione della pena in modo indistinto per tutti i soggetti condannati.

9. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Roberto Monza si sviluppa su otto articolati motivi.

9.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce:

- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per avere i giudici del merito pronunciato condanna per un reato concorrente - la bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al contratto di compravendita dell'azienda Ciappazzi a Cosal del gennaio 2002 - non oggetto di contestazione;

- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché da atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto contestato nei confronti di Roberto Monza il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione all'episodio della compravendita dell'azienda Ciappazzi del gennaio 2002.

9.1.1 Osserva il ricorrente che la sentenza del Tribunale era stata appellata anche per aver pronunciato condanna del Monza per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione con riferimento alla vicenda dell'acquisto dell'azienda Ciappazzi da parte di Cosal, avvenuto nel gennaio 2002, e l'impugnazione aveva riguardato la mancata contestazione di quell'episodio

nell'ambito del capo di imputazione riferibile al ricorrente, laddove si sarebbe fondata l'affermazione di responsabilità su di una interpretazione estensiva degli addebiti a lui riferibili, mentre la struttura delle imputazioni, molto articolata, non ne avrebbe consentito l'estensione.

9.1.2 Secondo la sentenza impugnata, al Monza sarebbero stati chiaramente contestati i fatti e le condotte descritte ai capi A) e B) della rubrica, fra cui l'episodio di cui si tratta, indicato nel contesto degli addebiti mossi al Geronzi, mentre l'elencazione successiva del capo C), che descrive comportamenti del Monza ricollegabili al solo finanziamento *bridge*, sarebbe meramente esemplificativa delle forme di collaborazione degli altri imputati con il primo, non esaurendo il complesso delle imputazioni.

9.1.3 Il ricorso analizza l'imputazione sub C) concernente il Monza, alla luce della formulazione dei capi A) e B), dove, ad una prima affermazione generica di aver fornito il proprio consapevole contributo alla realizzazione delle operazioni illecite ivi descritte, seguiva sub 7, come direttamente riferita al ricorrente, l'espressione *ed in particolare*, tra l'altro prima della descrizione dei comportamenti riguardanti l'impulso alla fase istruttoria del finanziamento *bridge* presso la struttura di supporto degli organi deliberanti, con anticipo dell'avvio rispetto all'inoltro della richiesta di finanziamento, indotta dal Muto; la stesura del parere redatto da detta struttura, con l'inserimento di un riferimento a (presunte) esigenze (stagionali) della Tesoreria Parmalat, onde più credibilmente motivare la richiesta di facilitazione; la proposta al Comitato Crediti dell'Istituto di approvazione del finanziamento-ponte, prendendo parte alla relativa delibera.

9.1.4 Osserva il ricorrente in proposito che chiara sarebbe la delimitazione delle responsabilità come formulata del Pubblico Ministero nell'imputazione, considerando che il medesimo Pubblico Ministero una tale limitazione aveva confermato in sede di dibattimento e conclusioni con richieste di condanna. Rileva anche che, seppure la concessione del finanziamento *bridge* rappresentava la conclusione, l'ultima parte dell'operazione Ciappazzi, l'accusa si riferiva, anche nei passaggi più specifici dei capi riferibili a Geronzi, solo a comportamenti circoscritti nel tempo (ottobre 2002) e non alla completa partecipazione, contestata e ritenuta come ulteriore fatto distrattivo, alle vicende precedenti che avevano portato alla vendita di Ciappazzi a Cosal, che nell'imputazione erano indicate in premessa. Il ricorrente contesta poi l'affermazione della Corte di merito relativa al fatto che si sarebbe comunque difeso nel dibattimento anche dall'accusa di partecipazione all'operazione distrattiva realizzata con la vendita di Ciappazzi a Cosal, non essendosi concretizzata così alcuna lesione del diritto di difesa. Rileva al proposito che gli interventi difensivi, concretizzatisi in una memoria ed in alcuni passaggi di esami dibattimentali di testimoni, non sarebbero stati finalizzati a respingere un autonomo e specifico addebito di bancarotta fraudolenta per distrazione collegato all'episodio della vendita della Ciappazzi, ma solo a sondare temi di prova, trasversali, pertinenti e rilevanti rispetto alle contestazioni formalmente e chiaramente attribuite

all'imputato, rientrando la 'questione Ciappazzi' nel perimetro delle contestazioni mosse al Monza, solo nei termini evidenziati in relazione al capo C), essendosi dovuto il Monza confrontare con quella vicenda limitatamente alla sua 'coda' conclusiva relativa al pagamento della seconda rata del prezzo e alla chiusura della vertenza transattiva. In definitiva, secondo il ricorrente, la contestazione, in tutta la fase processuale, sarebbe sempre stata uniformemente ed univocamente orientata verso il tema del finanziamento c.d. bridge. Ed ogni iniziativa difensiva non avrebbe assunto altro significato se non quello di reagire ad un quadro d'accusa così delineato. Non sarebbe quindi intervenuta alcuna implicita 'acquiescenza' rispetto ad un ipotetico allargamento del perimetro della contestazione.


9.2 Con il secondo motivo, in relazione alla condanna per l'episodio della concessione del prestito *bridge* di 50 milioni di euro a Parmalat dell'ottobre 2002 deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell'art. 192, comma 2, c.p.p. in ordine al giudizio di responsabilità.

9.2.1 Premessa la rilevanza che, in tema di partecipazione dell'*extraneus* alla bancarotta distrattiva, riveste la conoscenza dello stato di dissesto, il ricorrente lamenta in primo luogo che il giudice d'appello abbia disatteso i motivi di impugnazione sul punto, non valutando e non distinguendo correttamente le possibilità di conoscenza in relazione alle diverse articolazioni di quella che veniva chiamata "galassia Parmalat". Osserva come non sia stata data la giusta rilevanza alle condizioni delle diverse articolazioni del gruppo Parmalat nel corso del 2002, laddove al gruppo alimentare veniva attribuita una normale affidabilità, mentre scarsa considerazione era riservata alle condizioni del gruppo turistico Hit considerato in sofferenza, e una condizione di accettabile solvibilità era attribuita al gruppo personale riferibile al Tanzi. Lamenta il ricorrente che nella valutazione delle sue possibilità di conoscenza dello stato di dissesto, il giudice d'appello non abbia considerato le sopraindicate articolazioni, con le relative differenze, riferendosi invece in modo generico alla "galassia Parmalat" di cui il Monza avrebbe conosciuto lo stato di dissesto, senza considerare che gli elementi concernenti le possibili difficoltà del gruppo alimentare sarebbero emersi in epoca successiva all'8 ottobre 2002, data dell'intervento a lui riferibile. Lamenta inoltre come la Corte fosse poi giunta alla conclusione che "il Monza sarebbe stato a conoscenza sia dello stato di dissesto di Hit, ma anche di quello della stessa Parmalat", in base ad una valutazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto a specifici atti del processo, con particolare riguardo ai c.d. appunti Vesperini, concernenti immissioni di capitale attraverso conti accesi presso alcune banche, che la Corte di merito sostiene orbitassero nell'ambito di Capitalia, verso il gruppo turistico da operatori terzi (o, secondo altri appunti, da società del sottogruppo familiare) e potenzialmente rilevanti sulla ritenuta consapevolezza del Monza circa le condizioni critiche del sottogruppo turistico, appunti il cui significato sarebbe stato travisato, con riferimenti circa la consapevolezza in capo al Monza del dissesto del (sotto)gruppo alimentare Parmalat.

9.2.2 In sostanza, si sarebbe travisato il contenuto degli atti ed in particolare degli appunti che concernevano la provenienza di quei fondi da società del gruppo personale, e si era finito per concludere che Monza avrebbe saputo che Hit era stata sovvenzionata da Tanzi attraverso altre società del gruppo, ma riferendosi in particolare i giudici del merito a quelle del gruppo alimentare con falsificazione dei relativi bilanci, questo perché gli importi sarebbero transitati su c/c di banche orbitanti nell'area Capitalia, laddove poi le indicazioni emergenti dagli atti non si sarebbero riferite in concreto ad istituti collegati a Capitalia, o che comunque erano entrati in quell'orbita solo dopo i fatti per cui si procede.

9.2.3 Quanto al ritenuto consapevole contributo causale del ricorrente all'etero-destinazione del prestito *bridge*, si contesta quanto ritenuto dai giudici del merito circa tale piena consapevolezza, desunta dal fatto che era il relatore della pratica in seno al comitato fidi di Banca di Roma dell'8.10.2002, ma anche perché la procedura di quel finanziamento sarebbe stata caratterizzata da una serie di anomalie, conclusione a cui il giudice d'appello era pervenuto anche alla luce del comportamento silente tenuto dal Monza a seguito del fax ricevuto il 18.10.2002 dal dott. Savelloni, con cui si segnalava che sul suo conto intestato a Hit si era formato un importo saldo creditore, per oltre 33 milioni di euro, circostanza da cui era stata tratta la conclusione che il Monza, a conoscenza dello stato di sofferenza di Hit, nulla avesse risposto perché ben sapeva, non solo il 18 ottobre, ma anche il precedente 8 ottobre, che il finanziamento sarebbe stato dirottato verso quella società. In mancanza, ammessa anche dal Tribunale, di elementi idonei a dimostrare la partecipazione del Monza alle trattative che indussero i vertici di Capitalia - Banca di Roma a deliberare di concedere ad Hit un finanziamento di 50 milioni di euro usando come schermo Parmalat, grande rilievo era stato dato dai giudici del merito al tema delle anomalie di quel finanziamento, valutato come prova indiziaria, su cui si appuntano specificamente le censure del ricorrente, per la ritenuta violazione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 192, cpv. c.p.p.

9.2.4 Lamenta anche difetto di motivazione sulle deduzioni dell'atto d'appello al proposito, non avendo affrontato la Corte di merito il tema dell'effettivo ricorrere di anomalie, o comunque di anomalie tali da destare sospetto, o tali da dimostrare la sua consapevolezza della destinazione del finanziamento, oppure da dover necessariamente fargli intuire la natura di quel finanziamento. In particolare, il ricorrente lamenta l'omissione della Corte di merito che, a fronte dei rilievi dell'impugnazione, non si era confrontata con il tema della significanza di dette anomalie, ignorando, che la ravvisata anomalia dei cc.dd. "fidi auto liquidanti" (superiori al fatturato) era idonea a dimostrare esigenze di cassa di Parmalat, non di Hit; che sia Savelloni che Ridolfi avevano affermato di avere in allora pensato che i 50 mln. €. andavano a colmare un'esigenza finanziaria di Parmalat, non di Hit; che l'eterodestinazione era questione molto complicata a comprendersi anche perché il fabbisogno che aveva Hit nell'immediato era di circa 9 mln. per la biglietteria aerea in scadenza. Né la Corte di merito avrebbe voluto considerare il



significato sia del fax 18.10.2002 trasmesso dal Savelloni, né le risultanze di un'intercettazione telefonica del predetto, elementi che, pacificamente, militavano in senso contrario alla tesi sostenuta in sentenza. In più, quando la Corte territoriale aveva valutato il contenuto del fax e dei comportamenti di Monza aveva confuso un dato di fatto, attribuendo al Monza la proposta dell'*incaglio discrezionale* di Hit (mentre il soggetto che aveva avanzato tale proposta era il dott. Riccomagno di MCC) o aveva omesso del tutto di considerare tanto la testimonianza quanto (soprattutto) l'intercettazione telefonica di un colloquio fra Savelloni ed il collaboratore Salvetti avente ad oggetto proprio l'inconsapevolezza da parte del dott. Monza dell'etero-destinazione del finanziamento. Denuncia quindi omessa motivazione su un punto decisivo riguardo la propria responsabilità.

9.3 Con il terzo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione a specifici atti del procedimento, sul ritenuto contributo causale, rilevante e consapevole rispetto alla consumazione dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione relativa alla vendita alla società Cosal dell'azienda Ciappazzi, del gruppo Ciarrapico, considerata di natura distrattiva a causa della sproporzione tra il valore dell'azienda Ciappazzi e il prezzo pagato per il suo acquisto; del fatto che il gruppo Parmalat, acquirente dell'azienda ceduta, non aveva alcun autentico interesse all'operazione, in realtà motivata da ragioni estranee all'attività d'impresa dell'acquirente; del fatto che Parmalat e Cosal erano, già all'epoca, in stato di difficoltà economica e proprio per questo si sarebbero determinate a concludere l'operazione, spinte dalla necessità di continuare a beneficiare del favore creditizio di Banca di Roma, interessata alla conclusione positiva del piano di liquidazione delle aziende del gruppo Ciarrapico, con la conseguenza che il pagamento del prezzo di acquisto della società avrebbe assunto i connotati di un illecito depauperamento del patrimonio del Gruppo Parmalat, con correlativo danno per il ceto creditorio.

9.3.1 Rileva che a fronte della mancanza di prova diretta di un suo coinvolgimento con un consapevole contributo causale alla realizzazione dell'operazione, i giudici del merito si sarebbero illegittimamente basati sulla prova logica o indiziaria, fondata sostanzialmente sulla circostanza che il ricorrente non potesse non sapere quali fossero gli effettivi termini, condizioni e motivi sottesi all'acquisto della Ciappazzi da parte del Gruppo Parmalat, mediante Cosal, e quindi fosse consapevole della dissimulata valenza illecita dell'operazione, avendo egli svolto "un ruolo di primo piano e di assoluto rilievo" nell'ambito delle trattative che avevano condotto alla cessione di Ciappazzi a Cosal. E secondo il ricorrente gli elementi sulla base dei quali si fondava la motivazione della Corte di merito non avrebbero trovato riscontro nelle risultanze processuali, dalle quali erano anzi contraddetti, o apparivano privi di rilievo, mentre per converso non sarebbe stato affrontato e giustificato razionalmente (travisando, per contro, i dati probatori rilevanti sul punto) un profilo decisivo ai fini del legittimo inquadramento della posizione del Monza: il fatto che egli sarebbe rimasto estraneo ai flussi di comunicazioni nei

quali vi sarebbe stata traccia delle anomalie che avrebbero caratterizzato il sinallagma contrattuale, anomalie delle quali il prevenuto non sarebbe stato a conoscenza, pur essendo al corrente, quale funzionario della Banca di Roma, delle trattative concernenti l'operazione Ciappazzi.

9.3.2 Il ricorrente poi denuncia le illogicità della motivazione della Corte di merito sugli elementi documentali che dovrebbero dimostrare il suo contributo causale nella vicenda, quali evidenziati dai giudici del merito, rilevando che dai predetti, non tutti riferiti o riferibili a lui, non sarebbe risultata una sua ingerenza negli aspetti che qualificavano come distrattivo l'esito della trattativa in questione. Né sarebbero conferenti alcuni suoi interventi, quali quello relativo alla chiusura dello stabilimento di Canzo, considerata partecipazione di rilievo alla realizzazione del "piano Gallo" per la liquidazione del gruppo Ciarrapico, tappa successiva del quale sarebbe stata la vendita della Ciappazzi a Parmalat. Lamenta il ricorrente che non risulterebbero dai documenti facenti parte degli atti processuali i ritenuti nessi di consequenzialità tra la chiusura dello stabilimento di Canzo e la concretizzazione dell'accordo con Parmalat per l'acquisto della Ciappazzi, mentre non si sarebbe considerato che in quel modo il ricorrente esercitava semplicemente la propria funzione di gestore di crediti incagliati.

Censurabile sarebbe poi la motivazione della sentenza laddove attribuisce il rifiuto della Banca di Roma a rilasciare a Parmalat le richieste garanzie da possibili rischi di revocatoria a carico della Ciappazzi, al fatto che l'azienda oggetto della vendita valesse molto meno del prezzo di cessione, mentre, secondo il ricorrente, risulterebbe dagli atti che il rifiuto fosse dettato dal fatto che il gruppo Ciarrapico era ormai classificato come *a sofferenza* nella banca, alla quale quindi non era consentito per tale situazione rilasciare garanzie.

9.3.3 Il ricorrente contesta come illogici gli argomenti addotti dalla Corte per giustificare la propria ritenuta consapevolezza che quella fosse la ragione del rifiuto della banca e contesta soprattutto la valenza probatoria di una *e-mail* intercorsa fra soggetti diversi, fra cui un funzionario della banca, il quale ammetteva che la ragione stava nella sproporzione del prezzo rispetto al valore del bene ceduto, contestando decisamente che, in mancanza di prova della condivisione dell'informazione con uno degli interlocutori di quel dialogo, potesse essergli ascritta la conoscenza della ragione di fondo ostativa alla concessione di garanzie da parte di Banca di Roma.

9.3.4 Si contesta la ritenuta responsabilità del ricorrente per la vicenda Ciappazzi per il suo ruolo nell'organizzazione della banca. La responsabilità sarebbe stata configurata come responsabilità da posizione e fondata su erronea lettura delle emergenze processuali, compresa la testimonianza di un altro funzionario. In particolare, viene rilevato:

- che per i Giudici di merito l'imputato sarebbe stato "il responsabile della realizzazione del Piano Gallo, quanto alla liquidazione delle c.d. acque minori di Ciarrapico" e ciò lungo l'intero

corso della vicenda negoziale che aveva condotto alla conclusione dell'operazione di vendita della Ciappazzi;

- che sarebbe stato ipotizzato dai giudici del merito un preciso collegamento funzionale tra il Monza e la posizione (ed il bagaglio di conoscenze) del De Mariassevich, altro funzionario di Banca di Roma autodefinitosi come la "memoria storica" della Banca nella gestione delle società del Gruppo Ciarrapico, da sempre occupatosi della vicenda, in collaborazione con Monza.

9.3.5 Il ricorrente, al proposito, lamenta che a tali conclusioni si fosse giunti attraverso un travisamento, tanto delle emergenze documentali (indicate in sentenza, ma travisate) sull'organizzazione della banca, quanto del contenuto delle affermazioni del De Mariassevich che il ricorrente riporta per esteso. Il documento dimostrerebbe, al contrario di quanto ritenuto dai giudici del merito, che nel momento (febbraio-marzo 2001) in cui Monza era entrato in Banca di Roma, assegnato all'Area Gestione Posizioni Anomale e Monitoraggio Crediti, tale Area non aveva affatto una gestione accentrata o in altro modo 'privilegiata' del Piano Gallo, gestione che dal gennaio 2001 era stata ripartita, secondo le attività da svolgere, alle diverse Aree della Banca interessate di volta in volta, senza che quindi il Monza avesse responsabilità totale e illimitata, anche nel tempo, per gli adempimenti del citato piano, compresa la conclusione del contratto di compravendita della Ciappazzi.


9.3.6 Altra affermazione contestata dal ricorrente, che denuncia travisamento della prova, sarebbe quella per cui egli sarebbe sempre rimasto il superiore o comunque il referente per le questioni relative al Ciarrapico del De Mariassevich, con la conseguenza che tutte le informazioni conosciute da quest'ultimo non potevano non essere conosciute pure da lui. Denuncia in proposito travisamento della testimonianza del citato funzionario dalla quale si ricaverebbe, in contrario a quanto ritenuto dai giudici del merito, che la gestione delle cc.dd. acque minori era rimasta affidata all'Area Gestione Posizioni Anomale e Monitoraggio Crediti, di cui Monza era diventato capo nel febbraio-marzo 2001, per un tempo molto limitato, essendosi verificato dal luglio 2001, il trasferimento della competenza per tutto ciò che riguardava le acque minori all'Area Recupero Crediti, di cui Monza non faceva né aveva mai fatto parte. E all'Area Recupero Crediti era stato trasferito il dott. De Mariassevich, che sin dal 1997 seguiva le problematiche delle società del Gruppo Ciarrapico, con la conclusione che dal luglio 2001, Monza non era stato più il referente delle problematiche delle acque minori e non era stato più il superiore di De Mariassevich, il quale non aveva mai indicato nel Monza un protagonista delle trattative per la vendita dell'azienda Ciappazzi, né un interlocutore privilegiato rispetto ai flussi di comunicazione "ad adeguato livello" di effettiva natura decisionale.

9.3.7 Denuncia poi il ricorrente vizio della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo della ritenuta bancarotta fraudolenta nell'operazione di cessione dell'azienda Ciappazzi, che la sentenza impugnata avrebbe individuato nella ritenuta consapevolezza della sproporzione tra il

prezzo richiesto per l'azienda - determinato non in ragione del valore dell'asset, bensì per esigenze contabili del "piano Gallo" - nonché delle motivazioni dell'acquirente, del tutto sganciate da convenienze aziendali, ma solo legate all'opportunità ed all'impossibilità di resistere - per la propria debolezza economica - alla sollecitazione che gli era giunta dal principale istituto bancario creditore. Rileva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulla propria consapevolezza della sproporzione tra il prezzo di cessione ed il valore dell'azienda Ciappazzi; dell'estraneità di quell'operazione di acquisizione agli interessi aziendali del Gruppo Parmalat; dello stato di dissesto - di Parmalat e di Cosal, acquirenti 'necessitati' dell'azienda ceduta, avendo al proposito tratto delle conclusioni del tutto apodittiche perché sfornite di idonea motivazione. Mancherebbe nelle sentenze dei giudici del merito un qualche passaggio ove venga sindacato se Monza fosse a conoscenza degli aspetti di estraneità dell'acquisto all'interesse del gruppo Parmalat. Quanto alla sua consapevolezza della sproporzione tra il valore dell'azienda Ciappazzi ed il prezzo di cessione, la Corte l'avrebbe dedotta dal fatto che l'imputato aveva seguito da anni le vicende relative alla liquidazione *in bonis* del gruppo Ciarrapico, laddove una tale situazione sarebbe stata contraddetta dalla posizione del ricorrente nella società e da precisi atti del procedimento. Peraltro, la Corte di merito non avrebbe considerato che gli unici due documenti da cui potrebbe ricavarsi un riferimento al tema della sproporzione prezzo-valore, o comunque alle criticità di valorizzazione dell'azienda Ciappazzi, non sarebbero riconducibili al Monza, né risulterebbero in qualche modo essere pervenuti a conoscenza del medesimo; situazione che avrebbe trovato conferma nelle dichiarazioni dei funzionari della Banca che compaiono o vengono citati in quei documenti e che, secondo la sentenza, avrebbero collaborato con lui, o addirittura sarebbero stati alle sue dirette dipendenze, nei periodi in cui tali documenti erano "circolati". Costoro, sentiti a dibattimento come testimoni, non avrebbero mai individuato nel Monza un loro interlocutore privilegiato o comunque uno dei soggetti coinvolti dalla conoscenza e gestione delle circostanze dedotte nei documenti in questione.

9.4 Con il quarto motivo, in merito alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione con riferimento alla destinazione a Cosal, per il pagamento della seconda rata del prezzo di acquisto della Ciappazzi, di parte del prestito *bridge* concesso a Parmalat nell'ottobre 2002 contestato come distrazione, del denaro finalizzato al saldo della seconda rata del prezzo dell'azienda, dapprima da Parmalat verso Cosal e poi da Cosal verso SAM., deduce inosservanza delle norme di cui agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

9.4.1 Denuncia radicale vizio di motivazione dove la sentenza, nonostante la devoluzione della questione con l'appello, non si sarebbe confrontata con il problema del coinvolgimento del Monza nel fatto contestato, della sua consapevolezza in ordine alla destinazione del



finanziamento *bridge* alla definizione della vertenza Ciappazzi e, in definitiva, sulle ragioni della condanna dell'imputato per l'episodio in contestazione. A fronte di totale mancanza di motivazione sul punto, ritiene il ricorrente che la questione non sia neppure implicitamente 'coperta' sul piano del discorso giustificativo dalla motivazione della sentenza del Tribunale, atteso che anche quella, sul punto, si manifestava insufficiente, contraddittoria e manifestamente illogica, essendo consistita in una nota a pie' di pagina, dove si indicava il pagamento della seconda rata del prezzo d'acquisto della Ciappazzi quale diretta conseguenza della stipula del contratto di cessione dell'azienda. L'aver ritenuto il contributo causale del Monza a tale stipula avrebbe comportato responsabilità anche per le distrazioni contestate in relazione ai pagamenti che chiudevano la vicenda. Lamenta il ricorso che a fronte della totale assenza di prove o indizi circa l'ipotetico suo coinvolgimento in tale segmento della vicenda, della preordinata eterodestinazione e dell'effettivo dirottamento di una parte del finanziamento c.d. *bridge* al pagamento della seconda rata di acquisto dell'azienda Ciappazzi, la sentenza si era limitata a valorizzare il preteso rapporto di consequenzialità tra gli episodi relativi alla vendita della Ciappazzi (di fine 2001-inizio 2002) e quelli del pagamento della seconda rata e della correlata chiusura della vertenza apertasi in ordine all'acquisto dell'azienda, della fine del 2002.

9.4.2 Si tratterebbe poi di condanna in conflitto con la sua assoluzione dalla contestazione di usura, correlata alla composizione della vertenza Ciappazzi, delitto di usura ritenuto integrato dall'accordo intercorso tra Banca di Roma e Tanzi nell'ottobre 2002, in cui i termini del sinallagma erano, da un lato, la concessione del *bridge*, e, dall'altro lato, la conclusione di un accordo transattivo che comportò l'acquisizione definitiva da parte del Gruppo Parmalat dell'azienda Ciappazzi e la sopravvivenza delle obbligazioni di cui al contratto di compravendita. Da quell'imputazione il ricorrente era stato assolto per non avere commesso il fatto, in mancanza di elementi di prova che sapesse che l'erogazione del finanziamento *bridge* era stata condizionata all'accettazione da parte di Tanzi dell'accordo transattivo concernente l'acquisto della Ciappazzi.

9.5 Con il quinto motivo deduce erronea applicazione di legge, mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai punti della sentenza in cui era stata ritenuta la sussistenza di "distrazioni" in danno di Parmalat e di Cosal, rilevanti a titolo di bancarotta fraudolenta. In particolare, si contesta che gli importi dei finanziamenti ricevuti da Parmalat, potessero, come ritenuto dai giudici del merito, esser considerati entrati a far parte del patrimonio della società, così che la successiva destinazione a scopi estranei all'attività della società potesse rappresentare distrazione e diminuzione della garanzia per i creditori. Nel caso di specie, posto che le risorse (asseritamente) distratte da Parmalat S.p.A. e da Cosal S.r.l. erano state da queste appositamente ricevute dall'esterno, dalla Banca di Roma, i relativi patrimoni non sarebbero stati in alcun modo intaccati a danno dei creditori; né questi ultimi

avrebbero potuto fare affidamento su tali risorse provenienti *ab externo*, in quanto le medesime erano state ricevute, proprio nell'ottica condivisa dal Collegio, solo in virtù dell'acquisizione della "Ciappazzi" e del trasferimento dei fondi al "Turismo": in assenza di tali operazioni, tali risorse non sarebbero state erogate. Alle deduzioni dell'impugnazione la Corte di merito non avrebbe data risposta alcuna.

9.6 Con il sesto motivo, sulla ritenuta configurabilità nel fatto indicato nel capo di imputazione A1, del reato di bancarotta da operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. deduce mancanza della motivazione sui motivi dell'appello con cui si era criticata la prima sentenza dove, invece di fornire ed evidenziare la prova che l'operazione dolosa (una sola delle quattro contestate al Monza) di cui al citato n. 1 del capo A) del decreto che dispone il giudizio, avesse di per sé cagionato "il fallimento della società", aveva considerato che tutte e quattro quelle contestate avevano contribuito ad aggravare in misura consistente il dissesto del gruppo Parmalat e del gruppo turistico Hit-Parmatour. La questione era stata oggetto di specifico motivo di appello essendosi osservato che, ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2 L.F., sono puniti i soggetti (intranei) che "hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, trattandosi di norma di diverso tenore rispetto a quella del n. 1 del medesimo articolo.; solo nell'art. 223, comma 2, n. 1, L.F. il legislatore fallimentare ha inteso riferirsi al "dissesto" (anziché al "fallimento") ed ha voluto attribuire penale rilevanza - oltre che alla causazione diretta dell'evento (in quel caso il "dissesto") - a quella concorsuale ("hanno cagionato, o concorso a cagionare"), anziché soltanto alla prima ("hanno cagionato"). Nessuna attenzione la Corte di merito aveva riservato alla questione posta in sede di impugnazione.

9.7 Con il settimo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione rispetto alla determinazione della pena, soprattutto in relazione alle doglianze dell'appello laddove si era lamentato il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti da parte del primo giudice, che ne aveva ritenuto l'equivalenza, avendo parificato il coinvolgimento, materiale e psicologico, di ciascuno dei correi in una comune ed indifferenziata matrice valutativa, senza puntuali considerazioni delle evidenze fattuali concernenti la posizione di ogni singolo imputato, valutazione che avrebbe pregiudicato il ricorrente la cui condotta si sarebbe concentrata in un solo giorno. La Corte d'Appello, rilevato che l'operato illecito del Monza si era dispiegato non certo per un solo giorno, bensì per vari mesi, su due fronti, la compravendita della Ciappazzi ed il prestito *bridge*, aveva considerato, in merito al bilanciamento tra circostanze, che "il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti generiche non era incompatibile con la formulazione di un giudizio di equivalenza con le aggravanti, anziché di prevalenza, trattandosi di valutazione di natura completamente diversa. Lamenta il ricorrente carenza di motivazione dove il giudice d'appello anziché illustrare le ragioni del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti - si

era limitato a considerare, in via generale ed astratta, né mai contestata, che, da un punto di vista tecnico, le circostanze attenuanti generiche non necessariamente devono ritenersi prevalenti rispetto alle aggravanti.

9.8 Con l'ottavo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti del processo, in relazione alla propria condanna al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale nei confronti delle parti civili.

9.8.1 Secondo il ricorrente la Corte di Appello avrebbe pronunciato la condanna generica al risarcimento dei danni, nonostante in sentenza (tanto in quella di primo grado che in quella d'appello, che alla prima avrebbe aderito acriticamente) non vi fosse alcun accenno agli elementi di prova a sostegno della fondatezza delle pretese delle parti civili costituite e quindi della sussistenza in capo alle stesse di un danno - pur generico - e della derivazione causale di tale danno dalle condotte contestate. In sostanza, la Corte Territoriale, nonostante il riconosciuto difetto di qualsiasi evidenza in ordine non solo alla quantificazione del danno ma, prima ancora, alla stessa fondatezza delle domande risarcitorie (quindi all'*an debeat*) avrebbe, tuttavia, ritenuto legittima la condanna generica al ristoro dei danni non patrimoniali sul presupposto che la risarcibilità di tale tipologia di danno non richiederebbe un accertamento positivo dell'esistenza (*l'an*) del danno lamentato. Statuizione che si porrebbe in contraddizione con la stessa sentenza di primo grado, che ha pronunciato condanna generica al risarcimento dei danni, senza limitazioni sulla natura del danno riconosciuto ed anzi lasciando intendere di avere deliberato indistintamente sul danno non patrimoniale e patrimoniale.

9.8.2 In ogni caso in violazione di legge, non essendo previsto un 'doppio binario' nella disciplina del risarcimento danni a seconda che questi siano di natura patrimoniale o non patrimoniale. Ai sensi degli artt. 185 codice penale e 2043 ss. codice civile, il danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, è risarcibile nella misura in cui sussista in capo alla parte che lamenta di averlo subito, e sia stato cagionato dal fatto illecito. La condanna al risarcimento in forma generica non potrebbe quindi fondarsi sul mero *fumus* di un danno, a pena di far indebitamente coincidere la fondatezza della domanda risarcitoria con le condizioni di mera ammissibilità della costituzione di parte civile. Nel caso di specie, il conclamato difetto di prova sull'*an debeat* - e quindi sulla fondatezza - di ciascuna pretesa risarcitoria, ne avrebbe dovuto determinare il rigetto, salvo opinare che l'azione civile di risarcimento in sede penale risponda a presupposti e principi diversi da quelli indicati dalle "leggi civili", richiamate proprio dall'art. 185 c.p.

9.8.3 In più, sostiene il ricorrente che illegittimamente sarebbe stata pronunciata la condanna al pagamento di una provvisionale, rilevando che a fronte di pretese risarcitorie la cui fondatezza (*l'an* del danno) sarebbe rimasta sguarnita di prova, *a fortiori* non si sarebbero

potute considerare sussistenti le condizioni per la concessione di una provvisionale, concessa peraltro nonostante la conclamata carenza del suo necessario presupposto normativo, ossia il raggiungimento della prova parziale dell'entità del danno.

10. Per Muto Antonio sono stati proposti due ricorsi, uno sottoscritto dall'avv. Mazzola e l'altro dall'Avv. De Fazio.


10.1 Con il primo motivo di entrambi i ricorsi il Muto deduce nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 216 e 223 L. Fall., nonché per carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta patrimoniale.

10.1.1 Il finanziamento *bridge* concesso da Banca di Roma a Parmalat poi dirottato al settore turistico non avrebbe comportato distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione patrimoniale, né creazione di passività inesistenti. Il finanziamento si sarebbe risolto per Parmalat in un'operazione a somma zero rispetto al proprio assetto patrimoniale atteso che a fronte dell'ingresso nel suo patrimonio di una somma, la società sarebbe divenuta debitrice della medesima somma nei confronti dell'ente erogante, con la conseguenza che immutato sarebbe stato lasciato l'assetto patrimoniale del mutuatario.

10.1.2 Peraltro il rimborso non sarebbe apparso, nella prospettiva del soggetto mutuante, *a priori* escluso o decisamente improbabile, connotando nel caso il prestito delle caratteristiche dell'erogazione a fondo perduto. La Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso una fattispecie connotata essenzialmente dal depauperamento del patrimonio della società fallita, laddove invece alla società fallita erano state erogate somme di danaro di ingentissima rilevanza, con la conseguenza che, esclusa sotto il profilo oggettivo la tipicità della bancarotta fraudolenta patrimoniale o quella dell'operazione dolosa causativa del dissesto, non si potrebbero configurare neppure accordi ascrivibili a titolo di bancarotta preferenziale.

10.1.3 Né sarebbe in linea con la giurisprudenza in tema di elemento soggettivo l'argomentazione della sentenza secondo cui è sufficiente il dolo generico, laddove si riferisce ad arresti giurisprudenziali relativi a fattispecie completamente differenti, connotate da pretesa inconsapevolezza da parte di *extranei* dello stato d'insolvenza al momento del negozio distrattivo, mentre nel caso all'agente non si sarebbe potuta prospettare l'esistenza di un negozio distrattivo, considerato che sapeva che i cespiti patrimoniali si sarebbero trasferiti dalla banca erogante alle imprese poi fallite.

10.2 Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi il Muto deduce nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della Legge penale in relazione agli artt. 27 Cost., 223, comma 2 n. 2 L. Fall., nonché per carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della

The page contains two handwritten signatures in black ink. One signature is located on the right side of the page, partially overlapping the text of paragraph 10.1.3. The second signature is located at the bottom right of the page, below the text of paragraph 10.2.

motivazione della sentenza, con riferimento alla asserita sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta conseguente ad operazioni dolose.

10.2.1 La fattispecie in esame presupporrebbe per sua natura un'indebita diminuzione dell'asse attivo della società, un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa distinguendosi per tale sua caratteristica da quelle dell'art. 217 co. 1 nn. 2 e 3 l. fall. così che il tratto essenziale dell'incriminazione starebbe nella commissione di condotte di distrazione, di occultamento, di dissimulazione, di distruzione o di dissipazione quali previste nell'art. 216 co. 1 n. 1 l. fall.) condotte ulteriormente connotate da una valenza causale o concausale nella determinazione del dissesto della società. Indispensabile sarebbe ipotizzare una condotta intrinsecamente caratterizzata da una portata erosiva del patrimonio della società poi dichiarata fallita, non potendosi parlare altrimenti di una condotta causativa, o concausativa, di un dissesto che potrebbe essere cagionato soltanto da un'operazione che aumentasse il passivo a detrimento dell'attivo, ovvero (ipotesi concausale) che contribuisse con altre operazioni del medesimo segno a incrementare tale sbilancio, caratteristiche che non avrebbe un'operazione di finanziamento, inidonea a produrre l'effetto causale preteso dalla norma.

10.2.2 Contesta poi il ricorrere dell'elemento soggettivo non essendo sufficienti la coscienza e volontà della condotta, quanto altresì la previsione e volizione dell'ulteriore estremo del fatto, la diminuzione della garanzia patrimoniale. Evidenzia in tal senso la particolarità del caso, in cui la pretesa partecipazione dell'*extraneus* non sarebbe volta ad attività, o meglio ad una serie di attività connesse in una complessiva operazione, tali da comportare depauperamento del patrimonio sociale ai danni della classe creditoria, attività comportanti diretti o indiretti vantaggi per l'*extraneus*, laddove, al contrario, l'operazione sarebbe consistita in un finanziamento in quanto tale non comportante depauperamento del patrimonio, situazione nella quale, proprio perché a fronte del finanziamento *de quo* il patrimonio di Parmalat sarebbe rimasto immutato, non si sarebbe potuta verificare una rappresentazione della natura depauperativa della condotta dell'*extraneus* di agevolazione all'azione dell'*intraneus*, dove il maggior attivo di cinquanta milioni di euro era controbilanciato da un'obbligazione restitutoria di pari ammontare con invarianza della consistenza patrimoniale.

10.2.3 Per quanto concerne l'oggetto del dolo delle "operazioni dolose", la *prava voluntas* alla base delle condotte costituenti reato si sarebbe dovuta cogliere in sé, all'interno dell'operazione medesima. Qualora l'operazione sia lecita (*rectius*: non integri *ex se* gli estremi di reato) deve nondimeno consistere in un comportamento in pregiudizio degli interessi sociali, intrinsecamente inosservante delle regole che presidiano l'agire degli amministratori della società. Non poteva esservi la consapevolezza in capo all'*extraneus* dott. Muto della dannosità dell'operazione (in termini di "modalità di pregiudizio patrimoniale"), proprio perché si era in presenza di un finanziamento, come tale neutro rispetto al netto patrimoniale delle società.


10.3 Con un terzo motivo sviluppato nel ricorso dell'Avv. De Fazio si deduce nullità della sentenza per illogicità della motivazione in relazione a tutti i reati posti in essere con la condotta contestata al Muto nel capo di imputazione contraddistinto dalla lettera C), n. 4, lett. a) (partecipazione alle trattative per la definizione del piano di ristrutturazione del Gruppo Hit).

10.3.1 La Corte di Appello non avrebbe adeguatamente considerato la successione temporale degli avvenimenti che avrebbero portato al finanziamento di Hit tramite Parmalat. Invero contraddittoriamente si sarebbe sostenuta la consapevolezza del ricorrente della decisione del vertice politico della banca (Geronzi-Brambilla) di finanziare Hit attraverso Parmalat, decisione adottata nella riunione del 1° ottobre 2002, del tutto in contrasto con la sua partecipazione ad una successiva riunione del 4 ottobre 2002 con i rappresentanti di Hit che aveva avuto per oggetto la valutazione dell'ipotesi che il finanziamento potesse avvenire con l'intromissione di Horus, altro soggetto del gruppo Parmalat. Si sostiene che se il ricorrente si era particolarmente impegnato in quella riunione, nell'ambito della quale si era manifestato contrario a seguire il progetto che avrebbe coinvolto Horus, per le negative condizioni di quel soggetto economico (ciò in accordo con il collega Favale) non doveva essere certo al corrente della decisione presa tre giorni prima dal vertice della banca di dar corso al finanziamento con l'intromissione di Parmalat. Erroneamente, con inadeguata valutazione della successione temporale degli avvenimenti, la Corte di merito avrebbe sostenuto che la struttura tecnica della banca avrebbe partecipato in maniera decisiva alla commissione dei reati, dando esecuzione al deliberato del vertice politico, se il 4 ottobre i tecnici, come Muto e Favale, ancora stavano valutando la praticabilità di soluzioni che non coinvolgevano Parmalat e quindi si dovevano trovare all'oscuro delle già adottate decisioni *in alto loco* e comunicate a Tanzi.

10.3.2 Seppur sia contestata al Muto la partecipazione alle trattative per la definizione del piano di ristrutturazione del gruppo Hit e quindi una partecipazione efficiente alla decisione in concreto adottata, la Corte di merito di fronte alla contraddittorietà del dato temporale con la ritenuta partecipazione, avrebbe apoditticamente concluso che l'attività svolta dalla "struttura tecnica" nel ricercare una "soluzione più corretta" valutando l'ipotesi di Horus, e scartandola, non sarebbe stata "incompatibile" con la decisione già presa in sede politica.

10.4 Con il motivo indicato come quarto nel ricorso a firma dell'Avv. De Fazio si deduce nullità della sentenza per mancanza della motivazione e travisamento della prova in merito a tutti i reati posti in essere con la condotta contestata ad Antonio Muto nel capo di imputazione contraddistinto dalla lettera C), n. 4, lett. a) (comunicazione al consulente del gruppo Hit, Isidoro Lucciola, dell'intervenuto accordo per l'erogazione del finanziamento *bridge*).

10.4.1 I giudici del merito avevano ritenuto determinante per la posizione del ricorrente il rinvenimento presso gli uffici Parmalat, nel corso di una perquisizione, della copia di un *memorandum* che il consulente di Hit Isidoro Lucciola avrebbe spedito alla direzione con cui



rilevava di aver avuto dal Muto l'informazione che era intervenuto l'accordo per il finanziamento *bridge* di Hit attraverso la Parmalat.

10.4.2 Sostiene il ricorrente che, nonostante avesse ampiamente sottoposto ai giudici del merito le questioni sulla prova dell'effettiva comunicazione tra Muto e il Lucciola e della successiva trasmissione l'8 ottobre 2002 del *memorandum*, nonché la questione circa la genuinità di quel documento, con evidenziazione di elementi peculiari delle comunicazioni abituali fra il consulente e la sede di Hit, diverse da quelle verificatesi nell'occasione, i giudici di appello non avrebbero fornito motivi per dimostrare l'inconferenza di quei rilievi, finendo per osservare, con il Tribunale, che non vi sarebbe stato motivo di dubitare della genuinità di quel documento, determinante essendo il fatto del ritrovamento di quel documento negli uffici del destinatario.

10.5 Con il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Mazzola si deduce nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle concessioni attenuanti generiche e conseguentemente alla quantificazione della pena irrogata, non avendo i giudici del merito fatto distinzioni fra le diverse posizioni. Analogamente, il quinto motivo del ricorso dell'Avv. De Fazio deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'appiattimento della motivazione sul trattamento sanzionatorio che non avrebbe proceduto a distinzioni tra gli imputati, che tenessero conto dei diversi ruoli e delle modalità di partecipazione, senza considerazione neppure della condotta processuale del ricorrente il quale si era sottoposto all'esame dibattimentale, e non aveva mai avuto, in precedenza ed in seguito, altre condanne penali, né aveva tratto alcun beneficio, anche non economico, dalla vicenda.


10.6 Con il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Mazzola si deduce nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 216 ultimo comma, Legge fallimentare e all'art. 37 c.p., nonché per carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, con riferimento alla mancata determinazione della durata della pena accessoria in misura uguale a quella della pena principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi sono fondati nei limiti che di seguito verranno esposti.

2. Pregiudiziale appare in ogni caso l'esame delle eccezioni processuali e di quelle di legittimità costituzionale proposte con i ricorsi del Monza, del Favale, del Geronzi e del Giordano, astrattamente estendibili anche alle posizioni degli altri ricorrenti.

2.1 Infondate in tal senso risultano le eccezioni sollevate dal Favale e dal Monza con i rispettivi ricorsi. La sentenza impugnata (a p. 442 e ss.) ha con ampia motivazione già




rigettato la questione relativa ai difetti di contestazione eccepiti dalle difese dei due imputati. Per quanto concerne la posizione del Favale, questi ha peraltro ribadito con il primo motivo di ricorso che, con l'atto imputativo, non gli sarebbe mai stato contestato il fatto relativo alla stipulazione della convenzione interbancaria, nella sua duplice qualificazione accolta dai giudici di merito, per il quale invece è stato condannato. Analogamente il Monza, sempre con il primo motivo del suo ricorso, ha invece eccepito nuovamente l'ultrapetizione in relazione alla sua condanna per i reati connessi alla cessione di Ciappazzi.

2.1.1 Come anticipato, entrambe le eccezioni devono ritenersi infondate, atteso che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, il capo C) indubitabilmente contesta a tutti gli imputati ivi elencati il concorso nei fatti contestati al Geronzi nei capi A) e B), precisando come gli stessi avrebbero fornito il proprio "consapevole contributo" alla loro consumazione, provvedendo poi a descrivere nello specifico, in riferimento alle singole posizioni soggettive, alcune condotte ritenute sintomatiche di tale responsabilità concorsuale, ma non esaustive dell'orizzonte contestativo (come espressamente precisato attraverso il ricorso all'interlocuzione "tra l'altro" che precede la descrizione delle suddette condotte). L'oggetto della contestazione è dunque definito dall'integrazione tra i menzionati capi, quasi si trattasse delle partizioni di un'unica imputazione, secondo una tecnica di redazione che, per quanto si voglia censurare, non ne ha compromesso la chiarezza e precisione, tanto più che anche nei capi A) e B) viene specificato come i fatti ivi descritti sono contestati al Geronzi in concorso con gli imputati indicati nel capo C).

2.1.2 E la conferma che questa e non altra fosse l'intenzione sottesa all'atto imputativo lo si ricava dalla circostanza che, nello stesso capo C), il pubblico ministero ha espressamente sottratto il Giove alla contestazione dei reati descritti nel capo B), sottolineando in tal modo il significato e la funzione che al richiamo dei capi precedenti devono essere assegnati.

2.1.3 Al Favale ed al Monza (così come agli altri imputati menzionati nel capo C, salvo per l'appunto il citato Giove) sono stati dunque contestati gli addebiti descritti nell'atto imputativo nella loro integralità, rimanendo relegata al diverso piano della completezza e logicità della motivazione della sentenza la diversa questione relativa all'effettiva dimostrazione della loro responsabilità anche per i fatti in relazione ai quali nel capo C) non sarebbero state enucleate specifiche condotte sintomatiche e per i quali sono stati eventualmente condannati. Né rilevano in senso contrario i dubbi manifestati dal Presidente del collegio di primo grado nel corso della discussione del difensore del Favale o quelli (invero presunti) che avrebbe esternato nel corso della sua requisitoria il pubblico ministero con riguardo al Monza, circa il fatto che agli stessi fossero state contestate anche le ipotesi di reato oggetto delle rispettive eccezioni, dovendosi considerare



esclusivamente quanto effettivamente deliberato dal Tribunale all'esito della camera di consiglio ed emergendo, tra l'altro, dalle stesse parole del Presidente riportate nel ricorso del Favale come il suo difensore sia stato messo nelle condizioni di discutere anche in merito alle accuse di cui lamenta invece l'omessa contestazione.

2.1.4 In definitiva il vizio di ultrapetizione denunciato dai due ricorrenti non sussiste.

2.2 Manifestamente infondata è la questione proposta dal primo motivo del ricorso Giordano sulla pretesa nullità assoluta della citazione a giudizio per mancata notificazione al ricorrente del provvedimento del Presidente del Tribunale circa lo svolgimento della prima udienza in luogo diverso dalla sede del Tribunale, essendo stato notificato l'avviso unicamente al difensore, mentre non sarebbe mai avvenuta la notifica all'imputato, delegata alla polizia giudiziaria.

2.2.1 Osserva innanzitutto il Collegio che è da escludere si possa versare in un caso di nullità assoluta: la nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole relative alla modalità di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Sez. VI, n. 34170 del 4 luglio 2008, Fonzi, Rv. 240705); nel caso di specie, la corretta valutazione delle concrete circostanze in cui si è verificata la notificazione dell'avviso in questione porta, come si vedrà, da un lato, ad escludere che una tale citazione fosse inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, e dall'altro, a rilevare che la questione, come risulta dall'esame dei verbali di udienza, non era stata tempestivamente sollevata nel giudizio di merito..

2.2.2 In realtà il motivo di ricorso è basato su non esatte circostanze di fatto. Come si rileva dalla lettura dell'atto prodotto dal ricorrente, con telefax del 5 febbraio 2008, diretto e ricevuto pacificamente dal difensore Avv. Olivo, era stato trasmesso un atto che constava di più pagine, una delle quali riportava il provvedimento in pari data del Presidente della sezione penale del Tribunale di Parma, e, le restanti, l'avviso a firma del funzionario di cancelleria con cui si avvertivano della modificazione del luogo ove si sarebbe tenuta la prima udienza tutti i soggetti chiaramente elencati nell'atto, fra i quali è compreso al n. 4) il Giordano, indicato come elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Olivo, in Roma, via E.Duse n. 35, difensore indicato immediatamente di seguito al nome dell'imputato, quale destinatario ulteriore dell'atto.

2.2.3 Non appare quindi esatto il rilievo del ricorrente secondo cui al difensore domiciliatario non sarebbe stato notificato con il mezzo del telefax un atto da cui non si potesse ricavare la direzione anche all'imputato ed il rapporto di domiciliazione che li

legava. Corretto è invece il rilievo della Corte di merito secondo cui la notificazione, seppur in unica copia, aveva avuto per oggetto un atto nel quale era stato chiaramente esplicitato che veniva eseguita al difensore in proprio e quale domiciliatario dell'imputato; altrettanto correttamente la Corte territoriale ha sottolineato l'onere deontologico gravante sul difensore fiduciario di mantenere "un rapporto di continua e doverosa informazione nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti" (Corte costituzionale, sent. n. 136 del 5 maggio 2008; Sez. Un. n. 28451 del 28 aprile 2011, Pedicone, Rv. 250121).

2.3 Manifestamente infondata e comunque generica è anche l'eccezione di nullità delle deposizioni testimoniali che sarebbero state assunte, secondo il primo motivo del ricorso Geronzi, in violazione dei limiti temporali stabiliti per le domande del Presidente del Collegio dall'art. 506 c.p.p. Invero, secondo quanto ritenuto da costante giurisprudenza, una generica doglianza sul modo di conduzione del dibattimento da parte del Presidente del collegio, condizionante, in ipotesi, le deposizioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto delle regole del contraddittorio, non può conseguire alcun risultato utile in sede di impugnazione; prescindendo dalla considerazione che la violazione dell'art. 506 c.p.p. non è sanzionata a pena di nullità da alcuna norma, ogni eventuale questione attinente alla conduzione del processo deve essere immediatamente contestata dalle parti e formalizzata nel corso del dibattimento e la decisione, o mancata decisione, sull'incidente, può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione, solo in quanto si accerti che essa abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione. (Sez. , n. 909 del 18 novembre 1999, Spera AS, Rv. 216626). Il ricorso, peraltro, nel riportare taluni esempi di interventi del Presidente nel corso dell'istruttoria dibattimentale non specifica in che termini fosse stata proposta questione incidentale nel corso del dibattimento, né se fosse o meno intervenuto un provvedimento al proposito del Presidente, e neppure in che termini gli interventi del Presidente avessero inciso in modo determinante sul diritto di difesa delle parti e viziato la decisione.

2.4 Con il secondo motivo del ricorso Geronzi viene dedotta l'inutilizzabilità, in relazione all'art. 499, comma 3, c.p.p., delle deposizioni dei testi Del Moretto, Oliva e Grillo, che sarebbero state assunte in violazione del divieto di domande suggestive formulate dal Presidente del Collegio. Si tratta di doglianza generica e manifestamente infondata. Infatti il ricorso non chiarisce in qual modo, determinante, la pretesa invasione del Presidente del Collegio nell'istruttoria dibattimentale con domande considerate suggestive possa aver influito sull'attendibilità delle testimonianze in questione. Peraltro, se è vero che la giurisprudenza ha più volte affermato (cfr. Sez. 3, n. 25712 dell'11 maggio 2011, M., Rv. 250615; Sez. 3, n. 7373 del 18 gennaio 2012, B., Rv. 252134) che il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a tutti i soggetti che intervengono

nell'esame, operando, ai sensi del comma secondo dell'art. 499 c.p.p., per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo, anche dal giudice, essere assicurata, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo, deve rilevare il Collegio che la lettura integrale della sentenza da ultimo citata, e ripresa anche dal ricorrente, rende ragione della correttezza della decisione dei giudici del merito. Vi si sostiene, infatti, con argomenti che il Collegio condivide, che secondo l'indirizzo interpretativo assolutamente consolidato, la violazione delle regole da osservarsi nell'esame dei testimoni non è sanzionata dal codice di rito, riferendosi il divieto di utilizzazione della prova ex art. 191 c.p.p. alla prova vietata dalla legge nel suo complesso e non alla regolarità dell'assunzione di quelle consentite, e non determinando la violazione delle regole dettate in materia di assunzione della prova la sua nullità, stante il principio di tassatività (cfr. Sez. 3, n. 35910 del 25 giugno 2008, Ouertatani, Rv 241090; Sez. 1, n. 39996 del 14 luglio 2005, Grancini e altri, Rv 232941; Sez. 2, n. 35445 dell'8 luglio 2002; Natakrtto, Rv 227360). La già rilevata genericità del ricorso sul punto dell'incidenza degli interventi del Presidente circa l'attendibilità delle testimonianze considerate inutilizzabili inficia, poi, in modo determinante l'ammissibilità del motivo.

2.5 Manifestamente infondato è il terzo motivo del ricorso Geronzi, laddove denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 178 lett. b) c.p.p., derivante dal preteso abbandono dell'accusa da parte del P.M, non avendo lo stesso sottoposto a controesame i testi della difesa durante un certo numero di udienze, atteggiamento adottato dal Procuratore della Repubblica quale "atto di protesta" nei confronti degli interventi operati dal Presidente del collegio di primo grado nel corso dell'istruttoria. Ad avviso del Collegio del tutto inconferenti sono i riferimenti all'esercizio dell'azione penale ed alla sua obbligatorietà, atteso che il comportamento dell'ufficio del Pubblico Ministero ha avuto riguardo, non tanto, all'adempimento del proprio obbligo con la partecipazione al dibattimento mediante la presentazione della propria lista testimoniale, la citazione e l'assunzione dei testimoni, quanto alla formulazione delle domande ai testimoni della difesa, con la rinuncia al controesame, non certo illegittima, sia che avvenga di volta in volta, sia che dipenda da un più generale atteggiamento dell'ufficio. Né il principio della formazione della prova in contraddittorio impone alle parti un obbligo di partecipazione, ma garantisce piuttosto il diritto delle parti di poter partecipare all'attività di formazione della prova in condizione di parità.

2.6 Il quarto ed il quinto motivo del ricorso Geronzi deducono l'inutilizzabilità dei prospetti acquisiti nel corso della testimonianza del teste Sgarangella, della polizia giudiziaria, in relazione all'art. 514 c.p.p., nonché il difetto di motivazione della sentenza

impugnata con riguardo ai motivi d'appello concernenti la ritenuta utilizzabilità della testimonianza del medesimo teste.

2.6.1 Osserva il Collegio che del tutto correttamente la Corte di merito ha valutato non fondate le eccezioni al proposito della difesa, qualificando l'utilizzo dei prospetti realizzati dal teste Sgarangella come consultazione di documenti in aiuto alla memoria, prospetti riassuntivi di documenti, acquisiti nel corso delle indagini preliminari dall'attività dell'articolazione della polizia giudiziaria di cui faceva parte il testimone (Sez. 1, n. 1364/12 dell'8 novembre 2011, Pg in proc. Soccio e altri, Rv. 251667) ed oggetto delle produzioni documentali acquisite legittimamente.

2.6.2 La Corte di merito ha riportato diffusamente la parte motiva dell'ordinanza del 13 ottobre 2009 con cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione difensiva, escludendo la natura valutativa dei prospetti e comunque rilevando che sarebbe stata *riconosciuta valenza probatoria soltanto alla deposizione resa dal teste Sgarangella*. È poi da osservare che il motivo di appello al proposito, che lo stesso ricorrente afferma esser stato correttamente riportato dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, fa riferimento a passaggi della sentenza di primo grado, chiaramente indicati (nota 61 a pag. 58, nota 100 a pag. 76, nota 214 a pag. 166, nota 227 a pag. 172, nota 234 a pag. 174, nota 259 a pag.182), nei quali peraltro, come rilevabile dal testo della decisione, i riferimenti, del tutto sintetici, operati dal Tribunale erano solo alla deposizione del teste, non certo ad uno piuttosto che ad un altro prospetto, e quindi da intendersi alle singole affermazioni verbalizzate nell'occasione. Né risultano proposte eccezioni specifiche in relazione a taluni passaggi della deposizione, al di là di quella peraltro generica riportata dal ricorrente.

2.6.3 Né la doglianza del ricorso relativa alla motivazione in tema di lamentata inutilizzabilità della deposizione appare fondata, posto che, più che di inutilizzabilità, non trattandosi di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge, si sarebbe potuto discutere di potenziale nullità per pretese irregolarità dell'assunzione del teste, nullità, ove ritenuta configurabile, da denunciarsi eventualmente nel corso dell'assunzione del teste, situazione di cui il ricorrente non ha dato dimostrazione nella sua impugnazione. È pur vero che vengono proposti fotograficamente nel testo del ricorso alcuni dei prospetti utilizzati dal testimone, ma non risulta che in relazione a quegli specifici documenti fosse stata proposta eccezione al loro utilizzo, né i medesimi sono ricompresi fra i riferimenti del Tribunale alla deposizione Sgarangella, oggetto di doglianza nel ricorso, né, infine, si deduce in che termini specifici l'utilizzo nel corso della deposizione di quei dati prospetti sia stato determinante per la decisione sfavorevole oggetto di impugnazione. Piuttosto, la loro riproduzione nel testo del ricorso rende evidente come venissero espressamente riportati i riferimenti a ciascun documento acquisito, con la relativa numerazione, per

rendere chiari i termini delle risultanze dell'attività di polizia giudiziaria su cui era chiamato a riferire il testimone, attività talmente complessa che per la sua mera comprensione avrebbe avuto bisogno di indicizzazione dei relativi dati.

2.6.4 Come rilevato sopra, corretta pare al Collegio la qualificazione dell'utilizzo di quei prospetti come di documenti consultati quale aiuto alla memoria, qualificazione sulla cui correttezza si trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare nella sentenza delle Sezioni Unite, n. 2780 del 24 gennaio 1996, Panigoni e altri, Rv. 203966, secondo cui la consultazione da parte del testimone di prospetti riassuntivi di dati ricavati da complessa attività di polizia giudiziaria è pienamente lecita, non costituendo elaborazione peritale, e consentita a mente del disposto dell'art. 499, comma 5, c.p.p., laddove il concetto di consultazione "*in aiuto della memoria*" deve essere correlato all'oggetto della deposizione, così che, quando il teste debba riferire su una complessa attività di polizia giudiziaria, fatta anche di plurime acquisizioni documentali «*la consultazione in aiuto della memoria non può realizzarsi altrimenti che attraverso la lettura dei dati risultanti da documenti redatti dal teste, o, nel caso di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, da verbali e altri atti di documentazione dell'attività da lui svolta che tali dati riportano*». Né un tal modo di procedere si potrebbe tradurre nella violazione del divieto di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., che sarebbe disatteso «*dalla utilizzazione per la decisione di un documento preformato rispetto al dibattimento, del quale venisse data una mera lettura, non già, come è avvenuto in questo giudizio, dall'acquisizione di elementi contenuti in quel documento per il tramite dell'esame e del controesame del testimone che, garantendo la pienezza del contraddittorio, consentono la piena espressione del diritto di difesa cui il contraddittorio è funzionale*» (cfr. in termini, da ultima, Sez. 1 n. 9202 del 14 gennaio 2009, Carpino, Rv. 243542).

2.7 Il ricorso Giordano, con il secondo motivo deduce nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione in relazione alla denunciata violazione degli artt. 430 e 191 c.p.p. circa l'illegittimo svolgimento di attività integrativa d'indagine del Pubblico Ministero e l'utilizzo dei relativi atti, nonché violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., e art. 6 § 2, lett. c) e d) CEDU, per l'intempestivo deposito degli atti integrativi d'indagine. La doglianza peraltro non è fondata.


2.7.1 Premesso che seppure l'impugnazione faccia un generico riferimento a ripetute attività integrative di indagine del Pubblico Ministero, in concreto nel ricorso si esaminano due situazioni poste all'attenzione dei giudici del merito: l'esame del CT del Pubblico Ministero dott. Ferrari anche sugli esiti di un'integrazione della consulenza tecnica eseguita in sede di indagini preliminari, che secondo la difesa tali caratteristiche meramente integrative (riconosciute anche dal Tribunale) non avrebbe avuto, e la

produzione di un documento nel corso del controesame da parte del Pubblico Ministero del teste della difesa Lamanda.

2.7.2 Rileva il Collegio che, nel secondo caso, si sarebbe trattato dell'utilizzo e della produzione di un documento esistente nel fascicolo del Pubblico Ministero, come ha, sulla puntuale eccezione difensiva, espressamente attestato il Tribunale con l'ordinanza di rigetto del 4 maggio 2011. Nella riproposizione in ricorso della questione, non ci si riferisce, se non verbalmente, a situazione di fatto in apparente contrasto con l'attestazione del Tribunale, che la Corte, in assenza di dimostrazioni in contrario, non può che considerare conforme alla realtà dei fatti, con la conseguente valutazione di manifesta infondatezza del relativo rilievo.

2.7.3 Non fondate sono poi le doglianze del ricorrente con riguardo alle pretese violazioni dell' art. 430 c.p.p. L'originale rilievo difensivo (ud. 4 maggio 2010) aveva per oggetto la legittimità dell'introduzione di domande al CT Ferrari sui risultati della consulenza il cui incarico era stato affidato dal Pubblico Ministero il 1° aprile 2010, per la pretesa violazione delle disposizioni dell'art. 468 c.p.p., con opposizione alla successiva produzione della relazione. Eccezione respinta dal Tribunale, il quale aveva argomentato che *«..il conferimento di un incarico suppletivo al Professor Ferrari, ad opera del Pubblico Ministero in data 1° aprile 2010, non ha violato principi in tema di tutela del diritto di difesa desumibili dall'articolo 468 del codice di procedura penale. Infatti i temi oggetto della nuova relazione del consulente tecnico, così come desumibili dall'incarico affidatogli in data 1° aprile 2010, costituiscono in sostanza nient'altro che un approfondimento delle circostanze già indicate nel capitolo di prova specificatamente dedicato al medesimo consulente nella lista testimoniale depositata dal rappresentante della pubblica accusa ai sensi dell'articolo 468 del codice di rito»*.

2.7.4 Decisione questa che, in quanto confermata dai giudici d'appello, risulta in linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'art. 430 c.p.p., nel disciplinare l'attività integrativa di indagine successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio, non pone limiti temporali al suo svolgimento. Di guisa che la precisazione "ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento" non può interpretarsi nel senso restrittivo, per cui le richieste sarebbero soltanto quelle da effettuarsi ai sensi degli artt. 493-495 primo comma c.p.p. subito dopo l'apertura del dibattimento e non, quindi, a dibattimento "inoltrato". Non sussiste pertanto violazione del principio della "parità delle parti", considerato che anche nel caso di indagini suppletive svolte dal P.M. a dibattimento iniziato, la prova si forma sempre nel dibattimento in condizioni di assoluta parità rispetto alle altre parti processuali (Sez. 5, n. 7725 del 2 luglio 1996, P.G. in proc. Muto, Rv. 205555; Sez. 2, n. 31512 del 24 aprile 2012, Barbaro e altri, Rv. 254028).



2.7.5 Il ricorso propone poi un tema, che non è stato dimostrato in questa sede dalla difesa esser stato proposto nel merito, se non in sede di discussione davanti alla Corte d'Appello (nel corso delle udienze citate dalla difesa la questione risulta posta sotto gli altri profili, già trattati sopra): quello della tempestività degli avvisi di deposito della documentazione delle attività integrative di indagine del Pubblico Ministero e della pretesa connessa violazione del diritto di difesa in relazione alla ristrettezza dei tempi avuti per l'esame. In proposito deve osservarsi come la sentenza impugnata abbia evidenziato del tutto correttamente che non esiste specifica sanzione alla violazione dell'art. 430 c.p.p., essendo demandato al giudice del merito il compito di impartire le opportune disposizioni affinché la difesa sia reintegrata nelle sue prerogative, previa adozione degli opportuni provvedimenti che, se adeguatamente motivati, devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità (Sez. 2, n. 31512 del 24 aprile 2012, Barbaro e altri, Rv. 254029).

2.7.6 Nel caso di specie, si è rilevato da parte del ricorrente che dopo il deposito della documentazione dell'integrazione della consulenza Ferrari l'esame da parte delle difese del consulente era stato fissato a 45 giorni dal deposito. Si deve al proposito ritenere che il Tribunale aveva considerato le esigenze di esame degli atti e documenti, né risulta, o è stato dedotto, che con specifico riferimento alla pretesa ristrettezza dei tempi fosse stata proposta una qualche eccezione al giudice precedente e che questi abbia, con motivazione inconferente ed insufficiente, negato alla difesa di svilupparsi appieno con riferimento all'esame in questione.

3. Manifestamente infondate e generiche sono le doglianze di cui al sesto motivo del ricorso Geronzi, laddove si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Tanzi e Tonna assunte al di fuori di ogni pericolo di dispersione della prova e senza il previo deposito del fascicolo del P.M., con, in subordine, proposizione della questione di illegittimità costituzionale delle norme applicate nell'incidente probatorio in oggetto: artt. 392, lett. c) e d), nonché 398, comma 3, c.p.p., in relazione, rispettivamente, agli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed agli artt. 3, 111 e 117 Cost.

3.1 Dalle sentenze di merito risulta che già in sede di udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari era stata eccepita la nullità del provvedimento di ammissione degli incidenti probatori, nonché, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 398, comma 3, c.p.p., nella parte in cui tale norma prevede che, prima dell'espletamento dell'incidente probatorio, il Pubblico Ministero abbia l'obbligo di mettere a disposizione delle parti private e dei loro difensori, non già tutti gli atti di indagine compiuti fino a quel momento, bensì soltanto i verbali delle dichiarazioni già rese dalle persone da esaminare. Nuova eccezione di nullità era stata proposta in fase introduttiva del dibattimento relativamente all'ordinanza con la quale il G.i.p. aveva disposto gli incidenti probatori

senza motivare in ordine al requisito della non rinviabilità al dibattimento delle prove da assumere, e cioè in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalle lett. a) e b) dell'articolo 392 c.p.p.; in subordine era stata eccepita l'illegittimità costituzionale dell'articolo 392, lett. c) e d), c.p.p., per violazione degli articoli 3, 24, comma 2, e 111 della Costituzione, nella parte in cui la richiesta di esame con le forme dell'incidente probatorio della persona sottoposta alle indagini sui fatti concernenti la responsabilità di altri o delle persone imputate in un procedimento connesso non era subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dalle lettere a) e b) della medesima disposizione. Dopo il rigetto delle eccezioni, Calisto Tanzi e Fausto Tonna, sottoposti ad esame nel dibattimento con le forme previste dall'articolo 210 c.p.p., si erano avvalsi entrambi della facoltà di non rispondere. Le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni sono state riproposte anche all'esito del dibattimento e sono state respinte sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello.

3.2 Sul relativo motivo di ricorso osserva il Collegio, che le eccezioni di inutilizzabilità e di illegittimità costituzionale sono state affrontate e decise dai giudici del merito con corrette argomentazioni, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, della Corte costituzionale e della CorteEDU.

3.2.1 Come rilevato dai giudici del merito, il procedimento relativo all'assunzione delle dichiarazioni dei coimputati Tanzi e Tonna si è svolto nel pieno rispetto delle norme che lo regolano, quanto al provvedimento ammissivo, attraverso l'applicazione dell'art. 392, comma 1, lett. d), c.p.p. Tale disposizione, infatti, consente lo svolgimento dell'incidente probatorio per assumere le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 210, c.p.p., pur in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b), dovendosi quindi rilevare che la legge 1° marzo 2001, n. 63, di attuazione dei principi del giusto processo, nel modificare le disposizioni relative all'esame degli imputati in un procedimento connesso, non ha implicitamente abrogato la disciplina delle speciali ipotesi di incidente probatorio previste dall'art. 392, comma 1, lettere c) e d), c.p.p. (Sez. 6, n. 28102 del 28 gennaio 2010, Fadda, Rv. 247767), così che deve ritenersi che del tutto legittimamente il G.i.p. abbia ammesso l'incidente probatorio in questione.

3.2.2 Ugualmente manifestamente infondate ritenersi sono da ritenere le doglianze in tema di deposito degli atti di indagine da parte del Pubblico Ministero. Le sentenze di merito hanno correttamente rilevato come le disposizioni applicabili nella specie prevedessero l'obbligo per la pubblica accusa di depositare ai difensori unicamente le dichiarazioni rese in precedenza dalle persone da esaminare e come, peraltro, nell'occasione il Pubblico Ministero avesse depositato ai difensori tutti gli atti in precedenza assunti, su cui avrebbero dovuto vertere le domande dell'esame. Anche nel caso, le disposizioni disciplinanti l'esecuzione dell'attività anticipatoria del dibattimento

erano state rispettate così da doversi escludere potersi trattare di attività colpite da nullità e comunque fonte di inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte.


3.3 Non meno correttamente i giudici del merito hanno ritenuto manifestamente infondate le eccezioni di legittimità costituzionale proposte nei riguardi delle norme applicate, nei termini che sono stati riportati, né il ricorso riesce a configurare un quadro diverso da quello considerato nelle sentenze.

3.3.1 Sul punto, preliminare è la valutazione del grave difetto di rilevanza delle proposte questioni nel procedimento di cui si tratta. Come ha evidenziato il primo giudice – né pare dal contenuto della sentenza del giudice d'appello che vi siano state doglianze al proposito in quella sede – i difensori, una volta terminato l'esame del Pubblico Ministero che l'aveva promosso, avevano rinunciato volontariamente a proporre domande al Tanzi ed al Tonna nel corso dell'incidente probatorio, con ciò rinunciando ad evidenziare i temi di indagine da sviluppare nel corso di quegli esami e non potuti sviluppare appieno.

3.3.2 La mancanza di specifiche domande rivolte ai due imputati connessi nell'occasione in cui la legge garantisce all'imputato di confrontarsi con chi poteva rilasciare dichiarazioni a lui sfavorevoli, nonché la mancata specificazione in sede di proposizione delle questioni di illegittimità costituzionale dei temi di prova che la difesa avrebbe voluto sviluppare nel corso degli esami di quei soggetti senza poterli approfondire a causa della mancata conoscenza di tutti gli atti di indagine compiuti fino a quel momento, rende le eccezioni in questione - nella parte relativa all'art. 398 comma 3 c.p.p. come proposte dopo l'integrale esame degli atti - carenti della dimostrazione dei concreti riflessi, sulla situazione processuale del ricorrente, che avrebbe potuto avere la totale *discovery* da parte del Pubblico Ministero (che peraltro aveva depositato tutti i risultati di indagini che sarebbero stati utilizzati per la formulazione delle domande in sede di incidente probatorio) ed in particolare della dimostrazione di quali concreti danni potesse aver subito la posizione difensiva del Geronzi.


3.3.3 La mancanza di concretezza, riproposta anche nella presente sede, si risolve in difetto di rilevanza, ancor più evidente laddove si consideri, come ha chiaramente evidenziato la prima sentenza, che le difese in sede di formulazione dei mezzi di prova non avevano chiesto l'esame dibattimentale dei soggetti sentiti in incidente probatorio, non manifestando neppure in quel momento la necessità di ottenere dai due imputati connessi quegli approfondimenti che asseritamente non avevano potuto avere al momento della celebrazione dell'incidente probatorio.

3.3.4 Peraltro, tutte le illustrate eccezioni di illegittimità costituzionale proposte nel procedimento si devono considerare anche manifestamente infondate. Se è vero che, come rilevato dal primo giudice sulla scorta di plurimi interventi della Corte costituzionale e di questa Corte, l'esercizio del diritto di difesa – in relazione al quale il principio del



contraddittorio si pone come un'articolazione – può essere variamente modulato e strutturato dal legislatore ordinario in sintonia con le peculiari caratteristiche dei singoli istituti ed in funzione delle diverse esigenze che questi mirano a soddisfare, sempre che il diritto non risulti vanificato e la differenza delle discipline sia rispondente ad esigenze ragionevoli, si deve concordare con il giudice del merito secondo cui la disciplina oggetto di censura non lede affatto il diritto di difesa e neppure appare contraria ai parametri costituzionali della ragionevolezza e dell'uguaglianza. In tal senso questa Corte ha avuto modo di rilevare come la scelta di limitare la *discovery* alle sole dichiarazioni rese in precedenza dal soggetto esaminato appaia ragionevolmente connessa alla esigenza di salvaguardare la segretezza delle indagini, sacrificando solo parzialmente e temporaneamente le esigenze difensive, che possono trovare piena tutela successivamente in sede dibattimentale, dovendosi altresì considerare che, seppure le dichiarazioni assunte in incidente probatorio abbiano valore di prova ai fini della decisione di merito, di esse non può essere data lettura se non dopo l'esame dibattimentale della persona che le ha rese (art. 511 comma 2 c.p.p.), in un contesto cioè in cui la piena conoscenza da parte dei difensori degli atti di indagine rende ad essi possibile ogni facoltà di contestazione e controdeduzione, venendosi dunque in tal modo a sanare il deficit di informazione che poteva caratterizzare il momento in cui l'incidente probatorio ebbe luogo (Sez. 6, n. 40971 del 26 settembre 2008, Camber e altri, Rv. 241624; Sez. 2, n. 12989/13 del 28 novembre 2012, Consorte e altri, Rv. 255526).

3.3.5 Peraltro la disciplina stessa dell'incidente probatorio garantisce il contraddittorio e la parità delle parti, essendo il Pubblico Ministero non solo tenuto a mettere preventivamente a conoscenza della difesa dell'imputato i verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dal soggetto che deve essere esaminato, ma anche impedito a formulare domande che esulino "dall'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni". Peraltro analoga eccezione di legittimità costituzionale è stata già dichiarata manifestamente infondata, essendosi in tale occasione valutata ragionevole la scelta del legislatore di imporre la piena *discovery* degli atti di indagine nei soli casi previsti dall'art. 393 comma 2-bis c.p.p., in quanto tale disposizione è correlata alla regola eccezionale della validità probatoria della testimonianza resa in incidente probatorio dal minore infrasedicenne, non subordinata alla reiterazione dell'esame in sede dibattimentale, in forza dell'art. 190-bis comma 1-bis c.p.p. Né ha maggior fondatezza la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione se si considera, come ha correttamente rilevato il primo giudice, che la situazione in cui in sede di incidente probatorio debba essere sentito, ai sensi dell'articolo 210 del codice di rito, un imputato di reato connesso appare ontologicamente e normativamente del tutto diversa rispetto a quella dell'assunzione,

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'R'. The signature on the right is a larger, more complex cursive signature, possibly 'A' or 'B', with a long, sweeping tail.

con le forme dell'incidente probatorio, della testimonianza di un minore parte lesa di un reato a sfondo sessuale.

3.3.6 Come osservato sopra, la disciplina dell'art. 393, comma 3-bis, c.p.p. trova la sua ragione nell'esigenza di non dover ripetere la testimonianza del minore al dibattimento, potendo valere da sola quale prova dei fatti senza necessità di riscontri esterni, laddove invece la valenza probatoria delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dall'imputato di reato connesso è collegata all'esistenza di conferme esterne di attendibilità, così che il diritto di difesa, a fronte dell'esercizio della facoltà di non rispondere, ben può esplicarsi con la contestazione dell'attendibilità dell'accusatore, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.

3.4 Del tutto generica risulta poi l'argomentazione connessa alla giurisprudenza elaborata dalla Corte EDU in relazione all'art. 6 della Convenzione, laddove, con diffuso riferimento a plurime decisioni della stessa Corte, il primo giudice ha evidenziato ampiezza e mezzi di tutela del diritto al contraddittorio, della necessità della c.d. parità delle armi, come configurato in quella sede, posto di fronte alle più incisive garanzie circa la formazione della prova e le sanzioni per la violazione rinvenibili nella completa disciplina della prova dichiarativa del vigente codice di procedura penale.

3.5 Il Collegio rileva poi come sia inconferente il riferimento alla sentenza emessa il 5 luglio 2011 dalla CEDU nel caso Dan vs. Moldova. Infatti, nell'occasione, la Corte europea, in sintonia con il complesso della sua giurisprudenza, aveva affermato il principio per cui, in caso di riforma in appello di una sentenza assolutoria emessa in primo grado sulla base di prove dichiarative ritenute inattendibili, il giudice d'appello non può fondare la condanna dell'imputato sulla base di una rivalutazione dell'attendibilità delle stesse prove (qualora le stesse risultino quantomeno determinanti ai fini della decisione) condotta sul mero riesame dei relativi verbali, anziché sulla previa riassunzione delle fonti delle dichiarazioni. Ma questo non è certo il caso che si è verificato nel presente procedimento.

3.6 Con riferimento alle questioni relative alle disposizioni di cui all'art. 392 c.p.p., comma 1, lett. c) e d), denunciato di illegittimità costituzionale nella parte in cui – riguardo all'assunzione in incidente probatorio dell'esame del coimputato e dell'imputato in procedimento connesso su circostanze concernenti la responsabilità di altri – in seguito alle innovazioni introdotte dalla L. 7 agosto 1997, n. 267, art. 4, comma 1, consente alle parti di richiederlo anche in mancanza delle condizioni (fondato motivo di ritenere l'esame non rinviabile al dibattimento per infermità o altro grave impedimento, o per esposizione a violenza, minaccia od offerta o promessa di danaro od altra utilità) già in precedenza richieste anche per essi – con il rinvio, *in parte qua* ora eliminato, alle lettere a) e b) – come per i testimoni, osserva il Collegio che la Corte di merito ha correttamente

ritenuto la disposizione applicabile nei termini in cui è stata applicata dal G.i.p. senza necessità di differente interpretazione costituzionalmente orientata o senza che risulti non manifestamente infondata la proposta questione di illegittimità costituzionale.

3.6.1 I giudici territoriali hanno fatto puntuale riferimento all'orientamento di questa Corte su questione del tutto sovrapponibile già decisa Sez. 6, n. 28102 del 28 gennaio 2010, Fadda, Rv. 247767, dalla quale il Collegio non vede ragioni per discostarsi.

3.6.2 La decisione citata, infatti, sul tema del denunciato contrasto tra la norma in esame e gli artt. 3 e 24 della Costituzione ha fatto riferimento alla sentenza n. 428 del 13 ottobre 1999 della Corte costituzionale, rilevando - riguardo all'ampliamento delle possibilità di assunzione in incidente probatorio dell'esame del coimputato e dell'imputato in procedimento connesso su circostanze concernenti la responsabilità di altri, derivante dalle disposizioni della L. 7 agosto 1997, n. 267, art. 4, comma 1, che aveva eliminato il rinvio alle lettere a) e b) dell'art. 392 c.p.p., come per i testimoni - come secondo il giudice delle leggi, anche se tale ampliamento della possibilità di ricorso all'incidente probatorio nell'ipotesi *de qua* è correlato al più restrittivo regime di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni rese dai soggetti su indicati nel corso delle indagini preliminari sul fatto altrui, contestualmente previsto dall'art. 513 c.p.p., commi 1 e 2 (così come anch'essi modificati dalla stessa L. n. 267/1997), è da escludersi che l'intervento additivo successivamente operato su questo articolo con la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 - la quale ha esteso al dichiarante che si avvalga nel dibattimento della facoltà di non rispondere il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500 c.p.p., commi 2-bis e 4, per i testimoni - abbia reso irragionevole la deroga, disposta dalla norma impugnata col consentire l'assunzione della prova prima del dibattimento, ai principi di immediatezza e di oralità che caratterizzano quest'ultimo, giacché - a parte che la sentenza n. 361 del 1998 non ha in alcun modo inciso sull'istituto dell'incidente probatorio - la deroga rimane pur sempre giustificata dalle particolarità della prova in questione. Così come - ha aggiunto - è da escludersi che la diversità di trattamento tra il coimputato e l'imputato in procedimento connesso, da una parte, e i testimoni, dall'altra, possa ritenersi lesiva del principio di eguaglianza, dato che i primi, a differenza dei secondi, anche quando sono chiamati a deporre su fatti concernenti la responsabilità di altri, non sono soggetti all'obbligo del giuramento, né possono incorrere, assistiti come sono dal diritto al silenzio, nel delitto di falsa testimonianza.

3.6.3 La stessa Corte ha altresì ritenuto che le censure di violazione del diritto di difesa si dimostravano frutto di un'insufficiente valutazione delle possibilità connesse all'esercizio di tale diritto nelle varie fasi del processo, in quanto, nel formularle, i giudici *a quibus* non consideravano che la persona sottoposta alle indagini - che anch'essa può richiedere l'incidente probatorio, al pari del pubblico ministero - ha facoltà - ove l'incidente

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature, a smaller signature below it, and a set of initials to the left.

probatorio venga richiesto nel corso delle indagini preliminari - di avere anticipatamente cognizione delle dichiarazioni rese in precedenza dalla persona da esaminare (art. 398 c.p.p., comma 3) e - se l'incidente venga chiesto durante l'udienza preliminare - di prendere visione, a norma dell'art. 419 c.p.p., commi 2 e 3, e art. 131 disp. att. c.p.p., del complesso degli atti delle indagini preliminari. Mentre era comunque assorbente il rilievo che - contrariamente all'assunto dei rimettenti - l'incidente probatorio non preclude la facoltà delle parti di richiedere successivamente l'esame, con larghi margini per contestazioni, anche nel dibattimento.

3.6.4 Come sopra anticipato, il Collegio non trova ragioni per discostarsi dalle argomentazioni del precedente di questa Corte laddove, sulla base della sentenza della Corte costituzionale, viene adeguatamente dimostrata la manifesta infondatezza dei dubbi ripetutamente sollevati dal ricorrente in ordine al rispetto del principio del contraddittorio e alla conseguente lesione dei diritti della difesa.


3.6.5 Né maggiormente fondati sono i rilievi circa l'intervento, dopo la sentenza della Corte costituzionale, dell'approvazione della modifica all'art. 111 Costituzione, i cui principi sul giusto processo hanno avuto attuazione con la L. 1° marzo 2001, n. 63. Secondo il ricorrente, la mancanza nell'art. 392 lett. c) e d) c.p.p.), quanto all'esame dei collaboratori che rendano testimonianze *erga alios*, delle stesse limitazioni di accesso all'incidente probatorio valide per i testimoni (lett. a) e b) del medesimo articolo) sarebbe in contrasto con i principi di parità delle armi e di garanzia del diritto di difesa, tipici del giusto processo. Si è già visto però come il giudice delle leggi abbia affrontato il tema della compatibilità della norma in esame con i principi di eguaglianza, parità delle armi e garanzia del diritto di difesa, senza rilevare profili di contrasto delle disposizioni in esame. E i rilievi del ricorrente, secondo cui la disposizione dell'art. 392 comma 1, lett. c) e d) c.p.p. non garantirebbe adeguatamente l'assunzione della prova nel contesto di un contraddittorio effettivo, lederebbe il diritto di difesa qualora il dichiarante già escusso in sede di incidente probatorio durante le indagini preliminari decidesse di non rendere l'esame in dibattimento, hanno trovato tutti risposta adeguata nell'elaborazione della citata sentenza, irrilevante essendo che sia stata pronunciata in epoca anteriore alla modifica costituzionale, laddove il ricorrente non ha evidenziato concreti elementi tratti direttamente dalla disciplina attuativa della nuova norma costituzionale che si pongano in contrasto con i principi affermati dalla Corte.

4. Venendo alle altre eccezioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso del Favale, deve ritenersi manifestamente infondata quella formulata nel secondo motivo in relazione all'art. 223 comma 2 n. 2) legge fall. ed ispirata dalla presunta indeterminazione della condotta di operazioni dolose causative del fallimento ivi prevista.

4.1 Analoga eccezione era stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza dalla Corte territoriale con motivazione che, come rassegnato dal ricorrente, non può essere condivisa, giacché la rilevanza della questione nel caso di specie deve essere all'evidenza riconosciuta per il solo fatto che il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose è stato contestato agli imputati e che per lo stesso è intervenuta condanna nei loro confronti, non influenzando su tale valutazione – come invece sostanzialmente sostenuto nella sentenza impugnata - il dettaglio eventualmente raggiunto nell'atto imputativo nella descrizione delle condotte ritenute tipiche. Quello che rileva ai fini del controllo sulla compatibilità della norma incriminatrice menzionata con l'art. 25 Cost. è infatti la determinatezza della condotta incriminata e non di quella contestata dal titolare dell'azione penale, atteso che oggetto di verifica non è la concreta possibilità offerta all'imputato di esercitare nel processo il proprio diritto di difesa in relazione ad un'accusa determinata nel suo contenuto, bensì quella di rendersi conto al momento in cui ha commesso il fatto della sua illiceità penale.

4.2 Ciò premesso, la questione, come accennato, deve ritenersi però manifestamente infondata. Ed infatti la fattispecie ricordata configura un reato la cui condotta è certamente a forma libera, ma sufficientemente definita nella sua identità da una serie di adeguati indici forniti dal legislatore. Innanzi tutto la scelta terminologica effettuata nella definizione dell'elemento materiale, in connessione alla configurazione di un reato proprio del ceto gestorio di una società commerciale, evidenzia come le "operazioni" rilevanti siano esclusivamente quelle che si traducano in una attività attinente alla funzione che qualifica i soggetti attivi selezionati dalla norma incriminatrice. In secondo luogo il fatto che le operazioni debbano esse "dolose" evoca immediatamente come l'atto di gestione debba essere posto in essere dall'autore tipico con abuso della propria carica ovvero contravvenendo ai doveri che la stessa gli impone, atteso che tale attributo – altrimenti del tutto inutile sotto il profilo tecnico-penalistico alla luce dell'art. 43 c.p. – evidenzia un connotato d'intrinseca illiceità della condotta, anche a prescindere dai suoi effetti. Infine la tipicità della condotta medesima è fortemente caratterizzata (e dunque definita) dalla necessaria causazione del "fallimento" e cioè dalla esistenza di un rapporto eziologico tra la stessa e il dissesto della società.

4.3 In tal senso deve ritenersi che la norma abbia selezionato una serie di parametri in grado di rendere conoscibile il precetto, tanto più nel contesto in cui la fattispecie di cui si tratta è inserita. Deve osservarsi infatti come essa assuma un carattere eminentemente residuale, una volta proiettata sullo schermo del sistema di incriminazioni configurato dalla legge fallimentare. In altri termini è da escludersi la tipicità di condotte già espressamente previste da altre specifiche disposizioni incriminatrici in tema di bancarotta. Né il fatto che in passato possano essersi registrate incertezze sul punto nella



giurisprudenza anche di legittimità è, alla luce di quanto sin qui illustrato, sintomo sufficiente per imputare le stesse ad una genetica indeterminatezza della norma incriminatrice.


5. E' invece inammissibile l'eccezione di legittimità costituzionale proposta con il terzo motivo del ricorso del Favale e relativa al combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 216 e al corrispondente comma dell'art. 223 legge fall. nella parte in cui determina nella misura fissa di dieci anni la durata della pena accessoria riservata agli autori dei reati di bancarotta fraudolenta.

5.1 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibile la medesima questione con la sentenza n. 134/2012, si è ispirata al proprio consolidato principio per cui sono inammissibili le questioni di costituzionalità relative a materie riservate alla discrezionalità del legislatore e che si risolvono in una richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato.

5.2 Nel caso di specie i giudici rimettenti avevano sostanzialmente richiesto al giudice delle leggi un intervento manipolativo della norma consistente nell'inserire la locuzione "fino a" dinanzi all'indicazione della pena edittale in modo da configurare una forbice idonea a garantire in sede applicativa una effettiva dosimetria della sanzione accessoria. La Corte ha però ritenuto che questa fosse solo una delle possibilità per risolvere l'eventuale contrasto della norma con l'art. 27 comma 3 c.p.p. e dunque che la richiesta, tendendo a provocare una pronuncia additiva dal contenuto non costituzionalmente imposto, fosse per l'appunto inammissibile.

5.3 Il ricorrente, nel promuovere nuovamente l'incidente di costituzionalità, chiede di sollevare la questione nella diversa prospettiva di provocare l'eliminazione dal testo della norma la formula "per la durata di dieci anni", in modo da rendere indeterminata la previsione sanzionatoria e consentire così di ricondurla nella sfera di operatività della disposizione generale di cui all'art. 37 c.p.

5.4 In proposito deve innanzi tutto rammentarsi come il giudice delle leggi abbia ripetutamente ricordato come solo in linea di principio previsioni sanzionatorie determinate in misura fissa non risultino in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale. In tal senso, dunque, il dubbio di illegittimità costituzionale di una sanzione calibrata in tal modo può essere comunque superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionatorio e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato (ord. nn. 4 e 91 del 2008; ord. n. 50 del 1980). Né la sentenza n. 134/2012, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha ritenuto che



la disposizione che si chiede di impugnare risulti effettivamente in contrasto con la disposizione costituzionale evocata dal ricorrente, atteso che la citata pronuncia si è limitata a ribadire il proprio monito al legislatore circa la necessità di una generale revisione del sistema delle pene accessorie, funzionale a renderlo nel suo complesso compatibile proprio con l'art. 27 comma 3 Cost., astenendosi da valutazioni specificamente dirette a stigmatizzare l'ultimo comma dell'art. 216 legge fall.

5.5 Non di meno il giudice delle leggi non si è limitato a ritenere inammissibile per le ragioni ricordate lo specifico intervento suggerito nel caso di specie dai giudici rimettenti, ma ha evidenziato come lo stesso, al pari di qualsiasi altro ipotizzabile, rappresenti solo una delle possibili soluzioni percorribili al fine di eliminare l'eventuale deficit di costituzionalità della disposizione impugnata e come tali plurime soluzioni risultino tutte parimenti valide, senza che alcuna di esse possa ritenersi imposta dalla norma costituzionale in ipotesi violata.

5.6 In tal senso anche l'intervento promosso dal ricorrente tende a provocare una pronuncia a contenuto costituzionalmente non obbligato, atteso che quella di eliminare *tout court* l'indicazione della durata della pena accessoria non è, per l'appunto, l'unica soluzione possibile per rimediare alla sua eventuale sproporzione, ben potendo il legislatore ritenere comunque necessaria la predeterminazione in misura fissa, ancorché ridotta, della sua entità ovvero utile la previsione di una cornice edittale con un *range* differenziato rispetto a quello della pena principale prevista per i reati di bancarotta.

5.7 Né in senso contrario rileva il fatto che quello proposto non sia un intervento additivo, come nel caso sottoposto nella precedente occasione al giudice delle leggi. Infatti, ciò che il ricorrente suggerisce è nella sua sostanza non un intervento semplicemente demolitorio, bensì intrinsecamente manipolativo, atteso che la trasformazione dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. in una norma a sanzione indeterminata è operazione meramente strumentale al fine di applicare una disciplina dettata a fini esclusivamente suppletivi per l'ipotesi in cui il legislatore – contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie – abbia rinunciato alla commisurazione edittale della pena accessoria. Ed in tal senso va allora rammentato come il principio ribadito dalla citata sentenza n. 134/2012 si applichi anche nel caso il giudice delle leggi sia richiesto di un intervento manipolativo.

5.8 Non essendo dunque possibile sollevare questione di legittimità costituzionale funzionale all'esercizio di un potere che esula da quelli che competono al giudice delle leggi, l'eccezione deve, come detto, essere dichiarata inammissibile.

5.9 Conseguentemente deve ritenersi altresì infondata la questione, per così dire "connessa", posta con l'undicesimo motivo del ricorso del Favale e con il quarto del ricorso proposto dall'avv. Mazzola nell'interesse del Muto e che in qualche modo

riecheggia nell'ultimo motivo di quello dell'Arpe. In proposito deve infatti ribadirsi quello che è, dopo qualche contrasto del passato, l'oramai consolidatosi orientamento di questa Corte (correttamente recepito dalla sentenza impugnata) per cui, stante l'inequivocabile tenore dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall., deve ritenersi legittimamente applicata la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di dieci anni e, pertanto, anche in misura superiore a quella della pena principale inflitta, trattandosi di pene accessorie la cui durata è fissata dal legislatore in misura predeterminata e fissa e, quindi, a prescindere dalla durata della pena principale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 37 c.p. e del potere del giudice di modularne la durata (*ex multis* Sez. 5, n. 269/11 del 10 novembre 2010, Marianella, Rv. 249500; Sez. 5, n. 30341 del 30 maggio 2012, Pinelli e altri, Rv. 253318; Sez. 5, n. 41035 del 10 giugno 2014, Tesi, Rv. 260495).

6. Oltre alle pregiudiziali di costituzionalità e a quelle in rito sopra esaminate, richiedono prioritaria trattazione alcune censure di carattere sostanziale mosse da più ricorrenti alla sentenza impugnata, delle quali proprio il carattere comune alle posizioni di più imputati – in una con l'eventuale estensibilità agli altri, *ex art.* 587 c.p.p. – rende opportuna la trattazione unitaria.


6.1 La prima delle questioni sollevate riguarda la qualificazione del fallimento come evento nelle fattispecie di bancarotta (e specificamente in quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale), con la conseguenza che non soltanto esso dovrebbe essere legato alla condotta dell'imprenditore da rapporto di causalità, ma dovrebbe altresì e soprattutto essere previsto e voluto come conseguenza del suo agire, secondo il dettame dell'art. 43 c.p.. Tale questione è stata espressamente affrontata, pur con accenti diversi, da molti dei ricorrenti ed evocata più o meno esplicitamente nel corso della discussione da quasi tutti i difensori, facendo leva sui principi affermati da Sez. 5, n. 47502 del 24 settembre 2012, Corvetta e altri, Rv. 253493, secondo cui nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che da luogo al fallimento, costituendo elemento essenziale del reato, non potrebbe per l'appunto che identificarsi come l'evento in senso naturalistico inteso dello stesso e pertanto dovrebbe porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente.

6.2 La sentenza citata, aderendo al tradizionale orientamento per cui il fallimento sarebbe elemento costitutivo della fattispecie tipica, afferma in particolare come, in quanto tale, esso non potrebbe che costituire, secondo i principi generali dell'ordinamento penale, l'evento della bancarotta, avvinto alla condotta distrattiva da un rapporto di derivazione causale, ritenendo in tal senso di poter rinvenire un addentellato

a tale conclusione nell'art. 223 legge fall., il quale sarebbe «norma di chiusura che prevede la punibilità anche di altre condotte che siano state determinanti nella causazione del fallimento, pur non rientrando nell'elenco di cui all'art. 216», ma che, attesa la presenza di aree di sovrapposibilità tra l'oggetto di quest'ultima e le altre fattispecie ivi previste, troverebbe proprio nel rapporto eziologico tra condotte punite e dissesto il minimo comune denominatore, non trovando altrimenti spiegazione l'omogenea risposta sanzionatoria. Non di meno, sempre secondo la pronuncia citata, in quanto evento del reato, il dissesto e la sua causazione rientrerebbero necessariamente nell'oggetto del dolo del reato.

6.3 Per potersi confrontare con i principi affermati dalla menzionata pronuncia ed apprezzarne la rilevanza, è opportuno ricordare come, con riguardo ai fatti prefallimentari, secondo l'orientamento generato dalle Sezioni Unite nel lontano 1958, la sentenza dichiarativa di fallimento, pur rappresentando un elemento imprescindibile per la punibilità dei reati di bancarotta, costituirebbe una "condizione di esistenza del reato" o, per meglio dire, un elemento al cui concorso sarebbe collegata l'esistenza del reato, e non già una condizione obiettiva di punibilità. Infatti, mentre quest'ultima presuppone un reato già perfetto oggettivamente e soggettivamente, essa, relativamente a quei fatti commissivi od omissivi anteriori alla sua pronuncia, inerebbe così strettamente all'integrazione giuridica della fattispecie penale, da qualificare i fatti medesimi, i quali, fuori del fallimento, sarebbero, come fatti di bancarotta, penalmente irrilevanti. In altri termini non sarebbe possibile ritenere che la lesione o il pericolo del bene protetto con l'incriminazione si verifici per effetto solamente della commissione dei fatti di bancarotta, di guisa che la funzione della sentenza dichiarativa di fallimento sia semplicemente quella di rendere punibile un fatto già di per se stesso costituente reato e, comunque, illecito (Sez. Un., n. 2 del 25 gennaio 1958, Mezzo, Rv. 98004).

6.3.1 Seguendo questa linea si è affermato, in maniera per lo più tralaticia, che gli atti di disposizione che l'imprenditore compie sui propri beni ed i comportamenti, attivi od omissivi, ch'egli tiene nella condotta dei propri affari sono penalmente irrilevanti, siccome libera manifestazione del diritto di gestire l'impresa nel modo che a lui sembra più conveniente per la tutela dei propri interessi. Essi, invece, diventerebbero rilevanti penalmente quando, con la constatazione giudiziale della insolvenza, viene accertata la lesione arrecata ai diritti dei creditori con la conseguenza che soltanto con la dichiarazione di fallimento si verifica l'esposizione a pericolo (e, quindi, si realizza l'offesa) dell'interesse tutelato. Prima di tale momento sarebbe, per contro, impossibile affermare che la condotta abbia intaccato l'interesse dei creditori, perché esso sarebbe pienamente salvaguardato finché esistono altri beni sufficienti (ossia una capacità patrimoniale adeguata) a soddisfare regolarmente le obbligazioni. In altre parole, finché

The page contains several handwritten marks. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'A'. Below it, there are two smaller, more complex signatures or initials, one of which looks like 'M' and the other like 'A'.

non sopraggiunge il fallimento, che è l'unico mezzo tecnico idoneo ad accertare lo stato di dissesto, si dovrebbe ritenere che la capacità patrimoniale sia adeguata e che non sia, pertanto, attuale l'ipotesi di una lesione dell'interesse dei creditori (*ex multis* Sez. 1, n. 1825/07 del 6 novembre 2006, Iacobucci, Rv. 235793; Sez. 1, n. 4356/01 del 16 novembre 2000, Agostini e altro, Rv. 218250; Sez. 1, n. 2392 del 11 aprile 1996, P.G. in proc. Magnini, Rv. 205164; Sez. 1, n. 4859/95 del 27 ottobre 1994, Ferrari, Rv. 200019; Sez. 1, n. 2988 del 2 luglio 1991, Confl. comp. Trib. Monza e Trib. Roma in proc. Bianchi, Rv. 187893; Sez. 5, n. 3049/87 del 16 dicembre 1986, Milanese, Rv. 175326 e più di recente Sez. 5, n. 20736 del 25 marzo 2010, Olivieri, Rv. 247299). Ancora in tempi recenti si è sintetizzato che la sentenza dichiarativa di fallimento sarebbe un elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta, con la conseguenza che fatti altrimenti irrilevanti sul piano penale o, comunque, integranti altri reati possono essere considerati lesivi degli interessi dei creditori ed incidenti negativamente sul regolare svolgimento dell'attività imprenditoriale, tanto da essere specificamente perseguiti penalmente (Sez. 5, n. 46182 del 12 ottobre 2004, Rossi ed altro, Rv. 231167).

6.3.2 L'orientamento accreditato da Sezioni Unite Mezzo è stato di recente confermato in maniera autorevole anche dallo stesso Supremo Collegio, il quale - nel ribadire, a commento del secondo comma dell'art. 236 legge fall., che il decreto di ammissione all'amministrazione controllata ripete, nell'ambito della corrispondente fattispecie di bancarotta, la stessa natura e gli stessi effetti della sentenza dichiarativa di fallimento ed integra, pertanto, un elemento costitutivo del reato e non già una mera condizione obiettiva di punibilità, presupponendo questa un reato già strutturalmente perfetto, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo e che è solo per effetto dell'ammissione all'amministrazione controllata che determinate condotte del ceto gestorio della società si connotano come bancarotta - ha ulteriormente precisato che questo racchiude «l'insieme o la somma degli elementi che incarnano il volto di una specifica figura di reato», ivi compresi i così detti elementi normativi i quali, instaurando una stretta relazione giuridica con la condotta, partecipano alla descrizione della medesima fattispecie e rimangono imprescindibilmente inseriti nel suo nucleo essenziale (Sez. Un., n. 24468 del 26 febbraio 2009, Rizzoli, in motivazione). E tra questi, per l'appunto, le Sezioni Unite ritengono debba essere annoverata anche la sentenza dichiarativa di fallimento, elemento normativo interno alla fattispecie incriminatrice della bancarotta. Ancora più di recente, si è altresì esplicitamente precisato come la giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite Mezzo non si sia invero discostata dalla sua ricostruzione della fattispecie di bancarotta, evocando - nel riferirsi alla sentenza di fallimento - la categoria dell'elemento costitutivo del reato in senso improprio, mirato più che altro a rimarcare la rilevanza della data e del luogo della dichiarazione di fallimento ai



fini dell'applicabilità di determinati istituti sostanziali e processuali, quali la prescrizione del reato o la competenza territoriale (Sez. 5 n. 32031 del 7 maggio 2014, Daccò, in motivazione).

6.3.3 In tal senso la giurisprudenza è comunque costante nell'escludere che la dichiarazione di fallimento costituisca l'evento del reato di bancarotta e la necessità che per la sua integrazione sia necessario accertare un nesso eziologico tra la condotta realizzatasi con l'attuazione di un atto dispositivo - che incide sulla consistenza patrimoniale di un'impresa commerciale - ed il fallimento o i suoi presupposti sostanziali (*ex multis* Sez. 1, n. 40172 del 1 ottobre 2009, Simonte, Rv. 245350; Sez. 5, n. 36088 del 27 settembre 2006, Corsatto e altro, Rv. 235481 e Sez. 5, n. 8327 del 22 aprile 1998, Bagnasco e altri, Rv. 211366, nonché Sez. 5, n. 15850 del 26 giugno 1990, Bordoni, Rv. 185891, per cui l'evento naturalistico delle condotte descritte nel primo comma dell'art. 216 dovrebbe semmai essere individuato nella diminuzione della garanzia patrimoniale che esse determinano). Il che ha condotto ad affermare che, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento (o altro atto equipollente), detti fatti assumerebbero rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza ed a prescindere dalla consistenza del passivo accertato (*ex multis* Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567; Sez. 5, n. 7545/13 del 25 ottobre 2012, Lanciotti, Rv. 254634; Sez. 5, n. 232/13 del 9 ottobre 2012, Sistro, Rv. 254061; Sez. F, n. 32779 del 13 agosto 2012, Lavitola, Rv. 253490; Sez. 1, n. 40172 del 1 ottobre 2009, Simonte, Rv. 245350; Sez. 5, n. 34584 del 6 maggio 2008, Casillo, Rv. 241349; Sez. 5, n. 36088 del 27 settembre 2006, Corsatto e altro, Rv. 235481; Sez. 5, n. 8327 del 22 aprile 1998, Bagnasco e altri, Rv. 211366; Sez. 5, n. 15850 del 26 giugno 1990, Bordoni, Rv. 185891). E nello stesso senso si è tra l'altro sottolineato come nelle disposizioni penali della legge fallimentare, il legislatore, quando lo ha ritenuto necessario, ha previsto espressamente il termine a decorrere dal quale la condotta dell'imprenditore, o di uno degli altri soggetti indicati nell'art. 223, primo comma, assuma rilievo penale - così, ad es., per la bancarotta semplice documentale di cui all'art. 217, comma secondo, la condotta è incriminabile solo se posta in essere entro i tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento - e come pertanto ritenere diversamente porterebbe ad incidere in maniera ingiustificata sulla tassatività della fattispecie di reato in quanto includerebbe in essa un elemento di arbitrarietà riguardante il momento nel quale il fallimento deve essere considerato prossimo o soggettivamente probabile (Sez. 5, n. 15850 del 26 giugno 1990, Bordoni, cit. in motivazione). Nel ribadire l'assunto, questa Corte ha peraltro avuto modo di sottolineare come la disciplina relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale sia in grado, nella sua concreta applicazione, di selezionare i

comportamenti in ragione del tempo che li separa dalla pronuncia giudiziale, dovendo il giudice pur sempre dar conto dell'effettiva offesa alla massa dei creditori (oggetto della tutela penale), quale portato del comportamento illecito, anche mediato e consequenziale, derivato dalla perdita di ricchezza e non compensato *medio tempore* da alcun riequilibrio economico (Sez. 5, n. 523/07 del 22 novembre 2006, Cito e altro, Rv. 235694 e in motivazione).


6.3.4 In tempi recenti si è avuto modo di definire ulteriormente i concetti illustrati in precedenza, precisandosi come l'incidenza causale della condotta distrattiva sul fallimento sia un aspetto irrilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il cui evento è esclusivamente di tipo giuridico ed è costituito dalla lesione dell'interesse patrimoniale della massa creditoria (Sez. 5, n. 16759 del 24 marzo 2010, Fiume, Rv. 246879), già riconducibile alla condotta di sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale o di documentazione in pregiudizio delle possibilità di verifica contabile, e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura del reato in quanto mero substrato economico dell'insolvenza (Sez. 1, n. 40172 dell'1 ottobre 2009, Simonte, cit.). Estraneo al reato è di conseguenza anche il rapporto causale fra la condotta ed il dissesto; che peraltro, ove inteso dal legislatore come viceversa rilevante per la ravvisabilità del reato, è espressamente previsto per le sole fattispecie di bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma secondo, legge fall., norma significativamente modificata dall'art. 4 d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, con l'estensione della necessità del nesso causale fra il dissesto e la commissione di determinati reati societari, senza che analoga disposizione sia stata con l'occasione introdotta per gli altri reati fallimentari (cfr. Sez. 5, n. 3560/14 del 10 dicembre 2013, Palmas, in motivazione).

6.3.5 E' affermazione altrettanto costante nella giurisprudenza di legittimità quella per cui la dichiarazione di fallimento sarebbe svincolata dal dolo necessario per la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta. In tal senso la rappresentazione del fallimento esulerebbe dall'elemento soggettivo del reato, con la conseguente irrilevanza del fatto che nell'agente manchi la consapevolezza di poter fallire (*ex multis* Sez. 5, n. 17044 del 20 febbraio 2001, Martini A, Rv. 219269). E nel medesimo senso si è precisato che per la sussistenza del dolo della bancarotta distrattiva non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, risultando dunque irrilevante che questo si sia o meno già manifestato al momento della consumazione della condotta illecita (Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253932; Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307; Sez. 5, n. 44933 del 26 settembre 2011, Pisani e altri, Rv. 251214; Sez. 5, n. 29896 del 1 luglio 2002, Arienti ed altri, Rv. 222388).

6.3.6 Questa Corte ha peraltro progressivamente sottolineato con sempre maggior decisione come, per la configurabilità del dolo di bancarotta patrimoniale, sia necessaria la rappresentazione da parte dell'agente della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice. In tal senso si è, ad esempio, precisato che l'elemento psicologico della bancarotta patrimoniale, desumibile da tutte le componenti che caratterizzano la condotta dell'imputato, consisterebbe nel dolo generico, cioè nella consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori, e questo anche nel caso in cui l'agente, pur non perseguendo direttamente il risultato, tuttavia lo preveda e, ciò nonostante, agisca, consentendo, in tal modo, il suo realizzarsi (Sez. 5, n. 12897 del 6 ottobre 1999, Tassan Din, Rv. 214863; Sez. 5, n. 29896 del 1 luglio 2002, Arienti, cit.; Sez. 5, n. 7555 del 30 gennaio 2006, De Rosa, Rv. 233413).

6.3.7 Come emerge dalla sintesi che precede, l'orientamento di questa Corte si è dunque progressivamente assestato verso una lettura della fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 216 legge fall. come reato di condotta e di pericolo, sorretto dal dolo generico, al cui oggetto rimarrebbe estranea non solo la sentenza dichiarativa di fallimento, ma anche solo lo stato d'insolvenza o il dissesto che ne costituiscono il presupposto (*ex multis* e tra le più recenti Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253932-253933; Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307; Sez. 5, n. 44933 del 26 settembre 2011, Pisani e altri, Rv. 251214).

6.4 In questo oramai consolidato contesto interpretativo si è inserita la pronuncia richiamata dai ricorrenti a sostegno delle critiche rivolte ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. alla sentenza impugnata in punto di ricostruzione delle fattispecie tipica di bancarotta. La sentenza Corvetta è rimasta peraltro isolata nella giurisprudenza della Corte, che anche successivamente – come si è visto – ha ribadito l'orientamento tradizionale cui si è richiamata quella impugnata e che il collegio intende a sua volta riaffermare. Né ai principi sanciti dalla citata pronuncia può ritenersi abbia effettivamente e compiutamente aderito – come prospettato da alcuni dei difensori - Sez. F, n. 41665 del 10 settembre 2013, Gessi, Rv. 257231, la quale ha a sua volta riaffermato la natura della bancarotta fraudolenta come reato di pericolo, limitandosi in realtà ad evidenziare la prevedibilità del dissesto come elemento costitutivo del relativo dolo e che in ogni caso, nel richiamarsi contraddittoriamente al precedente, non ha saputo addurre alcuna giustificazione giuridica a sostegno delle tesi ivi propugnate.



6.5 La ricostruzione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale prospettata nella sentenza Corvetta non può in ogni caso essere condivisa. Numerose sono infatti le obiezioni che possono muoversi al percorso argomentativo seguito nell'occasione.

6.5.1 Innanzi tutto appare come un mero paralogismo quello per cui il fallimento, in ossequio agli artt. 40 e 41 c.p., deve risultare in rapporto di derivazione causale con la condotta in quanto evento del reato. Infatti, la premessa minore («il fallimento costituisce "evento" del reato di bancarotta») è a ben vedere tautologica, non essendo offerta alcuna dimostrazione del perché la dichiarazione giudiziale di insolvenza sia da ritenere "evento" (termine medio del sillogismo) della bancarotta, *ergo* soggetto alla regola enunciata dalla premessa maggiore («l'"evento" del reato è conseguenza della condotta secondo il nesso eziologico ex artt. 40 e 41 c.p.»), così da giungere alla conclusione per cui tra condotta di bancarotta e fallimento debba sussistere il nesso eziologico ex artt. 40 e 41 c.p. In altri termini che il fallimento sia evento del reato è affermazione che, per poter essere posta al centro del ragionamento, richiedeva di essere previamente dimostrata, onere che la sentenza non può dirsi abbia assolto se non ricorrendo ad una petizione di principio e cioè che in quanto asserito elemento costitutivo del fatto tipico non può che assumere tale qualifica. Non di meno l'evocata identificazione della declaratoria di fallimento come elemento costitutivo del reato in senso proprio è il frutto, come già evidenziato, di una lettura superficiale dell'effettivo contenuto dell'orientamento giurisprudenziale tradizionale.

6.5.2 Sotto altro profilo va poi ribadito che ogni qualvolta il legislatore ha ritenuto necessaria la sussistenza di un collegamento causale tra il fallimento, il dissesto o lo stato d'insolvenza e le condotte di bancarotta (artt. 217 n. 4, 223 comma secondo nn. 1 e 2 e 224 n.2), lo ha esplicitato, ricorrendo ad una terminologia inequivocabile e tipicamente evocativa in tal senso (*ex multis* e da ultima Sez. 5 n. 32352 del 7 marzo 2014, Tanzi e altri, in motivazione). Risulterebbe dunque quantomeno singolare che, proprio nella disposizione che in qualche modo rappresenta il fulcro del sistema di incriminazioni in materia fallimentare, lo stesso legislatore abbia invece deciso di "criptare" l'indicazione di un requisito in ipotesi così significativo nell'economia della fattispecie tipizzata.

6.5.3 Né l'interpretazione proposta dalla sentenza Corvetta della funzione dell'art. 223 e dei rapporti intercorrenti tra le fattispecie in esso previste appare condivisibile, giacché meramente assertiva e frutto di una ingiustificata manipolazione della lettera della norma. Peraltro la proposta ricostruzione del suo significato al più consentirebbe di interpretare in chiave causale la bancarotta impropria, ma non anche quella propria, atteso che i reati previsti nel secondo comma del citato art. 223 non riguardano l'imprenditore individuale. Ma a questo punto risulterebbe a dir poco stridente la sperequazione tra lo statuto penale dedicato a quest'ultimo e quello invece destinato al

ceto gestorio delle società. E' invece proprio l'introduzione del dissesto quale evento della fattispecie di bancarotta da reato societario (art. 223 comma secondo n. 1) operata dal d. lgs. n. 61/2002 a dimostrare, come già ricordato, che il legislatore, anche in tempi recenti e nella consapevolezza del diritto vivente, *ubi voluit dixit*.

6.5.4 Appare dunque inevitabile riconoscere che nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 216 non è normativamente previsto alcun rapporto eziologico tra le condotte alternativamente incriminate ed il fallimento e che tale rapporto non è ricostruibile in via interpretativa attesi gli evidenti limiti esegetici della disposizione, che non configura quest'ultimo come evento del reato.

6.5.5 Tra l'altro il ragionamento seguito nella citata sentenza sconta evidenti aporie proprio con riguardo all'individuazione del presunto evento del reato. Ed infatti inizialmente questo viene per l'appunto identificato nella declaratoria giudiziale di fallimento, salvo poi progressivamente degradare nel "fallimento" *tout court*, per essere infine definitivamente identificato nel dissesto. Ma le scelte terminologiche effettuate non sono indifferenti, posto che i termini impiegati non sono in rapporto di sinonimia, identificando, rispettivamente, il fallimento come atto di giurisdizione e la situazione sostanziale presupposta per la sua dichiarazione. Ed in tal senso, come ricordato da autorevole dottrina, il dissesto è un dato quantitativo, graduabile, suscettibile di essere cagionato sia nell'*an* che nel *quantum*, mentre il fallimento è invece un fatto formale, segnato da un provvedimento giurisdizionale, che non ammette alternativa se non tra essere e non essere.

6.5.6 In tal senso non è inutile ricordare come ancora dalle Sezioni Unite venga l'insegnamento secondo cui, nella struttura dei reati di bancarotta, la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale: il che non soltanto la rende insindacabile in sede penale, secondo il principio ivi enunciato (Sez. Un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Niccoli, Rv. 239398); ma reca la conseguenza per cui l'elemento costitutivo della fattispecie criminosa non risiede nei presupposti di fatto (fra cui lo stato d'insolvenza) accertati dal giudice fallimentare, ma nella pronuncia di una sentenza rispetto alla quale non è ipotizzabile un'efficienza causale facente capo all'imprenditore, ovvero - come sostenuto nella citata sentenza Corvetta - al ceto creditorio; donde può trarsi l'ulteriore corollario per cui è fuori luogo condurre il ragionamento ermeneutico utilizzando in chiave di fungibilità nozioni del tutto eterogenee, quali quelle di «dissesto» e «dichiarazione di fallimento» (così condivisibilmente Sez. 5 n. 32352 del 7 marzo 2014, Tanzi e altri, cit.).


6.5.7 Nell'impossibilità di tracciare un credibile rapporto eziologico tra la condotta dell'agente e la sentenza di fallimento - la quale non può essere "conseguenza" della prima nel senso accolto dall'art. 40 c.p. - la motivazione della pronuncia citata ha

dunque progressivamente ripiegato su un diverso accadimento astrattamente collegabile in termini causali alla condotta medesima, consumando così un'ulteriore forzatura del testo della norma incriminatrice, che invece indiscutibilmente evoca proprio la sentenza dichiarativa di fallimento (l'art. 216, infatti, stabilisce infatti in maniera inequivoca che l'imprenditore venga punito se "è *dichiarato fallito*"), mentre il legislatore, laddove ha voluto fare riferimento al dissesto o in genere alle condizioni che determinano il fallimento, lo ha espressamente affermato, come per l'appunto avvenuto nel già menzionato art. 223 o negli artt. 217 e 224 legge fall. (in senso analogo Sez. 5 n. 32031 del 7 maggio 2014, Daccò, cit.).

6.5.8 Non di meno deve osservarsi come, individuando nel dissesto dell'impresa l'evento del reato, si giungerebbe alla paradossale conclusione di escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 216 le condotte lesive dell'interesse tutelato consumate dopo la sua causazione per altre ragioni, ma prima della formale dichiarazione del fallimento. Rimarrebbero cioè irragionevolmente estranee all'area di tipicità tracciata dalla norma incriminatrice quei comportamenti non solo statisticamente più diffusi, ma altresì potenzialmente più pericolosi per gli interessi del ceto creditorio.

6.5.9 Intendere la dichiarazione giudiziale di insolvenza - o anche il dissesto - quale evento naturalistico delle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale presta inoltre il fianco ad un'ulteriore obiezione: siffatta conseguenza della condotta non sarebbe concepibile con riguardo alla bancarotta documentale prefallimentare. La stessa sentenza Corvetta si avvede di tale (rilevante) aporia e azzarda una giustificazione fondata sul rilievo che, trattandosi «di due reati distinti, nulla impedisce che il fallimento svolga nei due casi una funzione diversa», a confutazione della quale è agevole osservare come, per un verso, la forma sintattica adottata nell'incipite previsione normativa - nella quale è posta in comune, come già rilevato, l'espressione «se è dichiarato fallito» - non consenta di differenziare le due ipotesi criminose dal punto di vista della struttura del reato; e, per altro verso, che rimane del tutto oscura la «funzione diversa» da attribuirsi alla dichiarazione di fallimento nella bancarotta documentale, una volta che si rifiuti - come la stessa sentenza afferma - la possibilità di una terza via, al di fuori dell'alternativa «condizione obiettiva di punibilità o evento del reato» (cfr. Sez. 5 n. 32352 del 7 marzo 2014, Tanzi e altri, cit.).

6.6 Conclusivamente sul punto, deve dunque ribadirsi che attraverso il primo comma dell'art. 216 il legislatore ha voluto punire condotte che attentano all'integrità della garanzia patrimoniale dei creditori indipendentemente dalla loro effettiva incidenza causale sulla determinazione del fallimento, ancorché, sul piano fattuale, ben possano registrarsi (e invero frequentemente si registrano) casi in cui le condotte normotipo effettivamente determinino il dissesto dell'impresa.



6.6.1 Partendo dall'originaria impostazione delle Sezioni Unite Mezzo – per cui «la dichiarazione di fallimento inerisce all'attività antecedente dell'imprenditore, trasformandola in attività trasgressiva della norma penale» - questa Corte ha fatto seguire, soprattutto nel più recente passato, una elaborazione secondo la quale la sopravvenienza del fallimento renderebbe attuale il pericolo per gli interessi creditori comunque determinato dalle condotte enucleate dal primo comma dell'art. 216 citato.

6.6.2 Si è in tal modo progressivamente rivelata l'esigenza di escludere che l'agente possa essere chiamato a rispondere penalmente per fatti privi di disvalore al momento in cui vengono commessi e che invece lo assumerebbero solo retrospettivamente in forza di un accadimento (la dichiarazione giudiziale del fallimento per l'appunto) successivo e indipendente dagli stessi (non essendo richiesto, come già chiarito, che tale dichiarazione rappresenti lo sviluppo in senso causale delle condotte punite, né l'obiettivo cui tende la volontà del loro autore).

6.6.3 In tal senso va invece chiarito come il genuino significato dell'orientamento giurisprudenziale che si è visto essere largamente maggioritario sia quello per cui, se la dichiarazione di fallimento attribuisce rilevanza penale alle condotte contemplate dall'art. 216 (essendo al pari di tutti gli elementi della fattispecie uno dei presupposti di tale rilevanza), non per questo può essergli attribuita anche un'efficacia – per di più retrospettiva - qualificante dei fatti di bancarotta sul piano dell'illiceità o addirittura della tipicità. Deve insomma ribadirsi – come da tempo affermato dalla più autorevole dottrina - che le condotte incriminate non sono prive di un autonomo disvalore, anche prima della declaratoria giudiziale del fallimento. Conclusione questa che è suggerita dalla loro stessa configurazione normativa. Infatti, termini come "distrarre", "dissipare", "occultare", "distruggere", "dissimulare" o locuzioni come "esporre passività inesistenti" (per tacere di quelle utilizzate per definire la bancarotta documentale o le fattispecie contemplate dall'art. 217) appaiono impregnati di una evidente connotazione negativa, rivelando l'intenzione del legislatore di selezionare per l'incriminazione soltanto comportamenti che, in quanto evocativi di una anomala gestione dei beni dell'impresa, risultino intrinsecamente idonei a mettere in pericolo l'interesse dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. violando il relativo dovere gravante sull'imprenditore. Violazione cui il singolo creditore può tra l'altro reagire ben prima dell'instaurazione della procedura concorsuale, attraverso gli strumenti all'uopo concessigli dall'ordinamento e cioè facendo ricorso all'azione surrogatoria, a quella revocatoria ovvero al sequestro conservativo, come previsto dagli artt. 2900 e ss. c.c.


6.6.4 In definitiva il disvalore intrinseco delle condotte tipizzate deve essere ricostruito in ragione dell'oggetto della tutela penale del diritto di credito, che non è sintonizzato sul mero inadempimento, bensì sulla responsabilità patrimoniale del debitore. Ed è in tale

prospettiva che può dunque ritenersi che il fallimento non determini in maniera autonoma l'offesa, ma, per l'appunto, la renda attuale e meritevole di pena. Per converso l'esposizione a pericolo dell'interesse dei creditori diviene connotato di tipicità della condotta proprio in ragione della funzione che la dichiarazione di fallimento assume nella struttura della fattispecie. L'esito concorsuale va dunque inteso non quale progressione dell'offesa, bensì come prospettiva nella quale deve essere valutata l'effettiva offensività della condotta. In altri termini il fallimento non trasforma la bancarotta in reato di danno, giacché lo stesso non costituisce oggetto di rimprovero e non consegue necessariamente alla consumazione delle condotte incriminate, le quali vengono punite per il solo fatto di aver esposto a pericolo l'integrità della garanzia patrimoniale, indipendentemente da quello che sarà poi l'effettivo esito della procedura concorsuale, del quale, infatti, la norma incriminatrice si disinteressa. E conferma della correttezza di tale impostazione può trarsi dall'art. 219, che in funzione aggravante o attenuante considera il danno patrimoniale, il quale, ancorché misurato al tempo del fallimento, è solo quello che consegue ai fatti di bancarotta. Non di meno, a dimostrazione della correttezza dell'impostazione accolta, può evocarsi la disciplina sull'esercizio dell'azione penale dettata dall'art. 238 legge fall., che rende evidente come il disvalore delle condotte incriminate preesista alla declaratoria del fallimento.

6.6.5 In tal senso la selezione dei comportamenti da considerare conformi al tipo descritto dal legislatore deve avvenire già sul piano oggettivo - e non solo su quello soggettivo - attraverso la verifica della idoneità degli stessi a pregiudicare l'integrità della garanzia patrimoniale; mentre sotto il profilo soggettivo tale idoneità deve essere quantomeno rappresentabile da parte dell'agente, anche quando egli non agisca con l'obiettivo di recare pregiudizio ai creditori, finalità invero non richiesta per la sussistenza del reato di bancarotta patrimoniale quantomeno con riguardo alla fattispecie descritta nella prima parte dell'art. 216 legge fall..

6.7 Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale - che si è richiamata agli illustrati principi - abbia correttamente respinto le conclusioni della sentenza Corvetta ed altrettanto correttamente abbia escluso che la sentenza di fallimento o addirittura il dissesto costituiscano l'evento del reato di bancarotta patrimoniale e rientrino nell'oggetto del relativo dolo. Le doglianze proposte sul punto con i ricorsi sono dunque infondate.

7. Sempre con riguardo ai fatti di bancarotta patrimoniale, i ricorrenti condannati per tale reato lamentano che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che la consapevolezza del dissesto sia elemento costitutivo del dolo dell'*extraneus* concorrente

The page contains several handwritten marks. At the top right, there is a small, stylized signature. Below it, on the right side, is a large, prominent signature. At the bottom left, there are some initials or a small signature.


nel delitto di bancarotta patrimoniale, giungendo dunque a confermare la condanna di alcuni degli imputati per lo stesso reato in difetto della prova di tale consapevolezza.

7.1 La tesi difensiva è tuttavia infondata nel presupposto giuridico su cui si basa, ossia la necessaria consapevolezza dello stato di insolvenza della società fallita in capo al soggetto chiamato a rispondere quale concorrente esterno nel reato di bancarotta.

7.2 Alcuni dei ricorrenti richiamano anche a questo proposito innanzi tutto la più volte citata sentenza Corvetta, in quanto affermativa della necessità che lo stato di insolvenza sia previsto e voluto quale conseguenza della condotta.

7.2.1 Si tratta, anche per questo aspetto, di un'affermazione isolata, a fronte di una giurisprudenza che ha costantemente escluso la prospettiva del dissesto dall'oggetto del dolo dei reati di bancarotta, individuando quest'ultimo come limitato, quanto in particolare al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla consapevolezza di dare a beni della fallita una destinazione diversa da quella dovuta secondo la funzionalità dell'impresa, privando quest'ultima di risorse e di garanzie per i creditori (Sez. 5, n. 12897 del 6 ottobre 1999, Tassan Din, Rv. 211538; Sez. 5, n. 29896 del 1 luglio 2002, Arienti, Rv. 222388; Sez. 5, n. 7555 del 30 gennaio 2006, De Rosa, Rv. 233413; Sez. 5, n. 11899 del 14 gennaio 2010, Rizzardi, Rv. 246357; Sez. 5, n. 44933 del 26 settembre 2011, Pisani, Rv. 251214; Sez. 5, n. 3299/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto, Rv. 253932). Ma di un'affermazione fondata, altresì, sulla definizione del dissesto quale elemento costitutivo del reato, e come tale ritenuto necessariamente coperto dal dolo secondo le regole generali; definizione che si è visto in precedenza non corrispondere all'effettiva funzione dello stato di insolvenza, e dell'atto giudiziale che lo certifica, all'interno della fattispecie incriminatrice e viceversa riconducibile a quella di un elemento qualificante dell'offesa propria del reato.

7.2.2 Non significativo in contrario è il richiamo della sentenza Corvetta a talune pronunce (fra le quali la già menzionata Sez. 5, n. 16759 del 24 marzo 2010, Fiume, Rv. 246879) per le quali il dolo del reato di bancarotta per distrazione si risolve nella consapevolezza di sottrarre beni all'esecuzione concorsuale e di determinare un depauperamento del patrimonio in danno dei creditori. Tale assunto corrisponde infatti puntualmente alla descritta natura dell'atto introduttivo della procedura concorsuale, quale elemento orientativo dell'offesa di pericolo, tipica del reato di bancarotta fraudolenta, verso il possibile pregiudizio per le ragioni dei creditori nell'eventualità che tale procedura venga instaurata; e, ben lungi dall'introdurre il dissesto nell'oggetto del dolo, ne mantiene il contenuto nei limiti del distacco dei beni distratti dal patrimonio dell'imprenditore e della previsione delle conseguenze pregiudizievoli ad esso strettamente inerenti nella prospettiva dell'ipotetico concorso dei creditori (Sez. 5 n. 32031 del 7 maggio 2014, Daccò, cit.).




7.3 Una volta chiarita l'estraneità del dissesto, in quanto elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, all'oggetto del dolo caratteristico di detto reato, non vi sono ragioni, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, perché a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che è richiesto all'amministratore della società. Ed in tal senso è una reiterata affermazione giurisprudenziale (Sez. 5, n. 9299 del 13 gennaio 2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162; Sez. 5, n. 16579 del 24 marzo 2010, Fiume, Rv. 246879; Sez. 5, n. 1706/14 del 12 novembre 2013, Papalia, Rv. 258950), opportunamente richiamata nella sentenza impugnata, per la quale il dolo dell'*extraneus* si risolve nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente esterno, così come dall'imprenditore con il quale lo stesso concorre, come produttivo del pericolo per l'effettività di tale garanzia nell'eventualità di una procedura concorsuale, a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza.

7.4 La conformità di tale indirizzo interpretativo alla individuazione della reale natura del dissesto nell'ambito della fattispecie incriminatrice dei reati di bancarotta, ed ai principi in tema di oggetto del dolo nei concorrenti nel reato, consentirebbe di per sé di disattendere i riferimenti contenuti nei ricorsi ad arresti giurisprudenziali a sostegno dell'interpretazione per la quale il dolo del concorrere estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta comprenderebbe la consapevolezza dello stato di insolvenza. Tuttavia, ad un'analisi accurata, tali pronunce (quando addirittura esse non riguardano l'affatto diversa questione del dolo dell'*extraneus* concorrente nella bancarotta da operazioni dolose, reato nel quale il dissesto assume ben altra rilevanza) si rivelano in effetti non contrastanti con l'interpretazione precedentemente esposta. Talune di esse (Sez. 5, n. 16388 del 23 marzo 2011, Barbato, Rv. 250108; Sez. 5, n. 16000 del 10 febbraio 2012, Daccò, Rv. 252309) si limitano infatti a richiamare una precedente decisione (Sez. 5, n. 23675 del 22 aprile 2004, Bertuccio, Rv. 228905), la cui motivazione individuava anch'essa, in realtà, il dolo dell'*extraneus* nella consapevolezza del possibile pregiudizio derivante dalla distrazione per la garanzia dei creditori; riservando in tale prospettiva alla conoscenza del dissesto una funzione meramente probatoria, quale elemento che come altri, e quindi in funzione non necessaria, può risultare in concreto utile ai fini della dimostrazione del dolo come sopra delimitato. Altra pronuncia (Sez. 5, n. 41333 del 27 ottobre 2006, Tisi, Rv. 235766), ad un esame completo della motivazione, risulta incentrare il dolo del concorrente estraneo nella consapevolezza non dell'insolvenza, ma del «rischio di insolvenza»; esplicando tale nozione in termini descrittivi come pregiudizio per la garanzia dei creditori, in una dimensione che ancora una volta corrisponde a quella

che si è visto essere l'offesa di pericolo propria del reato, nella prospettiva dell'eventuale apertura di procedure concorsuali, non dissimile dall'oggetto del dolo del soggetto intraneo all'impresa. Non è infine possibile trarre indicazioni contrarie all'orientamento qui seguito da una decisione (Sez. 5, n. 27367 del 26 aprile 2011, Rosace, Rv. 250409) che identifica il contenuto del dolo del concorrente esterno nella «consapevolezza e volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa», ove al riferimento al dissesto non è attribuito l'inequivoco significato dell'indicazione di una componente dell'oggetto del dolo piuttosto che di un'espressione meramente descrittiva della posizione del concorrente interno.

7.5 D'altra parte risulterebbe assai singolare pretendere che la configurabilità del concorso dell'*extraneus* in un reato alla cui struttura lo stato di dissesto al momento della consumazione della condotta è estraneo, dipenda dalla sua consapevolezza dello stesso. Ciò equivarrebbe infatti a sostenere che il concorso esterno nella bancarotta patrimoniale potrebbe sussistere esclusivamente nell'ipotesi in cui il dissesto dell'impresa è già proclamato, ma si tratterebbe di affermazione che non ha alcuna coerenza con i dati normativi di riferimento (Sez. 5 n. 32031 del 7 maggio 2014, Daccò, in motivazione).

7.6 E' indiscutibile che, qualora l'impresa depauperata dalla distrazione versi in stato di decozione, la consapevolezza di tale stato costituisca un indice inequivocabile del dolo del concorrente che a tale distrazione abbia prestato il proprio contributo, giacché tale consapevolezza contiene inevitabilmente (e senza necessità di prova ulteriore) la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. Ciò peraltro non significa che, in situazioni in cui il dissesto o anche il solo disequilibrio economico dell'impresa non si sia ancora palesato, le circostanze del fatto cui il soggetto concorre non possano rivelarne la natura effettivamente distrattiva nel senso illustrato in precedenza. In tal senso la preoccupazione che ha mosso questa Corte nelle pronunzie citate ad evocare la – fin troppo enfatizzata nella massimazione – conoscenza dello stato di decozione è il timore dell'insorgere di automatismi interpretativi che sfocino nell'affermazione della responsabilità dell'*extraneus* a mero titolo di responsabilità oggettiva nelle ipotesi in cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore – cui in qualche modo il concorrente contribuisce – non possa apparire di per sé sintomatico della sua intrinseca pericolosità. Ma tali pronunzie non hanno mai messo in discussione il consolidato – e qui ribadito – orientamento per cui il dolo dell'*extraneus* nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, con la conseguenza che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 l.fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla



rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (per tutte Sez. 5, n. 16579 del 24 marzo 2010, Fiume, cit.).

7.7 I vizi di violazione di legge e di carenza della motivazione dedotti nei ricorsi sulla consapevolezza dello stato di insolvenza di Parmalat e Cosal in capo agli imputati condannati per i fatti di bancarotta patrimoniale descritti nel capo B) e richiamati nel capo C), sono in conclusione insussistenti, in quanto riguardanti un elemento estraneo al dolo concorsuale della fattispecie concreta contestata.

7.7.1 E' sì vero che la sentenza impugnata si è profusa anche nel tentativo di dimostrare la consapevolezza in capo agli imputati dei fatti di bancarotta patrimoniale dello stato di dissesto delle due società (e soprattutto di Parmalat s.p.a., formale beneficiaria del prestito *bridge*), ma le eventuali incongruenze o insufficienze motivazionali che abbiano eventualmente caratterizzato tale tentativo non sono comunque in grado di viziare la tenuta argomentativa dell'apparato giustificativo che ha sostenuto la conferma delle condanne per i suddetti reati.

7.7.2 Ed infatti la Corte territoriale ha innanzi tutto – coerentemente ai principi enunciati in precedenza – tratto la prova della consapevolezza da parte degli estranei della natura distrattiva delle operazioni alla cui realizzazione hanno collaborato, dalla conoscenza dell'entità del depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori delle due società che ne è conseguita, talché eventuali difetti della motivazione su aspetti ulteriori non rilevano, né richiedono specifica confutazione, atteso che l'onere di dimostrazione richiesto sul punto ai giudici del merito è stato in tal modo comunque assolto.

7.7.3 Né in senso contrario è fondato negare la rappresentabilità della natura intrinsecamente distrattiva (o anche solo tale natura) dell'operazione relativa al *bridge* sulla base della considerazione che la stessa consisteva nella ordinaria erogazione di un mutuo. Il suo contenuto, infatti, è stato assai più complesso, come dimostrato nelle sentenze di merito, e la sua composita articolazione è stata gestita in tutte le sue fasi sotto la supervisione della banca. In tal senso correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come l'erogazione del finanziamento sia avvenuta, in difetto di qualsivoglia formale richiesta dell'apparentebeneficiario e mediante individuazione di una causale pretestuosa e comunque inveritiera (esigenze "stagionali" della tesoreria Parmalat), anche per realizzare esigenze proprie del gruppo bancario, connesse all'intreccio che l'affare Ciappazzi aveva con gli interessi dell'istituto. La somma erogata era stata poi accreditata alla Parmalat, entrando quindi indiscutibilmente nel suo patrimonio, con la

correlativa assunzione dell'obbligazione di restituzione all'istituto. Contestualmente, e con la fattiva ulteriore collaborazione della struttura centrale e periferica della banca nella concreta realizzazione dell'operazione anche attraverso la predisposizione simultanea di conti a ciò dedicati, la maggior parte dei fondi erano stati trasferiti ad Hit, avendo peraltro la banca trattenuto su altro conto l'importo della seconda rata dell'acquisto Ciappazzi, poi liberata soloin seguito alla formalizzazione della transazione Cosal-SAM e trasferita a Cosal che aveva pagato la seconda rata ancora dovuta. Si è quindi trattato per la banca della consapevole collaborazione, e sostanziale istigazione, per soddisfare esigenze proprie, alla realizzazione da parte di Tanzi di un'attività distrattiva dal patrimonio Parmalat di fondi, apparentemente erogati a questa a titolo di mutuo, con iscrizione in contabilità di poste creditorie fin dall'inizio da considerarsi come inesigibili, sia nei confronti di Cosal, società inattiva utilizzata come mero schermo per l'operazione Ciappazzi, che di Hit, per la ben conosciuta incapacità di quest'ultima di garantire una credibile ipotesi di restituzione. Era stata, dunque, un'operazione che, per la dimostrata consapevolezza da parte della struttura della banca della rilevante esposizione dell'intero gruppo e per l'entità della somma erogata, assumeva una chiara connotazione di pericolosità per le aspettative del ceto creditorio della società così sovvenzionata e contestualmente privata dei mezzi apparentemente forniti, ma al contempo gravata di un ulteriore e pesante debito in difetto di qualsivoglia contropartita, attesa la sostanziale irrealizzabilità del credito acquisito nei confronti delle destinatarie finali della nuova finanza Né è possibile restringere il campo della responsabilità per la distrazione alla sola Parmalat ed al suo vertice, laddove era chiaro per la banca, che in tal modo agiva nel contesto di una serie di operazioni non valutabili singolarmente, ma quale complesso di azioni volte ad unico scopo di interesse per l'istitutoe che il prestito, per sua natura, doveva transitare verso società decotte, o comunque prive di mezzi per sostenerne il peso, che non si sarebbero potute finanziare direttamente. E ciò a dimostrazione di come la banca avesse chiara percezione della destinazione e pretendesse di entrare nelle scelte che si affermano autonome di Parmalat, formale percettore del prestito. Analoghe considerazioni valgono poi per la distrazione Cosal resasi debitrice nei confronti di Parmalat dei mezzi finanziari avuti per l'acquisto della Ciappazzi, che come motivatamente sostenuto nella sentenza impugnata, era società di valore pressoché nullo nell'assetto in cui si trovava al momento della cessione da parte di SAM. Ovviamente diversa rilevanza hanno quelle doglianze che concernono la presunta ignoranza della destinazione effettiva del *bridge* o delle circostanze dell'acquisto di Ciappazzi avanzate da alcuni dei ricorrenti e sulle quali si tornerà in seguito trattando delle singole posizioni degli imputati.

8. Altra questione che, sebbene proposta espressamente solo con i ricorsi del Giordano (motivo quinto) e del Monza (motivo sesto), riveste interesse per tutti gli imputati condannati per entrambi i reati, è quella del concorso tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e quella impropria da operazioni dolose di cui all' art. 223 comma secondo, n. 2, legge fall.

8.1 In proposito va ricordato come, per altrettanto consolidato insegnamento di questa Corte, le menzionate fattispecie abbiano ambiti diversi, postulando il primo il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; concernendo invece il secondo condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività, ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento (*ex multis* Sez. 5, n. 24051 del 15 maggio 2014, Lorenzini e altro, Rv. 260142).

8.2 Tra le due fattispecie non vi è dunque alcuna interferenza, avendo le stesse ad oggetto condotte distinte. Ma anche qualora, disattendendo l'orientamento menzionato, volesse ricondursi il rapporto tra le due norme incriminatrici al fenomeno del concorso apparente, dovrebbe comunque concludersi per la specialità della bancarotta patrimoniale su quella impropria da operazioni dolose e non certo il contrario.

8.3 Ciò premesso, deve concludersi che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistere il concorso materiale tra i due reati menzionati con riguardo ai fatti contestati al capo B) e quelli di cui al capo A) sub 3 e 4, attesa la loro autonomia. Diversamente deve ritenersi invece con riguardo al concorso con l'operazione dolosa contestata nello stesso capo A) sub 1.

8.3.1 I giudici del merito - e prima ancora il titolare dell'azione penale - hanno ritenuto di poter scindere la vicenda dell'erogazione del *bridge* a Parmalat e del suo successivo deflusso dalle casse di quest'ultima a quelle di Hit e Cosal, identificando sotto il profilo naturalistico due fatti autonomi suscettibili di altrettanto autonoma qualificazione. In particolare la provocata assunzione della posizione debitoria verso la banca finanziatrice è stata considerata un'operazione dolosa, mentre il successivo transito della provvista verso le altre due società la vera e propria condotta distrattiva.

8.3.2 Tale interpretazione si risolve invero in una ingiustificata atomizzazione di un fatto che presenta, invece, ai fini della qualificazione giuridica un profilo unitario, rappresentando i due passaggi null'altro che i segmenti di un'unica condotta distrattiva.


8.3.3 Ed infatti l'erogazione di nuova finanza a Parmalat – secondo la stessa impostazione accolta dalla Corte territoriale e prospettata nel capo d'imputazione – assume significato solo se posta in correlazione alla programmata ulteriore utilizzazione della medesima per sovvenzionare il decotto gruppo del turismo e l'acquisto, privo di significato economico, di Ciappazzi da parte di Cosal. Una volta isolato il prestito risulta dunque un accadimento privo di rilevanza penale e il mero collegamento teleologico con la successiva operazione distrattiva non è in grado di renderlo tipico ai sensi dell'art. 223 comma 2 n. 2) legge fall.. A sostegno di tali conclusioni è sufficiente osservare che se gli imputati venissero assolti per la bancarotta patrimoniale in quanto non ritenuti consapevoli della destinazione finale del *bridge*, automaticamente dovrebbero essere sollevati anche dall'imputazione di operazioni dolose di cui si tratta, il che evidenzia come quest'ultima non sia autosufficiente già sul piano della contestazione di un fatto autonomamente tipico.

8.4 Il fatto contestato al capo A1) (anche come richiamato nel capo C) e qualificato come autonomo reato di bancarotta per operazioni dolose deve quindi ritenersi già contenuto in quello contestato nel capo B) (anch'esso come richiamato nel capo C) e il menzionato reato assorbito in quello di bancarotta patrimoniale indicato nel suddetto capo. In merito alle conseguenze sul trattamento sanzionatorio applicato agli imputati ritenuti responsabili per il reato ritenuto assorbito si tornerà in seguito.

9. Ulteriore profilo attinto da alcuni dei ricorrenti è quello dell'evento dei reati di bancarotta impropria da operazioni dolose e di bancarotta impropria da reato societario.

9.1 In particolare, come già illustrato, è stato eccepito che il suddetto evento si identificerebbe con il fallimento e non con il dissesto della società. In tal senso dunque la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente il reato in questione facendo riferimento al mero aggravamento del dissesto di Parmalat e di Parmatour che le condotte contestate agli imputati avrebbero determinato. Conclusione che si rivelerebbe errata, nel caso delle operazioni dolose, anche qualora volesse effettivamente identificarsi l'evento del reato con il cagionamento del dissesto e non del fallimento della società, atteso che il suo mero aggravamento sarebbe invero evento distinto ed autonomo per la legge penale fallimentare.

9.2 Innanzi tutto va precisato che tali doglianze, alla luce di quanto stabilito sub 8.4 e di quanto si dirà in seguito sull'imputazione di cui al punto 3 del capo A), conservano rilevanza esclusivamente con riguardo al fallimento di Parmatour. Ciò detto le stesse



sono infondate, dovendosi ribadire i qui condivisi principi costantemente affermati da questa Corte in proposito e dei quali la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione.

9.3 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il reato in questione sussiste anche nell'ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente (Sez. 5, n. 19806 del 28 marzo 2003, Negro ed altri, Rv. 224947; Sez. 5, n. 17690 del 18 febbraio 2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a. e altri, Rv. 247316; Sez. 5, n. 8413/14 del 16 ottobre 2013, Besurga, Rv. 259051; Sez. 5, n. 17021 del 11 gennaio 2013, Garuti e altro, Rv. 255090).

9.3.1 Principio questo che resiste alle obiezioni svolte dai ricorrenti. Infatti, l'art. 223 legge fall., al pari dell'art. 216, già contiene il riferimento testuale alla dichiarazione giudiziale di fallimento, in assenza della quale i fatti incriminati dal medesimo articolo in entrambi i suoi commi non assumono rilevanza penale ai sensi del r.d. n. 267/1942, talché la duplicazione del riferimento al fallimento in senso formale non avrebbe senso alcuno. Del resto, per le ragioni già evidenziate in precedenza trattando della sentenza Corvetta, non è possibile tracciare un rapporto causale tra le condotte incriminate e la sentenza dichiarativa del fallimento (o altro provvedimento equipollente). E' dunque ovvio che con la formula impegnata nella disposizione di cui si tratta il legislatore ha voluto fare riferimento al fallimento in senso sostanziale e cioè alla situazione obiettiva di dissesto nella quale la società si viene a trovare per effetto delle operazioni poste in essere dal suo ceto gestorio.

9.3.2 In tal senso la situazione che viene in conto è il dissesto come effettivamente concretizzatosi al momento della formale apertura della procedura concorsuale, rimanendo dunque irrilevante che al momento della consumazione della condotta e della produzione dei suoi effetti già fosse in atto una situazione di dissesto sulla quale la medesima condotta incide solo aggravandola.

9.4 Sotto altro profilo deve invece escludersi, ai fini dell'asserita esclusione della rilevanza del mero aggravamento del dissesto, la decisività dell'argomento correlato alla diversa formulazione delle fattispecie descritte, rispettivamente, negli artt. 223 e 224 legge fall., pure evocato da alcuni dei ricorrenti.

9.4.1 L'obiezione difensiva fonda, infatti, sull'interpretazione meramente letterale la conclusione che soltanto l'art. 224, e non anche l'art. 223, sanziona l'aggravamento del dissesto, mentre il secondo esigerebbe, quale evento del reato, necessariamente la causazione del dissesto, con la conseguenza che l'aggravamento, in quest'ultimo caso, resterebbe privo di punizione.

9.4.2 Tale interpretazione presenta già in sé una nota di irragionevolezza, lasciando ingiustificatamente orfana di sanzione penale una condotta comunque incidente sullo

stato di dissesto mediante aggravamento dello stesso. Ma vi è di più. Il dato testuale valorizzato dal ricorrente appare infatti in contrasto con un'interpretazione sistematica della norma che tenga conto della disciplina del concorso di cause di cui all'art. 41 c.p., applicando la quale assumono rilievo ai fini della responsabilità penale, nel caso di bancarotta fraudolenta impropria, anche le condotte successive alla irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive, espressamente contenuto nella norma predetta -che disciplina il legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento-, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, assegnano influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sullo stato di dissesto già maturato (Sez. 5, n. 16259 del 4 marzo 2010, Chini, Rv. 247254).

9.4.3 La differente formulazione delle due norme (art. 223, comma secondo, n.1, nell'attuale formulazione dettata con d.lgs. 61/2002, e art. 224 legge fall.) appare quindi verosimilmente ascrivibile alla loro redazione in tempi diversi, che può giustificare il mancato richiamo espresso in quella più recente all'aggravamento del dissesto, comunque sottinteso in base ai principi generali sul concorso di cause sopra richiamati.

10. Prima di entrare nel dettaglio dei residui motivi proposti con i singoli ricorsi, meritano pregiudiziale trattazione comune anche le censure relative alla qualificazione giuridica del fatto contestato sub A3) dell'editto imputativo al Muto, al Favale, al Giordano, all'Arpe e al Geronzi, avanzate con i ricorsi del Geronzi e del Giordano, ma anche in questo caso suscettibili di estensione agli altri imputati suindicati.

10.1 In particolare si lamenta l'errata applicazione della legge penale e il difetto di motivazione sulla possibilità che la decisione da parte di Banca di Roma-Capitalia di rinnovare alla scadenza il prestito *bridge* concesso a Parmalat, sebbene con le modalità descritte in precedenza, integri effettivamente un'operazione dolosa ai sensi ed ai fini dell'art. 223 comma 2 n. 2) legge fall. o costituisca quantomeno prova del concorso dei suoi rappresentanti in un'operazione dolosa esclusivamente addebitabile al ceto gestorio della società finanziata.

10.2 La censura è fondata nei limiti di seguito esposti.

10.2.1 La sentenza impugnata ha infatti sostanzialmente dato per scontato che la proroga del rimborso del *bridge* (o se si preferisce la sua rinegoziazione) accordata alla sua scadenza a Parmalat costituisca un'operazione dolosa di cui debbano rispondere anche i rappresentanti della banca creditrice che l'hanno deliberata o che hanno partecipato alle trattative funzionali alla sua concessione e ciò sulla base del fatto che la stessa erogazione del finanziamento originario era stata qualificata (anche) come

operazione dolosa e che la rinnovazione ha comportato un aggravamento degli interessi dovuti.

10.2.2 Come evidenziato sub 9 il primo presupposto del ragionamento svolto dalla Corte territoriale si è rivelato in realtà errato, giacché l'erogazione di nuova finanza a Parmalat, per le ragioni già esposte, non può ritenersi integrare di per sé un illecito, anche assumendo la consapevolezza del creditore sullo stato di virtuale dissesto della società.

10.2.3 La decisione di Parmalat di richiedere una proroga "onerosa" del finanziamento invece di rimborsarlo alla scadenza ottenendo la provvista necessaria dall'effettivo beneficiario dello stesso può certamente integrare un'operazione dolosa rimproverabile al ceto gestorio della società medesima, ma perché possa addebitarsene la responsabilità a anche al creditore è necessario stabilire innanzi tutto quale sia stato il contributo concorsuale di quest'ultimo, che non può essere identificato con la mera decisione di concedere la suddetta proroga ovvero di pretendere condizioni più gravose.

10.2.4 Tale decisione costituisce infatti manifestazione del libero esercizio dell'attività d'impresa di cui gli amministratori della banca sono chiamati a rispondere (agli organi di vigilanza, ai propri soci e ai propri creditori) per l'impatto che comporta sulla situazione economica di quest'ultima. In altri termini concedere la proroga di un prestito, piuttosto che pretenderne l'immediato rientro o, in ipotesi, richiedere il fallimento del debitore inadempiente è scelta che, anche qualora il creditore sia consapevole dello stato di dissesto di quest'ultimo, non costituisce di per sé condotta apprezzabile a titolo di concorso nell'operazione dolosa eventualmente imputabile al debitore medesimo.

10.2.5 Come detto è invece necessario che il comportamento del creditore presenti in forma diversa ed ulteriore i caratteri del contributo causale alla consumazione del reato ipotizzato, come, ad esempio, nel caso in cui egli stesso abbia istigato il debitore, nella consapevolezza dell'impatto sull'equilibrio economico dell'impresa, a porre in essere l'operazione ritenuta illecita.

10.2.6 In tal senso deve allora convenirsi che la motivazione della sentenza impugnata - dalla quale peraltro sembra doversi evincere che l'iniziativa per la rinegoziazione del finanziamento sia stata assunta da Parmalat - non abbia in alcun modo identificato quale sia l'effettivo e consapevole contributo prestato dai singoli imputati citati in precedenza alla consumazione del reato di cui si tratta. Conseguentemente sul punto la stessa deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame.


11. Ancora merita pregiudiziale trattazione l'imputazione di usura di cui al capo D), per la quale il Tribunale di Parma aveva assolto il Monza e per converso condannato il Geronzi, il Giordano e il Tristano. In relazione alla conferma delle condanne da parte della Corte d'Appello di Bologna hanno proposto ricorso sul punto tutti e tre gli imputati. Rileva

peraltro il Collegio che il delitto, consumato non oltre il 29 novembre 2002, si è nel frattempo prescritto.

11.1 Il delitto di cui all'art. 644 c.p., nel testo vigente all'epoca del fatto, prima della modifica di cui all'art. 2 della L. 251/05, era punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 ad euro 15.493. Il regime di prescrizione concretamente applicabile è quello previsto dal testo dell'art. 157 c.p. attualmente vigente, in quanto più favorevole rispetto a quello vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata L. 251/05, secondo il quale la prescrizione avrebbe potuto operare in anni 22 e mesi 6, per l'incidenza, sulla pena massima di anni 6, dell'aumento fino alla metà derivante dall'applicazione dell'aggravante speciale di cui al comma 5 dell'art. 644, e delle altre aggravanti, con il risultato che la pena massima applicabile sarebbe stata superiore ad anni dieci.

11.2 Secondo la disciplina di cui al testo degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla L. 251/05, la prescrizione per il delitto in questione opera in anni 9 (anni 6, aumentati della metà a causa della sola aggravante ad effetto speciale), aumentati per le interruzioni fino ad anni 11 e mesi 3, e cioè fino alla data del 28 febbraio 2014. Pur tenendo conto dei periodi di sospensione registrati nel corso dei gradi di merito, il termine di prescrizione deve dunque ritenersi comunque trascorso.

11.3 In relazione all'intervenuta prescrizione del delitto ed all'inapplicabilità del disposto dell'art. 578 c.p.p., in assenza di costituzione di parte civile con riferimento all'imputazione di cui si tratta, osserva il Collegio che non resta alla Corte che la declaratoria di estinzione del delitto per prescrizione, in mancanza di elementi che facciano apparire evidente la necessità di un proscioglimento; infatti, come ritenuto da costante giurisprudenza, in presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamento, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274). Conseguentemente, pertanto, che, qualora le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell'estraneità dell'imputato al fatto criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio ex art. 530, comma secondo c.p.p. la quale equipara la prova dichiarata incompleta, contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione (Sez. 6, n. 48527 del 18 novembre 2003,

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive 'R'. The signature on the right is a more complex, flowing cursive signature, possibly 'A' or 'B', with a long, sweeping tail.

Tesserin e altro, Rv. 228505; Sez. 5, n. 4349 del 28 ottobre 2008, Carloni e altri, Rv. 242955).

12. Venendo all'esame dei singoli ricorsi infondato e per certi versi inammissibile è quello del Tristano. Egli all'epoca dei fatti era il responsabile degli Affari legali e generali, dapprima in Banca di Roma e successivamente in Capitalia. E' stato condannato per i fatti di bancarotta patrimoniale di cui ai capi B) e C) limitatamente alla distrazione consumata ai danni di Parmalat e Cosal in relazione all'acquisto di Ciappazzi e per il reato di usura di cui al capo D).

12.1 Già si è detto sub 6 dell'infondatezza della censura concernente la necessità di un collegamento causale tra la condotta distrattiva contestata e il dissesto della società. Ma infondate sono anche le altre doglianze sollevate con il primo motivo del ricorso.


12.1.1 La sentenza impugnata ha correttamente individuato il pericolo per l'integrità della garanzia patrimoniale della fallita nell'acquisto di un bene (la menzionata Ciappazzi) per un prezzo sovradimensionato rispetto al suo valore e in parte pagato utilizzando la provvista proveniente da Parmalat. Ed infatti tale operazione ha determinato una diminuzione della consistenza patrimoniale della società comportando uno squilibrio tra attività e passività idoneo a porre concretamente in pericolo l'interesse della massa. E' infatti appena il caso di evidenziare come la distrazione non sia riferibile solo alla somma sborsata dalla società, ma altresì all'assunzione del debito relativo al saldo ulteriore del prezzo fissato per l'acquisto del bene, obbligazione di per sé idonea a determinare lo squilibrio patrimoniale della fallita.

12.1.2 Per le ragioni già esposte è invece irrilevante stabilire in che modo la stessa operazione abbia inciso sul dissesto della fallita e, conseguentemente, parimenti irrilevante si rivela il denunciato difetto di motivazione sul punto.

12.2 Infondato è anche il secondo motivo.

12.2.1 Quanto alla corretta ricostruzione da parte della Corte territoriale dell'oggetto del dolo dell'*extraneus* concorrente nel reato di bancarotta patrimoniale e della conseguente inconsistenza delle censure avanzate sul punto già si è detto in precedenza sub 7.

12.2.2 Non condivisibile è anche l'ulteriore censura del ricorrente per cui l'unica distrazione eventualmente configurabile sarebbe quella ai danni di Parmalat. Pacifico che l'ingiustificata destinazione a Cosal di parte del *bridge* percepito da parte di quest'ultima costituisca una distrazione, eguale qualificazione è stata correttamente attribuita alla successiva utilizzazione della provvista così conseguita per il pagamento di una rata del prezzo di Ciappazzi, azione non compensata, come detto, dal valore del bene incamerato. Ed infatti una volta che la somma era pervenuta alla suddetta società concorreva a




costituire la garanzia patrimoniale della medesima e il suo successivo distacco senza adeguata contropartita integra pertanto il reato contestato.

12.2.3 Quanto infine alla consapevolezza da parte dell'imputato della sproporzione tra il valore di Ciappazzi e il prezzo imposto a Cosal per il suo acquisto, la sentenza ha ampiamente argomentato sugli elementi che logicamente sostengono tale affermazione, nel mentre le critiche mosse dal ricorrente, oltre a risultare assertive, si traducono nell'inammissibile tentativo di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione nel merito del compendio probatorio di riferimento. Se è vero, infatti, che la nota dell'avv. Pazzi all'avv. Oliva non è indirizzata anche all'imputato, non è men vero che la Corte territoriale non ha affermato il contrario, ma attraverso di essa ha semplicemente voluto evidenziare come anche i subordinati dei protagonisti della trattativa (il Tristano per l'appunto e l'avv. Zini) fossero a conoscenza della circostanza, la cui consapevolezza da parte dell'imputato è peraltro correttamente ricondotta alla ricezione della nota del Ciarrapico.

12.3 Infondato al limite dell'inammissibilità è il terzo motivo.

12.3.1 Va innanzi tutto ricordato come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale necessaria, ponendosi cioè come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo anche solo agevolatore sotto il profilo materiale o morale alla sua consumazione (*ex multis* Sez. 6, n. 36125 del 13 maggio 2014, Minardo e altro, Rv. 260235; Sez. Un., n. 45276 del 30 ottobre 2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226101).

12.3.2 Facendo corretta applicazione di tale principio, la sentenza impugnata ha dedicato ampio spazio in motivazione alla enucleazione del contributo concorsuale prestato dal Tristano alla consumazione delle distrazioni contestategli, evidenziando analiticamente gli elementi in grado di dimostrare il suo ruolo attivo nella conduzione della articolata e prolungata trattativa finalizzata a favorire l'acquisto di Ciappazzi da parte del Tanzi attraverso una delle tante società a lui riconducibili ed altresì nella fase finale di tale trattativa e cioè quella in cui si era reso necessario convincere lo stesso a Tanzi a rinunciare alle iniziative intraprese per sottrarsi agli obblighi assunti ritardando a tale scopo l'erogazione del *bridge*. In tal senso correttamente la Corte territoriale ha ritenuto implicitamente irrilevante che l'imputato non avesse concorso a fissare il prezzo di vendita di Ciappazzi – come obiettato nel ricorso-, una volta dimostrato che egli non solo ne era a conoscenza, ma altresì che aveva agito nella consapevolezza della sua sproporzione, come si è già ricordato. Ed altrettanto correttamente i giudici dell'appello, facendo perno sulla partecipazione dell'imputato all'esecuzione della c.d. "strategia dilatoria", hanno concluso sulla sua consapevolezza che il *bridge* concesso a Parmalat, in



parte, era illecitamente destinato ad essere veicolato a Cosal per il pagamento della seconda rata del prezzo di Ciappazzi.

12.3.3 E' fuori discussione la tenuta logica della linea argomentativa così sviluppata, mentre le censure del ricorrente risultano fondate su di una valutazione assai riduttiva del compendio probatorio utilizzato in sentenza, con la cui articolata motivazione in sostanza il motivo di ricorso in esame omette di confrontarsi compiutamente, giacché i pareri strettamente "legali" forniti dal Tristano nel corso della trattativa rappresentano solo un frammento della sua condotta complessiva, così come ricostruita dalla Corte territoriale. Del tutto inconferente risulta dunque l'evocazione da parte del ricorrente del tema della responsabilità del professionista e ciò anche a tacere della tutt'altro che scontata possibilità di estensione analogica dei principi fissati in materia da questa Corte alla posizione dipendente tecnicamente qualificato proposta con il ricorso.

12.4 Inammissibile è comunque infondato è il quarto motivo.

12.4.1 Infatti il ricorrente deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di usura di cui al capo D). Reato che, come già ricordato sub 11, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Viene allora in conto il consolidato principio per cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244275).

12.4.2 Nel lamentare, infatti, la violazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato Favale, il ricorrente ha implicitamente fatto riferimento ai principi affermati in un noto precedente delle Sezioni Unite risalente al 1992 e per cui il giudice dovrebbe in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante; in secondo luogo dovrebbe verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine dovrebbe esaminare i riscontri cosiddetti esterni (Sez. Un., n. 1653/93 del 21 ottobre 1992, Marino ed altri, Rv. 192465). L'esame del giudice, sempre secondo il citato arresto del Supremo Collegio, andrebbe compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perché non sarebbe possibile procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

12.4.3 Tale orientamento, a lungo perpetuatosi nella giurisprudenza di questa Corte, è stato peraltro nel recente passato rettificato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno avuto modo di precisare come, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve sì verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, c.p.p. alcuna specifica tassativa sequenza logica o cronologica (Sez. Un., n. 20804/13 del 29 novembre 2012, Aquilina e altri, Rv. 255145). Ed è a tale arresto – pienamente condiviso dal collegio – che implicitamente si è ispirata la Corte territoriale nel compiere una valutazione complessiva e circolare dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del Favale.

12.4.4 Come ricordato dalla sentenza Aquilina, poi, l'unica regola posta a pena di inutilizzabilità dall'art. 192 c.p.p. è quella contenuta nel terzo comma del suddetto articolo e relativa all'acquisizione di riscontri esterni alla dichiarazione eteroaccusatoria resa dal coimputato. Ogni eventuale questione relativa alla valutazione sull'attendibilità intrinseca del dichiarante rimane dunque confinata nell'ambito della critica della motivazione della sentenza, i cui vizi, come già detto, non sono più deducibili in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato.

12.4.5 Ed analoghe conclusioni vanno assunte in merito alle doglianze relative ai riscontri esterni alle dichiarazioni del Favale selezionati dai giudici d'appello, giacché anche le stesse si risolvono in una critica della logicità della motivazione della sentenza. Peraltro, seppure a questo punto in via meramente incidentale, è appena il caso di evidenziare come la Corte territoriale abbia ampiamente argomentato in merito alle ragioni per cui ha ritenuto debba esservi stato un contatto telefonico tra il Tristano e il Favale il 9 ottobre ad oggetto l'erogazione del *bridge*, nonché a quelle che consentono di escludere contraddizioni tra il racconto del coimputato e la comunicazione del Savelloni o, ancora, a quelle che autorizzano di ritenere più attendibili i ricordi dello stesso Favale rispetto a quelli del Muto. Argomentazioni che risultano tutt'altro che illogiche, come invece affermato dal ricorrente, con le quali non si è però compiutamente confrontato, palesando evidenti profili di genericità del motivo in esame.

12.5 Infondati sono anche il quinto e sesto motivo.

12.5.1 Corretta *ab origine* deve ritenersi la decisione del G.u.p. di estromettere – peraltro su richiesta delle stesse difese – i tabulati telefonici (tra cui quelli relativi alle utenze del Tristano) acquisiti tardivamente dal pubblico ministero in quanto ritenuti inutilizzabili e, conseguentemente, quelle del giudice di primo grado e di quello d'appello di non disporre la loro riacquisizione. Infatti dal combinato disposto degli artt. 123 e 132 d. lgs. n.

196/2003 (rimasti sul punto qui di interesse pressoché immutati in tutte le loro versioni attraverso le diverse interpolazioni che hanno subito negli ultimi dieci anni) emerge in maniera inequivocabile come il legislatore abbia posto, prima ancora di disciplinare le modalità di acquisizione al processo dei tabulati, un divieto di conservazione dei dati relativi al traffico telefonico il cui destinatario è il fornitore del relativo servizio. Divieto che è diversamente modulato dalle norme menzionate a seconda che la conservazione dei dati sia funzionale alle esigenze commerciali dello stesso fornitore ovvero a quelle dell'accertamento giudiziario di un reato.

12.5.2 E' dunque fuori di discussione che i dati conservati oltre i termini indicati, se acquisiti agli atti, costituiscano una prova illegale in quanto vietata dalla legge e la cui utilizzazione è dunque esclusa in maniera assoluta. In altri termini la categoria sanzionatoria alla quale deve essere ricondotta è quella dell'inutilizzabilità patologica e non dell'inutilizzabilità fisiologica, come invece sostenuto dal ricorrente. Conseguentemente, l'acquisizione intempestiva dei dati da parte del pubblico ministero non è dunque una mera violazione delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima veicolazione della prova nel processo (in quanto tale eventualmente configurante una nullità della prova), bensì l'acquisizione di una prova illegale. E correttamente, dunque, i giudici di merito hanno respinto l'istanza volta alla riassunzione di una prova legittimamente dichiarata inutilizzabile e ciò a prescindere dalle argomentazioni spese a sostegno della decisione, che, anche qualora dovessero ritenersi errate con specifico riguardo all'individuazione dell'interesse tutelato dalle disposizioni in materia di *privacy*, sono comunque irrilevanti attesa l'esatta soluzione della *quaestio iuris* (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione; Sez. Un. n. 52117 del 17 luglio 2014, Prevete, in motivazione).

12.5.3 Da quanto illustrato discende poi che i tabulati nemmeno potevano essere riacquisiti per mezzo della copia degli originali eseguita dalla difesa a seguito del deposito da parte del pubblico ministero degli atti delle indagini preliminari. Ed infatti l'originaria patologia della prova e il suo divieto assoluto di acquisizione non può certo essere aggirato attraverso tale espediente, che altrimenti verrebbe meno lo stesso significato precettivo della disposizione di cui al primo comma dell'art. 191 c.p.p. Né infine hanno pregio le obiezioni del ricorrente circa l'eventuale lesione del diritto di difesa. Ed infatti, per un verso, va ricordato che il principio di legalità probatoria è principio fondamentale dell'ordinamento processuale cui deve sottostare anche il diritto di difesa - che dunque non può essere esercitato attraverso prove illegali -, per l'altro, deve evidenziarsi come l'imputato, ai sensi dello stesso art. 132 d. lgs. n. 196/2003, abbia il potere di sollecitare, nei termini previsti dallo stesso articolo, l'acquisizione dei tabulati telefonici, il che rende

evidente la volontà del legislatore di consentire anche al titolare dell'utenza cui i dati si riferiscono di accedervi entro limiti ben definiti.

12.5.4 Quanto poi alla eccepita violazione dell'art. 603 c.p.p., questa va esclusa innanzi tutto per le ragioni esposte in precedenza, ma anche sotto altro profilo. Infatti comunque, nel dedurre la mancata acquisizione di una prova, il ricorrente è tenuto ad allegare le ragioni per cui la stessa deve ritenersi decisiva e cioè la sua attitudine a disarticolare la tenuta argomentativa della motivazione posta dal giudice a fondamento della sua decisione. Onere che il ricorrente non ha minimamente assolto, giacché i menzionati tabulati al più avrebbero potuto dimostrare che le telefonate di cui ha narrato il Favale e che il Tristano contesta non essere intervenute non vennero effettuate dalle utenze in uso a quest'ultimo, ma certo ciò non esclude che egli possa averle fatte utilizzando altra utenza disponibile negli uffici della banca o in altri luogo nel quale stesse in quel momento operando. Né è di per sé illogico che ciò sia avvenuto. In definitiva l'acquisizione dei tabulati non avrebbe dimostrato in maniera diretta che il Favale aveva mentito o male ricordato.

12.5.5 Il settimo motivo formulato dal ricorrente deve infine ritenersi assorbito dalla necessità di rimodulare il trattamento sanzionatorio a seguito dell'intervenuta prescrizione del reato di usura e cui consegue la ritrasmissione a tale limitato fine degli atti alla Corte d'appello di Bologna. Rimodulazione che implica inevitabilmente una nuova valutazione in merito al giudizio di bilanciamento, ancorché vada chiarito che il giudice del rinvio potrà, senza incorrere nel divieto di *reformatio in peius*, confermare anche la precedente valutazione, purché con adeguata motivazione che prenda in considerazione anche il fatto che la condanna dell'imputato non riguarda più il reato prescritto.

13. Infondati e per certi versi inammissibili sono anche gli identici ricorsi proposti nell'interesse di Giove Luigi, che all'epoca dei fatti era il responsabile del Servizio Recupero Crediti del Medio Credito Centrale (l'istituto che per conto del gruppo Capitalia e quale referente delle altre banche creditrici ha predisposto e condotto alla stipulazione la convenzione interbancaria ad oggetto la ristrutturazione del sottogruppo turismo) e che è stato condannato per i reati di bancarotta impropria da reato societario di cui ai capi A2) e C) e di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui ai capi A4) e C).

13.1 Sull'infondatezza delle doglianze relative alla qualificazione della sentenza dichiarativa del fallimento (o di atto equipollente) quale evento del reato già si è detto in precedenza sub 6. Non di meno il Giove è stato condannato per reati di cui il dissesto (e non il fallimento, come si è già chiarito) costituisce l'evento. Non è dunque in discussione che la produzione di tale evento (seppure anche nei termini del mero aggravamento del dissesto, come pure si è chiarito in precedenza) quale conseguenza delle condotte

contestate debba in qualche modo vantare un collegamento sotto il profilo psicologico con il loro autore.

13.2 In proposito le censure avanzate dal ricorrente non appaiono però coerenti alle imputazioni mosse al Giove e alla motivazione con la quale la sentenza impugnata ha confermato la sua condanna relativamente alle stesse. Infatti, il dissesto della cui conoscenza o previsione si tratta non è quello di Parmalat s.p.a. o, se si preferisce, del gruppo Parmalat – come invece obiettato nei ricorsi lamentando vizi della motivazione sul punto –, bensì delle società del gruppo turismo (formalmente estranee all'area di consolidamento Parmalat) alle quali i menzionati reati si riferiscono. Che dunque l'imputato fosse o meno consapevole delle eventuali difficoltà economiche di Parmalat è circostanza affatto eccentrica rispetto a ciò su cui la Corte territoriale doveva motivare e su cui, pertanto, del tutto legittimamente ha omesso di pronunciarsi.

13.3 Che poi i fatti contestati all'imputato e concernenti Hit e Parmatour dovessero essere valutati all'interno della complessiva vicenda del gruppo Parmalat è affermazione non corretta nella prospettiva strettamente giuridica. Come già detto il c.d. sottogruppo turismo non vantava alcun collegamento con il gruppo di Collecchio, né rileva ai fini qui di interesse che entrambi trovassero nella persona del Tanzi il *dominus* ultimo. Né il riferimento ad una lettura complessiva delle diverse vicende operato dalla Corte territoriale, una volta estrapolato dal suo contesto, vale a dimostrare – come pretenderebbero i ricorrenti – che i giudici del merito si siano contraddetti. Infatti in tal senso gli stessi hanno voluto semplicemente evidenziare come alcuni dei fatti trovino la loro spiegazione nella comune interessenza del Tanzi nei due gruppi e nei rapporti che con entrambi intratteneva il gruppo Capitalia. Ma ciò certo non significa – né potrebbe essere altrimenti – che per la Corte bolognese il giudizio sulla sussistenza dei reati commessi ai danni di Hit/Parmatour dovesse passare per l'accertamento della consapevolezza del dissesto di Parmalat, come invece preteso dal ricorrente.

13.4 In realtà la sentenza, con motivazione articolata e coerente alle risultanze processuali, ha esaurientemente affrontato il tema della conoscenza da parte dell'imputato dello stato di sostanziale decozione in cui versavano le società del sottogruppo turismo, nonché della sua consapevolezza della concreta incidenza delle operazioni che egli ha contribuito a porre in essere sul loro dissesto, logicamente argomentando le proprie conclusioni (limitandosi agli elementi più significativi) sulla base della c.d. nota Giove-Pitini, delle dichiarazioni di quest'ultimo in ordine all'eliminazione di qualsiasi riferimento alla restituzione da parte di Parmatour delle somme ricevute attraverso Parmalat nella bozza di delibera di M.C.C. (indice ineludibile del dolo del Giove), delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, dall'Arpe e dal Tedesco in merito al suo coinvolgimento nell'elaborazione di una convenzione fondata su di un piano industriale non verosimile.

Con tale apparato giustificativo il ricorrente sostanzialmente non si è confrontato, rivelando in tal modo la genericità delle censure invece avanzate con i ricorsi.

13.5 Quanto infine all'obiezione per cui la sentenza non avrebbe considerato che il Giove avrebbe agito nella ragionevole convinzione che l'apparente solidità di Parmalat avrebbe consentito il buon esito del piano di ristrutturazione del debito delle società del turismo, ancora una volta si tratta di censura minata in radice dall'erroneo presupposto di una invece inesistente relazione tra queste ultime e il gruppo di Collecchio (addirittura in uno dei ricorsi si giunge ad indicare erroneamente Parmalat come capogruppo delle menzionate società, quando invece, prima della creazione di Parmatour, la filiera di controllo di Hit faceva capo ad Horus e questa era direttamente posseduta, attraverso ulteriori schermi societari, dalla famiglia Tanzi e non certamente dalla menzionata Parmalat). L'obiezione si risolve dunque nella prospettazione della singolare tesi per cui l'imputato sarebbe stato in "buona fede" in quanto avrebbe confidato sul soccorso di Parmalat e cioè sull'intervento illecito – in quanto distrattivo delle proprie risorse – in favore di società che le erano formalmente estranee. Tesi che, anche qualora dimostrata (il che peraltro non è avvenuto), avrebbe soltanto rafforzato sul piano logico la prova della consapevolezza da parte del Giove dello stato di dissesto in cui versava Parmatour.

14. Infondato e per certi versi inammissibile è anche il ricorso del Giordano Alberto – salvo quanto osservato in precedenza in relazione ai capi A1) e A3) – che all'epoca dei fatti era Responsabile della Linea Politiche del Credito di Capitalia e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma ed era stato ritenuto dal Tribunale responsabile delle ipotesi di bancarotta e di usura lui ascritte.

14.1 Già si è rilevata sub 2.3 e 2.7 l'infondatezza dei motivi di natura processuale avanzati dal prevenuto: il primo, con cui si era dedotta la nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso che il dibattimento si sarebbe tenuto in luogo diverso da quello indicato nel decreto dispositivo del giudizio notificato all'imputato; il secondo, con cui si deduceva nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione quanto alla doglianza relativa all'illegittimo svolgimento di attività integrativa d'indagine e all'utilizzo dei relativi atti, e per l'intempestivo deposito degli atti integrativi d'indagine.

14.2 Quanto all'eccezione sollevata con il terzo motivo rileva la Corte, riportandosi peraltro a quanto già osservato sub 2.1, sulla pretesa genericità del capo di imputazione e sulla corretta contestazione degli addebiti nella loro integralità, laddove non era luogo per affrontare la diversa questione relativa all'effettiva dimostrazione della responsabilità, concernente il piano della completezza e logicità della motivazione della sentenza, come i giudici del merito abbiano correttamente ritenuto la tardività del rilievo.

14.2.1 La sentenza del Tribunale, dopo aver evidenziato come la questione fosse stata sollevata dalla difesa nel corso della discussione finale senza che fosse precisato né sotto quale profilo la presunta omissione avrebbe inficiato il capo d'imputazione né quali ne sarebbero state le eventuali conseguenze processuali, finendo poi per interpretare l'eccezione quale denuncia di indeterminatezza del capo d'accusa, ha poi rilevato che la stessa era manifestamente tardiva, non essendo stata comunque sollevata entro il termine prescritto a pena di decadenza dall'articolo 491 del codice di procedura penale.

14.2.2 Né risulta dalla non contestata riproduzione dei motivi di appello che tale affermazione fosse stata oggetto di censura, laddove poi, in sede di legittimità, dalla difesa si afferma la tempestività dell'eccezione, senza fornire dimostrazione o allegazione alcuna.

14.3 Infondato sotto vari profili il quarto motivo relativo alla partecipazione dell'imputato alle varie ipotesi di bancarotta articolate nell'imputazione quale responsabile delle politiche del credito di Capitalia e di vice-presidente del Consiglio di amministrazione della Banca di Roma.

14.3.1 Come già rilevato, l'operazione relativa al finanziamento formalmente concesso a Parmalat perché venisse girato immediatamente ad Hit era stata deliberatamente studiata dalla banca, e ne sono stati individuati gli aspetti di pericolosità per il ceto creditorio di Parmalat che hanno consentito ai giudici del merito di qualificarlo correttamente come distrattivo e pericoloso per il mantenimento della garanzia per le obbligazioni della società principale.

14.3.2 Altrettanto chiaramente e con puntuali riferimenti ad elementi di prova risultati dal procedimento sono stati delineati i termini temporali di realizzazione dell'operazione da cui i giudici del merito hanno tratto la fondata convinzione che l'erogazione fosse stata ritardata ad arte fino al momento in cui il Tanzi aveva manifestato il suo consenso all'ipotesi di accettare un accordo transattivo, rovinoso per la società Cosal e quindi di riflesso anche per Parmalat, sulla definizione, con pagamento della seconda parte del prezzo, del contenzioso in merito all'acquisto della Ciappazzi.

14.3.3 Le sentenze dimostrano come il Giordano nella sua veste di massimo vertice tecnico dell'istituto abbia partecipato alle sedute tenute il 10 ottobre 2002 dal comitato crediti di Capitalia e dal consiglio di amministrazione di Banca di Roma nel corso delle quali era stata deliberata la concessione del *bridge* di 50 mln di euro, nella piena consapevolezza che sarebbe stato dirottato su Hit, in evidente stato di decozione. Rilevano altresì che la consapevolezza del prevenuto, non certo da rapportarsi ad un generico "non poteva non sapere", data la sua posizione di vertice della struttura creditizia del gruppo bancario, veniva dimostrata da plurimi concreti elementi di fatto, valutati secondo la loro logica connessione, con ampi collegamenti alle emergenze



dichiarative e documentali. In sintesi, i giudici del merito si sono riferiti alla partecipazione del Giordano, insieme con Favale e Muto, alla riunione con i rappresentanti del gruppo Hit, convocati per discutere del progetto di ristrutturazione dell'intero indebitamento della società e della concessione di ulteriore finanziamento di 50 milioni di euro, tenutasi il 4 ottobre 2002, confutando le contrarie argomentazioni che volevano accreditare come del tutto casuale la partecipazione del massimo dirigente di Capitalia in materia di crediti, assieme ad altri due funzionari di vertice, ad una riunione fondamentale nella vicenda della concessione del *bridge* per gli argomenti da discutere, già da molto tempo oggetto di serrate trattative tra il gruppo bancario ed i dirigenti di Hit. I giudici del merito hanno poi individuato plurimi elementi di conferma della sua partecipazione a pieno titolo, e con il massimo grado di responsabilità, alle trattative sui temi della ristrutturazione dell'indebitamento bancario del gruppo turistico e della concessione ad Hit di un finanziamento di 50 milioni di euro, nonché alla decisione di scartare la Horus come destinataria formale del prestito, e in particolare: la trasmissione proprio al Giordano, il successivo 7 ottobre, da parte di Isidoro Lucciola (consulente di Hit) delle bozze delle dichiarazioni di accettazione del finanziamento di 50 milioni di euro che Tanzi e l'amministratore unico della Horus s.r.l. avrebbero dovuto firmare qualora, come ipotizzato proprio nella riunione del 4 ottobre, fosse stata utilizzata quella società per far pervenire il prestito ad Hit; la documentazione, a cura della segretaria di Tanzi, dei plurimi contatti telefonici tra Giordano e Tanzi, proprio nei giorni in cui all'interno dell'Istituto di credito si decideva di finanziare Hit attraverso l'interposizione illecita di Parmalat s.p.a.

14.4.4 Le sentenze di merito sono concordemente pervenute così alla logica conclusione che l'imputato aveva certamente condiviso con i suoi diretti subordinati Favale e Muto anche la decisione finale di finanziare il gruppo turistico usando Parmalat s.p.a. come schermo, conferma trovando pure in un appunto manoscritto, il cui significato era stato ulteriormente chiarito in sede di incidente probatorio, di Roberto Tedesco, A.D. di Hit, di seguito ad una nota 8 ottobre 2002 del Lucciola, dove era ricostruito sinteticamente il percorso del finanziamento *bridge*, con l'indicazione che i 50 mln di Euro del prestito sarebbero transitati dalle casse di Parmalat a quelle di Hit, e l'annotazione a margine dei nomi di alcuni funzionari di Capitalia, fra cui Giordano, interessati alle relative decisioni.14.4.5 Altrettanto completa la motivazione delle sentenze di merito in relazione alla partecipazione del Giordano alla c.d. strategia dilatoria per indurre il Tanzi ad accettare l'accordo transattivo volto a comporre la vertenza Ciappazzi apertasi dopo il pagamento della prima rata del prezzo, con la sospensione di ulteriori pagamenti e il ricorso di Cosal al procedimento arbitrale. Vengono diffusamente ed ampiamente evidenziati gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni del Tanzi in sede di incidente




probatorio, sui contatti sempre più frenetici con Giordano, dal quale aveva appreso che per la banca era fondamentale la connessione fra l'erogazione concreta del prestito e la chiusura della controversia, da definire con il pagamento della seconda rata del prezzo. Dichiarazioni confermate da quelle di Tonna e, in via del tutto autonoma, da quelle di Favale, che, in posizione sottoposta al Giordano, ne aveva attuato le direttive dapprima sul blocco del finanziamento *bridge*, perché la vertenza Ciappazzi non era stata ancora definita, e, successivamente, sulla definitiva erogazione del finanziamento, con l'ordine al Savelloni di procedere, non appena avesse ricevuto l'atto transattivo ed il via libera definitivo dal Giordano. Hanno quindi dimostrato, i giudici del merito, la posizione di primo piano del prevenuto nella realizzazione dello scambio tra l'erogazione del finanziamento *bridge* e la chiusura in via transattiva della controversia Cosal, questione a cui Tristano e Giordano si dedicavano, secondo De Mariassevich, fin dalla primavera del 2002, e che il Giordano avrebbe seguito anche successivamente al *bridge*, quando, dopo l'informale assenso di Tanzi che ne aveva sbloccato l'erogazione, aveva fatto ulteriori pressioni perché la transazione fosse formalizzata dal legale rappresentante di Cosal.

14.4.6 In definitiva la partecipazione del Giordano alle vicende che portarono alla deliberazione e poi alla concreta erogazione del finanziamento *bridge* connesso alla definizione del contenzioso sorto per la vendita della Ciappazzi a Cosal, deliberazione ed erogazione che, come già visto, bene sono state iscritte dai giudici del merito nel novero delle attività distrattive perché tali da porre in gravissimo pericolo le garanzie dei creditori della Parmalat e della Cosal, gravate di ulteriore carico di passività senza alcuna connessione alle loro specifiche attività, è stata ritenuta dai giudici del merito con adeguato riferimento a concreti elementi di fatto, fra di loro collegati e valutati in una corretta visione di insieme, che non poteva peraltro perdere di vista la particolare posizione del prevenuto nell'organizzazione della banca, senza tuttavia adagiarsi su formule prive di concretezza.

14.5 Diffuse sono le censure del ricorso Giordano quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva ascrivibile all'*extraneus*, nel caso, all'estraneo sovventore della società fallita cui aveva fornito nuova finanza.

14.5.1 Si censura la visione dei giudici del merito che non avrebbero affrontata la questione nei corretti termini, essendosi limitati a valutare la prova della rappresentazione del pericolo per le garanzie dei creditori della condotta concorsuale dell'*extraneus*.

14.5.2 Si tratta di censura infondata laddove pretende di far rientrare nel campo del dolo la consapevolezza del dissesto. Il Collegio si riporta a quanto già diffusamente osservato sub 7 in tema di elemento soggettivo della bancarotta distrattiva, a cui sono estranee le



considerazioni relative al dissesto, elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, quale oggetto del dolo caratteristico del reato, questo anche in relazione alla condotta concorsuale dell'*extraneus*, consistendo il dolo di quest'ultimo nella volontarietà della condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, consapevolezza della pericolosità dell'azione per l'oggetto della tutela, che ben può essere tratta da diversi elementi di prova, non ultima un'accertata consapevolezza della situazione di dissesto, o la accertata consapevolezza della potenzialità distruttiva per le aspettative del ceto creditorio di operazioni aventi caratteristiche tali da potersi prevedere dannose per la massa in caso di fallimento.

14.5.3 Nel caso di specie i giudici del merito hanno adeguatamente evidenziato, come anche più sopra ricordato, l'evidente pericolosità della creazione di passività generatrice di ulteriore passività per strutture societarie che di quegli apporti di nuova finanza non avrebbero beneficiato, avendo finanziato società decotte o avendo acquistato rovinosamente beni di valore praticamente nullo.

14.5.4 Tanto rilevato sulla correttezza delle argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito in ordine alla prova della consapevolezza da parte del Giordano della natura distruttiva delle operazioni a cui aveva collaborato, osserva il Collegio che le ulteriori censure alla motivazione sulla consapevolezza dello stato di insolvenza non hanno rilievo, come già sostenuto in via generale sub 7.7. Peraltro, diffusamente i giudici del merito hanno evidenziato come, avendo partecipato alle riunioni con i consulenti ed i responsabili di di Hit, il prevenuto avesse chiara nozione dello stato di decozione del gruppo turistico, il cui piano industriale era valutato come non credibile proprio dagli uffici di cui era a capo.

14.5.5 Quanto a Parmalat, elementi concreti di informazione del Giordano sullo stato della società e sulle proporzioni del suo indebitamento sono stati individuati dai giudici del merito nella conoscenza, per un rilevante periodo di tempo, di tutte le delibere, con connesse relazioni, del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione di Banca di Roma, di cui era segretario, occasioni in cui aveva potuto valutare le pessime condizioni del debito personale di Tanzi e l'incapacità del proprietario e della società capo gruppo di sovvenire nell'ultimo periodo Hit, addirittura per il pagamento della biglietteria aerea. Peraltro, come già evidenziato, la stessa consistenza del finanziamento concesso alla società e destinato alla distrazione è elemento che giustifica l'affermazione dei giudici di merito sulla consapevolezza dell'imputato della pericolosità di quell'operazione per gli interessi dei creditori della stessa.

14.6 Sul quinto motivo del ricorso relativo all'ipotizzato concorso fra bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria per operazioni dolose, quanto al

finanziamento *bridge* ed al pagamento della seconda rata del prezzo della vendita Ciappazzi, censurato nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi, il Collegio non può che riferirsi alle osservazioni sviluppate sub 8 con le quali il motivo è stato sostanzialmente accolto sul punto, mentre le doglianze relative alla proroga del *bridge* ed all'adesione alla convenzione interbancaria vengono esaminate altrove.


14.7 In relazione al sesto motivo, con cui il Giordano deduce nullità della sentenza per l'omessa motivazione sull'elemento oggettivo della bancarotta impropria, contestata sotto forma di partecipazione alla delibera di proroga del *bridge*, ci si riporta a quanto rilevato sub 10.

14.8 Manifestamente infondato è poi il settimo motivo con cui si lamenta mancanza di motivazione quanto alla c.d. distrazione Cosal, relativa al pagamento della seconda rata del prezzo di acquisto della Ciappazzi alla luce dell'assoluzione per l'operazione di acquisto.

14.8.1 Infatti, entrambi i giudici del merito hanno dato atto che, se era mancata la prova che il Giordano si fosse in qualche modo ingerito nelle trattative che avevano preceduto la stipula del contratto di cessione della Ciappazzi, al contrario si doveva riportare ad un suo ripetuto e fattivo intervento la c.d. strategia dilatoria, che aveva bloccato la già deliberata erogazione del finanziamento *bridge* per condizionarne il definitivo accredito alla conclusione della vertenza iniziata da Cosal, con la sospensione del pagamento della seconda rata del prezzo della Ciappazzi e l'inizio del procedimento arbitrale, del quale era stato avvisato nel luglio 2002 da un promemoria del De Mariassevich e dal Badoglio.

14.8.2 Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, i giudici del merito hanno dato la misura di come egli, ben prima della vicenda della concessione del *bridge*, fosse al corrente del problema e delle questioni in campo, all'evidenza sulle concrete condizioni dell'azienda, già acquistata a carissimo prezzo, ed in più risultata priva di concrete potenzialità operative. Tutti gli interventi in cui è consistita la *strategia dilatoria* nella definitiva erogazione del *bridge*, connessa al pagamento della seconda rata Ciappazzi, sono da riferire proprio al Giordano, secondo le convergenti motivazioni dei giudici del merito in base alle indicazioni provenienti da fonti diverse, ma, come già visto, significativamente conformi.

14.8.3 Manifestamente infondate sono quindi le doglianze del ricorrente sulla pretesa irrilevanza della sigla del Tanzi sul progetto di transazione di Cosal-SAM; le sentenze dei giudici del merito chiariscono diffusamente come per l'assetto della proprietà di quella società e per le chiare informazioni che di questo avevano anche i dirigenti dell'Istituto di credito, determinante sarebbe stato l'impegno del vero *dominus* della società, tanto che un finanziamento di quelle dimensioni era stato sbloccato subito dopo la ricezione del fax contenente gli estremi della transazione e la sigla del Tanzi. Solo in seguito, e sempre per



l'interessamento del Giordano, si era giunti alla definitiva sottoscrizione della transazione da parte del legale rappresentante di Cosal; ma ben chiaramente è stato evidenziato dai giudici del merito come il Compiani fosse una semplice testa di legno, la cui sottoscrizione aveva sanzionato formalmente un impegno che nella sostanza i vertici della Banca avevano considerato già assunto dal Tanzi con la sottoscrizione del progetto di transazione.

14.9 Infondate, ad avviso del Collegio, sono le censure formulate dal ricorrente con l'ottavo motivo, con cui si deduce nullità della sentenza per violazione ed errata interpretazione degli artt. 216, 223, comma 2, n. 1, in relazione all'art. 2632 c.c., sulla formazione fittizia del capitale sociale di Parmatour, ritenuto dai giudici del merito in relazione alle condotte di cui al punto 2 del capo A).

14.9.1 Le sentenze dei giudici del merito hanno diffusamente ricostruito le vicende concernenti la situazione del comparto turistico della c.d. "galassia Tanzi", con la scansione temporale che aveva contraddistinto il tentativo di Tanzi, non tanto di giungere ad un non realistico risanamento dello stesso, ormai in situazione economica tale da non riuscire a far fronte agli imprescindibili impegni tipici del settore, quale quello del pagamento alle scadenze della biglietteria aerea, quanto di prolungarne l'agonia per impedire che il suo fallimento potesse mettere in luce le criticità e le falsificazioni di bilancio con cui l'amministrazione del gruppo di Collecchio continuava a cercare di allontanare l'emersione di una situazione di impossibilità di far fronte alla voragine di debiti accumulati dalla dissennata gestione economico finanziaria, anche del settore alimentare, complesso industriale produttivo ancora di indiscusso valore.

14.9.2 Come hanno bene rilevato i giudici del merito, i vertici di Capitalia, che avevano le specifiche conoscenze per considerare irrealistico il piano di risanamento proposto dai consulenti di Tanzi, avevano anche la chiara nozione di come la convenzione che veniva proposta agli Istituti creditori del comparto turistico, per creare, nelle ottimistiche prospettazioni dei proponenti, le condizioni per un rientro delle rispettive esposizioni, seppure in tempi dilatati, fosse basata su una serie di espedienti fraudolenti, quali la moltiplicazione dei soggetti del gruppo turistico con la creazione di una NewCo., la "Parmatour", la cui ricapitalizzazione era uno dei punti centrali del programma che aveva portato alla proposta ed all'accettazione della convenzione, gestita come banca agente dal M.C.C., considerata al punto A4) dell'imputazione quale operazione dolosa determinatrice di aggravamento del dissesto ai sensi dell'art. 223, 2° co., n., 2 Legge fallimentare..

14.9.3 La formazione fittizia del capitale di Parmatour invece è ascritta a carico dei prevenuti al punto A2 della rubrica, quale violazione del disposto dell'art. 223, 2° co., n. 1 L. fallim. con riferimento all'art. 2632 c.c. Gli elementi di fatto su cui si basa

l'imputazione sono pacifici. Le sentenze di merito rilevano come il consiglio di amministrazione di Parmatour avesse deliberato di procedere ad aumento del capitale sociale affermando che, per una parte, l'aumento era dovuto alla conversione in capitale sociale di Parmatour, da parte del socio Nuova Holding s.r.l., di un suo credito dell'esatto ammontare del finanziamento *bridge*, indicazione falsa in quanto, come visto, tale finanziamento in realtà era stato concesso ad Hit s.p.a., da Parmalat, a sua volta finanziata da Banca di Roma (ma nella contabilità di Hit s.p.a. era stato falsamente indicata Hit International s.p.a. come soggetto che aveva erogato quel finanziamento), laddove, a sua volta, Hit International aveva falsamente annotato in contabilità di aver ricevuto in prestito quella somma dalla sua controllante Webholding con sede in Delaware (USA), società sempre riferibile a Tanzi. Il paradosso rilevato dai giudici del merito è che tale ultima mendace indicazione era stata riportata anche nei documenti allegati alla convenzione interbancaria stipulata il 29 aprile 2003, mentre poi, con la delibera del 14 maggio 2003 il consiglio di amministrazione di Parmatour, senza fornire alcuna spiegazione sul punto, aveva attestato che la conversione in capitale aveva riguardato un credito della società Nuova Holding s.r.l., in assenza di un qualsiasi documento che potesse fornire una parvenza di giustificazione formale alla circostanza che appena 15 giorni prima era stata indicata come titolare di quel credito la società Webholding.

14.9.4 Altrettanto non discutibile, secondo gli accertamenti dei giudici del merito, la consapevolezza di una tale falsità in capo alle strutture preposte di Capitalia - Banca di Roma, le quali, già partecipi della distrazione del finanziamento *bridge* e consapevoli che il medesimo non era stato erogato al gruppo turistico da uno dei soci, bensì da Parmalat S.p.a., avevano partecipato alla fase delle trattative concernenti la ristrutturazione del gruppo turismo e la sua ricapitalizzazione nel modo fittizio sopra evidenziato, cooperando al consolidamento di una tale operazione, basata su di un insieme di falsità, che si sarebbe consacrata nella convenzione interbancaria.

14.9.5 Ed in relazione al Giordano - completamente informato dai funzionari di M.C.C. che seguivano le trattative e ne riferivano alla capogruppo attraverso il Muto - i giudici del merito hanno evidenziato come il concorso si fosse realizzato con il suo voto, nell'ambito del comitato crediti di Capitalia, favorevole all'assunzione delle decisioni che avevano autorizzato l'adesione alla convenzione di tutte le banche controllate, che vantavano crediti nei confronti di Hit.


14.9.6 Il ricorrente nella propria impugnazione della sentenza del giudice d'appello si concentra in particolar modo sugli aspetti giuridici della fattispecie criminosa lui ascritta, evidenziando che la caratteristica dell'operazione in contestazione sarebbe stata quella della conversione in capitale di crediti soggettivamente inesistenti, perché facenti capo a soggetti diversi da quelli che erano stati fatti apparire come titolari del credito conferito,

e sostenendo che non potrebbe considerarsi fittizia la conversione di crediti in capitale sociale qualora detti crediti siano riferibili a soggetti diversi da quelli che appaiono esserne i titolari, nel caso di specie essendo, secondo i giudici del merito, l'effettivo titolare del credito Parmalat s.p.a., e non la Nuova Holding s.p.a., altra società riferibile a Tanzi.

14.9.7 La censura del ricorrente non pare fondata al Collegio. La norma, nella formulazione risultante dal d. lgs. n. 61/2002, modificata ulteriormente, ma in parte non rilevante per la presente vicenda, dalle norme transitorie del d.l. 17 gennaio 2003. n. 6, introdotte dall'art. 111-quinquies nel r.d. 30 marzo 1943, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), ricomprende comportamenti eterogenei, accomunati però dal risultato criminoso di far apparire esistente un capitale cui non corrispondono risorse effettive, con determinazione di un evento negativo individuato alternativamente nella formazione fittizia o nell'aumento fittizio anche parziale di capitale, sia in sede di costituzione della società (anche a seguito di trasformazione) sia in caso di aumento di capitale.

14.9.8 Nel caso di specie i comportamenti di rilievo sono quelli dell'ipotesi di sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di crediti. Non è fondata la censura del ricorrente dove sostiene che, in caso di conferimento di crediti soggettivamente inesistenti, non verrebbe integrata l'ipotesi criminosa di cui si tratta perché in ogni caso il capitale sociale sarebbe stato effettivamente formato. Se, infatti, oggetto della tutela è il capitale sociale nella sua fase genetica, in un contesto connesso al rispetto del principio di effettività del capitale stesso, è evidente che il conferimento di un credito da parte di soggetto che non è titolare del bene oggetto di conferimento, né altrimenti può disporne, comporta il raggiungimento del limite estremo di quella alterazione del valore del conferimento stesso, che è soggetta a sanzione già quando raggiunga il solo livello della rilevanza.

14.10 Infondate sono poi le censure del ricorrente laddove ha contestato che l'aggravamento del dissesto, quale conseguenza del reato societario, possa concorrere ad integrare il delitto contestato, in considerazione del fatto che il dissesto del gruppo del Turismo di Tanzi sarebbe stato da ricondurre almeno all'anno 2001, e quindi si sarebbe già prodotto nel momento della ritenuta formazione fittizia del capitale sociale di Parmatour, attraverso la conversione di crediti in capitale. Al proposito non ci si può che riportare agli argomenti sviluppati sub 9, con ampia valutazione di tutti gli argomenti sviluppati nel motivo di ricorso, anche con riguardo alle diverse ipotesi di cui agli artt. 217 e 224 Legge fallimentare.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are two distinct signatures: one is a stylized 'A' or similar character, and the other is a more complex, cursive signature. Below them are some initials, possibly 'B'.

14.11 Il nono motivo concerne l'imputazione di usura per la quale, come diffusamente osservato sub 11, è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione con quel che ne consegue, come già osservato, per le doglianze che la riguardano.

14.12 Le censure dedotte con il decimo motivo, in relazione al trattamento sanzionatorio, devono ritenersi assorbite dalla necessità del rinvio degli atti alla Corte d'appello di Bologna, a seguito della decisione sul capo A1) e dell'annullamento della sentenza in ordine al capo A3).

15. Infondato – anche in questo caso salvo quanto già detto in relazione al reato di cui al capo A1) - è anche il ricorso di Monza Roberto, direttore centrale di Banca di Roma e dal febbraio-marzo 2001 responsabile dell'Area Gestione Posizioni Anomale e Monitoraggio Crediti, il quale è stato ritenuto responsabile di concorso nei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione in tutti gli episodi contestati (vendita Ciappazzi e concessione del bridge) e del concorso nel cagionare con dolo il fallimento di Parmalat s.p.a. e di Hit - Parmatour s.p.a. (art. 223 comma 2° n. 2) l.fall.) in relazione all'operazione dolosa relativa alla concessione del *bridge* ad Hit tramite l'interposizione di Parmalat.

15.1 Come già visto il ricorso per cassazione proposto nell'interesse del Monza si sviluppa su otto articolati motivi. Quanto al primo motivo si rinvia a quanto diffusamente osservato sub 2.1.

15.2 Quanto al secondo motivo occorre innanzitutto ribadire come sub 8 sia stata affrontata la questione dell'assorbimento delle operazioni dolose contestate al capo A1) nella bancarotta patrimoniale di cui al capo B), con il conseguente assorbimento di tutte le censure svolte dal ricorrente in ordine alla configurabilità del reato e all'attribuibilità del medesimo all'imputato sotto il profilo soggettivo, con specifico riguardo soprattutto a quelle concernenti la rappresentazione del dissesto di Parmalat. Inoltre, dimostrata sub 6 l'infondatezza della pretesa necessità di un collegamento causale tra la condotta distrattiva contestata e il dissesto della società, si è già rilevata sub 7 la corretta ricostruzione da parte della Corte territoriale dell'oggetto del dolo dell'*extraneus* concorrente nel reato di bancarotta patrimoniale e della conseguente inconsistenza delle censure avanzate sul punto.

15.3 Rileva poi il Collegio che le principali censure alla sentenza della Corte territoriale, diffusamente articolate e distribuite fra i vari motivi di ricorso, possono essere affrontate unitariamente ed attengono in particolare alla specifica posizione soggettiva del Monza in relazione alle varie vicende in cui è coinvolto, mentre quanto al ricorrere oggettivo dei fatti lui ascritti non ci si può che riportare a quanto rilevato nelle relative parti della presente sentenza.

15.4 La prima questione in ordine logico-temporale è quella della ritenuta consapevole partecipazione del ricorrente alla bancarotta fraudolenta per distrazione nell'operazione di cessione a Cosal dell'azienda Ciappazzi, che la sentenza impugnata avrebbe individuato nella ritenuta consapevolezza della sproporzione fra valore reale dell'azienda ceduta e il prezzo di 35mld. di Lire stabilito per la vendita. Prezzo, peraltro, in vista del cui pagamento a Parmalat era stato concesso un prestito di pari importo, deliberato il 15 ottobre 2001.

15.4.1 Ampie e correttamente motivate sono le argomentazioni della Corte territoriale sull'effettiva sproporzione fra il valore dell'azienda Ciappazzi e sull'individuazione del prezzo di 35mld di Lire in relazione alle necessità di definizione della liquidazione *in bonis* del gruppo Sorgenti secondo il Piano Gallo, operazione alla conclusione positiva della quale la Banca di Roma aveva grande interesse, per l'entità dell'esposizione del gruppo Ciarrapico e le sollecitazioni al proposito ricevute dalla Banca d'Italia.

15.4.2 Entrambe le sentenze dei giudici del merito seguono lo sviluppo della vicenda con riferimento sia alla formale attribuzione al settore, a capo del quale il Monza si era trovato nel corso del 2001, della competenza a seguire l'attuazione del piano Gallo, sia al permanere del coinvolgimento personale del Monza, in collegamento con De Mariassevich, nelle successive fasi della vicenda, indipendentemente dal mutamento della collocazione dell'uno o dell'altro nell'organigramma della Banca. I giudici del merito tracciano un percorso temporale in cui si sono susseguiti i documenti dai quali, con valutazione del tutto logica, hanno tratto la conclusione che, fino al momento della deliberazione del finanziamento a Parmalat di 35mld. di Lire, il Monza aveva seguito in posizione preminente tutta la vicenda. Viene poi evidenziato come, ripetutamente nei mesi di giugno/luglio 2001 fosse stato informato dell'essenzialità per il gruppo Sorgenti, in condizioni di grave difficoltà, della cessione a Parmalat della Ciappazzi; di come Tullio Ciarrapico facesse capo a lui per indicazioni gestionali sulla definizione di quella liquidazione; della sua consapevolezza che Parmalat non avrebbe acquistato direttamente la Ciappazzi, ma attraverso una c.d. NewCo. e, di come, in seguito, proprio in occasione della deliberazione del finanziamento a Parmalat destinato a sovvenzionare l'acquisto Ciappazzi, (15 ottobre 2001 del C.d.A. di Banca di Roma, su relazione controfirmata dal Monza) , De Mariassevich che, pur assegnato all'area recupero crediti, continuava ad interessarsi della vicenda, facendo capo al Monza, avesse comunicato all'area legale una nota nella quale si affermava che Ciappazzi sarebbe stata acquistata dal Gruppo Tanzi tramite una società diversa da Parmalat, e cioè verosimilmente dalla Cosal.

15.4.3 Chiara è quindi la dimostrazione da parte dei giudici del merito della consapevolezza in capo al Monza del ruolo di Cosal quale società interposta per un acquisto, che contestualmente la banca andava a finanziare mediante apparente





erogazione a favore di Parmalat, né è logicamente plausibile che una tale consapevolezza prescindesse dalla conoscenza della storia e delle caratteristiche della società verso la quale venivano indirizzati fondi in misura tanto cospicua.

15.4.4 Gli stessi giudici hanno inoltre evidenziato il ruolo centrale del Monza anche nei successivi mesi nei quali la trattativa con Parmalat si era sviluppata, trovando momenti di frizione come quello relativo alla pretesa di Cosal di avere direttamente dalla banca garanzie per il caso di revocatorie, vicenda nella quale il diretto coinvolgimento del Monza è inequivoco, secondo i giudici del merito, che si riferiscono ad una nota a sua firma nella quale significativamente si evidenziava che la possibile interruzione della trattativa con Parmalat avrebbe causato il fallimento del piano Gallo, a dimostrazione del primario ruolo del ricorrente nella realizzazione del medesimo.

15.4.5 Quanto poi allo specifico tema della consapevolezza da parte dell'imputato della sproporzione tra il valore di Ciappazzi e il prezzo imposto a Cosal per l'acquisto, la sentenza ha ampiamente argomentato sugli elementi che sostengono una tale affermazione, non facendo ricorso alla mera valutazione della posizione del Monza o ad altri criteri inaccettabili, quanto ad argomenti di natura logica concernenti il livello di intervento concreto del medesimo e la necessità che le informazioni, sulle effettive condizioni dell'oggetto della vendita e sulla situazione dell'acquirente da finanziare, fossero state ineludibile bagaglio di conoscenza di chi si era manifestato con gli atti e gli interventi con cui il Monza aveva partecipato a quella vicenda.

15.4.6 E i giudici del merito hanno ritenuto che l'imputato fosse pienamente interessato alla vicenda Ciappazzi, anche al di là dei limiti temporali indicati nel ricorso, rammentando come, con un messaggio di posta elettronica inviato il 17 dicembre 2001 dall'avvocato Anna Pazzi all'avvocato Tristano, la prima segnalasse di aver appena discusso per telefono proprio con il Monza degli adempimenti preliminari in corso di attuazione in vista della stipula del contratto di cessione dell'azienda Ciappazzi; come in una nota del Ciarrapico, diretta a De Mariassevich venisse indicato che al valore di 35 mld di Lire, indicato come imprescindibile, variabile indipendente nella trattativa, si potesse giungere considerando una irrealistica quota di avviamento di 11 mld., questo a dimostrazione che il prezzo non si formava sulla base di effettivi valori, ma era legato a necessità differenti, ben note a chi come Monza si interessava da molti mesi alla realizzazione del piano Gallo.

15.4.7 In una tale situazione correttamente i giudici del merito hanno considerato nel perimetro di conoscenza del Monza - perché a stretto contatto con l'Avv. Oliva, coredattore, o supervisore, della nota 25 luglio 2001 in cui Monza ufficializzava l'impossibilità per la banca di concedere le garanzie richieste da Parmalat - la sostanza del contenuto del messaggio di posta elettronica del 12 luglio 2001, con cui l'avvocato

Pazzi comunicava all'avvocato Zini che uno dei componenti dell'ufficio legale di Banca di Roma, l'avvocato Oliva, le aveva dato la chiara misura di quanto il valore di Ciappazzi fosse sovrastimato, proprio con riferimento al tema delle garanzie pretese da Parmalat.

15.4.8 Come rilevato, la Corte di merito ha espressamente affrontato le doglianze dell'appello fornendo risposte adeguate e logiche alle diverse critiche mosse alla sentenza del Tribunale; i motivi del ricorso finiscono per tradursi nel tentativo di sottoporre a questa Corte una rivalutazione di merito del compendio probatorio. Né paiono al Collegio cogliere nel segno quelle che il ricorrente pretende essere denunce di travisamento della prova, sul ruolo del De Mariassevich (con citazione di un brano del relativo verbale di testimonianza che non considera le chiare indicazioni del medesimo teste sul rapporto con il Monza rinvenibile in altra parte del verbale, citato dalla Corte d'Appello); né, laddove si riferisce ad un organigramma travisato, il ricorrente si confronta con le dichiarazioni del Tristano, chiare nell'indicare, come riportato dal primo giudice, che l'incarico di seguire quel negoziato era stato affidato al dottor Roberto Monza, incarico che evidentemente prescindeva dalla collocazione del Monza, e del De Mariassevich, nell'organico della banca.

15.4.9 In definitiva, del tutto corretta ed adeguatamente motivata è stata la valutazione dei giudici del merito della posizione del Monza come di funzionario di alto livello dell'istituto bancario che aveva chiara nozione dei particolari della trattativa Ciappazzi, con gli effettivi valori in gioco, e ben al corrente che il finanziamento a Parmalat aveva una precisa destinazione, creava debito per esigenze esterne alla gestione del soggetto debitore e, contemporaneamente, creava danno al patrimonio Cosal, gravato di un bene non produttivo e degli enormi, ingiustificati costi di acquisizione.

15.5 Anche per quel che riguarda la vicenda del finanziamento *bridge* le argomentazioni della sentenza impugnata si sottraggono alle censure del ricorrente.

15.5.1 Correttamente motivata, sulla base del riferimento ad emergenze processuali di segno inequivoco, è la ritenuta consapevolezza da parte del Monza dello stato di estrema difficoltà delle società del settore turismo del gruppo Parmalat. Più volte viene ribadita dai giudici del merito l'importanza della posizione dell'Avv. Vesperini nel Collegio sindacale di Hit, sindaco voluto dalla banca già all'epoca delle vicende che avevano visto il gruppo turistico di Tanzi impegnato in una negativa *joint venture* con le Ferrovie dello Stato. Il Vesperini teneva al corrente della situazione di Hit il dott. Felisari della Banca, che inoltrava proprio al Monza gli appunti concernenti la sempre peggiore situazione di Hit.

15.5.2 Manifestamente infondata è poi la doglianza, proposta nel ricorso sotto denuncia di travisamento di risultanze processuali, concernente la proposta di incaglio discrezionale di Hit, dopo il mancato pagamento di una rata relativamente modesta di


finanziamento, che aveva indotto Efibanca alla messa in mora della società, con intimazione di rientro, che il ricorso attribuisce al dott. Riccomagno di M.C.C., e non al Monza, come avrebbe ritenuto erroneamente la Corte territoriale nel motivare la ritenuta consapevolezza di questi dello stato di Hit. La sentenza riporta, correttamente, per come risulta dalla produzione del ricorrente, la nota del 3 luglio 2002 diretta anche a Monza, avente per oggetto la situazione derivante dall'insoluto Efibanca, e rileva, altrettanto correttamente, che il prevenuto, su tale comunicazione, aveva solo annotato di pugno un appunto diretto ad altro funzionario dove prospettava la necessità, al verificarsi di date condizioni, di proporre l'incaglio discrezionale.

15.5.3 Il ricorrente quindi non coglie nel segno con la censura ad un passaggio motivazionale in cui era solo ribadito come fosse puntuale la consapevolezza che il Monza aveva dello stato di estrema difficoltà di Hit.

15.5.4 Meno rilevanti, atteso quanto ritenuto in tema della necessità, per la bancarotta distrattiva, della conoscenza dello stato di decozione di Parmalat, sono le censure concernenti i correlati passaggi motivazionali. La concessione del finanziamento *bridge* rileva invero come partecipazione a distrazione dal patrimonio Parmalat con riguardo alle già evidenziate caratteristiche di quell'operazione, la cui pericolosità per il patrimonio della società solo interposta dipendeva dalla reale destinazione dei fondi ad altra società, già nota come insolvente, e quindi dalla destinazione a fondo perduto di un finanziamento di rilevante entità, che sarebbe rimasto a gravare sul patrimonio di Parmalat. E, come si è visto, del tutto corrette sono le motivazioni dei giudici del merito sulla consapevolezza ben prima dell'8 ottobre 2002 del Monza di quale fosse la situazione di Hit..

15.5.5 Altrettanto correttamente motivata, sulla base di emergenze processuali e di valutazioni di ordine logico, la ritenuta consapevolezza che il prestito di 50mln di Euro dell'ottobre 2002 non era destinato ad esigenze di cassa di Parmalat, ma era destinato a sovvenire Hit e quindi, per quanto già osservato, rappresentava distrazione di fondi dal patrimonio Parmalat.


15.5.6 Appare adeguatamente motivata anche la ritenuta partecipazione del Monza al procedimento di deliberazione del finanziamento, da parte della banca, nella consapevolezza che la destinazione a Parmalat era solo fittizia. Anche in relazione a tale aspetto della vicenda il ricorso denuncia travisamento di prova, soprattutto con riferimento alle dichiarazioni di Savelloni ed all'intercettazione di una telefonata tra costui ed un suo collaboratore. Il travisamento della prova avrebbe portato i giudici del merito a trascurare il fatto che Monza sarebbe stato ignaro della deviazione a conti Hit di buona parte del finanziamento di 50mln di Euro.



15.5.7 Rileva il Collegio che dalla testimonianza Savelloni i giudici del merito hanno solo tratto la convinzione che costui avesse ritenuto che Monza non fosse al corrente del trasferimento dei fondi su conti aperti per Hit; hanno riferito quindi un'impressione di Savelloni che aveva vissuto la situazione dalla sua posizione periferica di Bologna, impressione che viene confermata dal contenuto dell'intercettazione telefonica che il ricorrente produce a dimostrazione del ricorrere del vizio motivazionale denunciato e per tale motivo esaminato dal Collegio. Nel colloquio il Savelloni, con riferimento al fax inviato il 18 ottobre 2002 a Monza e Favale riguardante la presenza di un rilevante saldo attivo su un conto Hit, sostiene con l'interlocutore, nel commentare la sua deposizione alla Procura della Repubblica di Parma, che aveva avvisato i due superiori di quanto aveva scoperto, supponendo che i suoi referenti non ne fossero al corrente, ed in ogni caso a scampo di sua responsabilità per non aver promosso la procedura di compensazione. Nessun rilevante travisamento, quindi, se gli atti indicati dal ricorrente non dimostrano altro che il Savelloni aveva fatto mere supposizioni in base alle quali si era risolto ad agire.

15.5.8 Viene poi riportato dai giudici del merito, con la citazione del relativo verbale, come la movimentazione dei bonifici e gli atteggiamenti di Monza e Favale avessero portato il teste alla logica conclusione, che del tutto correttamente hanno tratto anche le sentenze impugnate, che in sede centrale fosse noto a chi si era interessato della pratica, che il finanziamento a Parmalat era destinato ad Hit e non poteva essere utilizzato per compensazioni. Esclusi i denunciati travisamenti, non resta che osservare come la sentenza impugnata abbia correttamente inquadrato la posizione del Monza in relazione alla concessione del prestito *bridge*, evidenziando come il prevenuto fosse stato il relatore della pratica in seno al comitato fidi di Banca di Roma dell'8 ottobre 2002, quando si erano succeduti in poche ore avvenimenti compiutamente ricostruiti dai giudici del merito, con la iniziale proposta partente da Savelloni, su indicazione delle strutture centrali dell'istituto, senza richiesta di Parmalat, ma per affermate esigenze di tesoreria di Parmalat, con l'integrazione della documentazione nel pomeriggio per la successiva presentazione della proposta di finanziamento in base ad una relazione redatta in tempi strettissimi dal Ridolfi e controfirmata dal Monza.

15.5.9 Del tutto logica la conclusione della sentenza impugnata sull'anomalia della procedura seguita e sulla fittizietà della motivazione indicata dal Savelloni, circa le esigenze di cassa di Parmalat, che peraltro non aveva avanzato alcuna richiesta in tal senso. Significativo il rilievo della Corte di merito sulla particolarità dell'aggiunta del riferimento ad esigenze stagionali della tesoreria Parmalat, non attribuibile ad altri che a Monza e Ridolfi, i presentatori della pratica, e del tutto logica la conclusione che tutte quelle anomalie derivassero dal fatto che in realtà il finanziamento non avrebbe risposto



ad esigenze di Parmalat, pur costituendo un aggravio dell'indebitamento, ma sarebbe servito ad altri scopi.

15.5.10 Le censure del ricorrente in merito alle ritenute anomalie della procedura, cercano di accreditare che fosse del tutto usuale per finanziamenti del genere l'adozione di procedimenti in violazione di tutte le disposizioni regolamentari della banca al proposito, ma appaiono asserzioni contraddette da un impianto probatorio correttamente valutato dalla sentenza impugnata.

15.5.11 Le sentenze dei giudici del merito hanno infine evidenziato come la banca avesse d'ufficio aperto in sede locale due conti correnti intestati ad Hit ed a Parmalat, sul primo dei quali era confluita la somma erogata in prima battuta di oltre 46,6milioni di euro e dal quale era stato disposto il trasferimento dei fondi all'altro conto, intestato ad Hit, così improvvisamente dotato di elevatissimo saldo attivo. Pare al Collegio del tutto logica la conclusione della Corte di merito che, date quelle premesse di fatto, dipendenti da decisioni della banca in sede centrale, lo stupore di Savelloni nel rinvenire quel saldo attivo e l'atteggiamento di disinteresse dei suoi referenti di vertice, una volta informati della situazione con il fax del 18 ottobre, dimostrassero, considerato che l'area crediti sarebbe dovuta essere la prima interessata a ridurre l'esposizione, che doveva esser bene noto, a chi era stato in tal modo informato, che quell'importo non si sarebbe dovuto utilizzare per chiudere la pendenza Hit con la banca, ma aveva altri scopi in funzione della situazione della società, finalità peculiari dell'operazione di finanziamento ponte, a cui si erano dedicati gli uffici ed i funzionari di vertice e, fra questi, il Monza.

15.6 Infondato è poi il quarto motivo con cui si deduce mancanza di motivazione della sentenza del giudice d'appello che, nonostante devoluzione della questione con l'appello, non si sarebbe confrontata con il problema del coinvolgimento del Monza nel fatto distrattivo in danno di Cosal in relazione al pagamento della seconda rata del prezzo dell'acquisto di Ciappazzi.

15.6.1 Osserva al proposito il Collegio che la Corte territoriale ha correttamente motivato sia sul coinvolgimento del prevenuto nella vicenda Ciappazzi e nel finanziamento da parte della Banca di quell'acquisto a prezzo esorbitante non suscettibile di diminuzioni – ad onta di quanto semplicemente affermato dal ricorrente – se non di quella minima decisa solo in sede della successiva transazione, perché essenziale per conseguire altri fini ai quali la banca aveva specifico interesse, sia sulla natura distrattiva in danno di Cosal di quell'operazione nel suo complesso.

15.6.2 La Corte di merito, in mancanza di doglianze al proposito più specifiche di quelle accennate nell'appello, non avrebbe dovuto ulteriormente motivare sulla responsabilità derivante dalla mera esecuzione, seppur parziale, di quel contratto, alla cui conclusione aveva dato consapevole collaborazione il Monza, il quale, peraltro, risultava aver indicato

al Tonna, nel corso delle trattative, la possibilità di pagamenti rateali del prezzo, avendo con ciò contribuito, nel considerare una tale ipotesi di esecuzione del contratto, a superare le perplessità che fondatamente si manifestavano nel gruppo, in relazione a quell'intervento.

15.6.3 Né pare centrato il rilievo del ricorrente sulla pretesa contraddizione fra l'affermazione di responsabilità per tale vicenda e l'assoluzione dell'imputato dal delitto di usura. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, l'assoluzione era dipesa non da una diversa valutazione dell'acquisto di Ciappazzi e delle sue condizioni, ma dalla mancata acquisizione di elementi idonei a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato sapesse che l'erogazione del finanziamento *bridge* era stata dilazionata e condizionata all'accettazione da parte di Calisto Tanzi dell'accordo transattivo concernente l'acquisto della Ciappazzi.

15.7 Manifestamente infondato è poi, come già osservato sub 6, il quinto motivo di ricorso, laddove si censura la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta patrimoniale in danno di Parmalat e Cosal. Non ci si può che riportare a quanto già osservato sul chiaro emergere dalle sentenze dei giudici del merito del fatto che il rapporto fra Parmalat e Banca di Roma relativo al *bridge* non fosse, come preteso, un normale rapporto di mutuo quanto, piuttosto, un'articolata operazione strutturata e gestita dalla banca, con erogazione senza apposita richiesta ed individuazione di una causale pretestuosa quale quella delle pretese esigenze "stagionali" della tesoreria Parmalat). Come visto, la distrazione si era concretizzata con il trasferimento dei fondi a società decotte come Hit o praticamente inattive come Cosal la cui unica iniziativa imprenditoriale era l'acquisto rovinoso di Ciappazzi, con indebitamento verso Parmalat per somme mai restituibili e verso SAM per la rimanente parte del prezzo. L'operazione aveva comportato iscrizione in contabilità di poste creditorie fin dall'inizio da considerarsi come inesigibili, per la ben conosciuta incapacità del debitore di prevedere un'ipotesi sensata di restituzione, situazione nota anche alla Banca ed alle sue strutture dirigenziali, fra le quali, come visto, il Monza. E che si trattasse di operazione distrattiva, indipendentemente dalle condizioni di difficoltà o meno della società che aveva ricevuto il prestito e l'aveva poi dirottato, sta nell'esser stato gravato il patrimonio di quella società di una sostanziale liberalità verso soggetti ormai conosciuti come insolventi, con un atto pericoloso per le ragioni del ceto creditorio della società in tal modo gravata e quindi di natura distrattiva.

15.8 Come già osservato sub 8, sono fondate le doglianze del ricorrente, di cui al sesto motivo, sulla ritenuta configurabilità nel fatto indicato nel capo di imputazione A1) – anche come richiamato nel capo C) – del reato di bancarotta da operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2, Legge fallimentare, in concorso con l'ipotesi distrattiva contestata

sub B); si è già osservato come il fatto sub A1), qualificato come autonomo reato di bancarotta per operazioni dolose, debba considerarsi già contenuto nell'addebito di bancarotta patrimoniale sub B) – come richiamato in C) – e il menzionato reato assorbito in quello indicato nel suddetto capo.

15.9 Il settimo e l'ottavo motivo, concernenti il trattamento sanzionatorio, il giudizio di bilanciamento e la determinazione del danno, devono ritenersi assorbiti dalla necessità di rinviare comunque gli atti alla Corte d'appello di Bologna a seguito di quanto deciso sul reato di cui al capo A1) di cui si è testé detto.

16. Infondato, salvo quanto si dirà in seguito, è anche il ricorso del Favale. Egli, all'epoca dei fatti, era il responsabile funzione *Large Corporate* di Capitalia ed è stato condannato per la bancarotta patrimoniale relativa alla distrazione del *bridge* da Parmalat a Hit, nonché per le operazioni dolose e la bancarotta impropria da reato societario contestati ai capi A) e C).

16.1 Già si è detto in precedenza sub 8 del ritenuto assorbimento delle operazioni dolose contestate al capo A1) nella bancarotta patrimoniale di cui al capo B), decisione di cui l'imputato deve potersi giovare ancorché la questione non abbia costituito specifico oggetto di doglianza nel suo ricorso. Ciò comporta peraltro l'assorbimento di tutte le censure svolte dal ricorrente in ordine alla configurabilità del suddetto reato e all'attribuibilità del medesimo all'imputato sotto il profilo soggettivo, con specifico riguardo soprattutto a quelle concernenti la rappresentazione del dissesto di Parmalat.

16.2 Alla luce di quanto precisato sub 6 e 7 devono poi ritenersi infondate le doglianze del ricorrente in merito all'oggetto del dolo della bancarotta patrimoniale e conseguentemente risultano irrilevanti tutte le censure rivolte con il quarto e il quinto motivo alla motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto acquisita la prova della consapevolezza dell'imputato relativamente al menzionato dissesto di Parmalat. Ed infatti, come per l'appunto già illustrato in precedenza, il dissesto della società bersaglio della distrazione non è elemento costitutivo del reato in questione (e tantomeno ne rappresenta l'evento), né quindi può ritenersi componente necessaria del dolo che deve supportarlo, nemmeno quando l'agente, come nel caso di specie, è un concorrente *extraneus* nel reato medesimo. In tal senso la Corte territoriale, come pure si è già evidenziato, ha innanzi tutto ritenuto sussistente il dolo dell'imputato in ragione della rappresentazione del potenziale pregiudizio per l'interesse dei creditori di Parmalat dell'operazione che l'imputato ha contribuito materialmente a portare a termine. Rappresentazione logicamente dedotta dall'entità del prestito stanziato in favore della suddetta società, dalla sua programmata e indebita destinazione al finanziamento del sottogruppo turismo, nonché dal difetto di qualsiasi giustificazione economica di

un'operazione strutturata in termini tali da esporre in maniera significativa una società al fine di finanziarne un'altra che le era del tutto estranea. Le ulteriori argomentazioni spese dai giudici dell'appello per affermare anche l'eventuale consapevolezza del Favale sulle effettive condizioni economiche di Parmalat risultano dunque superflue rispetto all'onere motivazionale da cui erano gravati e che avevano già assolto. Irrilevanti sono dunque anche le censure avanzate sul punto dal ricorrente alla motivazione della sentenza, nel senso che, anche qualora dovessero ritenersi fondate, non sarebbero in grado di disarticolare il nucleo del discorso giustificativo della Corte bolognese, comunque idoneo a sostenere la decisione assunta nei confronti dell'imputato.

16.3 Infondato è anche il sesto motivo. Non è dubbio che il ragionamento probatorio svolto dalla Corte territoriale in merito alla responsabilità del Favale per la distrazione del *bridge* erogato a Parmalat trova un imprescindibile presupposto nell'affermata dimostrazione della sua consapevolezza della effettiva destinazione finale del finanziamento ad Hit. E' infatti la consapevolezza di tale circostanza a rivelare il dolo dell'imputato nel porre in essere le condotte materiali contestategli. La motivazione fornita dalla sentenza sul punto è però in grado di resistere alle censure avanzate dal ricorrente, le quali peraltro riflettono in maniera eccessiva un approccio eminentemente atomistico al materiale indiziario utilizzato ai fini della decisione.

16.3.1 I giudici d'appello hanno ritenuto accertata la consapevolezza del Favale in merito alla ricordata circostanza sulla base della convergenza di una serie di elementi, che anche se isolatamente considerati non sono stati ritenuti univocamente sintomatici della *re probanda*, un diverso significato hanno assunto nell'economia del discorso giustificativo nella loro interconnessione. Non di meno la sentenza – coerentemente a quanto contestato nell'atto imputativo – ha rapportato l'evidenza disponibile al complesso dei comportamenti contestati all'imputato, che non si riducono – nell'ottica del reato di cui si tratta – alla sua partecipazione all'approvazione in seno al Comitato Crediti di Capitalia del *bridge*, ma altresì riguardano anche il fattivo contributo dallo stesso prestato per rendere possibile ed utile l'esecuzione della delibera di Banca di Roma.

16.3.2 In estrema sintesi la Corte territoriale ha legittimamente inferito dalla partecipazione del Favale all'originaria trattativa per la concessione del finanziamento direttamente a Hit, attraverso il filtro della sua controllante Horus, la sua conoscenza dello stato di virtuale decozione del comparto turismo, atteso che l'imputato fu uno dei protagonisti della valutazione sfavorevole su tale progetto. Ma con riguardo a questo primo approdo la sentenza si è ulteriormente soffermata per mettere in rilievo come la situazione, al momento in cui venne scartata l'ipotesi del finanziamento diretto, era talmente drammatica che, se Hit non fosse stata rifinanziata entro poche settimane, la sua insolvenza si sarebbe conclamata a causa della prossima scadenza della biglietteria

aerea, il cui mancato rispetto avrebbe comportato sostanzialmente il blocco della sua attività di agente di viaggio. I giudici del merito hanno poi accostato la repentinità e le singolari modalità con cui venne impiantata la pratica relativa alla concessione del *loan bridge* a Parmalat al fatto che ciò avvenne esattamente pochi giorni dopo (l'8 ottobre 2002) il definitivo accantonamento del piano di finanziamento diretto (il 4 ottobre 2002) e che il Favale interferì concretamente nell'erogazione del finanziamento, impartendo istruzioni al Savelloni sui tempi di esecuzione della delibera di concessione e autorizzando lo *spread* relativo al prestito. La sentenza ha quindi evidenziato come il 18 ottobre 2002, una volta che parte del *bridge* era già transitato dal conto di Parmalat a quello di Hit, fu proprio l'imputato a intimare al Savelloni (come dallo stesso dichiarato) di non provvedere alla compensazione tra la provvista entrata nella disponibilità di quest'ultima e i suoi rilevanti debiti nei confronti della banca. In tale contesto probatorio la Corte territoriale ha poi inserito la figura del coimputato Muto, in quanto autore delle direttive impartite al Savelloni per l'improvvisa apertura della pratica relativa al finanziamento di Parmalat e soprattutto delle confidenze al Lucciola in merito alla decisione presa dai vertici della banca di concedere il finanziamento a Parmalat, ma altresì quale coprotagonista con il Favale nella trattativa con Hit, testimone della telefonata effettuata da quest'ultimo al Tonna su richiesta del Tristano per sbloccare la vicenda Ciappazzi, nonché terminale, ancora una volta congiuntamente al Favale, dei rapporti con il gruppo turismo durante l'elaborazione della convenzione interbancaria e della comunicazione del Savelloni del 18 ottobre circa la rilevata capienza del nuovo conto di Hit.

16.3.3 Da tale complesso di elementi la sentenza ha tratto la prova della consapevolezza del Favale della destinazione finale del *bridge* concesso a Parmalat tracciando una linea di ragionamento la cui tenuta logica non presenta vizi deducibili in questa sede. Infatti, la Corte territoriale ha correttamente posto in relazione fatti oggettivi che dimostrano il coinvolgimento del Favale in tutte le fasi che portarono alla deliberazione del prestito e della sua concreta erogazione e la cui sequenza rende logicamente indubitabile che egli fosse a conoscenza della sua funzione. In particolare, i ripetuti interventi operati dall'imputato sul Savelloni e soprattutto quelli riguardanti l'autorizzazione dello *spread* e l'ordine di non utilizzare la provvista pervenuta ad Hit per estinguere i suoi debiti verso la banca sono stati logicamente interpretati come sintomatici della sua consapevolezza. Non solo proprio, dal fatto che il Savelloni si sia rivolto alternativamente allo stesso Favale o al Muto o addirittura ad entrambi (come nel caso della richiesta di essere autorizzato a compensare) è stato correttamente inferito che per tale funzionario i referenti dell'operazione erano i due imputati. Circostanza che, accostata al fatto che sempre congiuntamente i medesimi erano stati gli autori della bocciatura del piano di finanziamento diretto del gruppo turismo, rende legittima l'ulteriore inferenza per cui i

due non potevano che avere le stesse conoscenze e che, dunque, quella confidata dal Muto al Lucciola fosse un'informazione in possesso anche del Favale.

16.3.4 Come accennato, le censure svolte dal ricorrente in proposito non sono in grado di scalfire la tenuta logica della linea argomentativa seguita dai giudici d'appello. A parte il già segnalato approccio atomistico al compendio probatorio, che ha portato il ricorrente a "sorvolare" sulle sinergie e sulle concatenazioni logiche tra i diversi indizi rilevate dalla sentenza, va innanzi tutto sottolineato come la Corte territoriale non abbia mai addebitato al Favale, a qualunque titolo, la paternità della decisione di finanziare Hit attraverso Parmalat ed anzi ha ripetutamente individuato l'origine di tale decisione nell'incontro del 1° ottobre 2002 tra Tanzi, Geronzi e Brambilla. Il fatto però che la decisione fosse stata assunta da altri non esclude che l'imputato, nel momento in cui ha agito, avesse contezza del disegno complessivo. Né rileva che la proposta di finanziamento non sia stata gestita dal dipartimento del Favale, giacché non era questo il *thema probandum* ed in ogni caso la circostanza è irrilevante alla luce delle condotte che ha posto in essere e della logica dimostrazione fornita dalla sentenza di ciò che l'imputato sapeva (e non di quello che non poteva non sapere), mentre i riferimenti operati dai giudici d'appello alla competenza di quest'ultimo e all'impossibilità che egli non si rendesse conto, al momento del voto in Comitato Crediti, dell'effettiva struttura dell'operazione sono mere considerazioni di contorno, che non possono essere estrapolate dal contesto argomentativo in cui sono state inserite e cioè un quadro indiziario già di per sé sufficientemente convergente verso il risultato probatorio affermato.

16.3.5 Quanto poi all'ordine impartito al Savelloni di non utilizzare i fondi pervenuti ad Hit, i giudici dell'appello hanno legittimamente trascurato le presunte spiegazioni fornite in merito dall'imputato, rilevandone implicitamente l'illogicità ed assertività. Ed infatti sostenere che egli avrebbe impartito l'ordine per non interferire con le trattative finalizzate alla ristrutturazione del debito del gruppo Parmalat è tesi viziata a monte dal fatto che la provvista era già pervenuta ad Hit, che con Parmalat, per le ragioni già esposte in precedenza, formalmente nulla aveva a che fare. Dunque delle due l'una: o tale spiegazione è artificiosa o comunque implica la consapevolezza che quanto percepito da Hit altro non era che il *bridge* erogato a Parmalat (giacché altrimenti non si spiegano i presunti timori dell'imputato), esattamente come sostenuto dalla sentenza. Il che sostanzialmente ammette anche il ricorrente nell'obiettare come la circostanza sarebbe al più sintomatica del fatto che il Favale sarebbe venuto a conoscenza della destinazione del *bridge* solo dopo la sua erogazione e soprattutto successivamente alla sua partecipazione al Comitato Crediti che lo aveva autorizzato. Obiezione generica nella misura in cui non si confronta con l'articolato ragionamento attraverso cui la Corte territoriale ha ritenuto tale

circostanza un sintomo postumo anche di una consapevolezza già in precedenza raggiunta sulla menzionata destinazione del finanziamento e della cui tenuta logica già si è detto. In ogni caso si tratta di un'obiezione fondata su di una riduttiva lettura del contributo concorsuale alla consumazione del reato accertato dai giudici di merito, che non si è esaurito nella mera partecipazione alla formazione del parere del Comitato Crediti.

16.4 Per quanto riguarda le doglianze avanzate con il settimo motivo è necessario preliminarmente distinguere quelle che concernono le operazioni dolose contestate sub A1 e A3. Quanto al primo dei fatti contestati già si è ricordato come ogni censura sia superata dal ritenuto assorbimento del reato in quello di bancarotta patrimoniale e dalla conseguente irrilevanza della consapevolezza da parte dell'imputato dell'eventuale stato di dissesto di Parmalat. Con riguardo invece alla seconda delle contestazioni menzionate si rinvia alle statuizioni assunte sub 10 nelle quali rimangono assorbite le censure del ricorrente.

16.5 Venendo alle altre censure proposte con il citato settimo motivo in riferimento ai fatti contestati sub A2 e A4 deve rilevarsi la sostanziale inammissibilità.

16.5.1 Ancora una volta il ricorso rivela un approccio atomistico al materiale probatorio posto a fondamento della decisione, omettendo di confrontarsi con il percorso argomentativo effettivamente seguito dalla Corte territoriale e che valorizza la progressiva convergenza degli elementi presi in considerazione verso il risultato probatorio affermato e, soprattutto, prende le mosse dalla perfetta conoscenza da parte dell'imputato della situazione del comparto turismo. La sentenza impugnata ha invero logicamente inferito dai documenti che ha citato il coinvolgimento del Favale nella trattativa finalizzata alla stipulazione della convenzione interbancaria (che, a tacer d'altro, altrimenti non si spiega il resoconto inviatogli dal Savelloni sull'incontro di Fontevivo cui non aveva partecipato, ma al quale era stato invitato con il Muto in rappresentanza di Capitalia), i cui contenuti non ha dunque appreso solo al momento della sua partecipazione al Comitato Crediti che ha formulato il parere favorevole su di essa. E altrettanto correttamente ha ritenuto che a quel momento, proprio in virtù della sua conoscenza dello stato di decozione del gruppo e della clausola che prevedeva la restituzione del *bridge* veicolato da Parmalat, egli fosse consapevole di come la convenzione non fosse altro che un espediente per prolungare artificialmente la vita del suddetto comparto. Ed in tal senso le doglianze del ricorrente si traducono altresì nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di

ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p..

16.5.2 Che poi "l'accanimento terapeutico" teso a far sopravvivere il settore turismo trovasse i suoi motivi, oltre che nei timori di un effetto domino, anche nella speranza che Tanzi potesse nel prosieguo procedere - grazie all'ancora garantito accesso attraverso Parmalat al mercato obbligazionario - immissioni di finanza nel comparto che consentissero al ceto bancario di rientrare almeno in parte dai suoi cospicui crediti, non è inedita ipotesi formulata dalla Corte, ma circostanza specificamente prospettata nell'incipit del capo A), che per le ragioni già addotte deve ritenersi essere stato formalmente contestato anche al Favale.

16.5.3 Né hanno maggior pregio le censure relative alla ritenuta consapevolezza da parte dell'imputato della fittizietà della formazione del capitale di Parmatour. Infatti non è illogico dedurre - anche alla luce della consapevolezza pregressa da parte del Favale della avvenuta distrazione del *bridge* - che il contenuto della nota Giove-Pitini abbia consentito all'imputato di rendersi conto di come il capitale di Parmatour venisse in parte formato attraverso la fittizia conversione di un credito inesistente, giacché dalla stessa emerge in maniera chiara che oggetto di conferimento è anche il credito conseguente al trasferimento del finanziamento concesso a Parmalat. Ed infatti il soggetto conferente viene indicato nell'azionista di riferimento di Parmatour (e non già in Parmalat s.p.a., che con la NewCo non ha alcun collegamento), ma il capitale viene vincolato al rimborso in favore di Capitalia (e non di Parmalat, effettivo ed unico creditore della società). L'imputato poteva non essere a conoscenza degli artifici contabili e societari attraverso cui il Tanzi aveva occultato l'origine del credito, ma ciò è irrilevante ai fini della sua comprensione dell'esatta configurazione del capitale di Parmatour.

16.6 Manifestamente infondato è poi l'ottavo motivo, atteso che l'operazione di ricapitalizzazione di Parmatour - secondo le modalità descritte - era parte integrante della convenzione che l'imputato ha concorso a far approvare. E come già detto la Corte territoriale ha correttamente individuato nel contenuto della nota Giove-Pitini il flusso informativo da cui il medesimo ha tratto le conoscenze sufficienti a comprendere la sua esatta configurazione.

16.7 Ed analogo giudizio deve essere formulato con riguardo alle doglianze avanzate con il nono motivo. Quanto all'asserita impossibilità che il Favale esprimesse pareri o voti diversi da quelli effettivamente espressi in senso al Comitato Crediti la censura deve ancora una volta essere circoscritta ai fatti di cui sub A2 e A4. In proposito deve comunque evidenziarsi come la sentenza impugnata abbia implicitamente motivato nella misura in cui ha ritenuto l'imputato fin dall'inizio consapevole della distrazione del *bridge*, della situazione in cui versava il comparto del turismo e dell'effettiva struttura

dell'operazione di ricapitalizzazione. Non di meno le obiezioni sollevate in proposito con il gravame di merito erano intrinsecamente generiche e come tali non impegnavano la Corte territoriale ad ulteriormente argomentare. Sulla irrilevanza dell'eventuale difetto di consapevolezza dell'imputato circa i passaggi utilizzati per costituire il credito fittizio conferito in Parmatour invece già si è detto in precedenza. Con riguardo infine al rapporto causale tra le delibere contestate e il "fallimento" di Parmalat e Parmatour, la doglianza rimane nuovamente assorbita relativamente ai fatti di cui ai punti 1 e 3 del capo A) da quanto stabilito in precedenza, rispettivamente, sub 8 e sub 11 in merito a tali imputazioni anche nei confronti del Favale. Per quanto concerne invece le altre operazioni dolose, va per un verso richiamato quanto illustrato sub 9 circa l'esatta configurazione dell'evento del reato e per l'altro evidenziato che la sentenza ha adeguatamente motivato sull'aggravamento del dissesto che la fittizietà della ricapitalizzazione e la stipulazione della convenzione interbancaria hanno comportato.

16.8 Il decimo e il dodicesimo motivo - concernenti il trattamento sanzionatorio, il giudizio di bilanciamento, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e la determinazione del danno - devono ritenersi assorbiti dalla necessità di rinviare comunque gli atti alla Corte d'appello di Bologna a seguito di quanto deciso sul reato di cui al capo A1) e dell'annullamento della sentenza con riguardo a quello di cui al capo A3) di cui si è già detto. Quanto, infine, alle doglianze sollevate con l'undicesimo motivo si rinvia a quanto esposto sub 5.9.

17. Ed infondati - salvo le consuete annotazioni sui capi A1) e A3) - sono anche i ricorsi proposti nell'interesse di Muto Antonio, all'epoca Responsabile della Funzione Crediti di Capitalia, ritenuto responsabile dai giudici del merito di tutti i reati ascrittigli, fatta eccezione per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione concernente il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi e commessi in danno di Parmalat s.p.a. e Cosal s.r.l., qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.o 1, della legge fallimentare.

17.1 Come già rilevato sub 8, anche il Muto può giovare, nonostante la questione non fosse stata specifico oggetto di doglianza nel suo ricorso, della decisione secondo cui le operazioni dolose contestate al capo A1) si devono ritenere assorbite nella bancarotta patrimoniale di cui al capo B), con la necessaria conseguenza dell'assorbimento di tutte le questioni concernenti la configurabilità del suddetto reato e la sua attribuibilità all'imputato sotto il profilo soggettivo, con specifico riguardo soprattutto a quelle concernenti la rappresentazione del dissesto di Parmalat.

17.2 Manifestamente infondato è poi, come già osservato sub 7.7.3, il primo motivo di entrambi i ricorsi presentati per il prevenuto, laddove si censura la ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta patrimoniale, sostenendosi che il finanziamento *bridge* concesso da Banca di Roma a Parmalat, e poi dirottato al settore turistico, non avrebbe comportato distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione patrimoniale, né creazione di passività inesistenti, ma si sarebbe risolto per Parmalat in un'operazione a somma zero rispetto al proprio assetto patrimoniale atteso che a fronte dell'ingresso nel suo patrimonio di una somma, la società sarebbe divenuta debitrice della medesima somma nei confronti dell'ente erogante, con la conseguenza che immutato sarebbe stato lasciato l'assetto patrimoniale del mutuatario.

17.2.1 Si è già osservato in proposito come dalle sentenze dei giudici del merito apparisse chiaro e chiaramente motivato, che il rapporto fra Parmalat e Banca di Roma relativo al *bridge* non fosse, come preteso, un normale rapporto di mutuo quanto, piuttosto, un'articolata operazione strutturata e gestita dalla banca, con erogazione senza apposita richiesta ed individuazione di una causale (esigenze "stagionali" della tesoreria Parmalat) pretestuosa. Se è vero che la somma erogata era stata accreditata a Parmalat s.p.a., l'immediato trasferimento di buona parte della medesima ad Hit, si era risolto in un'attività distrattiva dal patrimonio Parmalat di fondi apparentemente erogati a titolo di mutuo, con iscrizione in contabilità di poste creditorie fin dall'inizio da considerarsi come inesigibili per la ben conosciuta incapacità del debitore di prevedere un'ipotesi sensata di restituzione. Ed altrettanto era avvenuto per il trasferimento della somma per il pagamento della seconda rata dell'acquisto della società Ciappazzi a Cosal, società inattiva utilizzata come mero schermo per l'operazione in questione.

17.2.2 Le sentenze di merito hanno bene chiarito come – al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente per il quale, dall'angolo visuale della banca non sarebbe apparso *a priori* escluso o decisamente improbabile che le società turistiche non avrebbero rimborsato le quote ricevute del *bridge* connotando quei prestiti delle caratteristiche dell'erogazione a fondo perduto – la concreta gestione da parte delle strutture della banca dell'erogazione del prestito *bridge* a Parmalat aveva necessariamente comportato una precisa presa di cognizione delle condizioni del gruppo turistico e della sua situazione prefallimentare.

17.2.3 Con specifico riferimento al Muto, ripetutamente sono stati poi rilevati gli interventi del prevenuto proprio nella fase determinante dell'erogazione del *bridge*, per individuare il soggetto effettivo destinatario, certo non Parmalat, ma da scegliersi all'interno del gruppo turismo, fra Hit ed Horus.

17.2.4 Quanto poi al profilo soggettivo dell'imputazione, occorre innanzitutto richiamare l'ampia disamina della questione del dolo dell'*extraneus* concorrente nel delitto di bancarotta patrimoniale sviluppata sub 7, dove si è concluso che il suddetto dolo si

risolve nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente esterno, così come dall'imprenditore con il quale lo stesso concorre, quale produttivo del pericolo per l'effettività di tale garanzia nell'eventualità di una procedura concorsuale, a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza.

17.2.5 Ed i giudici del merito hanno compiutamente dimostrato, con corretta valutazione delle emergenze processuali, come al Muto fosse chiaro che la destinazione del prestito formalmente erogato a Parmalat fosse verso Hit e Cosal e che, quindi non si era trattato di un normale finanziamento alla società capo gruppo, ma di un'operazione che la banca aveva direttamente gestito mediante la deviazione del flusso finanziario verso realtà imprenditoriali decotte, realizzando così in concorso con i responsabili del gruppo industriale, e specialmente di Parmalat, un'operazione che aveva chiarissimi ed inequivoci connotati di pericolosità per i creditori della società apparente destinataria del finanziamento, e contemporaneamente apparente finanziatrice di diverse realtà imprenditoriali. E che un tale connotato di pericolosità fosse chiarissimo ai soggetti che ai diversi livelli nell'organizzazione della banca vi avevano concorso viene chiaramente dimostrato dalle motivazioni della sentenza impugnata laddove, con puntuale disamina degli elementi risultati dal dibattimento e già elaborati dalla sentenza di primo grado, vengono evidenziate circostanze significative della consapevolezza nel Muto delle caratteristiche di estrema pericolosità dell'operazione.

17.2.6 I giudici del merito hanno anche chiaramente valutato le emergenze processuali che dimostravano come il Muto avesse avuto, nella ristrutturazione del debito del gruppo viaggi, un ruolo ben più importante rispetto a quanto preteso, essendo stato uno dei protagonisti, assieme al Favale, della parte operativa dell'operazione che aveva portato alla decisione di concedere direttamente a Parmalat, il prestito *bridge* di 50 milioni di euro, destinato a Hit e fondamentale per la sua agonica sopravvivenza, dopo avere condotto l'analisi finanziaria e di bilancio su Horus che aveva portato ad escluderne in radice il merito creditizio, essendo ben a conoscenza delle finalità del prestito, della sua importanza per Hit e della sicura incapacità restitutoria del soggetto in tal modo finanziato.

17.2.7 La motivazione della sentenza, con la compiuta dimostrazione della sua consapevolezza della effettiva destinazione finale del finanziamento ad Hit, riesce adeguatamente a rivelare il dolo dell'imputato nel realizzare le condotte materiali contestategli, ed è in grado di resistere alle censure, peraltro non sufficientemente specifiche avanzate dal ricorrente.

17.3 Il centro del secondo motivo di entrambi i ricorsi, nonostante appaia riferirsi in genere alle contestazioni ex art. 223, comma 2 n. 2 legge fall., con riferimento all'asserita sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta conseguente ad operazioni dolose, si concentra tuttavia sulla sola ipotesi del finanziamento *bridge* valutato come operazione dolosa; ma come si è già osservato, opera anche per il Muto, il quale non ha posto espressamente la questione, la valutazione di assorbimento dell'addebito in quello di bancarotta distrattiva.

17.4 Le successive diffuse argomentazioni in tema di elemento soggettivo trovano confutazione nella già esplicitata valutazione al proposito dell'elemento soggettivo del concorso dell'*extraneus* nella condotta distrattiva dell'*intraneus* e nell'oggetto della consapevolezza del concorrente circa la natura e pericolosità dell'azione per gli interessi dei creditori della società, irrilevante essendo ogni considerazione sul rapporto causale con il dissesto, non richiesta dalla norma incriminatrice.

17.5 Infondati anche il terzo ed il quarto motivo sviluppati nel ricorso dell'Avv. De Fazio che denunciano la ritenuta consapevolezza della decisione di erogare il finanziamento attraverso l'interposizione di Parmalat.

17.5.1 Come già osservato per la posizione del Favale, i ricorrenti basano le proprie doglianze su di una scansione degli avvenimenti che vorrebbe vedere i vertici tecnici della banca agire e decidere sul merito creditizio dell'una o dell'altra società possibile destinataria del finanziamento in modo del tutto sganciato dal contatto con i vertici politico-decisionali della banca, perdendo di vista le loro connessioni e l'interazione fra i diversi comportamenti.

17.5.2 Non considera però il ricorrente come la Corte di merito abbia correttamente escluso la riferibilità al prevenuto della decisione sul finanziamento, laddove invece ha messo in luce attraverso quali condotte, analiticamente descritte ed esaminate, avesse contribuito alle attività preparatorie della conseguente delibera, che costituiva l'epilogo di un procedimento complesso, ed alle successive attività che avevano contrassegnato i tempi ed i modi della concreta erogazione, situazione nella quale la posizione del Muto, assieme a quella del Favale, era apparsa determinante per la sospensione e la successiva erogazione del finanziamento, attività non configurabili come non assistite da una concreta volontà di partecipazione alla realizzazione del piano complessivo, risoltosi nella distrazione di fondi dal patrimonio della Parmalat.

17.5.3 I rilievi del ricorrente in merito alle fonti di conoscenza del Muto della concreta situazione in cui si trovava ad operare, lungi dal denunciare un fondato travisamento della prova, ben possono essere ricondotti a censure sulla valutazione da parte dei giudici del merito di elementi di prova dei fatti di rilievo, già formulate nel processo di merito e considerate non fondate con motivazioni diffuse ed esenti da vizi logici.

17.6 Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Mazzola ed il quinto del ricorso dell'avv. De Fazio, che attengono al trattamento sanzionatorio, devono ritenersi assorbiti dalla necessità di rinviare comunque gli atti alla Corte d'appello di Bologna a seguito di quanto deciso sul reato di cui al capo A1) e dell'annullamento della sentenza con riguardo a quello di cui al capo A3). Quanto, infine, alle doglianze sollevate con il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Mazzola si rinvia a quanto esposto sub 5.9.

18. Infondato e per certi versi inammissibile è anche il ricorso di Geronzi Cesare, all'epoca dei fatti presidente di Capitalia, *holding* dell'omonimo gruppo bancario e in precedenza di Banca di Roma, il quale è stato ritenuto responsabile di tutte le ipotesi di violazione dell'art. 223 Legge fallimentare e di usura lui ascritte.

18.1 Già si è detto sub 2 e 3 dell'infondatezza dei motivi di natura processuale avanzati dal prevenuto: il primo, relativo alla dedotta nullità delle deposizioni testimoniali assunte in violazione dei limiti temporali stabiliti per le domande del Presidente del Collegio; il secondo, concernente l'inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali assunte in violazione del divieto di domande suggestive; il terzo, con il quale è stata eccepito l'abbandono dell'accusa da parte del P.M. astenutosi per alcune udienze dal controesame dei testi della difesa; il quarto, relativo all'inutilizzabilità dei prospetti acquisiti nel corso della testimonianza del teste Sgarangella; il quinto, concernente il difetto di motivazione sulla ritenuta utilizzabilità della testimonianza del teste Sgarangella; il sesto, con cui il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Tanzi e Tonna, assunte al di fuori di ogni pericolo di dispersione della prova, e senza il previo deposito integrale del fascicolo del P.M., e, in subordine, ha proposto la questione di illegittimità costituzionale della disciplina dell'incidente probatorio.

18.2 Manifestamente infondati sono i motivi settimo ed ottavo relativi alla vicenda dell'acquisto dell'azienda Ciappazzi.

18.2.1 Con il settimo motivo viene in sostanza denunciata una contraddizione nella sentenza del Tribunale non rilevata e adeguatamente valutata dalla sentenza impugnata, che inoltre non avrebbe affrontato argomenti sviluppati nell'atto di appello. In tal senso ha sostenuto il ricorrente come il Tribunale abbia affermato, da un lato, che l'azienda di acque minerali appartenente al Gruppo Ciarrapico era stata acquisita per le pressioni esercitate da Banco di Roma sul Tanzi (il quale non sarebbe stato realmente interessato alla Ciappazzi), mentre, dall'altro lato, contraddittoriamente, avrebbe riconosciuto che lo stesso Tanzi non era stato vittima di una costrizione assoluta, essendosi giocata fra l'industriale di Collecchio e l'Istituto di credito per anni una sorta di *partita a scacchi*.

18.2.2 In realtà la sentenza del Tribunale aveva chiaramente ed inequivocabilmente osservato, con la diffusa indicazione e corretta valutazione di tutti gli elementi, tratti da

fonti documentali e testimoniali che dimostravano il suo assunto, che la vicenda doveva essere valutata nella cornice dell'intera storia dei complessi ed intricati rapporti intercorsi tra il Tanzi e Banca di Roma, attraversati negli anni da diverse e complesse vicissitudini, così che, se esaminata alla luce di tale più corretta chiave di lettura, apparenti si manifestavano le ragioni di perplessità dei difensori, laddove al più si sarebbe dovuto ritenere che l'acquisto della Ciappazzi non aveva tanto costituito per Tanzi un normale investimento industriale, quanto una decisione necessitata, dipendente da un insieme di pressioni che avevano ristretto notevolmente la sua libertà negoziale, senza peraltro essersi risolte in vera e propria coazione assoluta.

18.2.3 L'esplicitazione chiara ed analitica dei diversi passaggi della vicenda, nella quale, nel tempo si erano susseguite accelerazioni da parte della banca per concludere l'affare, e rallentamenti da parte del Tanzi, in momenti in cui meno sentiva la pressione della necessità di ricorrere all'istituto, suo principale finanziatore, e cercava pertanto di limitare gli aspetti dannosi dell'acquisto dei quali era stato avvertito nel tempo da diverse fonti - che il Tribunale evidenzia ed esplicita con chiarezza - rende piena ragione della conclusione del primo giudice che appare del tutto esente dai pretesi vizi di logica consequenzialità.


18.2.4 Non coglie poi nel segno il ricorso quando censura la motivazione della sentenza della Corte d'Appello, a cui ascrive di aver confermato la decisione del Tribunale su di una questione, quella della pretesa contraddizione nel suo testo, emersa solo in sede di impugnazione. Invero la contraddizione in questione, se non era stata denunciata nelle argomentazioni di una sentenza non ancora pronunciata, era stata evidenziata dalla difesa nel corso del procedimento di primo grado, tanto che il giudice aveva considerato le relative argomentazioni ed aveva risposto, come sopra rilevato, e la Corte d'Appello legittimamente ha confermato tali conclusioni. La Corte di merito inoltre, a differenza di quanto lamentato dal ricorrente, ha affrontato le doglianze difensive sul significato per il Tanzi dell'acquisizione della Ciappazzi, né si può rinvenire motivo di nullità della sentenza, tanto più sotto il profilo della manifesta illogicità o della mancanza della motivazione, in una tecnica motivazionale che, nell'affrontare ampiamente ed integralmente le diverse questioni proposte, ne ha organizzato la trattazione non proprio secondo le scansioni pretese dal ricorrente. Infatti le pretese difficoltà di lettura della motivazione, posto che i diversi passaggi sono ampiamente articolati e collegati, se non in parte ripresi, non incidono sulla capacità della sentenza di rendere ragione della decisione e di affrontare le questioni determinanti poste dal processo e dall'impugnazione.

18.2.5 Manifestamente infondato è, come detto, anche l'ottavo motivo con cui viene dedotto travisamento della prova e omesso esame di circostanze decisive con riguardo

alla motivazione sull'acquisto della azienda Ciappazzi. Il ricorrente lamenta come non sia stato considerato che per Parmalat l'entrata nel mercato delle acque alimentari sarebbe stata strategica e che in tale contesto l'acquisizione della menzionata azienda fosse stata segnalata come conveniente per vari motivi, indicati dal consulente esperto del settore, in una nota che non sarebbe stata considerata dalla Corte d'Appello, nonostante fosse stata indicata nell'atto di appello come particolarmente significativa.

18.2.6 Si tratta ad avviso del Collegio di argomenti che non tengono conto di quanto emerso nel dibattimento e riportato diffusamente dai giudici del merito in ordine alle valutazioni che i tecnici di Parmalat, e soprattutto l'ing. Pozzi, avevano fatto in un primo momento del complesso delle c.d. acque minori di Ciarrapico (addirittura era stato indicato in modo molto chiaro che le uniche società appena interessanti fra tutte quelle di Ciarrapico erano Recoaro e Pejo, acquisite da altro gruppo, presso il quale aveva lavorato il Pozzi) ed in tal senso la sentenza riporta con grande precisione quali fossero le valutazioni del Pozzi sulle società che il Tanzi avrebbe dovuto acquistare in blocco al prezzo di 35mld di lire. Altrettanto chiaramente gli stessi giudici del merito hanno poi evidenziato, con puntuali riferimenti alle emergenze processuali, che il Tanzi, al termine della lunga trattativa con l'istituto caratterizzata da alterni momenti di pressione da parte dell'uno o dell'altro dei soggetti coinvolti, era stato convinto ad acquisirne almeno una al prezzo immutabile di 35mld di lire come visto sopra, in un contesto in cui questi era sempre bisognoso di interventi della banca per mettere al sicuro le linee di credito delle società dei diversi gruppi, e personali, e la banca, dal canto suo, era pressata dalla necessità di definire la liquidazione *in bonis* delle società del gruppo Sorgenti, operazione per completare la quale occorreva esattamente la cifra sopra indicata.

18.2.7 La Corte di merito, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, ha affrontato proprio quel contributo del Pozzi che si denuncia come pretermesso, fornito quando l'esperto di Tanzi aveva preso atto che Parmalat avrebbe dovuto acquistare almeno una di quelle società. In quel contesto Pozzi aveva indicato gli elementi, peraltro non molto significativi, che, nel caso fosse stato indispensabile scegliere una delle società, avrebbero dovuto orientare la scelta su Ciappazzi, a differenza di altre. Ma è evidente - e la Corte di merito lo segnala in modo del tutto chiaro e con lettura corretta delle indicazioni del Pozzi - che non veniva presentata una situazione positiva sulla quale Parmalat avrebbe potuto contare, quanto piuttosto, nel contesto disastroso evidenziato, la condizione di quella che, fra le società delle c.d. acque minori di Ciarrapico rappresentava il "meno peggio". Si tratta, pertanto, di lettura necessitata e conforme al contenuto ed alla logica dei contributi del Pozzi, che, al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente, sottrae alle proposte censure la motivazione della Corte di merito sul punto.

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. One is a simple vertical line with a small loop at the top. The other two are more complex, with long, sweeping strokes and loops, appearing to be stylized signatures.

18.2.8 Altrettanto manifestamente infondata è poi la doglianza concernente la pretesa erronea valutazione della Corte di merito dell'interesse di Parmalat all'acquisizione di Ciappazzi, per l'interesse più generale della società ad acquisizioni societarie, e, nella specie, ad entrare nel mercato delle acque minerali. Premesso che in ogni caso si tratterebbe di censura non concernente illogicità manifesta della motivazione o il travisamento di atti, ma di valutazione del compendio probatorio che appartiene esclusivamente al giudice del merito, osserva il Collegio come chiaramente i giudici territoriali abbiano fatto riferimento ad inequivoci elementi di prova idonei a dimostrare che Parmalat, nel settore acque, aveva puntato sulla produzione di AquaParmalat, la quale consisteva non certo nella captazione e imbottigliamento di acqua proveniente da fonti minerali, ma nel trattamento e commercializzazione di acqua di acquedotto, dapprima sottoposta ad un processo di osmosi inversa e poi trattata con l'aggiunta di sali minerali, prodotto all'evidenza del tutto diverso dal primo.

18.2.9 In ogni caso i giudici del merito hanno ben rilevato come il Pozzi, nelle sue consulenze a Parmalat, avesse sostenuto che Ciappazzi, in quanto tale, non sarebbe stata interessante neppure in funzione di AquaParmalat e come tale affermazione non si ponesse in contrasto logico con quella secondo cui uno degli elementi che, nella situazione rappresentata da Tanzi, della necessità dell'acquisto di almeno una delle società, faceva propendere per Ciappazzi quale male minore, era anche quella di una possibile utilizzazione di quella struttura per AquaParmalat al sud. Ma è del tutto evidente, e le sentenze lo hanno correttamente considerato, che ben diversa è la valutazione in assoluto di un complesso industriale, dalla ricerca di un qualche elemento, di uno spunto, che orienti in una scelta obbligata fra beni tutti di scarsa o nessuna utilità.

18.2.10 Ed altrettanto bene hanno rilevato i giudici del merito - con corretta valutazione dell'appunto, telegrafico ma significativo, dell'avv. Pazzi presente ad una riunione presso la banca che aveva ad oggetto la vendita Ciappazzi, nonché della successiva comunicazione per *e-mail* a Tonna - che l'unica variante indipendente in tutta la trattativa era sempre stato il prezzo di 35mld di lire, sia in caso di acquisizione di tutte le società delle acque minori, sia della sola Ciappazzi, una volta deciso che se ne dovesse acquistare almeno una.

18.2.11 Né hanno maggior fondamento i rilievi del ricorrente circa il vero valore dell'azienda Ciappazzi al momento della sua cessione a Cosal e la denunciata omissione di motivazione sul punto nella sentenza impugnata. Viene in tal senso enfatizzata dal ricorrente l'indicazione di 3.625.000 di euro che si sostiene fosse la differenza fra il prezzo pattuito e il valore di Ciappazzi e si lamenta la risposta della Corte d'Appello ai rilievi dell'appello sulla congruità del prezzo di acquisto. Pare invece del tutto corretto il riferimento del giudice d'appello al fatto che quella non fosse la reale differenza fra

prezzo preteso e valore effettivo, ma fosse, secondo più fonti esaminate ed elencate, seguendo le prospettazioni dell'appello, alla nota 950 della motivazione, il minimo indispensabile, "gli investimenti di minima per poter consentire un funzionamento dello stabilimento", come scrive la Corte citando Pozzi, che quindi non viene certo pretermesso o dimenticato. E del tutto adeguato, per completare la risposta sul valore di Ciappazzi, è il mero riferimento all'ampia esposizione del primo giudice dove viene affrontata correttamente ed esaustivamente la questione del valore effettivo, e ritenuto peraltro negativo, di Ciappazzi.

18.2.12 Il motivo denuncia poi una pretesa "clamorosa" omissione di motivazione e di valutazione di un elemento di prova, che sarebbe l'entusiasmo manifestato nell'*entourage* di Tanzi al momento della conclusione della transazione Cosal il 16 ottobre 2002. Non si confronta però con il fatto che in quel modo, e in quella data, veniva chiusa, dopo i giorni della c.d. strategia dilatoria, la questione del finanziamento *bridge* che avrebbe salvato dal fallimento Hit e il resto del gruppo turismo, per il pagamento della biglietteria aerea e la sistemazione delle pendenze più urgenti ; né ricorda come emerga dalle sentenze di merito che solo quello era l'obiettivo raggiunto, non certo la conclusione di un buon affare con l'acquisto di Ciappazzi. D'altra parte il riferimento alle "sòle" inserite da Zini nel progetto di transazione per fare ancora "casino" è male interpretato dal ricorrente, laddove le sentenze di merito correttamente hanno concluso che, se Cosal si doveva arrendere ad una transazione che chiudeva la procedura di arbitrato per il fine superiore di acquisire il *bridge*, poteva consolarsi con la possibilità di avanzare ulteriori pretese al ribasso (il casino) per merito dell'Avv. Zini che nella proposta aveva inserito una qualche trappola (le sòle).

18.2.13 E pare al Collegio che i giudici del merito non abbiano certo omesso la valutazione di quella nota, più volte oggetto di esame, mentre il ricorso, pur denunciandola come omissione clamorosa, poi non si addentra a giustificare in che termini il giubilo di Zini avrebbe potuto e dovuto convincere della validità economica della operazione Ciappazzi e non, piuttosto, della sua mera contingente necessità.

18.3 Sul nono motivo del ricorso dell'imputato, con cui si censura il ritenuto concorso del reato di operazione dolosa causativa di aggravamento del dissesto con quello di bancarotta per distrazione avente ad oggetto la concessione del *bridge* a Parmalat e il contestuale travaso della somma ad Hit, il Collegio non può che riferirsi a quanto precedentemente osservato e deciso in proposito sub 8.

18.4 Il decimo ed il sedicesimo motivo del ricorso concernono, da diversi angoli di visuale, l'addebito concernente la proroga del termine di rimborso del finanziamento *bridge*, operazione dolosa contestata al capo A3), in relazione alla quale non ci si può che riportare a quanto invece ritenuto al proposito sub 10.

18.5 Con l'undicesimo motivo è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al delitto di usura. Come diffusamente osservato sub 11, il delitto è prescritto e come tale deve essere dichiarato, non essendovi spazi per l'applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. c.p.p.

18.6 Infondato è invece il dodicesimo motivo, con cui si lamenta illogicità manifesta della motivazione relativa alle vicende concernenti l'acquisizione Ciappazzi, essendo stato indicato l'imputato quale regista ultimo della vicenda in assenza di prova diretta, ma sulla base di una pretesa prova logica.

18.6.1 Osserva innanzi tutto il Collegio come sul punto non siano fondate le critiche del ricorrente alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese da Tanzi e Tonna, quando vennero sentiti in incidente probatorio sul ruolo del Geronzi nella trattativa Ciappazzi. Pare al Collegio del tutto adeguata la motivazione delle sentenze, che hanno ritenuto non decisivo sintomo di inattendibilità dei dichiaranti, la divergenza fra le due dichiarazioni sul momento in cui era stata prospettata da parte della banca la necessità dell'acquisto di Ciappazzi ad opera di Parmalat, nel contesto di una serie di rapporti fra il gruppo emiliano e la banca, nella gestione dell'imputato, che viene descritto compiutamente e logicamente. .

18.6.2 La pretesa contraddizione, poi, correttamente è stata ritenuta vertere su circostanza di contorno, perché da quanto risulta dalle sentenze, nessuno dei due dichiaranti ha contraddetto l'altro sul fatto che erano stati i vertici della banca, De Nicolais e Geronzi (Tonna ricorda quando aveva partecipato ad un incontro a più voci, e riferisce quel che ha direttamente vissuto, ma questo non smentisce Tanzi, né Tanzi esclude l'incontro successivo con Geronzi) a prospettare al Tanzi la necessità dell'acquisto delle società delle acque minori di Ciarrapico, come esigenza della banca.


18.6.3 Nessun rilievo ha poi il preteso travisamento di prova decisiva in merito al fatto se Tanzi avesse o meno affermato che era stato convocato anche da Geronzi, dopo che aveva parlato con De Nicolais, che gli aveva preannunciato un intervento anche da parte del Presidente. Il ricorrente riproduce il testo del verbale dell'incidente probatorio di Tanzi - il quale aveva riferito che il presidente gli aveva detto che avrebbero dovuto concludere l'operazione nella quale la banca aveva un interesse molto importante - e sostiene che mai Tanzi avrebbe affermato che vi era stata una convocazione per l'incontro con Geronzi, come invece riportato nelle sentenze dei giudici del merito. Il ricorso, nel denunciare il travisamento della prova con la citazione di un solo brano dell'atto asseritamente travisato, non riesce a dimostrare la decisività del preteso errore delle sentenze dei giudici del merito, non essendo dato comprendere in che termini il fatto che l'incontro fosse avvenuto su convocazione o meno possa destrutturare la motivazione

della sentenza, dove si dà atto, proprio nella frase riportata dal ricorrente, di un fatto indicato dal Tanzi come concretamente avvenuto.

18.6.4 Del tutto generici poi gli ulteriori rilievi di omessa valutazione di prove decisive, laddove il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale avrebbe smentito Tanzi e Tonna su taluni particolari, mentre non vengono indicati con l'indispensabile precisione gli elementi di prova che sarebbero stati letti dal primo giudice in modo tale da rendere evidente quella che viene definita la falsità delle dichiarazioni dei due esponenti di vertice del gruppo industriale di Collecchio.

18.6.5 Infondati sono anche i rilievi formulati sui riscontri esterni indicati in sentenza. In particolare, e seguendo le specifiche doglianze del ricorrente, infondata è la doglianza secondo cui la testimonianza De Mariassevich smentirebbe la conclusione tratta dai giudici del merito sul significato di una sua nota manoscritta sulla copia della lettera dell'avv. Zini con la quale Parmalat sosteneva di non voler dar corso al preliminare del marzo 1999, sull'acquisto delle acque minori di Ciarrapico. L'appunto destinato ai superiori indicava come opportuna una presa di contatto con il gruppo Tanzi ad adeguato livello. Secondo i giudici del merito il funzionario, che seguiva la realizzazione del piano Gallo, aveva ritenuto necessario, per l'improvviso arresto delle trattative, un contatto fra Tanzi e Geronzi, in quanto vertici delle rispettive strutture. Poiché il teste al dibattimento aveva indicato, oltre a Geronzi, altri funzionari di vertice quali possibili interlocutori di Tanzi, il ricorrente evidenzia la contraddizione della sentenza con la dichiarazione del teste, che non era stata univoca nell'indicare Geronzi come soggetto che avrebbe ricevuto e valutato quella nota. Rileva il collegio che la Corte di merito non si è arrestata a tale affermazione – peraltro corroborata sul piano logico dalla circostanza che era pacifico che Tanzi e Geronzi avevano lunga consuetudine e avevano occasioni frequenti di incontro – ma aveva poi evidenziato che in concreto un intervento di Geronzi si era effettivamente verificato, come risultava da un appunto del Brambilla per Carbone, in cui si osservava che il presidente aveva parlato con Tanzi e si attendevano risposte. Ciò dimostra che quella dei giudici del merito sul soggetto che ad adeguato livello avrebbe dovuto affrontare la questione non era la congettura che ritiene il ricorrente e che in effetti Geronzi aveva incontrato Tanzi.

18.6.6 Né pare più fondato il rilievo secondo cui sarebbe solo una mera presunzione quella formulata dai giudici del merito circa un effettivo intervento di Geronzi; secondo il ricorrente, il fatto, risultante da una nota del Carbone di un mese successivo, che ancora nessuno si era fatto vivo per la chiusura della trattativa sulle acque minori, dimostrava che non aveva avuto effetto alcuno l'ipotetico intervento del presidente, non certo da considerarsi regista-supervisore di tutta l'operazione. Non considera però il ricorrente che le sentenze dei giudici del merito hanno ben osservato che con la lettera del settembre



2000 l'Avv. Zini chiudeva la trattativa e che non era privo di rilievo che dopo l'incontro tra Tanzi e Geronzi la medesima, dovendosi dare e ricevere risposte, si fosse riaperta; del tutto logica quindi la conclusione che l'intervento del Geronzi avesse avuto decisiva efficacia in quel senso.

18.6.7 Né le sentenze hanno omesso di ricordare come le trattative avessero preso nuovo spunto per poi giungere alla concentrazione sull'acquisto di una sola società delle acque, secondo le indicazioni del Pozzi. E, a proposito di quel periodo, non individuano certo illogicità manifeste della motivazione i rilievi del ricorso sul contenuto di un documento sequestrato nell'area legale di Banca di Roma. La Corte d'Appello, con argomenti logici e in linea con la giurisprudenza al proposito, nega la qualifica di anonimo (peraltro genericamente sostenuta dal ricorrente) al documento, che attribuisce al Carbone, e ne trae la conclusione che le trattative proseguivano, su vari piani, fra i quali anche quello di vertice del contatto Tanzi-Geronzi. Né la Corte territoriale ha omesso di rammentare, in più passaggi della sentenza, come l'andamento di quella trattativa avesse avuto, negli anni in cui si era sviluppata, un andamento ondivago, a seconda dei momenti in cui la conclusione premeva a Parmalat o alla Banca, a dimostrazione che non aveva alcun significato particolare, se non di indicare a quale dei soggetti in quel frangente premesse di chiudere, il commento manoscritto sul documento in esame: "*della serie quelli che hanno sempre tempo*", al quale il ricorso annette un particolare significato, che invece non ha.

18.6.8 Del tutto privo di fondamento infine il rilievo del ricorrente riferito alla *e-mail* tra Tonna e la Visconti che secondo i giudici del merito avrebbe dimostrato che Geronzi era costantemente informato sugli sviluppi della trattativa; poiché l'oggetto della comunicazione era uno slittamento dall'ottobre 2001 all'inizio del successivo anno della data di stipula della vendita Ciappazzi per manifestate esigenze di Ciarrapico, la Visconti aveva chiesto il parere di Tonna che aveva risposto nei termini riportati nelle sentenze, con una manifestazione di assenso, salvo che non potesse intervenire Geronzi. Del tutto logica la conclusione della Corte che non va oltre il contenuto letterale del documento, dove Tonna, ipotizza solo una possibilità di intervento di Geronzi, all'evidenza per stringere i tempi, ma non millanta rapporti particolari o frequentazioni e si mostra solo al corrente dell'interesse della banca per la conclusione della vendita e del fatto che un intervento su Ciarrapico e Tanzi per individuare una diversa data della stipula non potesse che venire da chi stava al vertice della banca e fosse ben al corrente dei termini della questione. Logica quindi la conclusione dei giudici del merito. Del tutto arbitraria pare invece la conclusione del ricorrente, secondo cui il riferimento all'imputato fosse la mera vanteria, di conoscere Geronzi, di un Tonna, frustrato perché sempre tenuto ai


marginari della vicenda. E' vero che la sentenza impugnata ha osservato che i funzionari non chiedevano l'intervento diretto del presidente Geronzi nelle trattative quotidiane e negli aspetti esecutivi che le riguardavano; omette però di ricordare il ricorrente che, nel seguito, la motivazione ha rilevato che l'abbandono della trattativa da parte di Parmalat non era questione di mero livello esecutivo, ma di importante rilevanza strategica; situazione che non è illogico ritenere avesse provocato l'intervento di Geronzi, attesa la posizione nella struttura decisionale della banca, che lo stesso si era attribuito nell'interrogatorio davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, dove si era qualificato come responsabile delle decisioni di alto livello strategico.

18.7 Con il tredicesimo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso nella concessione del finanziamento *bridge*, laddove la Corte territoriale avrebbe confermato l'attendibilità delle dichiarazioni di Tonna sul momento in cui sarebbe stato chiesto il finanziamento di 50mln di euro per il gruppo turismo, sulla sola base delle affermazioni di Tanzi ed Arpe di non ricordare se l'incontro dell'11 luglio 2002, tutto centrato sulla questione dell'acquisto da parte di Parmalat delle azioni di Medio Credito Centrale, richiesto dalla banca ed osteggiato da Tonna, avesse avuto per oggetto anche la questione del prestito al gruppo turismo.

18.7.1 La censura del ricorrente appare priva di fondamento se si considera che il giudice d'appello, con i suoi riferimenti alla sentenza di primo grado, non contestati per travisamento, ha rammentato che Tanzi aveva dichiarato di aver, proprio all'inizio dell'estate 2002, chiesto a Geronzi consistenti finanziamenti per il gruppo turistico, e che nel medesimo periodo aveva avuto un incontro, presente Tonna, con Geronzi ed Arpe, mentre lo stesso Arpe, al dibattimento, aveva collocato nel medesimo periodo di giugno-luglio la richiesta di Tanzi al proposito.

18.7.2 Risulta quindi evidente dal testo dei provvedimenti dei giudici del merito, fra loro integrati ed idonei nel loro complesso a fornire risposta alle deduzioni difensive, che le affermazioni di Tanzi e Arpe, di non ricordare tutti i particolari di un incontro centrato su altro argomento di interesse per la banca, correttamente non sono state ritenute quali smentite delle affermazioni di Tonna, il quale fra l'altro, secondo la narrativa del Tribunale, che il ricorso non contesta, non avrebbe dichiarato che nell'incontro del luglio fosse stato raggiunto un accordo sul prestito, ma soltanto che il Geronzi aveva promesso una generica disponibilità di Capitalia - Banca di Roma.

18.7.3 Non è quindi rilevabile quella che il ricorrente definisce "contraddizione irrisolta" della sentenza di appello, laddove viene riportata la dichiarazione di Tanzi sull'incontro del 1° ottobre 2002 con Brambilla, alla presenza di Geronzi, nell'ambito del quale il Brambilla, senza mezzi termini, aveva affermato che il finanziamento per il gruppo turistico la banca l'avrebbe potuto erogare solo a Parmalat, che si sarebbe poi dovuta




arrangiare sul come farlo pervenire ad Hit, né pare illogica la valutazione dei giudici del merito, sull'evidente assenso del presidente dell'istituto bancario che tale proposta faceva al Tanzi per bocca del Brambilla, tanto più che a rafforzare la precarietà della posizione di Tanzi era stato il presidente Geronzi, il quale, proprio in quel contesto, gli aveva ricordato la necessità della chiusura di Ciappazzi.

18.7.4 Poco consistenti paiono poi le critiche svolte sulla conferma dell'attendibilità delle chiamate in correità che attribuivano al Geronzi un ruolo attivo nella concessione del finanziamento *bridge* a Parmalat per sovvenzionare Hit. Quanto all'annotazione in data 13 maggio 2002 di De Mariassevich, il collegio deve ribadire le osservazioni che precedono circa la riferibilità anche, e *in primis*, al Geronzi dell'indicazione di *livello adeguato*, nella parte concernente la banca, contenuta nell'appunto, nei termini chiariti dal teste al dibattimento. È evidente che, rapportata al contesto in cui si inserisce la nota - quando erano nel pieno le contestazioni di Cosal sull'acquisto Ciappazzi ed il testimone manifestava il timore per la concreta realizzazione del "piano Gallo" se non fosse stata definita la questione - l'indicazione sull'adeguato livello non poteva che riferirsi alle persone, Geronzi e Brambilla, che poi concretamente avrebbero agito su Tanzi per avviare a conclusione la questione Ciappazzi; non a caso proprio Geronzi e Brambilla sarebbero poi stati gli interlocutori dei vertici Parmalat nei successivi incontri, ed in particolare in quello del 1° ottobre 2002, quando, come visto, erano stati posti limiti precisi all'erogazione del prestito e Geronzi si era premurato di collegare subito la questione alla conclusione della vicenda Ciappazzi.

18.7.5 Non sono poi fondate le censure del ricorrente sulla ritenuta effettività dell'incontro di Tanzi con Brambilla e Geronzi, il 1° ottobre 2002, che sarebbe avvenuto in margine di una riunione del consiglio di amministrazione della banca. Correttamente la Corte di merito ha trovato riscontro dell'attendibilità del racconto di Tanzi, sia nel fatto che in quella data si era effettivamente svolta una riunione del C.d.A. della banca a cui avevano partecipato Geronzi, Tanzi e Brambilla, sia nella conferma dell'avvenuto incontro di Tanzi coi vertici della banca, contenuta nella lettera che il successivo 2 ottobre Isidoro Lucciola, consulente per la ristrutturazione del gruppo turistico, aveva spedito al Brambilla in accompagnamento alla trasmissione di documenti provenienti dall'A.D. di Hit, Tedesco.

18.7.6 Con adeguata valutazione di plurime emergenze processuali, i giudici del merito hanno ritenuto che, nel contesto in cui si era inserita quella lettera, la circostanza che il destinatario fosse il solo Brambilla non si sarebbe potuta considerare, quale prova che all'incontro non avesse partecipato anche Geronzi. Non è invero illogica la conclusione che, in occasione di quell'incontro in margine alla riunione del consiglio di amministrazione della banca, al colloquio, concernente le richieste di finanziamento del



gruppo turistico per un importo rilevantissimo, fosse presente il massimo dirigente dell'istituto, il quale, se non era intervenuto, neppure per puntualizzare o ridurne la portata, mentre Brambilla chiariva a Tanzi i generici termini di quello che poi sarebbe divenuto in concreto il finanziamento *bridge*, aveva immediatamente collegato quel discorso alla questione che premeva all'istituto in generale, e quindi al suo massimo vertice, per le implicazioni che più volte sono state indicate, e cioè la definizione dell'affare Ciappazzi.

18.7.7 Del tutto logicamente i giudici del merito hanno poi ritenuto che quell'affermazione provenisse da Geronzi, come riferito da Tanzi, considerato che in quel periodo la questione Ciappazzi era ancora aperta, con Cosal che aveva devoluto all'arbitrato le sue pretese e con la banca che premeva per chiudere, proprio come emerge dalla nota allarmata di De Mariassevich sulla necessità di colloqui interessanti i reciproci vertici.

18.7.8 Non paiono infine fondate le censure alla motivazione della sentenza con riguardo al valore di riscontro del *memorandum* del Lucciola in data 7 ottobre 2002, nel quale si attestava in primo luogo che le strutture tecniche di Capitalia - Medio Credito Centrale avevano inviato al dottor Geronzi ed al dottor Arpe un resoconto dei risultati dell'incontro del 19 settembre, con cui si proponeva alla dirigenza la concessione di un *bridge financing* all'azionista di riferimento e non direttamente al gruppo Hit. Il ricorrente, laddove denuncia l'incompatibilità tra il contenuto del documento e l'indicazione di Tanzi secondo cui oggetto dell'incontro del 1° ottobre sarebbe stato un finanziamento a Parmalat e non ad Horus, dimentica la parte più significativa del documento, quella in cui si afferma che le strutture tecniche della banca avevano escluso la possibilità di un finanziamento diretto al gruppo turistico, dovendo essere invece erogato all'azionista di riferimento. Il ricorrente non riesce quindi a dimostrare alcuna contraddizione fra le emergenze del *memorandum* Lucciola e le dichiarazioni di Tanzi, perché non considera come risulti dai provvedimenti di merito che proprio in quei giorni i tecnici valutavano, scartandola, l'ipotesi che il finanziamento venisse erogato ad Horus, preferendo Parmalat, come peraltro già era stato ipotizzato nell'incontro del 1° ottobre.

18.7.9 Né sono più fondate le doglianze concernenti l'individuazione, da parte dei giudici del merito, di Cesare Geronzi quale vertice assoluto della complessa struttura di Capitalia-M.C.C., a cui facevano capo le decisioni più rilevanti della gestione, quelle a cui le indicazioni di più fonti si riferiscono come manifestazioni della *volontà politica* della banca, quale, ad esempio quella concernente la deliberazione e destinazione di un finanziamento di rilevante importo quale era il *bridge* da 50mln di euro. Come riportato nelle sentenze di merito è stato il Geronzi medesimo a rivendicare nel corso dell'interrogatorio davanti al Giudice per le Indagini preliminari la propria posizione di

responsabile delle scelte strategiche del gruppo a cui era a capo, così che del tutto infondate sono le doglianze sull'attribuzione al predetto delle decisioni che da varie fonti sono collegate alla c.d. volontà politica dell'istituto.


18.8 Infondate sono le doglianze sulla pretesa insussistenza dell'elemento soggettivo del concorso nell'acquisizione della Ciappazzi e nell'erogazione del *bridge*, articolate nel quattordicesimo motivo, con cui si censura la sentenza del giudice d'appello in tema di elemento psicologico dei reati di bancarotta, con speciale riferimento alla posizione dell'*extraneus*.

18.8.1 Sostiene in sostanza il ricorrente che una corretta interpretazione delle norme in materia farebbe concludere per la necessità che venga dimostrata la consapevolezza nel soggetto agente dello stato di dissesto dell'impresa e dell'idoneità della propria condotta a contribuire alla dissoluzione delle garanzie dei creditori e al fallimento dell'impresa stessa. Si tratta, di censure che in linea generale sono state affrontate e già ritenute non fondate in più paragrafi della presente sentenza: sub 6, quanto alle obiezioni proposte con riferimento ai principi affermati dalla sentenza "Corvetta" di questa sezione sulla necessità di un collegamento causale tra la condotta distrattiva contestata ed il dissesto della società, è stata rilevata la correttezza delle conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata, osservandosi che l'evento, di tipo esclusivamente giuridico, del delitto di bancarotta fraudolenta è costituito dalla lesione dell'interesse patrimoniale della massa creditoria e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura del reato, così come estraneo al reato è il rapporto causale fra condotta e dissesto, salve le eccezioni in tema di bancarotta impropria, confermandosi poi che la rappresentazione del fallimento esula dall'elemento soggettivo del reato, con la conseguente irrilevanza del fatto che nell'agente manchi la consapevolezza di poter fallire, precisandosi infine che per la sussistenza del dolo della bancarotta distrattiva non è necessario che l'agente abbia la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, quanto piuttosto la rappresentazione della pericolosità della condotta distrattiva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale; sub 7 sono state affrontate e ritenute inconsistenti le questioni poste da più ricorrenti, ed anche dal Geronzi, sull'elemento soggettivo del concorso dell'*extraneus* nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, risolvendosi il dolo in questione nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla funzione di garanzia delle ragioni dei creditori per scopi diversi da quelli inerenti l'attività di impresa, immediatamente percepibile dal concorrente esterno come produttivo del pericolo per l'effettività di tale garanzia, nell'eventualità di una procedura concorsuale, a prescindere dalla conoscenza della condizione di insolvenza. Fissato il principio che il dolo dell'*extraneus* nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella

dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, si è ritenuto che la consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ben può essere ricavata da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società.

18.8.2 Ben si è potuto affermare quindi che la Corte territoriale ha assolto all'onere di dimostrazione richiesto sul punto ai giudici del merito, avendo tratto la prova della consapevolezza da parte degli estranei della natura distrattiva delle operazioni alla cui realizzazione avevano collaborato, dalla conoscenza dell'entità del depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori delle due società che ne è conseguita.

18.8.3 Il ricorrente sostiene che non aveva comunque alcuna consapevolezza della situazione reale in cui versava il gruppo Parmalat, non aveva alcuna possibilità di rappresentarsi il fallimento come evento inevitabile, né aveva alcuna rappresentazione e volontà di incidere con la propria condotta sulle garanzie dei creditori; non aveva quindi alcuna coscienza e volontà di concorrere in atti di distrazione fraudolenta. Al proposito, e secondo le indicazioni di principio sopra esplicitate, se si deve osservare come non fosse rilevante la consapevolezza o meno da parte del Geronzi della reale situazione in cui versava il gruppo Parmalat, occorre peraltro evidenziare come la sentenza abbia correttamente individuato la prova della sua consapevolezza della natura distrattiva delle operazioni alla cui realizzazione aveva collaborato, nella conoscenza delle caratteristiche di oggettiva pericolosità per Parmalat ed il suo ceto creditorio, dedotte: dal suo rilevante indebitamento volto alla fornitura di finanza indirizzata verso un'operazione di segno negativo quale l'acquisizione di un bene (Ciappazzi) di valore pressoché nullo, ad un'azienda praticamente inattiva, come Cosal, con correlativo irreversibile indebitamento di quest'ultima sia nei confronti di Parmalat che della venditrice SAM, senza alcuna possibilità di esperire le azioni a propria tutela alle quali aveva dovuto rinunciare; dalla creazione per Parmalat, con il finanziamento *bridge* dirottato ad Hit, oltre che di nuovo debito nei confronti della banca, di una posta creditoria sicuramente inesigibile nei confronti di una società, il cui stato prefallimentare era noto all'istituto bancario e allo stesso imputato per la consapevolezza che Hit non aveva potuto provvedere al pagamento di una rata di mutuo relativamente modesta, non potendo venire nell'occasione sovvenzionata neppure dal Tanzi, e per la conoscenza del progetto di ristrutturazione del debito, del quale Geronzi era costantemente informato da Arpe, proprio nel medesimo periodo in cui è stato adeguatamente dimostrato che il prevenuto, nell'incontro con Tanzi e Brambilla, dava la conferma dell'esigenza per la banca che il finanziamento non fosse erogato ad Hit, ma, nell'ipotesi formulata in quell'occasione, a Parmalat, come poi in concreto verificatosi.



18.9 Per quanto riguarda le doglianze avanzate in relazione ai fatti di cui al capo A), nell'ultima articolazione del motivo, si devono distinguere quelle concernenti le operazioni dolose contestate sub A1) ed A3). Per il primo dei fatti contestati, come si è visto, il ritenuto assorbimento del reato in quello di bancarotta patrimoniale e la conseguente irrilevanza della consapevolezza da parte dell'imputato dell'eventuale stato di dissesto di Parmalat, consentono di considerare superate tutte le censure al proposito. Quanto poi alla seconda delle contestazioni menzionate, non può che rinviarsi alla relativa trattazione sub 10 come già ricordato in precedenza, così come a successivo esame si rinvia per le imputazioni sub A2 ed A4).


18.10 Manifestamente infondato è il quindicesimo motivo che lamenta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del contributo causale del Geronzi nella c.d strategia dilatoria.

18.10.1 Il ricorrente ripropone al proposito le doglianze sulla propria partecipazione alla vicenda dell'erogazione del finanziamento *bridge*, omettendo di considerare come la Corte di merito abbia correttamente individuato, per quanto sopra osservato, le connessioni e le concatenazioni logiche tra i diversi elementi di prova che dimostravano la partecipazione del Geronzi all'operazione conclusasi con l'erogazione del *bridge*.

18.10.2 Ed al proposito della c.d. strategia dilatoria, realizzata da funzionari di livello inferiore al vertice assoluto della banca, correttamente la Corte territoriale ha ricollegato una tale fase della vicenda al momento originario della decisione del finanziamento *bridge*, rinvenuto nell'incontro tra Tanzi, Brambilla e Geronzi del 1° ottobre 2002, in cui era stato proprio Geronzi a connettere il discorso fatto appena prima da Brambilla, sulla possibilità dell'erogazione del *bridge* solo a Parmalat, con la necessità di arrivare alla transazione della vertenza Ciappazzi.

18.10.3 La c.d strategia dilatoria nell'erogazione del *bridge* altro non era stata, come ha logicamente osservato la Corte, che l'esecuzione da parte dei livelli inferiori dell'orientamento così chiaramente esplicitato dal presidente dell'istituto in quella sede, che non è illogico la Corte di merito abbia ritenuto fosse pervenuto a chi poi aveva concretamente operato, non certo con iniziativa estemporanea, ma in attuazione della linea di intervento dei vertici superiori della banca. Non omette di rilevare al proposito la Corte di merito che una tale indicazione era venuta al teste Del Moretto proprio da Favale. Ed in una visione complessiva della vicenda, del tutto logici sono i rilievi del giudice d'appello quanto all'irrilevanza dell'omessa citazione del Geronzi ad opera di Favale e dell'A.D. di Hit, Tedesco.

18.11 Con il diciassettesimo motivo si deduce illogicità manifesta della motivazione concernente la ritenuta partecipazione del Geronzi alla organizzazione e stipula della convenzione interbancaria e alla asserita formazione fittizia del capitale di Parmatour.



18.11.1 Il Collegio per i particolari e gli aspetti giuridici concernenti l'addebito sub A2) non può che rimandare al punto 14.9 riguardante il ricorso Giordano, dove si ricorda anche come i vertici dell'istituto bancario avessero seguito da vicino le trattative concernenti la ristrutturazione del gruppo turismo e la sua ricapitalizzazione nel modo fittizio che si è considerato provato, cooperando al consolidamento di una tale operazione che avrebbe creato un nuovo soggetto dalle ben ridotte possibilità di superare la crisi in cui tutto il settore si trovava.

18.11.2 Quanto al Geronzi, in relazione all'operazione consistita nella formazione fittizia del capitale Parmatour, pare corretta al Collegio l'affermazione del suo concorso nella complessiva operazione, con l'assenso al perfezionamento di un piano di ristrutturazione del debito dell'imponenza di quello del settore turistico, che vedeva come principale tassello la ricapitalizzazione di Parmatour, in relazione alla quale, il soggetto di vertice del gruppo, che era stato, per quanto già osservato, il promotore della soluzione dell'indebitamento di Parmalat con la banca per arrivare al finanziamento a favore di Hit, era quindi ben al corrente del fatto che il creditore di Hit e nuova Parmatour non poteva essere soggetto diverso da Parmalat e che quel conferimento di credito era del tutto inesistente e Parmatour si ricapitalizzava fittiziamente, con ciò ponendo le premesse per un successivo dissesto, o l'aggravamento di quello già in atto.

18.11.3 Nello specifico, di questa situazione era ben al corrente, perché tenuto informato da Arpe, che aveva discusso con lui più volte dei presupposti necessari per l'approvazione del piano di ristrutturazione ed era stato invitato a procedere e a tenerlo informato. E, come bene evidenziano le sentenze dei giudici del merito, la formazione del capitale Parmatour era un passaggio fondamentale del piano, che peraltro veniva esaminato e strutturato proprio nel medesimo periodo dell'incontro 1° ottobre 2001 con Tanzi e Brambilla, in cui era risultato chiaro che mai la banca avrebbe finanziato direttamente il gruppo turistico. In definitiva, il motivo con cui si lamenta l'affermazione della responsabilità del Geronzi per la bancarotta da reato societario appare al Collegio privo di fondamento.

18.12 Meno solida appare invece la motivazione della sentenza laddove ritiene di dimostrare che il Geronzi dovesse rispondere anche dell'incidenza sul dissesto di Parmatour della convenzione interbancaria nel suo complesso, quale promossa, definita ed approvata dalle strutture tecniche e di vertice di M.C.C., fatto contestato al prevenuto sotto il profilo dell'operazione dolosa ex art. 223, 2° co., n.2, Legge fallimentare.

18.12.1 Molti dei rilievi della sentenza si assestano esclusivamente sulla posizione del prevenuto all'interno del gruppo, ma non individuano, come per altre fasi della complessa vicenda che lo ha visto protagonista, elementi che consentano di superare con la

necessaria concretezza, l'apparente, allo stato, distanza fra la sua posizione e le concrete decisioni adottate al proposito.

18.12.2 Sul punto la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al giudice del merito per un rinnovato esame delle emergenze processuali.

18.13 La questione sulla sospensione dell'esecuzione della provvisionale, di cui al diciottesimo motivo di ricorso, è infine assorbita dalla decisione sul ricorso nel suo complesso.

19. Deve essere rigettato anche il ricorso proposto nell'interesse dell'Arpe, salvo quanto verrà di seguito osservato.

19.1 Devono infatti ritenersi assorbite nelle statuizioni assunte in precedenza sub 10 le censure avanzate con il dodicesimo motivo. E uguale sorte deve essere riservata a quelle relative al trattamento sanzionatorio di cui al quattordicesimo motivo, atteso che quanto deciso in ordine alle imputazioni di cui ai punti 1 e 3 del capo A) comporta necessariamente il rinvio al giudice di merito anche della posizione dell'Arpe per la rideterminazione dello stesso. E sempre le statuizioni assunte sui menzionati punti del capo A) comportano l'assorbimento dei rilievi svolti nel tredicesimo motivo del ricorso con riguardo alla consapevolezza dell'imputato dell'insolvenza di Parmalat. Quanto invece all'errata applicazione della legge penale eccipita sempre con il tredicesimo motivo in merito alla struttura del dolo dell'*extraneus* concorrente nel reato di bancarotta, la censura deve ritenersi infondata alla luce di quanto osservato in precedenza sub 7.

19.2 Nell'affrontare le altre doglianze del ricorrente, in larga parte incentrate sulla contestazione della tenuta logica del ragionamento probatorio svolto in sentenza anche in ragione dell'asserito travisamento o della mancata considerazione di risultanze processuali, è opportuno ribadire i principi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, segnano i limiti della deducibilità del vizio di motivazione e della cognizione del giudice di legittimità.

19.2.1 Il sindacato di legittimità di questa Corte sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di inferenze o massime di esperienza è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste siano plausibili. Tale verifica deve essere compiuta in termini di accertamento se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti presenti agli atti - rispettando così il principio della completezza - se le conclusioni assunte possano dirsi coerenti con il materiale acquisito e risultino fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche corrette sotto il profilo dell'incedere argomentativo e cioè rispettose dei principi della non contraddittorietà e della linearità logica del ragionamento. Oggetto dello scrutinio del giudice di legittimità è dunque il ragionamento probatorio,

quindi il metodo di apprezzamento della prova, non essendo consentito lo sconfinamento nella rivalutazione del compendio indiziario. Va infatti sottolineato come l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) precluda al giudice di legittimità tale rivalutazione, ma non gli impedisca affatto di verificare se la valutazione operata sia avvenuta secondo criteri logici «se cioè i criteri di inferenza usati dal giudice di merito possano essere ritenuti plausibili, o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni diverse, parimenti plausibili» (così Sez. 4, n. 48320 del 12 novembre 2009, Durante, in motivazione). Deve poi essere ricordato che questo compito era stato affidato al giudice di legittimità già prima della intervenuta riforma introdotta all'art. 606 c.p.p., alla lett. e) con L. n. 46 del 2006 e che con detta novella il vizio di travisamento della prova è stato portato nell'alveo del vizio di motivazione, senza con ciò rimodulare l'ambito dello scrutinio rimesso al giudice di legittimità, consentendo peraltro alla Corte di Cassazione un limitato accesso agli atti laddove gli stessi, senza necessità di una loro valutazione, ma per la loro stessa valenza esplicativa, abbiano un contenuto tale da incrinare le conclusioni a cui siano giunti i giudici del merito.

19.2.2 È poi necessario sottolineare come, ai fini dell'impugnazione di legittimità, non sia consentito al ricorrente dialogare direttamente con il materiale probatorio, anziché con la motivazione posta dal giudice di merito a giustificazione della sua valutazione, salvo nell'ipotesi in cui venga dedotto il vizio di travisamento della prova, il quale peraltro, è opportuno rammentarlo, rileva nei limiti in cui abbia ad oggetto il "significante" e non già il "significato" probatorio dell'elemento considerato (Sez. 5 n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, rv 250168).

19.2.3 Va ancora evidenziato come la denuncia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (*ex multis* Sez. 2, n. 9242 del 8 febbraio 2013, Reggio, Rv. 254988). Ed in tal senso è principio consolidato quello per cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, non sia consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma devono valutarsi, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e

poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (*ex multis* e da ultima Sez. 1, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G. e P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321).

19.3 Da ultimo merita di essere preliminarmente affrontato anche il tema del canone inferenziale che la Corte territoriale avrebbe dispiegato per raggiungere il risultato probatorio assunto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.


19.3.1 Ciò in quanto il ricorrente ha ripetutamente lamentato che la sentenza impugnata, al fine di supplire all'impossibilità di ricavare dal compendio indiziario di riferimento la prova della consapevolezza dell'Arpe circa la programmata destinazione ad Hit del *bridge* concesso a Parmalat ovvero in merito al vincolo di restituzione dello stesso *bridge* cui era assoggettata la ricapitalizzazione di Parmatour, sarebbe ricorsa al criterio presuntivo del "non poteva non sapere", utilizzato in difetto di una base fattuale idonea a giustificare l'impiego, sostanzialmente costituita dalla mera qualifica di apicale del gruppo bancario ricoperta dall'imputato.

19.3.2 In proposito deve essere innanzi tutto ribadito ciò che in altre occasioni questa Corte ha già avuto modo di affermare e cioè che la sintetica proposizione, "non poteva non sapere", integrando usualmente un errore logico nella tecnica della dimostrazione, non può *ex se* costituire un valido e controllabile argomento di giustificazione del percorso conoscitivo e valutativo del giudice, trattandosi infatti e sostanzialmente di una petizione di principio la quale, di necessità, finisce con il postulare ciò che vuole dimostrare e che deve essere dimostrato. In altre parole, il vizio nella dinamica della dimostrazione sta nel fatto che, con la petizione di principio, il giudice non propone affatto una "verità argomentata", ma chiede una "adesione acritica ed intuitiva" alla sua interpretazione dei fatti ed alla soggettività del loro autore (Sez. 6 n. 32857 del 16 luglio 2009, Alfieri, in motivazione).

19.3.3 A differenti conclusioni deve però pervenirsi nel caso in cui la menzionata proposizione venga usata, in una ben diversa scansione espositiva, per evidenziare l'epilogo della progressiva formazione del convincimento del decidente in riferimento ad un contesto di elementi indiziari ritenuti sintomatici e convergenti nel rivelare logicamente la conoscenza da parte dell'accusato dei fatti posti a fondamento dell'affermazione della sua responsabilità. In tal caso, infatti, la formula in questione sintetizza l'approdo di un ragionamento probatorio e non costituisce l'indimostrato punto di partenza dello stesso.

19.3.4 Nella specie i giudici del merito non hanno sostenuto che l'Arpe, in ragione della sua posizione apicale in seno a M.C.C. e Capitalia, dovesse sol per questo ritenersi informato delle circostanze rilevanti ai fini dell'attribuibilità al medesimo degli illeciti contestatigli. La sentenza impugnata sviluppa invece un articolato ragionamento attraverso la valutazione di una serie di elementi ritenuti logicamente convergere verso tale risultato probatorio anche in assenza della prova diretta della menzionata conoscenza. Ragionamento nella cui struttura essenziale alcuni documenti (salvo la nota del Perco del 10 ottobre su cui si tornerà in seguito) vengono valorizzati non per affermare che l'Arpe, in forza della sua qualifica, ne conoscesse inevitabilmente lo specifico contenuto sebbene non ne fosse stato destinatario, bensì per evidenziare come la diffusione delle informazioni di riferimento fin nella più ristretta cerchia dei collaboratori dell'imputato, congiuntamente agli altri elementi presi in considerazione dai giudici di merito, consenta logicamente di ritenere che le stesse fossero in possesso anche del medesimo Arpe nel momento in cui egli ha posto in essere le condotte addebitategli.

19.3.5 E che tra gli elementi selezionati dalla Corte vi sia stato anche – ma non soltanto – il suo ruolo apicale in seno alle organizzazioni coinvolte nelle decisioni oggetto di contestazione non riduce la motivazione della sentenza al tentativo di attribuire all'Arpe una sorta di responsabilità di "posizione". Infatti è questa circostanza oggettivamente rilevante nel contesto dato, una volta rilevato cioè che la vicenda riguardava il più importante finanziamento *hot money* concesso a società annoverabili tra i maggiori e più esposti clienti del gruppo e che per di più facevano riferimento ad uno dei consiglieri di amministrazione di Banca di Roma. In tal senso non è dunque manifestamente illogico – giacché questa è la misura del vizio di motivazione deducibile in questa sede – ritenere che il direttore generale della capogruppo e componente del CdA di Banca di Roma, nonché amministratore delegato della controllata impegnata nel piano di ristrutturazione del debito del comparto turismo di Tanzi, dopo aver sostanzialmente bocciato la richiesta di finanziare direttamente Hit nella consapevolezza (ammessa dall'imputato) della sua urgente necessità di nuova liquidità, fosse a conoscenza della soluzione adottata per soddisfare tale esigenza nel momento in cui veniva chiamato a sottoscrivere uno degli atti formalmente essenziali per realizzarla e una volta accertato che tale conoscenza era stata acquisita dai suoi collaboratori e comunque l'effettivo scopo del prestito accordato a Parmalat – peraltro corrispondente per valore a quello in precedenza negato ad Hit - gli era stato disvelato in una comunicazione inviata alla sua segretaria con la specifica richiesta di sottoporgliela (e cioè la già citata nota del Perco). Deve dunque escludersi che il discorso giustificativo oggetto di censura, come invece sostenuto ripetutamente dal




ricorrente, sia stato fondato sul canone del "non poteva non sapere" inteso nel senso precedentemente indicato come non corretto.

19.3.6 E la tenuta logica del ragionamento della Corte territoriale trova ulteriore conforto in un ulteriore elemento valorizzato nella motivazione del provvedimento impugnato. Lo stesso imputato – nel corso delle dichiarazioni rilasciate in giudizio – ha infatti introdotto l'argomento che, a suo avviso, avrebbe dovuto consentire di armonizzare gli elementi menzionati nell'ottica di una spiegazione logica alternativa e cioè che egli fosse stato dolosamente tenuto all'oscuro della decisione di triangolare il finanziamento di Hit su Parmalat. Il ricorso non solo non ha contestato le ragioni per cui la sentenza ha ritenuto il racconto dell'imputato non tanto inverosimile, quanto piuttosto smentito da precise risultanze processuali (non ultima la delibera di Capitalia, adottata nel 2006 con il voto favorevole dell'Arpe, con la quale è stata confermata la competenza del direttore generale della capogruppo a prestare l'assenso ex art. 136 TUB), ma ha del tutto evitato di menzionare la circostanza. Ciò peraltro non significa che, ai fini della valutazione della logicità della motivazione, la stessa sia nel frattempo divenuta irrilevante. Infatti le dichiarazioni dell'imputato, una volta entrate a far parte del patrimonio cognitivo del giudice, hanno contribuito a configurare la valutazione degli altri indizi acquisiti, il cui significato logico è stato dunque correttamente determinato anche alla luce del fatto che lo stesso imputato avesse affermato come l'effettiva eventualità che egli fosse rimasto all'oscuro della reale destinazione del *bridge* doveva essere imputata alla volontà di altri di impedire una sua possibile interferenza con la decisione assunta, tesi risultata in contrasto con le emergenze processuali. In tal senso, dunque, le censure svolte dal ricorrente alla tenuta logica della motivazione evidenziano un latente difetto di specificità, non avendo tenuto conto del suo integrale contenuto.

19.4 Alla luce di quanto sino ad ora osservato devono ritenersi innanzi tutto infondati al limite dell'inammissibilità il terzo, il quarto, il sesto ed il nono motivo del ricorso, con i quali il ricorrente, incorrendo peraltro in quel vizio di atomizzazione del compendio indiziario illustrato in precedenza, propone una lettura alternativa e soggettivamente orientata del significato probatorio di alcuni tra gli elementi selezionati dalla sentenza, tentando in definitiva di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione dei medesimi non consentita in questa sede.

19.4.1 In realtà la valutazione circa la logicità del processo inferenziale attraverso cui i giudici territoriali sono giunti ad attribuire un determinato significato agli indizi su cui si è concentrata l'attenzione del ricorrente nei motivi in esame deve essere effettuata alla luce del globale ragionamento svolto dai medesimi e dunque del contestuale e concorrente significato assegnato in sentenza al pregresso coinvolgimento dell'Arpe nella trattativa finalizzata al finanziamento diretto di Hit, alla sua consapevolezza – ammessa



dallo stesso imputato come già ricordato - dell'urgente necessità che quest'ultima aveva di procurarsi liquidità per evitare il blocco dell'attività e dunque sostanzialmente il fallimento, all'evidenza di un costante aggiornamento dell'imputato da parte dei suoi collaboratori sugli sviluppi della vicenda - ricavata non solo dalle comunicazioni del Perco, ma altresì dalle dichiarazioni processuali o dai documenti a firma del Muto, del Peluso e del Lucciola - alle posizioni apicali ricoperte dall'Arpe soprattutto in M.C.C., banca agente del progetto di ristrutturazione del debito del sottogruppo turismo.

19.4.2 Tutti elementi questi di cui il ricorrente omette di tenere conto nel proporre la sua critica a singoli elementi indiziari, il cui significato è invece per l'appunto connesso a quello del compendio indiziario nella sua globalità considerato. Devono ritenersi invece meramente assertive - in quanto sostanzialmente fondate sulla mera negazione dell'Arpe di averla vista - le censure rivolte alla motivazione della sentenza in merito alla ritenuta valenza probatoria della comunicazione del Perco del 10 ottobre 2002, che dalla raccomandazione rivolta da quest'ultimo alla segretaria dell'imputato la Corte territoriale ha logicamente dedotto gli fosse stata sottoposta.

19.4.3 La Corte territoriale a sostegno delle proprie conclusioni ha dispiegato peraltro anche un ulteriore argomento, evidenziando come apparisse inverosimile, alla luce del complesso degli altri elementi considerati, che, una volta provocato l'aborto del progetto di finanziamento diretto di Hit alla vigilia di un adempimento ineludibile per la sua sopravvivenza, l'imputato avesse approvato il *bridge* e successivamente il suo rinnovo e il piano di ristrutturazione del comparto turismo ignorando come lo stesso comparto fosse riuscito a superare tale momento critico (e non tanto e non solo come avrebbe dovuto essere rifinanziato in attuazione del piano di ristrutturazione) e in particolare come si fosse procurato la liquidità all'uopo necessaria, presentandosi successivamente addirittura ai creditori con un ambizioso piano industriale di rilancio. In proposito il ricorrente, con il sesto motivo, ha contestato l'intrinseca logicità di tale argomento, lamentandosi altresì che i giudici dell'appello non avrebbero tenuto conto delle obiezioni sul punto sollevate con il gravame di merito. Doglianze che invero si rivelano infondate e per certi aspetti inconferenti. Innanzi tutto deve osservarsi come le eventuali differenze che la Corte territoriale non avrebbe rilevato tra il primo progetto di salvataggio del comparto turismo e quello poi approvato dalle banche creditrici al più rilevano ai fini della contestazione dell'imputazione di operazioni dolose di cui al punto 4 del capo A), atteso che al momento dell'erogazione del *bridge* e della sua distrazione questo secondo progetto non era stato ancora presentato. Ed in tal senso l'obiezione del ricorrente, oltre ad essere appunto inconferente, nemmeno coglie appieno l'articolato contenuto dell'argomentazione sviluppata dalla sentenza, che per quanto riguarda la bancarotta patrimoniale ha inteso solo ricavare dagli eventi successivi l'ulteriore riprova



dell'inverosimiglianza della tesi per cui l'imputato fosse stato tenuto all'oscuro della destinazione del *bridge*, informazione di cui tutti i suoi più stretti collaboratori avevano dimostrato di possedere tempestivamente. Sotto altro profilo va invece osservato come la sentenza impugnata abbia invece risposto ai rilievi difensivi, evidenziando come il secondo progetto di ristrutturazione del credito del comparto turismo invero non differisse da quello presentato in occasione della bocciatura del finanziamento di Hit quanto alla configurazione del piano industriale, ritenuta una delle componenti essenziali del progetto medesimo. In tal senso il fatto che in quello nuovo fossero previsti un maggior intervento dell'azionista di riferimento e la mera postergazione dei crediti bancari senza concessione di nuova finanza non sono aspetti trascurati dalla Corte di merito, bensì considerati implicitamente irrilevanti alla luce della ritenuta consapevolezza da parte della dirigenza del gruppo bancario della sostanziale inidoneità del summenzionato piano industriale e della prevista utilizzazione di una parte dei nuovi conferimenti del socio per ripagare il debito contratto da Parmalat.

19.4.4 Quanto al memorandum del 7 ottobre del Lucciola, la Corte – contrariamente a quanto sostanzialmente obietta il ricorrente – non ne ha tratto la prova diretta dell'avvallo da parte dell'Arpe della triangolazione su Parmalat del finanziamento di Hit, ma più semplicemente la dimostrazione di come la trattativa finalizzata ad arginare la crisi di quest'ultima avesse come terminale l'imputato - del cui parere positivo all'operazione il Lucciola aveva sottolineato la necessità - nonché di come egli venisse tenuto costantemente informato dai suoi collaboratori sull'andamento dell'operazione, ritenendo tali dati, congiuntamente agli altri presi in considerazione, logicamente convergenti nella dimostrazione della conoscenza da parte dell'imputato dell'approdo finale della trattativa (ma non già del suo concorso nella decisione della soluzione prescelta, che la Corte territoriale ha sempre riconosciuto essere stata assunta da altri imputati) e cioè quello oggetto di contestazione.

19.4.5 Con riguardo infine alla nota del De Angelis del 3 ottobre l'obiezione sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata. E' sì vero che trattando della specifica posizione dell'Arpe la sentenza non la richiama, ma già il fatto che la stessa sia menzionata ed analizzata in altro passo della motivazione dimostra che i giudici dell'appello ne hanno tenuto conto. Quanto invece al significato che al contenuto della suddetta nota – che per vero anticipa ciò che poi viene puntualmente riportato nel *memorandum* del Lucciola di cui si è detto – il ricorrente pretenderebbe di attribuire, si tratta dell'ennesimo tentativo di sollecitare questa Corte a valutazioni di merito che non le competono. Peraltro è appena il caso di evidenziare come il rifiuto opposto dall'Arpe al finanziamento diretto di Hit – che nella prospettazione difensiva è la conseguenza della ricezione della menzionata nota – non è in grado di provare, come invece preteso dal ricorrente, non già la sua

estraneità alla successiva decisione di veicolare il *bridge* attraverso Parmalat, quanto il suo difetto di conoscenza di tale piano al momento in cui ha prestato l'assenso all'operazione.

19.5 Infondato è poi il primo motivo. La testimonianza del Peluso è stata correttamente interpretata dalla Corte territoriale, giacché il teste ha effettivamente ammesso che l'Arpe veniva tenuto informato da lui o dal Perco in merito alle trattative intavolate con il comparto turismo. Né il fatto che la frequenza di tali aggiornamenti non sia stata elevata a causa del progressivo assorbimento tanto del Peluso, quanto dell'imputato in altre operazioni – giacché questo è il senso delle dichiarazioni nel loro complesso considerate – non immuta il loro significato, tanto che il teste arriva ad ammettere, ad esempio, di aver commentato con l'Arpe la nota del Perco del settembre del 2002 e di aver fatto affluire allo stesso Arpe, anche attraverso il Muto, le valutazioni compiute dal proprio dipartimento sulla richiesta di finanziamento avanzata da Hit. E' poi indubitabile che il Peluso, dopo aver affermato di aver saputo quale fosse stata la destinazione del *bridge* solo nel 2004, è stato costretto ad ammettere che la sua conoscenza di tale fatto risale invece al 10 ottobre del 2002, data in cui ricevette il già più volte menzionato messaggio del Perco inviato anche all'Arpe per il tramite della segretaria di quest'ultimo. Ed è altrettanto indubitabile che, come affermato nel ricorso, il teste abbia negato di aver discusso con l'imputato del secondo messaggio del Perco. Ma la sentenza non ha comunque sostenuto che fu il Peluso a informare l'Arpe dei contenuti di tale messaggio, limitandosi a trarre in via logica la prova della conoscenza da parte di quest'ultimo di tali contenuti sulla base del fatto che tutte le comunicazioni del Perco gli erano state comunque trasmesse e che il Peluso aveva comunque riconosciuto di aver discusso con lui della vicenda Hit. In tal senso, al di là di qualche ambiguità espositiva del passaggio motivazionale sul quale si è concentrata l'attenzione del ricorrente, dal discorso giustificativo nel suo complesso considerato emerge come questa e non altra sia la linea argomentativa seguita dalla Corte territoriale, la quale non risulta dunque in contrasto con il contenuto della deposizione del Peluso.

19.6 Manifestamente infondati o generici sono invece il secondo, il quinto ed il settimo motivo.

19.6.1 Con il primo tra i motivi richiamati il ricorrente, nel denunciare l'apodittica svalutazione delle dichiarazioni del Muto, non si è compiutamente confrontato con la motivazione della sentenza, la quale ha dimostrato come in merito al momento in cui fosse venuto a conoscenza della effettiva destinazione del *bridge* il coimputato aveva invero mentito o quantomeno "mal ricordato", essendo stato smentito dal contenuto della nota con cui il Lucciola l'8 ottobre 2002 aveva informato i propri referenti di aver appreso proprio dal Muto che Capitalia-Banca di Roma aveva deciso di erogare il finanziamento a

Parmalat. E la Corte territoriale ha altresì ripetutamente spiegato le ragioni per cui il senso di tale comunicazione sia inequivocabile alla luce del contenuto complessivo del documento e del fatto che il Muto e il Lucciola stavano trattando il rifinanziamento di Hit.

19.6.2 Il quinto motivo invece si fonda su di una errata interpretazione della motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha infatti chiaramente spiegato come il "sinallagma" tra la pretesa di ottenere il pagamento della rata per l'acquisto di Ciappazzi e la concreta erogazione del bridge è vicenda del tutto esterna alla deliberazione di quest'ultimo e alla progettata sua destinazione ad Hit. Pertanto non sussiste alcuna contraddizione tra l'affermazione della corresponsabilità dell'Arpe nella bancarotta distrattiva collegata alla concessione del finanziamento e la ritenuta estraneità del medesimo all'*affaire* Ciappazzi e ciò a prescindere dalle considerazioni svolte in sentenza circa la partecipazione dell'Arpe alla riunione del CdA in cui venne concesso il prestito finalizzato originariamente all'acquisto della menzionata azienda, giacché comunque da tale circostanza non sono stati tratti argomenti direttamente influenti sulla tenuta del ragionamento probatorio relativo all'imputazione per il reato di cui si è detto.

19.6.3 Quanto infine alle censure collegate all'operato degli ispettori della Banca d'Italia, la Corte territoriale ha spiegato in maniera esauriente e coerente alle risultanze processuali le ragioni dell'irrelevanza del fatto che gli stessi non si fossero resi conto dell'effettiva natura dell'operazione relativa alla concessione del *bridge* e dei suoi successivi sviluppi, argomentando in maniera tutt'altro che illogica dalla natura e dal limitato spettro degli accertamenti di loro competenza e dal tipo di informazioni cui avevano conseguentemente accesso, mentre l'affermazione per cui essi si sarebbero trovati nella stessa posizione dell'Arpe è una mera asserzione del ricorrente, che non trova fondamento nel compendio probatorio di riferimento e che si risolve in un mero paralogismo. I giudici dell'appello non hanno dunque eluso l'argomentazione proposta dalla difesa, ma hanno motivatamente escluso la sua idoneità a mettere in discussione la tenuta del percorso logico seguito per affermare la responsabilità dell'imputato.

19.7 Infondati al limite dell'inammissibilità sono anche l'ottavo e il decimo motivo.

19.7.1 Quanto alle testimonianze del Lamanda e del Gallia va evidenziato come, al di là delle giustificazioni fornite (o non fornite) dalla Corte territoriale a fondamento della ritenuta inattendibilità delle medesime, il ricorrente non ha saputo precisarne la decisività e cioè l'idoneità a compromettere la tenuta del ragionamento probatorio svolto in sentenza. In tal senso il fatto che l'*iter* di approvazione della pratica relativa al *bridge* non presentasse apparentemente anomalie - giacché questa è la circostanza sulla quale hanno deposto i due testi - non interferisce con l'assunto per cui l'Arpe comunque fosse a conoscenza della sua destinazione e dunque la regolarità con cui si era svolta

l'approvazione in CdA della delibera di finanziamento e la formulazione del parere positivo nella seduta del CdC non è di per sé di conforto alle affermazioni dell'imputato per cui egli non aveva avuto modo di nutrire alcun sospetto sulla natura dell'operazione.

19.7.2 Con riferimento al decimo motivo deve invece osservarsi che la Corte territoriale – contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente - ha spiegato in maniera esauriente le ragioni per cui il documento a firma dell'imputato con cui viene comunicato a Banca di Roma l'assenso espresso ai sensi dell'art. 136 TUB dalla capogruppo alla concessione del finanziamento a Parmalat non può essere interpretato come una mera lettera di trasmissione, rappresentando invece l'effettivo atto attraverso cui tale assenso venne prestato. Motivazione che appare logica e coerente con il dato normativo di riferimento e con il contenuto delle regole di *governance* del gruppo, oltre che con il testo del documento medesimo (riportato in sentenza). Il fatto che tale assenso venisse preceduto dal parere positivo del Comitato Crediti di Capitalia non trasformava infatti le competenze del direttore generale della capogruppo in quelle di un mero "notaio", tanto più nel caso di specie in cui, contrariamente a quanto previsto dagli assetti organizzativi di Capitalia, egli non aveva presieduto la seduta in cui il parere venne formulato (e ciò a prescindere dal significato che a tale circostanza dovesse attribuirsi, sul quale la sentenza non si è addentrata evitando di argomentare dalla stessa). Non di meno il ricorso ha omesso di confrontarsi con quelle che sono stati gli elementi portanti del ragionamento della Corte territoriale ai fini della qualificazione del suddetto documento e cioè la delibera – assunta come già ricordato con il voto favorevole dello stesso Arpe – con cui il CdA di Capitalia il 21 giugno 2006 ebbe modo di confermare come nel gruppo e dopo la sua creazione, in merito all'esercizio del potere ex art. 136 TUB, fossero rimaste in vigore le regole fissate nel 1997 per Banca di Roma e in forza delle quali tale potere formalmente spettava per l'appunto al direttore generale, nonché il fatto che l'atto fosse corredato di una motivazione giustificativa delle ragioni per cui veniva espresso l'assenso alla concessione del finanziamento, ritenuta superflua nel caso in cui quella firmata dall'imputato fosse stata una mera lettera di trasmissione. Sostanzialmente inconferenti sono poi i riferimenti operati dal ricorrente alla relazione degli ispettori di Banca d'Italia, nella quale, per quanto riguarda l'esercizio del potere ex art. 136 TUB, si fa generico riferimento al parere della capogruppo e al fatto che, in Banca di Roma, gli organi deliberativi assumano il parere del Comitato Crediti, senza specificazione alcuna dell'organo deputato a prestare l'assenso formale nei casi previsti dall'art. 136 TUB. Generiche risultano poi le argomentazioni fondate sui documenti citati nella nota 74, non identificati in maniera specifica, mentre con riguardo alla omessa valutazione delle deposizioni sul punto rese dai testi Villa e Maestrini, la loro rilevanza appare implicitamente confutata dalle considerazioni svolte dalla Corte in ordine all'interpretazione del menzionato documento.

Non di meno deve osservarsi come il vizio di travisamento per omessa considerazione delle suddette prove è stato dedotto solo genericamente: per quanto riguarda la Maestrini, il relativo verbale è stato allegato in maniera non integrale e non è dunque possibile apprezzare la fondatezza della doglianza (tanto più alla luce delle incertezze evidenziate dal teste sul punto), mentre dalla lettura di quello del Villa (allegato nella sua integralità dal ricorrente), dalla parte non riportata nel ricorso emerge come il teste sul punto si sia ripetutamente contraddetto, finendo per ammettere, a fronte delle contestazioni rivoltegli, di non ricordare effettivamente quale fosse la competenza del direttore generale sul punto, talché non emerge in alcun modo la decisività della sua testimonianza.

19.8 Infondato è infine anche l'undicesimo motivo di ricorso.

19.8.1 In proposito deve innanzi tutto osservarsi come le censure del ricorrente evitano di confrontarsi con un dato che costituisce il presupposto del ragionamento probatorio svolto dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità dell'imputato anche per la fittizia costituzione del capitale sociale di Parmatour. E cioè che i giudici d'appello hanno ritenuto, con motivazione che come si è visto deve ritenersi esente da vizi rilevabili in questa sede, che l'Arpe fosse consapevole della destinazione del *bridge* al comparto turismo. E' sulla base di questo presupposto, infatti, che la sentenza sviluppa le argomentazioni criticate con il motivo in discussione e che gli elementi posti a fondamento di queste ultime trovano il loro significato.

19.8.2 In tal senso i giudici d'appello hanno ritenuto inevitabile che l'imputato - il quale tra l'altro era il presentatore della delibera relativa all'adesione al piano di ristrutturazione - fosse informato del suo reale contenuto (e non tanto della nota Giove-Pitini) e dunque anche della condizione per cui la ricapitalizzazione della società doveva invero in parte servire per rimborsare il *bridge* concesso a Parmalat e ciò a maggior ragione perché tale informazione era stata diffusa anche ad alcuni suoi collaboratori in M.C.C. (oltre che ad altri dirigenti di Capitalia e di Banca di Roma) e perché lo stesso Arpe non solo fin dall'inizio era stato tenuto al corrente degli sviluppi della trattativa finalizzata al salvataggio del comparto turismo, ma altresì - come dimostrato dalla nota di Dennert - con continuità e fino alla vigilia della sua conclusione. Non di meno il fatto che il Giove avesse ordinato al Pitini di "epurare" ogni riferimento al rimborso del *bridge* dalla bozza di delibera che l'Arpe aveva poi presentato al consiglio di M.C.C. (al quale lo stesso Giove doveva partecipare) è stato considerato dalla Corte territoriale ulteriore e definitiva conferma della propria ricostruzione probatoria, non apparendo verosimile che questi avesse agito all'insaputa dell'imputato.

19.8.3 Tale linea argomentativa non presenta i vizi logici dedotti dal ricorrente, le cui censure, in larga parte meramente assertive e minate dal già evidenziato mancato

confronto con il ragionamento probatorio nella sua globalità, si riducono alla contestazione per cui i fatti posti in connessione dai giudici del merito troverebbero una alternativa spiegazione vuoi nella circostanza che l'organo deliberativo, secondo prassi, era chiamato a decidere su un progetto di delibera predisposto dalla struttura tecnica, senza necessariamente essere informato di tutte le informazioni elaborate a tal fine, vuoi dalla concreta possibilità – riscontrata proprio dal comportamento anomalo del Giove – che l'Arpe sia stato deliberatamente tenuto all'oscuro delle effettive condizioni a cui doveva essere effettuata la ricapitalizzazione di Parmatour. In realtà correttamente la Corte territoriale ha individuato nella modifica della bozza di delibera la chiave di interpretazione del compendio indiziario, giacché è per l'appunto logico ritenere che la selezione delle informazioni da veicolare al CdA non sia stata scelta (certamente non qualificabile come meramente "tecnica") di cui il Giove possa essersi assunto la responsabilità autonomamente sapendo che la delibera era presentata dall'amministratore delegato in persona, ovviamente a meno di non ritenere che effettivamente l'Arpe non fu vittima di una congiura, come dallo stesso affermato. Tesi che lo stesso ricorso, come già detto, ha accuratamente evitato di sostenere, salvo evocarla in questo frangente (e invero in maniera assai sommessamente), ma che – come pure si è già ricordato – la sentenza ha motivatamente respinto.

20. In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo D) per la sua intervenuta prescrizione nei confronti degli imputati a cui il suddetto reato è stato contestato. Ritenuto assorbito il reato di cui al capo A1) in quello di bancarotta per distrazione di cui al capo B), la sentenza deve poi essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna limitatamente al reato di cui al capo A3) sempre nei confronti di tutti gli imputati a cui lo stesso è stato contestato e quello di cui al capo A4), nei soli confronti del Geronzi, nonché per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo ai suddetti imputati, nonché al Tristano e al Monza, laddove necessario. Il ricorso del Giove deve essere rigettato e questi condannato al pagamento delle spese processuali e nel resto devono essere rigettati anche gli altri ricorsi. La liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili va invece rimessa al definitivo.

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondate le proposte questioni di legittimità costituzionale.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Geronzi Cesare, Giordano Alberto e Trisiano Riccardo limitatamente al reato di cui al capo D) perché estinto per prescrizione.

Dichiara assorbito il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui al capo A1), così anche come richiamato nel capo C), nel reato di bancarotta per distrazione di cui al capo B), anch'esso anche come richiamato nel suddetto capo C).

Annulla la predetta sentenza nei confronti di Muto Antonio, Favale Eugenio, Giordano Alberto, Arpe Matteo e Geronzi Cesare limitatamente al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui al capo A3), così anche come richiamato nel capo C), nonché del solo Geronzi limitatamente allo stesso reato di cui al capo A4), con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame, nonché per rideterminazione del trattamento sanzionatorio laddove necessario anche nei confronti di Monza Roberto e di Trisiano Riccardo.

Rigetta il ricorso di Giove Luigi e nel resto i ricorsi degli altri imputati.

Condanna Giove Luigi al pagamento delle spese processuali.

Rimette la liquidazione delle spese di parte civile al definitivo.

Così deciso il 5/12/2014

I Consiglieri estensori

Piero Savani

Luca Pistorelli

Il Presidente

Alfredo Maria Lombardi

